

IL MEDIATORE
EUROPEO
RELAZIONE ANNUALE **2004**

IL MEDIATORE
EUROPEO

RELAZIONE ANNUALE **2004**

© Il Mediatore europeo 2005

Tutti i diritti sono riservati.

È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

La copertina e le fotografie introduttive di ogni capitolo sono della Sig.ra Glory Rozakis. Tutte le altre fotografie, salvo altrimenti indicato, sono copyright del Mediatore europeo.

Il testo completo della relazione è pubblicato su internet al seguente indirizzo:
<http://www.euro-ombudsman.eu.int/report/it/default.htm>

IL MEDIATORE
EUROPEO
RELAZIONE ANNUALE 2004

MEDIATORE EUROPEO



P. NIKIFOROS DIAMANDOUROS

On Josep BORRELL FONTELLES
Presidente
Parlamento europeo
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Strasburgo, 8 marzo 2005

Onorevole Presidente,

a norma dell'articolo 195, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 3, paragrafo 8, della Decisione del Parlamento europeo sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, presento la mia relazione per l'anno 2004.

Voglia gradire i sensi della mia profonda stima,

P. Nikiforos DIAMANDOUROS



INTRODUZIONE	17	INTRODUZIONE
1 COMPENDIO	25	COMPENDIO
2 DENUNCE E INDAGINI	37	DENUNCE E INDAGINI
3 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE	57	DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE
4 RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	113	RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E GLI ORGANI CORRISPONDENTI	119	RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E GLI ORGANI CORRISPONDENTI
6 COMUNICAZIONI	133	COMUNICAZIONI
7 ALLEGATI	169	ALLEGATI



INTRODUZIONE	17
1 COMPENDIO	25
2 DENUNCE E INDAGINI	37
2.1 BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE	37
2.2 MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO	38
2.2.1 Denunce non autorizzate	38
2.2.2 Istituzioni ed organi comunitari	38
2.2.3 Cattiva amministrazione	39
2.3 RICEVIBILITÀ E FONDATEZZA DELLE INDAGINI	40
2.4 ANALISI DELLE DENUNCE ESAMINATE NEL 2004	41
2.5 TRASFERIMENTI E SUGGERIMENTI	42
2.6 PROCEDURE DEL MEDIATORE	43
2.6.1 Apertura di un'indagine	44
2.6.2 Procedura equa	44
2.6.3 Esame dei fascicoli e audizione di testimoni	44
2.6.4 Procedura aperta	45
2.7 RISULTATI DELLE INDAGINI	45
2.7.1 Cattiva amministrazione non rilevata	46
2.7.2 Casi risolti dall'istituzione e soluzioni amichevoli	46
2.7.3 Osservazioni critiche, progetti di raccomandazione e relazioni speciali	46
2.8 DECISIONI DI ARCHIVIAZIONE NEL 2004	47
2.8.1 Accesso ai documenti e protezione dei dati	47
2.8.2 La Commissione nel ruolo di «guardiano del Trattato»	49
2.8.3 Contratti e sovvenzioni	50
2.8.4 Assunzioni e questioni inerenti al personale	51
2.8.5 Risposte della Commissione alle indagini del Mediatore	52



3	DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE	57
3.1	CASI IN CUI NON È STATA RILEVATA CATTIVA AMMINISTRAZIONE	57
3.1.1	Parlamento europeo	57
	NORME DEL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVE AI TIROCINI.....	57
	REGIME PENSIONISTICO PER I DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO	58
3.1.2	Consiglio dell'Unione europea	59
	NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	59
	ACCESSO AI PARERI DEL SERVIZIO GIURIDICO.....	60
3.1.3	Commissione europea	61
	ESCLUSIONE DA UN PROGETTO RELATIVO ALLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE.....	61
	TRASPOSIZIONE DELLE DIRETTIVE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI NELLA LEGISLAZIONE GRECA.....	62
	LEGISLAZIONE PORTOGHESE SULLE CORRIDE	63
	ACCESSO A UN PROGETTO DI DICHIARAZIONE DEL COMITATO CONGIUNTO DEL SEE	64
	ACCESSO A DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER IL COMMERCIO	65
	ACCESSO A UNA RELAZIONE DELL'UFFICIO ALIMENTARE E VETERINARIO SULLA ROMANIA.....	66
	ACCESSO A UNA RELAZIONE DI MISSIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO	67
	PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI.....	68
	PROCEDURA DI SELEZIONE PER UN PROGETTO EUROPEAID.....	68
	PRESUNTO TRATTAMENTO INADEGUATO DI DENUNCE PER INFRAZIONE.....	69
	ACCESSO A UNA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DEL BILANCIO TEDESCO	70
3.1.4	Ufficio europeo di selezione del personale	71
	PRESUNTA MANCANZA DI SPIEGAZIONE MOTIVATA IN UNA PROCEDURA DI SELEZIONE.....	71
3.2	CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI	72
3.2.1	Parlamento europeo	72
	DECISIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE IN MERITO A UNA DOMANDA DI LAVORO.....	72
3.2.2	Commissione europea	72
	MANCATO PAGAMENTO DI SERVIZI	72
	MANCATO PAGAMENTO DI UN FINANZIAMENTO.....	73
	ACCESSO A DOCUMENTI RELATIVI A UN PROGETTO FERROVIARIO	73
	PAGAMENTO TARDIVO DI SERVIZI	74
3.2.3	Ufficio europeo per la lotta antifrode	75
	ACCESSO A DOCUMENTI RELATIVI A UN CASO DI SICUREZZA NUCLEARE.....	75
3.3	SOLUZIONI AMICHEVOLI OTTENUTE DAL MEDIATORE	76
	ACCESSO A DOCUMENTI RELATIVI A NEGOZIATI COMMERCIALI.....	76
	ACCESSO A RISULTATI DI ESAMI DI GUIDA	77
3.4	CASI CONCLUSI CON UN'OSSERVAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE	78
3.4.1	Parlamento europeo	78
	ATTUAZIONE DELLE NORME SUL FUMO	78
3.4.2	Consiglio dell'Unione europea	79
	ACCESSO A FASCICOLI PERSONALI IN UN CASO DI PREPENSIONAMENTO	79



3.4.3 Commissione europea	80
CLASSIFICAZIONE MENO VANTAGGIOSA IN SEGUITO A UN' ASSUNZIONE TARDIVA.....	80
MANCATA GIUSTIFICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DI PAGAMENTI.....	81
RIFIUTO DI RIMBORSO DI SPESE DI SEGRETERIA.....	82
MANCATA REGISTRAZIONE DI DENUNCE SULLA BASE DELL'ARTICOLO 226.....	82
TRATTAMENTO DI UNA DENUNCIA RELATIVA AD AIUTI DI STATO.....	83
MANCATO RICONOSCIMENTO DEGLI INSEGNANTI DI LINGUE COME LAVORATORI A TEMPO PIENO.....	84
TRATTAMENTO INGIUSTO DI UN'ORGANIZZAZIONE AMBIENTALISTA.....	86
ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO IN ITALIA.....	87
INFORMAZIONI INSUFFICIENTI IN MERITO A POTENZIALI FINANZIAMENTI PER UN CENTRO EQUESTRE.....	87
CALENDARIO PER LA REDAZIONE DI RAPPORTI INFORMATIVI.....	88
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA DI ASSUNZIONE.....	89
MANCATO RINNOVO DI UN CONTRATTO DI ESPERTO.....	90
RIFIUTO INGIUSTIFICATO DI ACCESSO A UN FASCICOLO DI UNA ONG.....	91
MANCATA RISPOSTA ALLA LETTERA DELL'AUTORE DI UNA RICHIESTA DI SUSSIDIO RESPINTA.....	92
TRATTAMENTO TARDIVO DI UNA DENUNCIA D'INFRAZIONE.....	93
3.4.4 Parlamento europeo e Commissione europea	94
RESILIAZIONE INGIUSTIFICATA DI CONTRATTI PER SERVIZI DI TRADUZIONE.....	94
3.4.5 Ufficio europeo di selezione del personale	95
PRESUNTA INIQUITÀ E MANCANZA DI TRASPARENZA IN UNA PROCEDURA DI SELEZIONE.....	95
GIUSTIFICAZIONE INADEGUATA DEL REGIME LINGUISTICO IN UN CONCORSO GENERALE.....	96
3.4.6 Europol	97
MANCATO RISPETTO DELLO STATUTO DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELL'ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.....	97
3.5 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE ACCETTATI DALL'ISTITUZIONE	98
3.5.1 Commissione europea	98
ERRORI IN UNA PROPOSTA DI RICERCA DOVUTI A UNA SCADENZA TROPPO RAVVICINATA.....	98
INDEBITO RITARDO NEL TRATTAMENTO DI UNA DENUNCIA D'INFRAZIONE.....	99
3.5.2 Commissione europea e Ufficio europeo per la lotta antifrode	100
ACCUSE DI FRODE NEL CASO «BLUE DRAGON».....	100
3.6 CASI ARCHIVIATI PER ALTRI MOTIVI	102
3.6.1 Consiglio dell'Unione europea	102
ASSICURAZIONE MALATTIA DELLA UE PRECLUSA AL FIGLIO DI UN FUNZIONARIO.....	102
3.6.2 Commissione europea	103
RIFIUTO DI SALDARE FATTURE RELATIVE A UN CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI NELL'AMBITO DI TACIS.....	103
CLASSIFICAZIONE DI UN SUSSIDIO PER UN ASINO NANO.....	104
3.6.3 Ufficio europeo di selezione del personale	105
PRESUNTA MANCATA RISPOSTA DA PARTE DELL'AUTORITÀ INVESTITA DEL POTERE DI NOMINA.....	105
3.6.4 Comitato delle Regioni	106
PREZZI DEI PASTI PER I TIROCINANTI.....	106
3.6.5 Istituto universitario europeo	107
LIMITI D'ETÀ IN UN PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE.....	107



3.7	CASI CONCLUSI A SEGUITO DI UNA RELAZIONE SPECIALE	108
	CLASSIFICAZIONE DEI POSTI DI ADDETTO STAMPA PRESSO LE DELEGAZIONI DELLA COMMISSIONE IN PAESI TERZI.....	108
3.8	INDAGINI SU INIZIATIVA DEL MEDIATORE	109
	MANCANZA DI UNA PROCEDURA DI RECLAMO PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI.....	109
	QUALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE NELLE SCUOLE EUROPEE.....	110
4	RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	113
4.1	PARLAMENTO EUROPEO	114
4.2	COMMISSIONE EUROPEA	115
4.3	ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI	115
5	RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E GLI ORGANI CORRISPONDENTI	119
5.1	LA RETE EUROPEA DEI DIFENSORI CIVICI	119
5.2	ALTRI SEMINARI E CONFERENZE	122
5.3	ALTRI INCONTRI CON I DIFENSORI CIVICI E IL LORO PERSONALE	127
6	COMUNICAZIONI	133
6.1	FATTI SALIENTI DELL'ANNO	133
6.2	VISITE INFORMATIVE	136
6.3	ALTRE CONFERENZE E RIUNIONI	149
6.4	RELAZIONI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE	157
6.5	PUBBLICAZIONI	164
6.6	COMUNICAZIONI ONLINE	165
7	ALLEGATI	169
A	STATISTICHE	169
B	IL BILANCIO DEL MEDIATORE	178
C	PERSONALE	180
D	INDICE DELLE DECISIONI	187

INTRODUZIONE

1 COMPENDIO

2 DENUNCE E INDAGINI

3 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE

4 RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E GLI ORGANI CORRISPONDENTI

6 COMUNICAZIONI

7 ALLEGATI



INTRODUZIONE

Il 2004 è stato un anno ricco di eventi per quanto concerne i diritti dei cittadini europei, diventati una realtà per altri 75 milioni di persone nei paesi che il 1° maggio hanno aderito all'Unione europea. Una delle prime occasioni per esercitare tali diritti si è presentata all'inizio di giugno con le elezioni del Parlamento europeo, mentre a metà mese è stato approvato il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, comprendente anche la Carta dei diritti fondamentali. Il processo di ratifica della Costituzione in tutti e 25 gli Stati membri innescherà sicuramente vivaci dibattiti e discussioni sul significato della cittadinanza europea.

Dal punto di vista del Mediatore europeo il 2004 ha segnato la fine del secondo mandato. Da un'équipe di due persone, insediata a Strasburgo nel settembre 1995, si è sviluppata un'istituzione che si è guadagnata il rispetto delle altre istituzioni e organi comunitari e la fiducia dei cittadini europei, che sempre più numerosi si rivolgono al Mediatore europeo. L'anno scorso è stato registrato un aumento senza precedenti di oltre il 50% delle denunce presentate, chiaro segno di una sempre maggiore consapevolezza del diritto di presentare denunce al Mediatore europeo nei casi di cattiva amministrazione.

Per me personalmente, il 2004 è stato in definitiva l'anno che mi ha permesso di comprendere se effettivamente sarei riuscito a realizzare le promesse fatte quando ho assunto la carica di Mediatore europeo. Visto che il mandato coincideva con la fase finale della legislatura 1999-2004, ero determinato a realizzare le priorità che avevo enunciato il 1° aprile 2003, ossia, incrementare l'efficacia dell'ufficio del Mediatore, promuovere lo Stato di diritto, la buona amministrazione e il rispetto dei diritti umani, nonché raggiungere i cittadini di tutta Europa. L'allargamento dell'Unione europea è stato il tema dominante di queste tre priorità, mentre la filosofia che mi ha guidato nell'affrontarle si è fondata sia su un approccio «reattivo», ovvero il lavoro svolto per rispondere ai denunciatori, sia su un approccio «proattivo», ovvero raggiungere tutta l'area di competenza del Mediatore attraverso una serie di iniziative tese a massimizzare il servizio agli utenti.

Realizzare le promesse

Un ufficio di questo genere è chiamato ad adoperarsi affinché tutti i cittadini che si rivolgono al Mediatore ricevano aiuto o consulenza in maniera appropriata e puntuale. Sulla base di tale presupposto, nel 2004 abbiamo lavorato duramente per costruire un'istituzione che potesse servire i cittadini di 25 Stati membri nelle 21 lingue ufficiali previste dal Trattato. Eravamo pronti sin dal 1° maggio. L'ufficio si è dotato dell'organico legale ed amministrativo necessario, garantendo altresì la piena operatività della nuova banca dati per le denunce. In questo modo, l'ufficio è riuscito a far fronte ad un aumento senza precedenti della domanda dei suoi servizi.

I risultati sono stati conseguiti. Nel 2004 il Mediatore è stato in grado di prestare assistenza nel 70% dei casi, avviando indagini, trasferendo i fascicoli agli organismi competenti, o indirizzando l'interessato alle istanze in grado di offrire una soluzione celere ed efficace al problema. Ma non è tutto. A seguito delle indagini del Mediatore le istituzioni hanno dovuto saldare conti, versando i relativi interessi, fornire documenti e spiegazioni, porre rimedio alle ingiustizie e scusarsi per gli errori. In breve, le istituzioni e gli organi comunitari hanno dato prova della volontà di lavorare con il Mediatore per il bene dei cittadini. Questo atteggiamento è di fondamentale importanza per creare fiducia nell'operato del Mediatore. I cittadini, infatti, non si rivolgerebbero a me se non credessero che sporgere denuncia in questa sede possa valere la pena. Nel 2004, ancora una volta, abbiamo dato conferme in tal senso.

La seconda priorità consiste nel consolidare le relazioni con i difensori civici di tutta Europa per promuovere lo Stato di diritto, la buona amministrazione e il rispetto dei diritti umani. Sulla base di



tale presupposto ho effettuato una serie di visite informative e, dopo essermi recato in tutti i paesi candidati prima del 1° maggio, è stata la volta di Romania, Paesi Bassi, Portogallo e Francia entro la fine dell'anno. Le visite si sono rivelate molto fruttuose. In ognuna di esse si sono svolti incontri con i cittadini e con potenziali denunciatori per illustrare il ruolo del Mediatore, sono stati organizzati scambi di opinioni con i funzionari pubblici per sottolineare l'importanza dei rimedi extragiudiziali e dibattiti con gli omologhi del Mediatore per capire come meglio difendere e promuovere i diritti dei cittadini. Allo scopo di diffondere ulteriormente il concetto di Mediatore, mi sono recato in Turchia, in Serbia e in Montenegro per prestare consulenza sull'istituzione di una figura analoga in quei paesi. Nel complesso, nel ciclo di visite informative e in altri tipi di trasferte, ho fatto 30 discorsi e presentazioni ed ho partecipato ad oltre 150 incontri con difensori civici, funzionari pubblici ed altri interlocutori.

Le visite informative sono state inoltre fondamentali per realizzare la terza priorità. Gli interventi pubblici, gli incontri e le interviste ai mezzi di informazione hanno costituito molteplici opportunità per informare i cittadini sui loro diritti e su come avvalersene al meglio. L'ufficio continua ad intensificare i propri sforzi per informare i potenziali utenti, rivolgendosi ad organizzazioni non governative, camere di commercio, amministrazioni pubbliche e giuridiche nell'ambito del mondo accademico e altri gruppi di interesse nel corso di seminari, incontri e conferenze. Le pubblicazioni in 25 lingue beneficiano di un'ampia distribuzione e sono disponibili anche elettronicamente in modo da incrementare l'opera di sensibilizzazione sul Mediatore in tutta Europa.

Mi piace pensare che la decisione di riconfermare la mia nomina, che il Parlamento europeo ha preso l'11 gennaio di quest'anno, costituisca una conferma di tutte queste attività. In senso lato considero il forte sostegno della mia candidatura da parte di quasi tutti i gruppi politici come un segno tangibile della stima che il Parlamento nutre per questa istituzione. L'ampio appoggio multipartitico riveste un'importanza fondamentale nel momento in cui tale istituzione si addentra nel secondo decennio di attività.

Il nuovo volto della relazione annuale

La supervisione che il Parlamento esercita sull'operato del Mediatore si basa ampiamente sulla relazione che viene presentata con cadenza annuale. La relazione annuale costituisce la pubblicazione più importante del Mediatore. Delineando una panoramica delle attività legate alla gestione delle denunce su base annuale, la relazione rafforza il ruolo del Parlamento nel chiamare le istituzioni e gli organi dell'Unione europea a rendere conto del proprio operato. Mettendo in evidenza settori problematici all'interno dell'amministrazione, funge altresì da valida fonte di autoregolamentazione per le istituzioni e gli organi comunitari. Inoltre, la relazione del Mediatore è d'interesse per un ampio ventaglio di gruppi e di persone a diversi livelli: omologhi nazionali, esponenti politici, funzionari pubblici, professionisti, studiosi, gruppi d'interesse, organizzazioni non governative, giornalisti e cittadini a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

Per meglio rispondere alle diverse aspettative dei vari interlocutori è stato ridefinito il concetto che sta alla base della relazione annuale ed è stata inaugurata una nuova gamma di pubblicazioni collaterali. Per quanto concerne la relazione annuale, le decisioni in forma estesa sono state sostituite da sintesi che mettono in luce i punti salienti. L'analisi tematica sottolinea gli spunti giurisprudenziali e i dati più importanti, riunendoli in quattro principali aree di lavoro. I capitoli sulle comunicazioni e sulle relazioni con altri organismi sono stati rivisitati per mettere in evidenza i vantaggi di queste attività, corredandoli di descrizioni particolareggiate dei fatti salienti. Di conseguenza, il testo risulta essere maggiormente fruibile da parte degli utenti, il che rappresenta un vero valore aggiunto. Per coloro che già conoscono l'operato del Mediatore sarà più agevole individuare subito gli sviluppi più importanti, mentre coloro che per la prima volta si accostano al Mediatore attraverso la relazione annuale potranno comprendere rapidamente e facilmente il suo ruolo e le relative implicazioni. Come corollario all'auspicio che l'operato del Mediatore diventi più accessibile, ci impegniamo a fare il miglior uso possibile del denaro pubblico e a rispettare l'ambiente. Riducendo sostanzialmente la relazione, speriamo di aver agito nell'interesse dei cittadini, il che costituisce un obiettivo costante del Mediatore.



È stato proprio in quest'ottica che nel 2004 è stata introdotta la pubblicazione *Compendio & Statistiche*. Si tratta di una panoramica delle attività del Mediatore su base annuale. Per integrare in maniera esaustiva la serie di materiale offerto, e soprattutto per soddisfare coloro che intendono studiare l'operato del Mediatore più in profondità, quest'anno uscirà una pubblicazione elettronica più completa che contiene la versione estesa delle decisioni in inglese, francese e tedesco per i casi trattati al capitolo 3 della relazione annuale. Sarà disponibile nel secondo semestre del 2005 in un unico documento elettronico sul sito del Mediatore, ma sarà altresì possibile richiedere copia cartacea o il cd-rom all'ufficio del Mediatore. Ovviamente le decisioni che hanno chiuso i casi continuano ad essere pubblicate sul sito del Mediatore in inglese e nella lingua del denunciante negli altri casi. Con questa varietà di materiale offerto speriamo di poter rispondere al meglio alle esigenze del pubblico.

Gli anni a venire

Non si può negare che lo sviluppo dell'Europa dei cittadini sia giunto ad una fase delicata. La Costituzione, che auspico raccolga il consenso dei cittadini e dei parlamenti dei 25 Stati membri, per molti versi rappresenta un grande passo in avanti. In qualità di osservatore alla Convenzione europea che ha prodotto la bozza della Costituzione, mi sono battuto strenuamente affinché gli interessi dei cittadini fossero al centro del dibattito. Il diritto di presentare denunce al Mediatore, infatti, occupa una posizione prominente nel testo. Inoltre una carta dei diritti vincolante costituisce uno degli avanzamenti più significativi per i cittadini.

Per realizzare il potenziale della Carta è necessario un intervento proattivo, in modo che i cittadini siano consapevoli delle nuove possibilità loro offerte e che le autorità pubbliche a tutti i livelli comunitari siano incoraggiate e sostenute nel porre al centro delle loro attività i diritti e le aspirazioni sanciti nel testo. In particolare, spetta al Mediatore far conoscere la Carta, mentre in tutta Europa si intensifica il dibattito sulla Costituzione. Ho già segnalato ai miei interlocutori nelle Istituzioni comunitarie e negli Stati membri la mia disponibilità e il mio impegno ad assolvere tale compito, che considero parte integrante delle tre sfide che il Mediatore è chiamato ad affrontare nei prossimi anni.

La prima sfida consiste nel garantire che i diritti dei cittadini, sanciti dalla legislazione comunitaria, siano rispettati a tutti i livelli all'interno dell'Unione.

Affinché ciò accada, i cittadini devono conoscere i loro diritti. In qualità di Mediatore europeo, continuerò ad adoperarmi per migliorare la qualità delle informazioni trasmesse ai cittadini e ai potenziali denunciatori in merito ai loro diritti. L'aumento considerevole delle denunce e delle richieste di informazioni presentate al Mediatore indica che ci stiamo muovendo nella giusta direzione, anche se molto rimane ancora da fare.

È altresì importante in questo ambito che le amministrazioni pubbliche a livello europeo, nazionale, regionale e locale tengano pienamente conto dei diritti dei cittadini nella loro attività ordinaria. Del resto, l'attuazione del diritto comunitario rientra ampiamente nelle competenze delle amministrazioni degli Stati membri. Quando tali amministrazioni non tengono pienamente in considerazione questi diritti, i difensori civici nazionali e regionali sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale, tanto più ora che alla Carta è stato attribuito un valore giuridico vincolante. Intendo intensificare ancor più la cooperazione con i miei omologhi negli Stati membri, esaminando la possibilità di condurre indagini congiunte e la fattibilità di allestire una linea telefonica unica in tutta l'Unione europea per le persone che intendono contattare la rete dei difensori civici. Tale iniziativa potrebbe rivelarsi utile specialmente per i cittadini che esercitano il loro diritto di spostarsi e di risiedere liberamente all'interno dell'Unione.

Quando la Costituzione sarà ratificata, insieme al Parlamento vorrei analizzare in che modo le denunce dei cittadini in merito a violazioni dei diritti sanciti dalla Carta possano essere esaminate il più rapidamente ed efficacemente possibile, magari prevedendo il deferimento alla Corte europea di giustizia, qualora un'importante questione di principio non possa essere risolta in alcun altro modo.



La seconda sfida consiste nel garantire che in tutte le loro attività le istituzioni e gli organi comunitari si conformino agli standard più elevati dell'amministrazione.

La crescente disponibilità delle istituzioni e degli organi comunitari a collaborare con il Mediatore per risolvere le denunce dei cittadini rappresenta una fonte costante di incoraggiamento. Infatti, la reazione alle denunce rivela quanto tali istituzioni e organi siano focalizzati sui cittadini. Maggiore è la disponibilità mostrata dall'istituzione ad affrontare le denunce, o ad accettare le soluzioni amichevoli proposte dal Mediatore, meglio è per tutti. Per tale ragione intendo svolgere un'analisi approfondita di tutte le soluzioni amichevoli attuate dal Mediatore sin dalla sua istituzione, al fine di individuare caratteristiche comuni che potrebbero essere utili per identificare altre denunce da poter risolvere con questo approccio che si rivela positivo per tutte le parti interessate.

Tale attività rientra negli sforzi dispiegati per rafforzare il ruolo del Mediatore in quanto risorsa in grado di contribuire al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'amministrazione comunitaria. Le istituzioni e gli organi comunitari possono trarre insegnamento dalle denunce sul modo in cui migliorare la qualità dei servizi. Di conseguenza, tutti coloro che ad un certo punto entrano in contatto con le istituzioni – non solo i denunciati – trarranno beneficio dall'operato del Mediatore, mentre le istituzioni avranno meno denunce in futuro. Intendo inoltre avviare un maggior numero di indagini di mia iniziativa per individuare i problemi e favorire le migliori prassi. Gli esiti positivi di questo tipo di indagini sulle buone prassi amministrative nelle Scuole europee e l'istituzione di una procedura per la risoluzione delle controversie per esperti nazionali distaccati sono esempi di ciò che può essere realizzato in questo ambito. Sempre nell'intento di promuovere gli standard più elevati di amministrazione, nel 2004 ho avanzato una serie di ulteriori osservazioni alle istituzioni e agli organi comunitari nei casi in cui, anche quando non sono stati rilevati episodi di cattiva amministrazione, ho intravisto la possibilità per le istituzioni di migliorare l'amministrazione in futuro per quanto concerne l'accesso ai documenti, le procedure di assunzione e le procedure d'appalto.

Nel 2004 vi sono stati alcuni casi in cui la risposta dell'istituzione alle indagini del Mediatore avrebbe potuto essere migliore. Ho presentato la mia prima relazione speciale al Parlamento dopo che la Commissione non era riuscita a spiegare in maniera convincente le differenze di grado degli addetti stampa presso le proprie delegazioni nei paesi terzi e dopo che era stato respinto un progetto di raccomandazione volto a rivedere le norme applicabili. La procedura era stata avviata a seguito di una denuncia su una presunta discriminazione sulla base della nazionalità. Spero che, nel rivedere l'operato del Mediatore nel 2004, il Parlamento terrà conto della cooperazione molto positiva di cui la Commissione e le altre istituzioni hanno dato prova nella grande maggioranza dei casi, esortando tali istituzioni a cooperare nella totalità dei casi in futuro. In questo modo, potremo lavorare insieme per promuovere gli standard più elevati di amministrazione.

La terza sfida consiste nel garantire che l'istituzione del Mediatore sia al servizio dei cittadini nella maniera più efficace ed efficiente possibile.

Il Mediatore europeo è il custode della buona amministrazione. A questo proposito, uno strumento fondamentale di cui l'ufficio dispone è il Codice europeo di buona condotta amministrativa. Come sottolineato dal Parlamento europeo in occasione dell'approvazione del testo nel 2001, il Mediatore fa riferimento al Codice quando esamina i casi di presunta cattiva amministrazione.

Il Codice riveste altresì la funzione di utile orientamento ed è una risorsa per i funzionari pubblici. Sono lieto di rilevare che l'impatto prodotto dal Codice non si è limitato alle istituzioni e agli organi comunitari, in quanto il testo è stato adottato anche da una serie di Stati membri e di paesi candidati. Nell'ambito dell'opera di sensibilizzazione condotta nel 2004 ho voluto che il Codice fosse tradotto in tutte le lingue ufficiali e nelle lingue dei paesi candidati. Nel corso del 2005 sarà pubblicata una nuova versione, in modo che i cittadini di tutta Europa possano conoscere i diritti sanciti nel testo.

Senza mettere in dubbio l'influenza positiva che il Codice ha avuto, rimango convinto che una normativa in materia di buona amministrazione, da applicare in tutte le istituzioni e organi comunitari, possa portare numerosi vantaggi. L'adozione di una tale normativa metterebbe in luce, a beneficio dei cittadini e dei funzionari pubblici, l'importanza dei principi definiti nel Codice,



contribuendo ad eliminare la confusione che si crea a causa dell'esistenza parallela di diversi codici di condotta sulle buone prassi amministrative vigenti nella maggior parte delle istituzioni e degli organi. Infine, e soprattutto, un testo di questo genere costituirebbe un importante contributo per tradurre in pratica il diritto fondamentale dei cittadini alla buona amministrazione, come previsto dall'articolo 41 della Carta (articolo II-101 della Costituzione). Pertanto, continuerò ad adoperarmi affinché la Commissione europea proponga, quanto prima, un testo legislativo volto a promuovere le buone prassi amministrative nelle istituzioni e negli organi comunitari.

Conclusione

Sintetizzando la mia visione sull'attività del Mediatore europeo per i prossimi cinque anni, vorrei che tutti i cittadini dell'Unione europea disponessero dei mezzi per conoscere i loro diritti e per assicurarne il rispetto. Questo obiettivo può essere conseguito solo attraverso una stretta cooperazione sia con le istituzioni comunitarie, in particolare con il Parlamento europeo, sia con i difensori civici nazionali e regionali degli Stati membri. Mi sento ancora più rassicurato nel mio intento, in quanto sono certo di poter contare sull'entusiasmo e sulla motivazione del mio ufficio. In considerazione della grande responsabilità attribuitami dal Parlamento con la recente approvazione del mio incarico e del fatto che l'istituzione entra nella sua seconda decade di attività, desidero realizzare queste aspirazioni restando sempre al servizio dei cittadini dell'Unione europea in maniera diligente, dinamica, efficiente e, soprattutto, equa e imparziale.

P. Nikiforos DIAMANDOUROS



INTRODUZIONE

1 COMPENDIO

2 DENUNCE E INDAGINI

3 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE

4 RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E GLI ORGANI CORRISPONDENTI

6 COMUNICAZIONI

7 ALLEGATI



1 COMPENDIO

La decima relazione annuale del Mediatore al Parlamento europeo fornisce un resoconto delle attività per il 2004. Questa è la seconda relazione annuale presentata da P. Nikiforos Diamandouros, insediatosi il 1° aprile 2003.

STRUTTURA DELLA RELAZIONE

La relazione si suddivide in sei capitoli e quattro allegati. Si apre con una prefazione personale del Mediatore, nella quale egli illustra le attività principali dell'anno e i risultati conseguiti e presenta le priorità per il futuro. Il presente compendio costituisce il capitolo 1.

Il capitolo 2 descrive le procedure adottate dal Mediatore nell'esame dei casi e nella conduzione delle indagini. Mette in luce i principali nuovi sviluppi e fornisce una panoramica sulle denunce esaminate nel corso dell'anno, che comprende un'analisi tematica dei risultati dei casi conclusi a seguito delle indagini. Questa analisi verte sugli elementi più importanti di diritto e di fatto che figurano nelle decisioni del Mediatore nel 2004.

Il capitolo 3 presenta una selezione delle sintesi di decisioni, che illustra la serie dei temi trattati e le istituzioni coinvolte nelle denunce e nelle indagini di propria iniziativa. Comprende sintesi di tutte le decisioni indicate nell'analisi tematica del capitolo 2. Le sintesi delle decisioni sono organizzate in primo luogo per tipo di risultato o esito e quindi secondo l'istituzione o l'organo interessato. Il capitolo si chiude con le sintesi delle decisioni prese a seguito di un'indagine di propria iniziativa.

Il capitolo 4 riguarda le relazioni con le altre istituzioni e organi dell'Unione europea. Si apre sottolineando quanto siano preziose le costruttive relazioni di lavoro del Mediatore con altre istituzioni e organi, per poi indicare le diverse riunioni ed eventi che si sono svolti nel 2004 in questo ambito.

Il capitolo 5 verte sulle relazioni del Mediatore europeo con la comunità dei difensori civici nazionali, regionali e locali all'interno e al di fuori dell'Europa. Sono riportate in dettaglio le attività della rete europea dei difensori civici ed è altresì indicata la partecipazione del Mediatore a seminari, conferenze e incontri.

Nel capitolo 6 sono passate in rassegna le attività di comunicazione del Mediatore. Il capitolo è suddiviso in sei sezioni concernenti i fatti salienti dell'anno, le visite informative del Mediatore, le conferenze e le riunioni a cui hanno preso parte il Mediatore e il suo ufficio, le relazioni con i mezzi di comunicazione, le pubblicazioni e le comunicazioni on line.

L'allegato A presenta le statistiche sull'operato del Mediatore europeo nel 2004. Gli allegati B e C forniscono i dettagli relativi, rispettivamente, al bilancio e al personale dell'ufficio. L'allegato D contiene un elenco delle decisioni riportate nel capitolo 3 per numero di caso, argomento e tipo di presunta cattiva amministrazione.

SINOSI

La missione del Mediatore europeo

La funzione del Mediatore europeo è stata istituita dal trattato di Maastricht quale parte della cittadinanza dell'Unione europea. Il Mediatore conduce indagini sulle denunce presentate per casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per



la Corte di giustizia delle Comunità europee e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie. Previo consenso del Parlamento europeo, il Mediatore europeo ha dato una definizione di «cattiva amministrazione» che contempla il rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e dei principi di buona amministrazione.

Oltre a rispondere alle denunce presentate dai cittadini, dalle imprese e dalle associazioni, il Mediatore europeo opera in maniera proattiva: avvia indagini di propria iniziativa e svolge un'azione di sensibilizzazione presso i cittadini, informandoli dei loro diritti e delle modalità per esercitarli.

Il diritto di presentare denunce al Mediatore è sancito dal Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, testo che attualmente è in fase di ratifica da parte degli Stati membri.

Denunce e indagini svolte nel 2004

Nel 2004 sono state presentate complessivamente 3.726 denunce, con un incremento del 53% rispetto al 2003. Tale aumento è dovuto per il 51% alle denunce provenienti dai 10 nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004, mentre il rimanente 49% è costituito da denunce provenienti dai 15 vecchi Stati membri o da paesi terzi ed è dovuto all'opera di informazione sul Mediatore europeo all'interno e al di fuori dell'Unione europea.

Per la prima volta oltre la metà delle denunce sono state presentate al Mediatore per via elettronica, sia per posta elettronica sia attraverso il formulario di denuncia del sito web del Mediatore. In 3.536 casi le denunce sono state presentate da cittadini privati, mentre 190 sono state presentate da associazioni e da imprese.

In circa il 70% dei casi il Mediatore è stato in grado di aiutare il denunciante, avviando un'indagine, trasmettendo la denuncia all'organo competente, o fornendo consulenza riguardo alle istanze preposte a dare una rapida ed efficace soluzione al problema sollevato. Nel corso dell'anno sono state avviate 351 nuove indagini, di cui 8 su iniziativa del Mediatore.

La maggior parte delle denunce per le quali è stata avviata un'indagine erano rivolte contro la Commissione europea: 375 casi, ossia il 69% delle indagini avviate. Visto che la Commissione è la principale istituzione comunitaria che assume decisioni suscettibili di produrre conseguenze dirette sui cittadini, è normale che tale organo sia al centro delle denunce dei cittadini. Sono state presentate 58 denunce contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), 48 contro il Parlamento europeo e 22 contro il Consiglio dell'Unione europea.

I principali tipi di presunta cattiva amministrazione sono stati: mancanza di trasparenza, compreso il rifiuto di fornire informazioni (127 casi), discriminazione (106 casi), ritardi evitabili (67 casi), carenze procedurali (52 casi), mancanza di equità o abuso di potere (38 casi), mancato adempimento degli obblighi, ovvero casi in cui la Commissione ha mancato di esercitare la propria funzione di «custode dei trattati» nei confronti degli Stati membri (37 casi), negligenza (33 casi) ed errori giuridici (26 casi).

Il 2004 è stato anche l'anno in cui è stato registrato un aumento senza precedenti nel numero di richieste di informazioni al Mediatore europeo. Sono state inviate per posta elettronica oltre 3.200 richieste individuali contro le 2.000 del 2003 e del 2002.

L'esito delle indagini del Mediatore europeo

Nel 2004 il Mediatore ha archiviato 251 casi, di cui 247 erano indagini avviate a seguito di denunce e 4 erano indagini di propria iniziativa. I risultati emersi sono i seguenti:

Cattiva amministrazione non rilevata

In 113 casi le indagini del Mediatore non hanno rilevato casi di cattiva amministrazione. Tale esito non è necessariamente negativo per il denunciante, il quale riceve quantomeno una spiegazione esaustiva in merito alle azioni condotte dall'istituzione o dall'organo chiamati in causa, oppure ne riceve le scuse, ad esempio:



- La Commissione europea è intervenuta in maniera rapida e costruttiva per correggere un errore che l'ha portata a respingere una proposta preliminare di un consulente tedesco a causa del mancato rispetto dei termini di presentazione. La proposta preliminare è stata riammessa alla elezione e, in seguito all'intervento del Mediatore, il denunciante ha usufruito dello stesso numero di giorni rispetto agli altri promotori per preparare la proposta in forma estesa (221/2004/GG).
- La Commissione ha fornito una spiegazione utile sul quadro giuridico applicabile in risposta ad una compagnia assicurativa greca la quale sosteneva che alcune direttive non erano state recepite correttamente nella legislazione nazionale greca. Il presidente della società ha poi inviato una lettera di ringraziamento al Mediatore per l'indagine svolta che ha messo in luce le possibilità che la società poteva cogliere per perseguire l'azione in merito alla sostanza del caso (841/2003/(FA)OV).

Anche laddove il Mediatore non rilevi casi di cattiva amministrazione, può individuare la possibilità per l'istituzione o l'organo interessati di migliorare qualitativamente l'amministrazione in futuro. In tali casi il Mediatore presenta ulteriori osservazioni, come è avvenuto, ad esempio, nei seguenti casi:

- Il Mediatore ha confermato che, sulla base delle eccezioni previste nelle norme sull'accesso ai documenti, la Commissione ha giustamente negato l'accesso a determinati documenti in merito ai negoziati dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC). Tali documenti erano stati richiesti dall'organizzazione ambientalista «Friends of the Earth». In considerazione delle aspettative di molti cittadini in merito ad una maggiore apertura in questo importante settore della politica, tuttavia, il Mediatore ha incoraggiato la Commissione ad esaminare mezzi supplementari volti ad intensificare la trasparenza dei negoziati a vantaggio dei cittadini e quindi ad agevolare l'accesso del pubblico agli scambi tra le parti (1286/2003/JMA).
- A seguito di una denuncia presentata al Mediatore, il Parlamento europeo ha spiegato ad un cittadino spagnolo il motivo per cui era stata respinta la sua richiesta di tirocinio. Al fine di promuovere standard più elevati di amministrazione, il Mediatore ha osservato che il Parlamento avrebbe potuto fornire informazioni più specifiche sul criterio di valutazione delle richieste di tirocinio. Ha inoltre suggerito che il Parlamento riesamini le proprie norme in modo da chiarire che l'elenco dei nomi delle persone che accettano l'offerta di tirocinio sarà considerato documento pubblico (821/2003/JMA).
- Al fondatore di un'organizzazione per la difesa dei diritti degli animali è stato negato l'accesso ad alcune parti della relazione di una missione, redatta dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione. Pur confermando la decisione della Commissione di negare l'accesso, il Mediatore ha fatto presente che sarebbe stato opportuno separare, per quanto effettivamente possibile, le informazioni confidenziali da quelle non confidenziali, in modo da semplificare l'accesso parziale. La Commissione ha in seguito confermato che nelle norme sull'accesso ai documenti era stata inserita una separazione più chiara tra i diversi tipi di informazioni (1304/2003/PB).

Casi risolti dall'istituzione e soluzioni amichevoli

Laddove possibile, il Mediatore si adopera per conseguire un esito nel complesso positivo che soddisfi sia il denunciante sia l'istituzione contro cui è rivolta la denuncia. La cooperazione tra istituzioni e organi comunitari è essenziale per riuscire ad ottenere questo tipo di risultato, che contribuisce a rafforzare le relazioni tra istituzioni e cittadini e può evitare cause costose ed estremamente lunghe.

Nel 2004 sono stati 65 i casi risolti dall'istituzione o dall'organo stesso a seguito di una denuncia presentata al Mediatore, tra cui i casi seguenti:

- La Commissione ha saldato fatture per un totale di 17.437 euro ad una piccola società tedesca, che si è rivolta al Mediatore dopo aver inviato sette solleciti al debitore. La Commissione ha spiegato che il ritardo era dovuto a modifiche tecniche alle procedure di bilancio, assicurando



che l'istituzione di un'unità finanziaria avrebbe consentito di rivedere la situazione. Dopo che il Mediatore ha fatto rilevare che le piccole e medie imprese sono particolarmente vulnerabili alle conseguenze dei ritardi nei pagamenti, la Commissione ha accettato di versare anche gli interessi (435/2004/GG).

- Poco dopo che il Mediatore aveva avviato un'indagine, il Parlamento ha deciso di ammettere un poliziotto italiano alla procedura di selezione nel settore della sicurezza generale. Il candidato aveva contattato due volte il Parlamento per contestare la decisione di respingere la sua domanda, precisando che la sua esperienza quasi quinquennale avrebbe dovuto soddisfare i requisiti richiesti. Il denunciante si rivolse al Mediatore, poiché non aveva ricevuto risposta dal Parlamento (1600/2003/ADB).

Quando il Mediatore rileva casi di cattiva amministrazione, cerca sempre di addivenire ad una soluzione amichevole, laddove sia possibile. Talvolta può essere raggiunta una soluzione amichevole se l'istituzione o l'organismo interessati offrono un'indennità al denunciante. Tale offerta viene presentata *ex gratia*, ovvero senza ammissione di responsabilità legale e senza creare un precedente.

Nel 2004 sono state proposte 12 soluzioni amichevoli. Sono stati archiviati 5 casi, in quanto era stata raggiunta una soluzione amichevole (compresi 2 casi in cui la proposta era stata presentata nel 2003). Alla fine dell'anno erano in fase di esame 11 proposte. Tra le soluzioni amichevoli definite nel 2004 si annoverano i seguenti casi:

- La Commissione ha dato accesso al denunciante ai risultati che egli aveva conseguito in un esame su strada. Il denunciante aveva inoltrato domanda per un posto ausiliario come autista presso la Commissione e aveva chiesto, senza ottenere risposta, che gli fossero comunicati i risultati dopo aver appreso che non aveva superato l'esame. Il Mediatore ha rilevato che la Commissione non aveva indicato le ragioni per cui il denunciante non poteva avere accesso ai risultati ottenuti (1320/2003/ELB).
- La Commissione aveva fornito a Corporate Observatory Europe, un gruppo europeo di ricerca e di sostegno, un elenco di documenti sui negoziati dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) in materia di investimenti. Il denunciante, che aveva inoltrato una richiesta di documenti piuttosto generica, ha così ricevuto le informazioni necessarie per formulare una richiesta più precisa (415/2003/TN).

Osservazioni critiche, progetti di raccomandazione e relazioni speciali

Quando non è possibile addivenire ad una soluzione amichevole, il Mediatore può archiviare il caso con un'osservazione critica o formulando un progetto di raccomandazione.

In genere l'osservazione critica è emessa quando l'istituzione non può più porre rimedio all'atto di cattiva amministrazione, quando tale atto sembra non avere implicazioni generali e non appaiono necessarie ulteriori azioni da parte del Mediatore. L'osservazione critica conferma al denunciante che la denuncia è fondata e indica all'istituzione o all'organismo interessati l'azione non corretta, in modo da poter evitare casi di cattiva amministrazione in futuro. Nel 2004 il Mediatore ha formulato 36 osservazioni critiche, ad esempio:

- Il Mediatore ha formulato un'osservazione critica al Parlamento, in quanto l'istituzione non aveva preso provvedimenti adeguati per far rispettare pienamente le norme sul fumo nei propri locali. Il caso era stato aperto a seguito di una denuncia di una funzionaria danese del Parlamento. Il Mediatore rilevò che, in vista dei possibili effetti negativi sulla salute dovuti all'esposizione al fumo, il Parlamento era tenuto a prestarvi particolare attenzione, anche perché il fatto avrebbe potuto dare luogo ad una responsabilità giuridica (260/2003/OV).
- Il Mediatore ha deplorato la condotta della Commissione in un caso riguardante l'assunzione di un cittadino svedese. La Commissione si era rifiutata di rivedere la classificazione del denunciante, considerata ingiusta dal Mediatore. Inoltre il fatto che la Commissione non aveva commentato i



presunti fraintendimenti interni circa la disponibilità di un posto non era in conformità con gli obblighi che le derivano dal diritto comunitario (1435/2002/GG).

- Il Mediatore ha formulato un'osservazione critica all'Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO) per non aver debitamente giustificato la decisione di tenere la corrispondenza con i candidati di un concorso solo in inglese, francese o tedesco. Secondo il denunciante la decisione violava il principio di uguaglianza tra le lingue ufficiali e le lingue di lavoro indicate nelle norme applicabili. Visto che la denuncia era *actio popularis*, il Mediatore ha indicato che non era appropriato cercare una soluzione amichevole (2216/2003/MHZ).

È importante che le istituzioni e gli organi seguano le osservazioni critiche formulate dal Mediatore, intervenendo per risolvere i problemi ancora insoluti ed evitare in futuro casi di cattiva amministrazione. Nel corso del 2004 la Commissione ha comunicato al Mediatore di aver dato seguito a 11 osservazioni critiche, tra cui:

- La Commissione si è scusata e ha proseguito il proprio lavoro dopo che il Mediatore l'ha criticata per non aver fornito una spiegazione convincente della sua inerzia per quasi due anni. Il caso era stato aperto da due denunce sugli aiuti pubblici del governo portoghese che, secondo il denunciante, la Commissione non aveva trattato adeguatamente (2185/2002/IP).
- La Commissione ha espresso rammarico per non aver risposto per iscritto, in maniera adeguata e chiara, alle aspettative del denunciante e si è impegnata a definire più chiaramente i propri principi di buona amministrazione. Il Mediatore aveva formulato un'osservazione critica alla Commissione che aveva negato il rimborso di costi pari a 170.000 euro per i servizi di segreteria prestati da un istituto olandese (1986/2002/OV).

Nei casi in cui la cattiva amministrazione sia particolarmente grave o abbia implicazioni generali, oppure sia ancora possibile che l'istituzione coinvolta ponga rimedio alle azioni che l'hanno causata, il Mediatore generalmente formula un progetto di raccomandazione. L'istituzione o l'organo interessato devono rispondere al Mediatore presentando un parere circostanziato entro tre mesi.

Nel corso del 2004 sono stati stilati 17 progetti di raccomandazione. Inoltre, per cinque progetti di raccomandazione del 2003, sono state prese decisioni nel 2004. Nel corso dell'anno sono stati archiviati sette casi a fronte di un progetto di raccomandazione accolto dall'istituzione. Un caso ha portato a una relazione speciale al Parlamento europeo. Cinque casi sono stati archiviati per altre ragioni. Alla fine del 2004 erano ancora al vaglio nove progetti di raccomandazione. I seguenti casi riguardano progetti di raccomandazione accolti nel 2004:

- L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha fornito una spiegazione dettagliata in risposta all'invito del Mediatore di rivedere la propria inchiesta nel cosiddetto caso «Blue Dragon». Le indagini del Mediatore avevano messo in luce una serie di punti che destavano preoccupazione circa l'adeguatezza dell'inchiesta dell'OLAF, aperta a seguito delle accuse formulate degli amministratori della società Blu Dragon. Poiché l'OLAF aveva comunicato che la Commissione stava conducendo un'inchiesta, il Mediatore ha concluso che l'inchiesta dell'Ufficio non dovesse essere riaperta (1769/2002/(IJH)ELB).
- La Commissione ha versato un'indennità puramente *ex gratia* di 21.000 euro ad una piccola società britannica dopo che il Mediatore aveva rilevato che alla società non era stato concesso tempo sufficiente per preparare una proposta nell'ambito di un contratto in materia di ricerca e sviluppo. La proposta era stata giudicata inammissibile a causa di un errore rilevato nella proposta stessa. La Commissione, rimarcando che non intendeva affatto danneggiare le piccole e medie imprese, ha riconosciuto che a causa di circostanze eccezionali aveva creato ostacoli al denunciante nella corretta esecuzione del contratto (1878/2002/GG).
- A seguito dell'intervento del Mediatore, l'OLAF ha consegnato tre documenti ad una denunciante, spiegandole che gli altri documenti richiesti in realtà non esistevano. La denunciante, una funzionaria dell'Istituto sugli elementi transuranici (ITU) di Karlsruhe, aveva richiesto alcuni documenti nell'ambito dell'inchiesta aperta a fronte delle gravi irregolarità che ella aveva denunciato nell'operato dell'ITU (220/2004/GG).



Nel caso in cui un'istituzione o un organo comunitario non rispondano in maniera soddisfacente ad un progetto di raccomandazione, il Mediatore può inviare una relazione speciale al Parlamento europeo. Questa è l'ultima arma di cui il Mediatore dispone ed è l'ultimo provvedimento sostanziale che l'istituzione può prendere, in quanto l'approvazione di una risoluzione e l'esercizio dei poteri del Parlamento rientrano nel giudizio politico dell'Assemblea. Nel 2004 è stata stilata una relazione speciale:

- Il Mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento dopo che la Commissione non aveva fornito una spiegazione coerente e convincente in relazione alle differenze sul grado degli addetti stampa delle delegazioni nei paesi terzi ed ha respinto il progetto di raccomandazione in cui si chiedeva di rivedere le norme sulla classificazione di tali posti. Un cittadino pachistano, impiegato come addetto alla stampa e all'informazione presso la delegazione della Commissione ad Islamabad, aveva sostenuto di aver subito una discriminazione basata sulla nazionalità poiché era stato inserito in una categoria inferiore (OI/2/2003/GG).

Indagini di propria iniziativa

Il Mediatore esercita il potere di iniziativa principalmente in due casi. In primo luogo, può ricorrere ad indagini di propria iniziativa per indagare su un presunto caso di cattiva amministrazione, quando la denuncia è stata presentata da una persona non autorizzata (ossia quando il denunciante non è cittadino comunitario, o non risiede nell'Unione europea o quando è una persona giuridica avente sede in uno Stato membro). Nel 2004 sono state avviate 8 indagini di questo genere, 6 delle quali sulla base di denunce presentate prima del 1° maggio da cittadini di paesi che hanno aderito all'Unione europea in tale data. Nel corso dell'anno, 4 indagini sono giunte a conclusione. Il Mediatore inoltre può ricorrere al proprio potere di iniziativa per affrontare un possibile problema sistemico delle istituzioni. Nel corso dell'anno si sono concluse due indagini di questo genere con esito positivo:

- La Commissione è intervenuta per migliorare l'amministrazione delle Scuole europee, cercando di identificare ed affrontare le deficienze operative più gravi. Il Mediatore ha accolto con favore la risposta alla propria indagine sulla buona amministrazione nelle scuole e, in particolare, l'impegno a cooperare con i genitori. Il Mediatore ha inoltre esortato la Commissione a cercare di assicurare che le scuole stesse riconoscano, come parte della loro missione principale, la necessità di coinvolgere attivamente i genitori, conquistandone la fiducia. Il Mediatore aveva aperto questa indagine a seguito di una serie di denunce in cui si esprimeva frustrazione e mancanza di potere di intervento da parte dei genitori degli studenti di tali scuole (OI/5/2003/IJH).
- La Commissione ha accettato di introdurre una procedura interna di denuncia per gli esperti nazionali distaccati, a seguito di un'indagine di propria iniziativa. Quando il Mediatore ha evidenziato che la Commissione non aveva fissato un calendario chiaro di intervento, quest'ultima ha indicato che la procedura per le denunce avrebbe potuto essere adottata entro marzo del 2005. Gli esperti nazionali distaccati sono funzionari pubblici nazionali o internazionali, o dipendenti del settore privato, che lavorano temporaneamente per le istituzioni europee. Il Mediatore aveva avviato un'indagine dopo che era stato evidenziato che tali esperti non sempre avevano accesso alla procedura interna di denuncia (OI/1/2003/ELB).

Ulteriori analisi

Questi casi, insieme ad altri, sono stati esaminati nella parte finale del capitolo 2 della relazione annuale sulla base delle seguenti tematiche: accesso ai documenti e protezione dei dati, la Commissione nella sua funzione di «custode dei trattati», contratti e sovvenzioni, assunzioni e questioni legate al personale. Visto che quasi il 70% delle indagini del Mediatore riguardano la Commissione, il paragrafo si conclude con una valutazione delle relazioni della Commissione con il Mediatore e con i denunciati a fronte delle decisioni del 2004 e delle risposte che la Commissione ha inviato nel corso dell'anno a seguito di ulteriori osservazioni e di osservazioni critiche. Il Mediatore attira l'attenzione del Parlamento su una serie di casi in cui la Commissione avrebbe potuto rispondere in maniera più positiva, indicando che accoglierebbe con favore eventuali iniziative del Parlamento volte ad incoraggiare la Commissione ad estendere a tutti i casi futuri il buon livello di cooperazione di cui ha dato prova nella grande maggioranza dei casi del 2004.



Al capitolo 3 della relazione annuale sono riportate le sintesi di 59 decisioni su un totale di 251 che hanno concluso i casi nel 2004. Le sintesi riflettono la gamma di temi e di istituzioni oggetto delle inchieste del Mediatore e i diversi tipi di esito. I casi sono stati scelti in quanto consentono di mettere in luce esiti a carattere giurisprudenziale, nuovo materiale relativo alla competenza o alle procedure del Mediatore, o esiti di fatti che rivestono un'importanza o un interesse generale.

Tutte le decisioni del Mediatore a seguito di indagini, ad eccezione di alcuni casi confidenziali che non possono essere riportati in forma anonima, sono pubblicati sul sito web del Mediatore (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>) in inglese e nella lingua del denunciante, se diversa.

Relazioni con altre istituzioni e organi dell'Unione europea

Al fine di conseguire risultati positivi per i cittadini, il Mediatore ha sviluppato relazioni di lavoro costruttive con le istituzioni e gli organi comunitari. Questa cooperazione si concretizza in forma di incontri periodici ed eventi congiunti in cui il Mediatore e i suoi interlocutori hanno la possibilità di meglio comprendere l'operato dell'altro, studiare le possibilità migliori per difendere e promuovere i diritti dei cittadini e identificare i settori in cui è possibile lavorare insieme in futuro.

Il Mediatore si è incontrato con membri e funzionari delle istituzioni e degli organi comunitari in oltre 30 occasioni nel 2004. Tra questi eventi si annoverano le presentazioni dell'operato del Mediatore nel corso delle quali egli ha spiegato le modalità migliori per rispondere alle denunce e le modalità per migliorare le procedure. Questa attività, che rientra anch'essa nella dimensione proattiva del Mediatore, si inserisce nel duplice ruolo che l'istituzione è chiamata ad assolvere sia come meccanismo di controllo esterno sia come risorsa per contribuire a migliorare qualitativamente l'amministrazione. Le iniziative sono state esaminate nell'intento di intensificare la cooperazione interistituzionale, soprattutto per garantire che tutti coloro che possono avere motivo di presentare una denuncia al Mediatore ricevano informazioni sulle modalità per farlo. Si sono poi svolti altri incontri per discutere le priorità del Mediatore e le risorse necessarie per conseguirle e particolare attenzione è stata dedicata al bilancio dell'istituzione.

Il Mediatore presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e informa sistematicamente i deputati in merito alle sue attività, fornendo loro copia delle sue pubblicazioni nell'arco dell'anno. Nel 2004 sono state distribuite ai deputati 8 pubblicazioni. Il Mediatore e la commissione per le petizioni del Parlamento europeo hanno relazioni di lavoro fruttuose; laddove appropriato, i casi vengono trasferiti da un organismo all'altro, in modo da servire i cittadini al meglio. Il Mediatore inoltre fornisce consulenza ai denunciatori che si adoperano per modificare la legislazione comunitaria o le politiche comunitarie circa le possibilità di trasmettere una petizione al Parlamento. Nella relazione De Rossa sulla relazione annuale del Mediatore del 2003 si propone che la commissione per le petizioni entri a far parte a pieno titolo della rete europea dei difensori civici. Il Mediatore ha accolto con favore la proposta e ha preso provvedimenti affinché trovi una pronta attuazione.

Relazioni con i difensori civici e organismi similari

Tra le priorità fondamentali del Mediatore rientra anche il lavoro a stretto contatto con i propri omologhi a livello nazionale, regionale e locale, affinché le denunce dei cittadini siano trattate prontamente e in maniera efficace. Questo tipo di collaborazione è inoltre vitale per tenere traccia di sviluppi importanti in relazione ai difensori civici, per scambiare informazioni sulla legislazione comunitaria e per condividere le migliori prassi.

La rete

La rete europea dei difensori civici, che ha conosciuto uno sviluppo costante ed è divenuta un potente strumento di collaborazione, è di primaria importanza per il Mediatore europeo. Attualmente ne fanno parte circa 90 funzionari di 29 paesi, a livello nazionale e regionale all'interno dell'Unione, e a livello nazionale nei paesi candidati all'adesione, in Norvegia e in Islanda. È in atto un efficace meccanismo di cooperazione per il trattamento dei casi, il che è particolarmente importante, visto che molti denunciatori si rivolgono al Mediatore europeo per problemi che in realtà riguardano



l'amministrazione nazionale, regionale o locale e che possono essere risolti efficacemente dal difensore civico dello Stato interessato. Laddove possibile, infatti, il Mediatore europeo trasferisce direttamente i casi ai difensori civici nazionali o regionali, o fornisce una consulenza appropriata al denunciante. Nel corso del 2004 il Mediatore ha suggerito a 906 denunciati di rivolgersi al difensore civico nazionale o regionale e ha trasferito direttamente 54 denunce al difensore civico competente. I difensori civici che fanno parte della rete sono inoltre in una buona posizione per informare i cittadini circa i loro diritti sanciti dal diritto comunitario e sulle modalità per esercitarli e per difenderli.

Su richiesta, il Mediatore europeo presta assistenza ai difensori civici nazionali e regionali nelle loro indagini, rispondendo a quesiti sul diritto europeo, o indirizzando la richiesta di informazioni all'istituzione o all'organo comunitario meglio in grado di fornire una risposta. Nel 2004 sono state presentate richieste di informazioni dal difensore civico della Regione Veneto (Italia), dal difensore civico della Repubblica d'Irlanda e dal difensore civico di Cipro.

La rete si adopera parimenti per condividere le esperienze e le migliori prassi attraverso seminari e incontri, mediante il bollettino che viene pubblicato periodicamente, il forum di discussione elettronico e il servizio elettronico quotidiano di notizie. Nel 2004 sono stati avviati i preparativi per il quinto seminario dei difensori civici nazionali degli Stati membri e dei paesi candidati; il Mediatore europeo e il suo omologo olandese, Roel Fernhout, si sono incontrati tre volte per assicurare la riuscita del seminario che si svolgerà all'Aia nel settembre del 2005. Nel 2004 la *European Ombudsmen - Newsletter* si è confermata essere uno strumento estremamente prezioso per lo scambio di informazioni sul diritto comunitario e sulle migliori prassi. Nei due numeri pubblicati in aprile e in ottobre sono stati affrontati temi quali la nuova Costituzione per l'Europa e le implicazioni per i difensori civici, i problemi incontrati da coloro che intendono avvalersi del diritto alla libera circolazione e gli ostacoli per i disabili. Per quanto riguarda il forum elettronico del Mediatore, il forum di discussione e di scambio di documenti ha conosciuto un vero e proprio decollo nel corso dell'anno, consentendo ai vari uffici di condividere informazioni attraverso l'invio di domande e di risposte. Sono state avviate diverse discussioni importanti su temi diversi, spaziando dalla copertura televisiva dei difensori civici fino al diritto dei difensori civici di recarsi in visita presso le carceri, e la maggior parte degli uffici nazionali ha dato un contributo ad una o più discussioni. Il bollettino elettronico del Mediatore, *Ombudsman Daily News*, è pubblicato quotidianamente, nelle giornate lavorative, con articoli, comunicati stampa e annunci di uffici di tutti i paesi rappresentati dalla rete.

La cooperazione con la rete è stata ulteriormente intensificata nel 2004 a seguito delle visite informative del Mediatore negli Stati membri e nei paesi candidati. I difensori civici in tutta Europa hanno prestato un'assistenza preziosa per l'organizzazione di tali visite, che sistematicamente prevedevano incontri tra omologhi per esaminare nuove modalità per lavorare insieme a beneficio dei cittadini. Alla fine del 2004 il Mediatore aveva visitato i 25 Stati membri nell'ambito della tornata di visite avviata sin dal suo insediamento nell'aprile 2003.

Incontri

Nel corso dell'anno gli sforzi dispiegati dal Mediatore per collaborare con le proprie controparti si sono estesi oltre le attività della rete europea dei difensori civici. In qualità di membro attivo di una serie di organizzazioni di difensori civici, il Mediatore ha preso parte a conferenze e a seminari in Europa e al di fuori del continente, partecipando, ad esempio, all'VIII Conferenza mondiale dell'Istituto internazionale per il difensore civico (IOI) a Quebec City in Canada. Il Mediatore ha voluto fortemente partecipare a eventi organizzati da difensori civici nazionali e regionali, o garantire la presenza del suo ufficio. Nel contesto del suo operato volto a promuovere lo Stato di diritto, il rispetto per i diritti umani e la buona amministrazione, il Mediatore ha preso parte ad una serie di eventi nel 2004, in particolare in Turchia, in Serbia e in Montenegro, volti ad allestire nuove istituzioni del difensore civico. Anche a questo proposito il Mediatore continua ad avvalersi della *European Ombudsmen - Newsletter* come forum di discussione elettronico e del servizio quotidiano di informazione della sezione europea dell'IOI.



Attività di comunicazione

Gli sforzi profusi dal Mediatore per collaborare in maniera costruttiva con le istituzioni e gli organi comunitari e con i suoi omologhi sono volti principalmente a garantire che i cittadini ricevano il migliore servizio possibile. Per conseguire tale obiettivo è fondamentale sensibilizzare i cittadini in merito ai loro diritti e, in particolare, al diritto di presentare denunce al Mediatore. È stato fatto molto a questo proposito nel corso dell'anno.

Nel 2004 il Mediatore ha intensificato le visite informative negli Stati membri, nei paesi prossimi all'adesione e nei paesi candidati. In tutte queste visite ha incontrato cittadini, potenziali denunciatori, amministratori pubblici, esponenti della magistratura e alti rappresentanti politici. Le visite si sono rivelate un eccellente mezzo per sensibilizzare i cittadini ai loro diritti. Inoltre, esse hanno contribuito ad innalzare il profilo dell'operato del Mediatore tra gli esponenti di spicco dei settori giudiziario, legislativo ed esecutivo a livello nazionale e regionale, arricchendo la preziosa collaborazione con i propri omologhi di cui il Mediatore si avvale negli Stati membri e nei paesi candidati. Il sostegno degli uffici dei difensori civici in tali paesi, nonché l'appoggio degli uffici del Parlamento europeo e delle rappresentanze e delegazioni della Commissione europea sono stati decisivi per la riuscita di questo giro di visite.

Oltre agli eventi che si sono svolti nel corso delle visite informative, il Mediatore e il suo ufficio sono intervenuti in oltre 70 conferenze, incontri e gruppi in tutta Europa per discutere di temi quali gli sforzi profusi dell'Unione europea per comunicare con i cittadini, la Costituzione europea e i diritti dei disabili. Questi incontri hanno contribuito ad incrementare la consapevolezza circa l'operato del Mediatore tra i potenziali denunciatori e i cittadini interessati.

Le attività di comunicazione sono state intensificate nel 2004, grazie a comunicati stampa emessi in media ogni 11 giorni. Il Mediatore ha rilasciato oltre 40 interviste a giornalisti della carta stampata, della televisione e dei mezzi di comunicazione elettronici a Strasburgo, Bruxelles e in occasione delle visite informative. Egli ha inoltre presentato il suo lavoro e ha risposto a domande nel corso di conferenze stampa, riunioni informative, incontri e colazioni di lavoro.

Il materiale relativo all'operato del Mediatore è stato distribuito diffusamente nel corso dell'anno, in particolare durante le giornate aperte organizzate dal Parlamento europeo in maggio. La giornata di Bruxelles, il 1° maggio, è stata utilizzata per lanciare l'opuscolo «Il Mediatore europeo in poche parole...» in 24 lingue, mentre il formulario per la presentazione delle denunce e il relativo opuscolo è stato reso disponibile in tutte le lingue ufficiali poco dopo l'allargamento. Per la prima volta la relazione annuale è stata pubblicata in 20 lingue, mentre è stato notevolmente ampliato l'accesso alla pubblicazione *Compendio & statistiche*.

Queste pubblicazioni sono ora disponibili sul sito web del Mediatore, unitamente a decisioni, comunicati stampa, statistiche e descrizioni delle attività di comunicazione che sono aggiornate periodicamente. Nel corso dell'anno il sito web (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>) è stato trasformato dal punto di vista linguistico; alle 11 lingue delle pagine di accoglienza e delle pagine di navigazione si sono aggiunte 10 nuove lingue, le 9 nuove lingue ufficiali e l'irlandese.

Preparativi per il decennale

In vista del 10° anniversario dell'istituzione che si celebrerà nel 2005, il Mediatore ha organizzato un seminario a Strasburgo, che ha riunito tutti coloro che hanno svolto un ruolo importante nella creazione dell'ufficio. Il «Seminario dei fondatori» ha dato luogo ad appassionanti discussioni ed è stato fonte di preziose informazioni sulle origini, sull'istituzione e sui primi sviluppi dell'ufficio. Nel 2005 uscirà una pubblicazione per commemorare il 10° anniversario, che ha tratto ispirazione proprio da questo incontro.

Sviluppi interni

Nel corso del primo trimestre del 2004 il Mediatore ha consolidato il lavoro svolto negli ultimi anni per preparare l'ufficio all'allargamento. Grazie agli strenui sforzi profusi, l'istituzione si è dotata



degli strumenti per trattare le denunce dei cittadini di 25 Stati membri nelle 21 lingue ufficiali a partire dal 1° maggio.

Il numero dei dipendenti dell'ufficio del Mediatore è passato da 31 nel 2003 a 38 nel 2004, come previsto nel piano pluriennale adottato dal Parlamento nel 2002. Tale piano, infatti, prevedeva un'introduzione graduale di nuovi dipendenti nel periodo 2003-2005 in vista dell'allargamento. Con il bilancio per il 2005, approvato nel dicembre 2004 dalle autorità di bilancio, l'organico sarà portato a 51 dipendenti.

Nel corso dell'anno la nuova banca dati sulle denunce è entrata pienamente in funzione, consentendo all'ufficio di affrontare positivamente la sfida dovuta all'aumento senza precedenti del numero delle denunce e delle lingue di lavoro. Insieme ad un migliore dispiegamento di risorse umane e al continuo aggiornamento delle infrastrutture informatiche, queste iniziative hanno consentito nel 2004 di rafforzare il servizio a beneficio dei cittadini.



INTRODUZIONE

1 COMPENDIO

2 DENUNCE E INDAGINI

3 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE

4 RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E GLI ORGANI CORRISPONDENTI

6 COMUNICAZIONI

7 ALLEGATI



2 DENUNCE E INDAGINI

Una delle principali strategie utilizzate dal Mediatore europeo per promuovere la buona amministrazione è condurre indagini su possibili casi di cattiva amministrazione, suggerendo misure correttive ove necessario. Eventuali casi di cattiva amministrazione sono sottoposti all'attenzione del Mediatore prevalentemente attraverso denunce, il cui esame rappresenta l'aspetto più importante del ruolo reattivo del Mediatore.

La facoltà di presentare denunce al Mediatore europeo rientra nei diritti dei cittadini dell'Unione europea (articolo 21 del Trattato CE) ed è sancita nella Carta dei diritti fondamentali (articolo 43).

Inoltre il Mediatore ha la possibilità di avviare indagini di propria iniziativa, svolgendo un ruolo proattivo nella lotta alla cattiva amministrazione.

2.1 BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE

Il Mediatore svolge le sue funzioni ai sensi dell'articolo 195 del Trattato CE, dello Statuto del Mediatore (oggetto di una Decisione del Parlamento europeo¹) e delle disposizioni di esecuzione adottate dal Mediatore ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto.

Le disposizioni di esecuzione riguardano il funzionamento interno dell'ufficio del Mediatore. Tuttavia, onde garantire che costituiscano un documento comprensibile ed utile per i cittadini, esse comprendono anche informazioni, già incluse nello Statuto del Mediatore, concernenti altre istituzioni ed altri organi. Sono disponibili in tutte le lingue ufficiali sul sito web del Mediatore (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>), nonché in formato cartaceo presso l'ufficio del Mediatore.

Il Mediatore europeo e la Costituzione per l'Europa

Il Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa è stato firmato il 29 ottobre 2004 a Roma dai capi di Stato o di governo e dai ministri degli Affari esteri degli Stati membri. È attualmente sottoposto alla ratifica degli Stati membri.

Il diritto di presentare denunce al Mediatore è sancito nella parte I della Costituzione, al titolo concernente la cittadinanza e i diritti fondamentali (articolo I-10), così come nella Carta dei diritti fondamentali (articolo II-103). Il titolo sulla vita democratica dell'Unione nella parte I della Costituzione stabilisce l'elezione del Mediatore da parte del Parlamento europeo e l'indipendenza del Mediatore (articolo I-49). L'articolo III-335, che corrisponde all'articolo 195 dell'attuale Trattato CE, include le disposizioni che rendono lo Statuto una legge europea del Parlamento europeo.

¹

Decisione 94/262 del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU 1994, L 113, pag.15.



2.2 MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO

L'articolo 195 del Trattato CE autorizza il Mediatore a ricevere denunce da qualsiasi cittadino dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, in merito a casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia ed il tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Una denuncia, pertanto, esula dal mandato se:

- 1 il denunciante non è una persona autorizzata a presentare una denuncia;
- 2 non riguarda un'istituzione o un organo comunitario;
- 3 riguarda la Corte di giustizia o il tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali;
- 4 non concerne un eventuale caso di cattiva amministrazione.

I punti 1, 2 e 4 vengono approfonditi in appresso.

2.2.1 Denunce non autorizzate

Sebbene il diritto di presentare denunce al Mediatore europeo sia limitato a cittadini, residenti e persone giuridiche che abbiano la sede sociale in uno Stato membro, il Mediatore è autorizzato ad avviare indagini di propria iniziativa. Il potere di svolgere indagini di propria iniziativa permette al Mediatore di esaminare possibili casi di cattiva amministrazione sollevati da denunce provenienti da persone non autorizzate. Nel 2004 sono state avviate otto indagini di propria iniziativa, sei delle quali riguardavano denunce presentate prima del 1° maggio 2004 da cittadini di Stati che sono entrati a far parte dell'Unione in tale data.

Il Mediatore valuta caso per caso l'eventuale utilizzo del potere di avviare indagini di propria iniziativa. Nessuna denuncia è stata sinora respinta unicamente sulla base del fatto che non è stata presentata da una persona autorizzata.

2.2.2 Istituzioni ed organi comunitari

Il mandato del Mediatore interessa le istituzioni e gli organi comunitari. Le istituzioni sono elencate all'articolo 7 del Trattato, ma non esistono definizioni o elenchi ufficiali degli organi comunitari. Il termine comprende organi istituiti dai Trattati, come il Comitato economico e sociale e la Banca centrale europea, nonché agenzie istituite dalla legislazione, come l'Agenzia europea dell'ambiente e l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.

In risposta ad una denuncia presentata nel 2000, il Mediatore ha invitato l'Istituto universitario europeo (IUE) a chiarire se esso possa essere considerato o meno un organo europeo ai fini del mandato del Mediatore. Dal momento che lo IUE ha limitato la propria opinione al contenuto della denuncia, il Mediatore non ha dovuto prendere una decisione sulla propria competenza nel caso specifico². Nel 2004 lo IUE si è espresso in merito ad un'altra denuncia, sostenendo di non rientrare nell'ambito del mandato del Mediatore. Dopo un'analisi approfondita, il Mediatore ha confermato il parere dello IUE, chiudendo pertanto l'indagine (Caso 2225/2003/(ADB)PB, sintetizzato nel capitolo 3).

²

Causa 659/2000, Relazione annuale 2000, pag. 102.



La futura Costituzione per l'Europa amplierà il mandato del Mediatore europeo, includendo ogni istituzione, organo, ufficio e agenzia dell'Unione.

Esempio di denuncia non rivolta contro un'istituzione o un organo comunitari

DENUNCIA CONTRO IL DIFENSORE CIVICO POLACCO

Un cittadino polacco ha lamentato il fatto che il commissario polacco per la protezione dei diritti civili non ammette la presentazione di denunce in formato elettronico. La denuncia non rientrava nel mandato del Mediatore europeo, dal momento che il commissario polacco per la protezione dei diritti civili non è un'istituzione o un organo comunitario. Inoltre il Mediatore europeo non è gerarchicamente superiore ai difensori civili nazionali.

In occasione di una riunione tenutasi il 9 febbraio 2004 tra il Mediatore europeo ed il commissario polacco per la protezione dei diritti civili, quest'ultimo ha comunicato al Mediatore europeo che i denunciati non soddisfatti avrebbero potuto rivolgersi al Parlamento polacco, al quale il commissario presenta la propria relazione annuale.

Il Mediatore europeo ha informato il denunciante di conseguenza.

Caso 3617/2004/MHZ

2.2.3 Cattiva amministrazione

Il Mediatore, invitato dal Parlamento europeo a precisare il suddetto concetto, ha fornito la seguente definizione nella relazione annuale per il 1997:

Si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante.

Nel 1998 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione con cui tale definizione è stata accolta favorevolmente. Nel 1999, in seguito ad uno scambio epistolare tra il Mediatore e la Commissione, è emerso che anche la Commissione concordava con tale definizione.

La Carta dei diritti fondamentali, proclamata nel dicembre del 2000, considera il diritto ad una buona amministrazione come un diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione (articolo 41). È opinione del Mediatore che la buona e la cattiva amministrazione siano le due facce della stessa medaglia.

Il 6 settembre 2001 il Parlamento europeo ha approvato il Codice di buona condotta amministrativa, che le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, le loro amministrazioni ed i loro funzionari sono tenuti a seguire nel quadro delle relazioni con il pubblico. Il Codice tiene conto dei principi del diritto amministrativo europeo contenuti nella giurisprudenza dei tribunali comunitari e si ispira alle leggi nazionali. Il Parlamento ha chiamato anche il Mediatore ad applicare il Codice di buona condotta amministrativa. Pertanto il Mediatore prende in considerazione le norme ed i principi del Codice in sede di esame delle denunce e in occasione di indagini di propria iniziativa.



Esempi di denunce non riguardanti possibili casi di cattiva amministrazione

STATUS DELLA LINGUA CATALANA NELLA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

Un gruppo di denunciante ha inviato una lettera aperta al Mediatore europeo tramite il quotidiano *El Triangle*, pubblicato a Barcellona, in merito alla presunta discriminazione della lingua catalana, non riconosciuta come lingua ufficiale dalla Costituzione europea. Essi hanno espresso varie considerazioni concernenti l'importanza della lingua catalana ed il consistente numero di persone che la utilizza in Europa.

Poiché la denuncia interessava una proposta di emendamento dei Trattati, il Mediatore ha ritenuto che essa non riguardasse un possibile caso di cattiva amministrazione, esulando quindi dal suo mandato. Il Mediatore ha pertanto trasferito la denuncia al Parlamento europeo, affinché venisse esaminata come una petizione.

Caso 2881/2004/JMA

RIFIUTO DI FORNIRE INFORMAZIONI DA PARTE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Nel mese di aprile 2004 è stata presentata una denuncia al Mediatore in merito al rifiuto della Banca centrale europea (BCE) di fornire informazioni concernenti un suo eventuale intervento sui mercati per rallentare la caduta del dollaro americano e la crescita dell'euro.

Il Mediatore ha ritenuto la denuncia inammissibile poiché non è stato possibile individuare la natura delle affermazioni del denunciante. Non risultava chiaro se la denuncia fosse motivata (i) dalla mancanza di spiegazioni da parte della BCE relativamente al rifiuto di fornire informazioni al denunciante, che non avrebbe quindi potuto determinare le motivazioni alla base del rifiuto; oppure (ii) dal fatto che le motivazioni fornite dalla BCE risultavano inammissibili a giudizio del denunciante. Il Mediatore ha spiegato al denunciante che nel primo caso sarebbe stato possibile avviare un'indagine, ma che, nel secondo caso, la denuncia avrebbe sostanzialmente contestato le politiche della BCE relative alle operazioni di mercato nell'ambito delle funzioni di base del Sistema europeo delle banche centrali e non avrebbe pertanto costituito un possibile caso di cattiva amministrazione.

Nel mese di ottobre 2004 il denunciante ha spiegato di voler contestare la mancanza di chiarimenti sul rifiuto da parte della BCE, che non gli avrebbe quindi permesso di capire le motivazioni alla base del rifiuto di fornire informazioni. Dal momento che tali affermazioni riguardavano un possibile caso di cattiva amministrazione, il Mediatore ha avviato un'indagine in merito.

Casi 1106/2004/TN e 3054/2004/TN

2.3 RICEVIBILITÀ E FONDATEZZA DELLE INDAGINI

Le denunce che rientrano nel mandato del Mediatore devono soddisfare alcuni criteri di ricevibilità prima che il Mediatore possa avviare un'indagine. I criteri stabiliti dallo Statuto sono i seguenti:

- 1 nella denuncia devono figurare chiaramente l'oggetto della stessa e l'identità della persona che la presenta (articolo 2, paragrafo 3 dello Statuto);
- 2 il Mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo (articolo 1, paragrafo 3);



- 3 la denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente (articolo 2, paragrafo 4);
- 4 la denuncia deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati (articolo 2, paragrafo 4);
- 5 al Mediatore può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro funzionari o altri agenti soltanto se l'interessato ha esperito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo (articolo 2, paragrafo 8).

Esempio di denuncia non preceduta da azioni amministrative appropriate

PRESUNTE PRATICHE IRREGOLARI IN UN'AGENZIA

Un denunciante ha contestato l'irregolarità di alcune pratiche in un'agenzia europea. Il denunciante lavora presso l'agenzia in questione.

Il Mediatore ha ritenuto che, al fine di intraprendere azioni amministrative adeguate, il denunciante avrebbe dovuto seguire le misure stabilite dagli articoli 22 bis e 22 ter dello statuto del personale, entrato in vigore il 1° maggio 2004. Tali disposizioni riguardano la divulgazione di informazioni su eventuali attività illegali, frode e corruzione incluse, lesive degli interessi delle Comunità, oppure su comportamenti connessi all'esercizio dei doveri professionali che possono costituire un grave inadempimento degli obblighi dei funzionari. Inoltre il funzionario interessato è tenuto ad informare i propri superiori o l'OLAF, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

Dal momento che il denunciante aveva già contattato l'OLAF, il Mediatore ha deciso, ai sensi dell'articolo 22 ter, paragrafo 1 (b), di concedere all'OLAF un periodo di tempo per esaminare le questioni sollevate, consigliando inoltre al firmatario di contattare l'OLAF per ottenere informazioni sul termine stabilito dall'Ufficio per decidere le misure da adottare.

(Caso confidenziale)

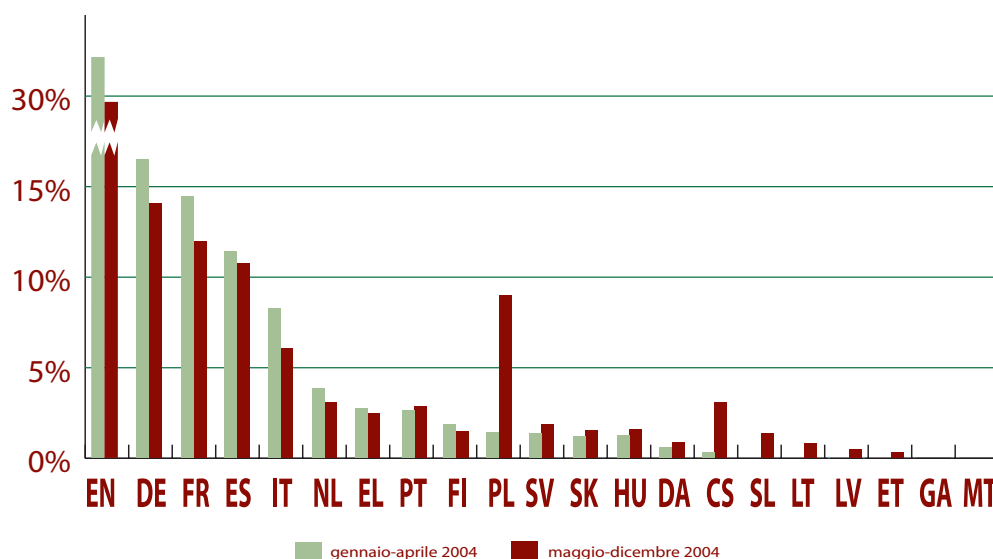
L'articolo 195 del Trattato CE stabilisce che il Mediatore «procede alle indagini che ritiene giustificate». In taluni casi possono non esservi motivi sufficienti a giustificare l'avvio di un'indagine da parte del Mediatore, anche se la denuncia è ricevibile. Ad esempio, quando una denuncia è già stata esaminata come petizione dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, il Mediatore generalmente ritiene che non sia giustificato avviare un'indagine, a meno che non vengano presentati nuovi elementi.

2.4 ANALISI DELLE DENUNCE ESAMINATE NEL 2004

Nel corso del 2004 il Mediatore ha ricevuto 3.726 nuove denunce, registrando un aumento del 53% rispetto al 2003. Tale incremento è costituito per il 51% (657 denunce) da denunce provenienti dai 10 nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004. Il restante 49% rappresenta l'aumento delle denunce inviate dai 15 vecchi Stati membri e da altre parti del mondo. 310 denunce e quattro indagini di propria iniziativa sono state portate avanti dal 2003.



Il grafico seguente illustra l'impatto linguistico dell'allargamento, confrontando la suddivisione delle denunce per lingua prima e dopo il 1° maggio 2004.



Le denunce inviate da singoli cittadini sono state 3.536, mentre in 190 casi si è trattato di associazioni o imprese. Il Mediatore ha inoltre avviato otto indagini di propria iniziativa.

Nel 2004 l'esame delle denunce volto ad accertare che esse rientrassero nel mandato, soddisfacessero i criteri di ricevibilità e presentassero motivi tali da giustificare l'avvio di un'indagine è stato completato nel 95% dei casi. Di tutte le denunce esaminate, il 25% rientrava nel mandato del Mediatore. Di queste, 490 rispettavano i criteri di ammissibilità, ma 147 non erano tali da giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto le indagini sono state avviate in 343 casi.

La maggior parte delle denunce che ha portato all'avvio di un'indagine era contro la Commissione (69%). Poiché la Commissione è la maggiore istituzione comunitaria che prende decisioni con conseguenze dirette sui cittadini, è naturale che essa sia il principale obiettivo delle denunce. 58 denunce sono state presentate contro l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO), 48 contro il Parlamento europeo e 22 contro il Consiglio dell'Unione europea.

I casi di cattiva amministrazione contestati più di frequente riguardavano la mancanza di trasparenza, compreso il rifiuto di fornire informazioni (127 casi), la discriminazione (106 casi), il ritardo evitabile (67 casi), le procedure non soddisfacenti (52 casi), la mancanza di equità o l'abuso di potere (38 casi), il mancato adempimento degli obblighi, ossia il mancato esercizio da parte della Commissione europea del suo ruolo di «guardiano dei trattati» nei confronti degli Stati membri (37 casi), la negligenza (33 casi) e l'errore giuridico (26 casi).

2.5 TRASFERIMENTI E SUGGERIMENTI

Qualora una denuncia esuli dal mandato o sia irricevibile, il Mediatore cerca sempre di consigliare al denunciante di rivolgersi ad un altro organo che possa occuparsene. Ove opportuno e con il consenso del firmatario, il Mediatore trasferisce la denuncia direttamente ad un'altra autorità competente, a condizione che la denuncia risulti motivata.

Nel 2004 sono state trasferite 71 denunce, 54 delle quali ad un difensore civico nazionale o regionale, 13 al Parlamento europeo affinché venissero esaminate come petizioni e quattro alla Commissione europea.



Il Mediatore ha suggerito al denunciante di rivolgersi ad un altro organo in 2.117 casi. In 906 casi al denunciante è stato consigliato di rivolgersi ad un difensore civico nazionale o regionale e in 179 casi di presentare una petizione al Parlamento europeo. In 359 è stato suggerito di contattare la Commissione europea. Questo dato comprende casi in cui una denuncia contro la Commissione è stata dichiarata irricevibile in quanto non erano stati compiuti i dovuti passi amministrativi presso la Commissione. In 613 casi è stato consigliato al denunciante di contattare altri organi, soprattutto difensori civici specializzati od organi competenti degli Stati membri.

Esempi di casi trasferiti a un'altra istituzione o a un altro organismo

PRESUNTA INADEMPIENZA DELLA POLIZIA OLANDESE

Una donna residente nei Paesi Bassi, cittadina di un altro Stato membro, ha denunciato la polizia olandese per non aver svolto indagini adeguate sugli abusi sessuali di cui sarebbe stato vittima il figlio di quattro anni.

Dopo aver contattato la denunciante per ottenere il consenso al trasferimento, il Mediatore europeo ha trasmesso il caso al difensore civico olandese.

(Caso confidenziale)

SPOSTAMENTI DI RESIDENTI IN PAESI TERZI

Una denuncia è stata presentata contro un ufficio di sicurezza del Regno Unito al controllo passaporti di Calais. Ai genitori dei denunciati, cittadini tanzaniani legalmente residenti in Belgio, non è stato permesso di entrare nel Regno Unito perché sprovvisti di visto. I denunciati hanno lamentato il trattamento a loro riservato dall'ufficio di sicurezza ed il fatto che a cittadini tanzaniani residenti in Belgio e titolari di una carta d'identità belga non sia stata concessa la libertà di spostarsi liberamente all'interno dell'UE.

Essi hanno affermato che delle scuse ufficiali sarebbero auspicabili, che i cittadini di paesi terzi residenti in Belgio dovrebbero godere del diritto di viaggiare all'interno della UE senza impedimenti e che sarebbe necessario istituire un organismo comunitario per facilitare gli spostamenti nella UE di persone in possesso di una carta d'identità rilasciata da uno Stato membro.

Per quanto riguarda la denuncia contro l'ufficio di sicurezza, il Mediatore europeo ha suggerito ai denunciati di seguire la procedura di presentazione delle denunce prevista dal competente dipartimento governativo del Regno Unito e di rivolgersi al difensore civico del Parlamento britannico qualora non fossero soddisfatti dei risultati della procedura avviata.

Quanto alla denuncia generale in merito agli spostamenti all'interno della UE, il Mediatore europeo ha provveduto a trasferirla al Parlamento europeo, affinché venga esaminata come una petizione.

Caso 3300/2004/AU

2.6 PROCEDURE DEL MEDIATORE

Tutte le denunce inviate al Mediatore sono registrate e ne viene accusata ricevuta, di solito entro una settimana dal ricevimento. La lettera di avviso di ricevimento informa il denunciante in merito alla procedura ed include il nominativo e il numero di telefono della persona che se ne occupa. La denuncia è quindi esaminata per determinare l'opportunità o meno di avviare un'indagine e il denunciante viene informato dell'esito dell'analisi generalmente entro un mese.



Nel caso in cui un'indagine non sia avviata, al denunciante ne viene comunicata la ragione. Ove possibile, la denuncia è trasferita o il denunciante viene consigliato adeguatamente in merito ad un organismo competente al quale rivolgersi.

2.6.1 Apertura di un'indagine

Il primo passo da compiere in un'indagine è trasmettere la denuncia all'istituzione o all'organo interessato affinché formuli un parere da inviare al Mediatore, generalmente entro tre mesi di calendario.

Nel maggio 2004 il Mediatore ha chiesto al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione di approvare un periodo di tempo più breve, pari a due mesi, per denunce contro il rifiuto di accesso a documenti. Il Mediatore ha sottolineato l'importanza di garantire ai cittadini la possibilità di accedere a documenti nel più breve tempo possibile e il fatto che il procedimento amministrativo in due fasi stabilito dal regolamento 1049/2001³ offre alle istituzioni l'opportunità di esaminare in modo approfondito i fatti e gli aspetti legali anteriormente alla presentazione di una denuncia. Il Parlamento europeo e la Commissione, ma non il Consiglio, hanno accettato la proposta. Il Consiglio si è comunque impegnato a continuare a fare del proprio meglio per rispondere nel più breve tempo possibile.

2.6.2 Procedura equa

Il principio della procedura equa stabilisce che la decisione del Mediatore relativa ad una denuncia tenga conto delle informazioni incluse in documenti forniti dal denunciante oppure dall'istituzione o organo comunitario interessato esclusivamente nel caso in cui l'altra parte abbia avuto l'opportunità di prendere visione di tali documenti e di esprimere la propria opinione in merito.

Il Mediatore trasmette quindi il parere dell'istituzione o dell'organo comunitario al denunciante, invitandolo a sua volta a formulare un parere. Lo stesso iter viene seguito in caso di ulteriori indagini concernenti la denuncia.

Né il Trattato né lo Statuto prevedono la possibilità di appello o di altri rimedi contro le decisioni del Mediatore relative al trattamento o al risultato di una denuncia. Tuttavia, come ogni istituzione od organo comunitario, il Mediatore è passibile di azioni di risarcimento a norma dell'articolo 288 del Trattato CE. Nel 2004 la Corte di giustizia ha stabilito che, in linea di principio, è possibile intentare un'azione per danni contro il Mediatore sulla base di un presunto trattamento inadeguato di una denuncia. Quanto al giudizio di merito, la Corte ha confermato la decisione del tribunale di primo grado, secondo il quale il Mediatore non era venuto meno ai suoi doveri (causa C-234/02 P, *Mediatore europeo contro Frank Lamberts*, sentenza della Corte del 23 marzo 2004).

2.6.3 Esame dei fascicoli e audizione di testimoni

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dello Statuto del Mediatore, le istituzioni e gli organi comunitari sono tenuti a fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede, permettendogli la consultazione dei fascicoli interessati. Essi possono rifiutare l'accesso soltanto per motivi di segretezza debitamente giustificati.

³

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



La facoltà del Mediatore di esaminare i fascicoli gli permette di verificare la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite dall'istituzione o dall'organo comunitario in causa. Costituisce pertanto un'importante garanzia per il denunciante e per il pubblico che il Mediatore possa condurre un'indagine esauriente ed approfondita.

L'articolo 3, paragrafo 2 dello Statuto stabilisce inoltre che i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare su richiesta del Mediatore. Essi rendono dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni e in base alle loro istruzioni e restano vincolati dall'obbligo del segreto professionale.

Nel corso del 2004 il Mediatore ha esercitato la facoltà di esaminare i fascicoli delle istituzioni in due casi. La facoltà di ricorrere all'audizione di testimoni non è stata esercitata nel 2004.

2.6.4 Procedura aperta

Le denunce presentate al Mediatore sono trattate pubblicamente, a meno che il denunciante non richieda un trattamento riservato.

Ai sensi dell'articolo 13 delle disposizioni di esecuzione, il denunciante può accedere al fascicolo del Mediatore relativo alla propria denuncia. L'articolo 14 regola l'accesso del pubblico ai documenti in possesso del Mediatore, alle stesse condizioni e agli stessi limiti stabiliti dal regolamento 1049/2001. Tuttavia, nel caso in cui il Mediatore consulti il fascicolo di un'istituzione o di un organo interessato, oppure raccolga delle prove da un testimone, né il denunciante né il pubblico possono accedere a documenti riservati o ad informazioni confidenziali ottenuti tramite un'ispezione o un'audizione (articolo 13, paragrafo 3 e articolo 14, paragrafo 2). Tale esclusione ha lo scopo di facilitare l'esercizio della facoltà di indagine del Mediatore.

In occasione di una riunione tenutasi il 31 marzo 2004 con la sig.ra Loyola De PALACIO, vice Presidente della Commissione europea, il Mediatore ha spiegato che le sue indagini non possono prendere in considerazione documenti forniti da un'istituzione o da un organo comunitario allo scopo di contestare un'accusa di cattiva amministrazione, a meno che il denunciante non abbia l'opportunità di prenderne visione e quindi di esprimere il proprio parere su tali documenti. Se un'istituzione o un organo è in possesso di documenti riservati a sostegno della sua posizione, è possibile presentare una sintesi non confidenziale dei punti ritenuti salienti. Nel caso in cui il Mediatore lo ritenga opportuno, egli può accedere ai documenti riservati per verificare la completezza e l'accuratezza della sintesi non confidenziale.

2.7 RISULTATI DELLE INDAGINI

Nel corso di un'indagine il denunciante viene informato di ogni nuova azione intrapresa. Quando il Mediatore decide di chiudere il caso, egli informa il denunciante sul risultato della denuncia e sulle conclusioni raggiunte. La decisione del Mediatore non comporta diritti tutelabili a livello giurisdizionale né obblighi per il denunciante o per l'istituzione o l'organismo interessato.

Nel 2004 il Mediatore ha chiuso 251 casi, 247 dei quali a seguito di denunce e 4 di indagini di propria iniziativa.

Se una denuncia interessa più di un'accusa o di un reclamo, il Mediatore può giungere a conclusioni differenziate.



2.7.1 Cattiva amministrazione non rilevata

Nel 2004 il Mediatore non ha rilevato cattiva amministrazione in 113 casi. Tale esito non è necessariamente negativo per il denunciante, il quale riceve quantomeno una spiegazione esaustiva in merito alle azioni condotte dall'istituzione o dall'organo chiamati in causa. Anche laddove il Mediatore non rilevi casi di cattiva amministrazione, può individuare la possibilità per l'istituzione o l'organo interessato di migliorare qualitativamente l'amministrazione in futuro. In tali casi il Mediatore presenta un'osservazione supplementare.

2.7.2 Casi risolti dall'istituzione e soluzioni amichevoli

Laddove possibile, il Mediatore si adopera per conseguire un esito nel complesso positivo che soddisfi sia il denunciante sia l'istituzione contro cui è rivolta la denuncia. La cooperazione tra istituzioni e organi comunitari è essenziale per riuscire ad ottenere questo tipo di risultato, che contribuisce a rafforzare le relazioni tra istituzioni e cittadini e può evitare cause costose ed estremamente lunghe.

Nel 2004 sono stati 65 i casi risolti dall'istituzione o dall'organo interessato in seguito a denuncia presentata al Mediatore. In 46 di questi casi il Mediatore è intervenuto riuscendo ad ottenere una rapida risposta a corrispondenza inevasa (per ulteriori dettagli sulla procedura utilizzata in questi casi, consultare il paragrafo 2.9 della *Relazione annuale 1998*).

Se una denuncia si conclude con il rilevamento di un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore cerca sempre, se possibile, di addivenire a una soluzione amichevole. Nel corso dell'anno sono state proposte 12 soluzioni amichevoli, 5 delle quali sono state accolte (inclusi due casi in cui la proposta era stata avanzata nel 2003). Al termine del 2004 erano ancora pendenti 11 proposte di soluzione amichevole.

In alcuni casi è possibile pervenire a una soluzione amichevole se l'istituzione o l'organo interessato fa un'offerta di risarcimento al denunciante. Qualsiasi offerta di tale natura è fatta *ex gratia*, vale a dire senza ammissione di responsabilità giuridica e senza creare un precedente.

2.7.3 Osservazioni critiche, progetti di raccomandazione e relazioni speciali

Se una soluzione amichevole non è possibile o se la ricerca di quest'ultima non ha avuto esito positivo, il Mediatore archivia il caso rivolgendo un'osservazione critica all'istituzione o all'organo interessato, oppure formula un progetto di raccomandazione.

In genere l'osservazione critica è emessa quando l'istituzione non può più porre rimedio all'atto di cattiva amministrazione, quando tale atto sembra non avere implicazioni generali e non appaiono necessarie ulteriori azioni da parte del Mediatore. L'osservazione critica viene utilizzata anche quando il Mediatore ritiene che la presentazione di un progetto di raccomandazione non sia di particolare utilità, oppure che non sia opportuno trasmettere una relazione speciale nel caso in cui l'istituzione o l'organo interessato non accetti un progetto di raccomandazione.

Un'osservazione critica conferma al cittadino la fondatezza della propria denuncia e spiega all'istituzione o all'organo interessato le azioni che hanno determinato il caso di cattiva amministrazione, allo scopo di evitare che queste si ripetano. Nel 2004 il Mediatore ha formulato 36 osservazioni critiche.

In seguito ad un suggerimento del Parlamento europeo, il Mediatore ha manifestato alle istituzioni e agli organi l'intenzione di richiedere periodicamente informazioni sul seguito dato ad osservazioni critiche. Nel 2004 la Commissione ha trasmesso 11 risposte ad osservazioni critiche, discusse nella prossima sezione (2.8) del presente capitolo.



Nei casi in cui risulta necessaria un'ulteriore azione da parte del Mediatore (ovvero qualora sia possibile per l'istituzione interessata eliminare il caso di cattiva amministrazione, o quando il caso di cattiva amministrazione è particolarmente serio o si riscontrano implicazioni generali), il Mediatore trasmette un progetto di raccomandazione all'istituzione o all'organo interessato. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore, l'istituzione o l'organo interessato è tenuto a trasmettere entro tre mesi un parere circostanziato. Nel 2004 sono stati trasmessi 17 progetti di raccomandazione. Inoltre 5 progetti di raccomandazione formulati nel 2003 hanno portato a delle decisioni nel 2004. Nel corso dell'anno sette casi sono stati chiusi in seguito all'accettazione di un progetto di raccomandazione da parte di un'istituzione. Un caso ha comportato la trasmissione di una relazione speciale al Parlamento europeo. Cinque casi sono stati chiusi per altri motivi. Alla fine del 2004, nove progetti di raccomandazione erano ancora all'esame.

Se un'istituzione o un organo comunitario non risponde in modo soddisfacente ad un progetto di raccomandazione, il Mediatore trasmette una relazione speciale al Parlamento europeo, che può essere corredata di raccomandazioni. Una relazione speciale al Parlamento europeo è l'ultimo provvedimento sostanziale che il Mediatore può prendere nel trattare un caso, poiché l'adozione di una risoluzione e l'esercizio dei poteri del Parlamento rientrano nel giudizio politico dell'Assemblea. Naturalmente il Mediatore fornisce le informazioni e l'assistenza di cui potrebbe necessitare il Parlamento per esaminare la relazione speciale. Nel 2004 è stata presentata una relazione speciale (caso OI/2/2003, cfr. prossima sezione e capitolo 3).

2.8 DECISIONI DI ARCHIVIAZIONE NEL 2004

Le decisioni che determinano l'archiviazione di un caso sono in genere pubblicate sul sito web del Mediatore (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>), in inglese e, se diversa, nella lingua del denunciante.

Il capitolo 3 presenta le sintesi di 59 delle 251 decisioni di archiviazione di casi del 2004. Le sintesi proposte riflettono la varietà di ambiti ed istituzioni di cui si occupa il Mediatore, nonché i differenti tipi di risultato. Sono classificate in base al numero di riferimento, all'oggetto generale rispetto al settore di competenza comunitaria interessato e al tipo di cattiva amministrazione evocato.

Il resto della presente sezione del capitolo 2 esamina gli aspetti più interessanti dal punto di vista dei fatti e del diritto che hanno caratterizzato le decisioni del Mediatore durante il 2004. Viene proposta una classificazione di tipo orizzontale rispetto alla questione interessata, nonché una conclusione contenente una valutazione delle relazioni intrattenute dalla Commissione con il Mediatore e con i denunciati, così come emerso dalle decisioni prese nel corso dell'anno e dalle risposte della Commissione ad osservazioni supplementari e ad osservazioni critiche.

2.8.1 Accesso ai documenti e protezione dei dati

Il regolamento sull'accesso ai documenti da parte del pubblico⁴ permette ai richiedenti di scegliere la modalità di riparazione: essi possono contestare un rifiuto intentando un'azione giudiziaria ai sensi dell'articolo 230 del Trattato CE, oppure presentando una denuncia al Mediatore.

Nel 2004 il Mediatore ha formulato decisioni concernenti 11 denunce di questo tipo, nove delle quali erano contro la Commissione, una contro l'OLAF e una contro il Consiglio. Otto denunce sono state

4

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



presentate da ONG, una da un'associazione di industriali e due da cittadini. Tre di queste denunce sono state risolte da un'istituzione, in un caso rispondendo a una domanda (2183/2003/TN) e negli altri due casi concedendo l'accesso ai documenti interessati (220/2004/GG; 520/2004/TN). Un caso si è concluso con una soluzione amichevole, che ha visto la Commissione fornire al denunciante (la cui richiesta di accesso era piuttosto generale) una lista di documenti relativi ai negoziati con l'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC). Il denunciante ha così ricevuto le informazioni necessarie alla presentazione di una domanda più precisa (415/2003/TN).

In sei casi il Mediatore non ha rilevato cattiva amministrazione, dal momento che l'istituzione interessata era autorizzata a rifiutare l'accesso sulla base di eccezioni contenute nel regolamento. Quattro casi riguardavano l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento. Nei casi 900/2003/TN, 1286/2003/JMA e 1304/2003/PB il Mediatore ha ritenuto che la Commissione potesse invocare le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino (relazioni internazionali) e, nel caso 1044/2004/GG, quarto trattino (politica finanziaria, economica e monetaria della Comunità o di uno Stato membro). Nel primo di questi casi il Mediatore ha sottolineato che l'articolo 4, paragrafo 1 non contempla la possibilità di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di informazioni ed è pertanto particolarmente importante che le istituzioni esponano chiaramente le loro ragioni quando ricorrono a tale disposizione.

Il Mediatore ha preso due decisioni in relazione all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento. Il caso 2371/2003/GG riguardava una richiesta di accesso a un parere del servizio giuridico del Consiglio. Il Mediatore ha trasmesso un progetto di raccomandazione al Consiglio, decidendo però di chiudere il caso senza rilevare cattiva amministrazione in seguito a una sentenza del tribunale di primo grado, secondo la quale il Consiglio è autorizzato a rifiutare l'accesso ai pareri del proprio servizio giuridico⁵. Quanto al caso 1481/2003/OV, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione fosse autorizzata ad invocare il terzo trattino dell'articolo 4, paragrafo 2 (scopo di ispezioni, indagini e audizioni) per proteggere alcune parti di una relazione e che non sussistesse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di tali parti.

Due dei casi summenzionati hanno anche portato alla formulazione di osservazioni supplementari. Nel caso 1286/2003/JMA il Mediatore ha incoraggiato la Commissione a sviluppare delle procedure di negoziazione più aperte e trasparenti nel quadro delle relazioni con l'OMC. Nel caso 1304/2003/PB il Mediatore ha accettato il fatto che la Commissione fosse autorizzata a non concedere l'accesso a parti di una relazione su una missione dell'Ufficio alimentare e veterinario. Il Mediatore ha inoltre dichiarato che in futuro sarebbe utile separare le informazioni riservate da quelle non riservate nel modo più pratico possibile, così da semplificare la concessione di un accesso parziale. Successivamente la Commissione ha fornito maggiori informazioni al Mediatore sulle procedure adottate dall'Ufficio alimentare e veterinario in materia.

Un'osservazione critica è stata formulata per il caso 1874/2003/GG, nell'ambito del quale la Commissione ha invocato l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (vita privata ed integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali) e l'articolo 4, paragrafo 3 (il cui scopo è quello di riservare alle istituzioni uno «spazio per pensare») per giustificare il rifiuto di accedere agli scambi di posta elettronica intercorsi fra i servizi della Commissione e membri del personale di due organi implicati nella gestione di un contratto per conto della Commissione. Secondo il Mediatore, il semplice fatto che un documento contenga riflessioni ad uso interno non è sufficiente a stabilire che la sua divulgazione potrebbe comportare gravi danni, dal momento che l'articolo 4, paragrafo 3 prevede che, in linea di principio, documenti di questo tipo debbano essere accessibili. Inoltre, la decisione ha sottolineato l'incoerenza delle motivazioni della Commissione: essa avrebbe potuto invocare l'articolo 4, paragrafo 3 esclusivamente se lo scambio di posta elettronica fra i due organi fosse stato equivalente allo scambio di messaggi interni e se la Commissione non avesse affermato che l'accesso a messaggi di posta elettronica redatti dal proprio personale dovrebbe essere rifiutato allo scopo di proteggerne l'identità.

5

Causa T-84/03, *Turco contro Consiglio*, sentenza del 23 novembre 2004.



Il problema della protezione dei dati è emerso anche in altri due casi. Nel caso 821/2003/JMA il denunciante ha contestato, per una questione di principio, il rifiuto del Parlamento europeo di fornire una lista di nominativi di tirocinanti. Il Parlamento ha giustificato il rifiuto adducendo motivazioni relative alla protezione dei dati. Secondo il Mediatore il Parlamento dovrebbe decidere di rendere di dominio pubblico i nomi delle persone a cui è stato offerto e che hanno accettato un posto come tirocinante, informando di conseguenza le persone interessate. Tuttavia gli attuali regolamenti del Parlamento europeo concernenti i tirocini non contengono tali disposizioni. Il Mediatore ha quindi suggerito al Parlamento di rivedere queste norme per garantire che i nominativi delle persone che hanno accettato l'offerta di un tirocinio siano di pubblico dominio.

Nel caso 2046/2003/GG il Consiglio ha negato alla propria commissione paritetica, composta di rappresentanti dell'autorità investita del potere di nomina e del comitato del personale, l'accesso a fascicoli relativi a persone la cui domanda di prepensionamento era stata accettata. Il Mediatore ha dichiarato che, nonostante i dati personali possano essere divulgati esclusivamente ai sensi delle disposizioni del regolamento 45/2001⁶, il Consiglio stesso aveva ostacolato tale divulgazione, omettendo di comunicare ai richiedenti che i loro dati personali avrebbero potuto essere trasmessi alla commissione paritetica. È stata pertanto formulata un'osservazione critica sull'assenza di un'adeguata consultazione della commissione paritetica in merito alle domande di prepensionamento.

2.8.2 La Commissione nel ruolo di «guardiano del Trattato»

Lo Stato di diritto è uno dei principi fondanti dell'Unione europea ed uno dei doveri principali della Commissione è quello di essere il «guardiano del Trattato»⁷. La Commissione può agire di propria iniziativa, sulla base di denunce, o in risposta a richieste del Parlamento europeo inerenti al trattamento di petizioni. L'articolo 226 del Trattato determina una procedura generale nell'ambito della quale la Commissione può esaminare e riferire alla Corte di giustizia eventuali infrazioni al diritto comunitario da parte degli Stati membri. Esistono inoltre procedure diverse riservate a settori specifici, come gli aiuti di Stato e la normativa in materia di concorrenza.

Il capitolo 3 presenta le sintesi di nove decisioni che illustrano come il Mediatore tratti le denunce contro il «guardiano del Trattato». I principali problemi affrontati riguardano accuse di mancata registrazione di una denuncia, di ritardo indebito e di indagine inadeguata.

In due casi (2007/2002/ADB e 701/2003/IP) il Mediatore ha formulato un'osservazione critica concernente la mancata registrazione di denunce. La Commissione ha dato seguito all'ultima decisione promettendo di rispondere più chiaramente in una corrispondenza futura relativa a presunte violazioni della normativa sulla concorrenza da parte degli Stati membri, nonché di spiegare le motivazioni per le quali la corrispondenza non viene registrata come denuncia. Quanto al caso 1769/2002/ELB, la Commissione ha accolto un progetto di raccomandazione in base al quale essa dovrebbe registrare una lettera come denuncia, esaminandola conformemente alle procedure fissate nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario⁸.

In due casi (2333/2003/GG e 2185/2002/IP) il Mediatore ha formulato un'osservazione critica relativa ad un ritardo indebito nel trattamento di una denuncia. Un progetto di raccomandazione è stato emesso per il caso 1963/2002/IP, poiché la Commissione non aveva fornito informazioni soddisfacenti sulle motivazioni alla base dell'incapacità di prendere una decisione su un caso dopo quasi sette

⁶ Regolamento (CE) 45/2001, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU 2001 L 8, pag.1.

⁷ L'articolo 211 del Trattato CE stabilisce che la Commissione «vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso». La costituzione per l'Europa conferma l'importanza di tale ruolo nell'articolo I-26.

⁸ GU 2002 C 244, pag. 5.



anni e mezzo. La Commissione ha risposto promettendo di adottare una decisione finale nel mese di marzo 2004.

In tre casi nei quali il denunciante ha contestato la mancata esecuzione di un'indagine adeguata, il Mediatore non ha ravvisato alcun caso di cattiva amministrazione (841/2003/OV, 849/2003/JMA e 480/2004/TN). Per quanto riguarda il caso 841/2003/OV, in sostanza si è verificato un malinteso relativo all'ambito delle indagini della Commissione e il denunciante ha ringraziato il Mediatore per aver chiarito la situazione. Nel caso 480/2004/TN il Mediatore ha formulato un'ulteriore osservazione, incoraggiando la Commissione a spiegare nel modo più comprensibile e diretto possibile le ragioni alla base della chiusura di denunce relative all'articolo 226. Quanto al caso 849/2003/JMA, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse fornito al denunciante una giustificazione ragionevole per la propria decisione sostanziale. La Commissione ha anche presentato le proprie scuse al denunciante per non avergli offerto la possibilità di presentare commenti sulle ragioni alla base della decisione che ha stabilito l'assenza di infrazioni.

La decisione relativa al caso 480/2004/TN riguarda una questione di interesse generale concernente la procedura stabilita dall'articolo 226. Stando ad una delle accuse espresse nella denuncia presentata alla Commissione, uno Stato membro non avrebbe applicato adeguatamente la Direttiva sui diritti acquisiti in ragione di una decisione formulata da un tribunale nazionale. Il Mediatore ha ritenuto che la decisione della Commissione di non avviare una procedura d'infrazione fosse ragionevolmente fondata, tenendo conto del principio fondamentale dell'indipendenza della magistratura: se un cittadino si rivolge ad un tribunale nazionale sostenendo che le autorità nazionali non applicano il diritto comunitario e da esso ottiene una sentenza non soddisfacente, egli deve avvalersi delle procedure disponibili per appellarsi ad un tribunale di grado superiore.

2.8.3 Contratti e sovvenzioni

Gli organi e le istituzioni comunitari fanno uso di contratti sia per ottenere beni e servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni, sia come strumento per regolare i contributi e le sovvenzioni nel quadro di vari programmi.

Il Mediatore riceve e tratta denunce che riguardano sia l'assegnazione sia la gestione di contratti. Tuttavia, in presenza di inadempienze contrattuali, il Mediatore si limita a verificare se l'organo o l'istituzione comunitaria abbia fornito una spiegazione coerente e ragionevole della base giuridica delle sue azioni, nonché i motivi per i quali ritiene che il proprio parere sulla posizione contrattuale sia giustificato.

Il capitolo 3 presenta la sintesi di nove decisioni che illustrano l'operato del Mediatore in relazione a denunce inerenti contratti e sovvenzioni. I principali problemi emersi hanno interessato procedure precontrattuali, trattamento iniquo di sospetti concernenti imprese e pagamenti tardivi.

In materia di procedure precontrattuali, il Mediatore ha ritenuto che nel caso 1878/2002/GG la Commissione non avesse concesso ad una piccola impresa il tempo necessario per preparare una proposta per un premio nel settore ricerca e sviluppo. La Commissione ha accolto un progetto di raccomandazione, erogando una compensazione *ex gratia*. Tuttavia, nel caso 1986/2002/OV, la Commissione ha respinto un progetto di raccomandazione che la invitava a proporre un'offerta ragionevole al denunciante, al quale non era stato esplicitato che un contratto non sarebbe stato assegnato. Nel caso 221/2004/GG, la Commissione ha interpretato erroneamente un timbro postale, rifiutando una proposta che in realtà non era stata inviata oltre la scadenza prevista. In seguito alla presentazione della denuncia al Mediatore, la Commissione ha provveduto a riparare all'errore in modo rapido e costruttivo.

In due casi è stata formulata un'osservazione critica concernente il trattamento iniquo di sospetti su imprese od organizzazioni. Nel caso 278/2003/JMA, il Mediatore ha stabilito un principio generale secondo cui la Commissione, adottando misure volte a proteggere gli interessi finanziari della Comunità, dovrebbe cercare di trovare un equilibrio fra gli interessi del singolo cittadino



e l'interesse pubblico generale. Inoltre, la decisione sottolinea come sia difficile immaginare che la Commissione possa ottenere tale risultato senza provvedere a rispondere ad una richiesta di contributi, comunicando gli eventuali dubbi sulla posizione legale del richiedente e mostrandosi disposta ad esaminare le informazioni fornite e a darvi seguito. Il Mediatore ha fatto presente alla Commissione l'utilità di stabilire delle linee guide in materia per i suoi servizi. Nel caso 953/2003/OV, il Parlamento europeo e la Commissione hanno rescisso i contratti stipulati con un'azienda tramite una disposizione che imponeva loro di comunicare per iscritto all'azienda il mancato adempimento degli obblighi stabiliti dal contratto. Il Mediatore ha ritenuto che il semplice riferimento ai «risultati di un'indagine dell'OLAF», senza altre informazioni, non costituisse una notifica adeguata.

Sono stati risolti tre casi di pagamento tardivo. Nel caso 435/2004/GG, la Commissione ha pagato l'importo dovuto all'azienda interessata. Il Mediatore ha successivamente formulato un'ulteriore osservazione, invitando con successo la Commissione a corrispondere anche gli interessi. Gli altri due casi interessavano pagamenti tardivi a terzi da parte dei contraenti della Commissione. Nel caso 2124/2003/ADB la Commissione ha comunicato al Mediatore di non capire le ragioni del mancato pagamento da parte del contraente. Il denunciante ha ricevuto il pagamento completo poco tempo dopo. Nel caso 1949/2003/TN, *CESD-Communautaire* non aveva effettuato il pagamento per lavori effettuati dal denunciante su istruzioni di Eurostat. La Commissione ha corrisposto la somma dovuta a *CESD-Communautaire*, che a sua volta ha pagato il denunciante.

In un caso (1889/2002/GG) non è stato raggiunto un risultato soddisfacente. Un'azienda aveva ricevuto assistenza finanziaria da parte della Commissione per due progetti. La Commissione ha deciso di chiedere il rimborso per uno dei progetti e l'azienda ha contestato l'ordine di riscossione dinanzi al tribunale di primo grado. La Commissione ha quindi sospeso i pagamenti per l'altro progetto, sostenendo di poterlo fare sulla base di una disposizione contrattuale. Dopo un'analisi approfondita, durante la quale è stato effettuato l'esame dei fascicoli della Commissione e si è svolta l'audizione del capo unità della Commissione, il Mediatore ha concluso che quest'ultima non avesse giustificato la propria posizione in modo coerente e ragionevole. La Commissione ha respinto sia il tentativo di addivenire ad una soluzione amichevole sia un progetto di raccomandazione. Il Mediatore ha archiviato il caso con un'osservazione critica.

2.8.4 Assunzioni e questioni inerenti al personale

Il capitolo 3 presenta le sintesi di 15 decisioni relative ad assunzioni e rapporti di lavoro nell'ambito di istituzioni ed organi comunitari. Un caso è stato risolto dal Parlamento europeo (1600/2003/ADB) e un altro si è concluso con una soluzione amichevole con la Commissione (1320/2003/ELB). Nel caso 1196/2003/ELB la denunciante è riuscita ad ottenere un chiarimento della situazione in modo da poter decidere la procedura da adottare per ottenere un risarcimento.

Cinque decisioni hanno toccato questioni di importanza generale.

Nel caso 1571/2003/OV il Mediatore non ha ravvisato alcuna base giuridica nello statuto del personale di Europol che giustificasse l'assunzione di personale temporaneo alle condizioni applicabili al personale locale. Il Mediatore ha formulato un'osservazione critica, richiamando l'attenzione di Europol sulla necessità di riesaminare tale pratica. Europol ha risposto positivamente.

La decisione nel caso 260/2003/OV conteneva delle critiche al Parlamento europeo per non aver adottato misure adeguate allo scopo di promuovere l'effettivo rispetto della normativa sul fumo nei suoi locali. Il Mediatore ha sottolineato che, in considerazione dei possibili effetti nocivi dell'esposizione al fumo sulla salute, il Parlamento dovrebbe prestare particolare attenzione alla necessità di promuovere l'effettivo rispetto delle norme, poiché l'esposizione del personale al fumo sul luogo di lavoro comporta problemi di responsabilità legale.

Nel caso 2216/2003/MHZ il denunciante ha contestato la decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale di redigere la corrispondenza indirizzata ai partecipanti ad un concorso esclusivamente



in inglese, francese o tedesco. Il Mediatore ha criticato l'Ufficio per non aver illustrato le motivazioni alla base della decisione, in modo da permetterne l'esame.

In seguito ad un'indagine di propria iniziativa (OI/1/2003/ELB), la Commissione ha accettato di stabilire, entro il mese di marzo 2005, una procedura di reclamo per esperti nazionali distaccati.

Un'altra indagine di propria iniziativa (OI/2/2003/GG) ha portato il Mediatore a concludere che la Commissione non avesse fornito una spiegazione valida e coerente per l'inquadramento in una categoria inferiore di molti addetti stampa impiegati presso le delegazioni esterne. Poiché la Commissione ha respinto il progetto di raccomandazione che la invitava a rivedere le proprie regole relative alla classificazione di tali incarichi, il Mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento europeo nel dicembre 2004.

2.8.5 Risposte della Commissione alle indagini del Mediatore

La collaborazione delle istituzioni e degli organi della UE è essenziale per permettere al Mediatore di garantire un risarcimento immediato ed efficace ai cittadini, assicurando cambiamenti sistematici che migliorino la qualità dell'amministrazione.

La collaborazione della Commissione è particolarmente importante, in quanto circa il 70% delle indagini del Mediatore la riguardano. Nel 2004 la risposta della Commissione ai suggerimenti ed alle raccomandazioni del Mediatore è stata complessivamente positiva. Fra gli esempi di buona collaborazione da parte della Commissione relativamente a miglioramenti sistematici, si segnalano le risposte positive sia all'invito a definire una procedura di reclamo per gli esperti nazionali distaccati (OI/1/2003/ELB, sezione 2.8.4) sia ai suggerimenti del Mediatore per migliorare l'amministrazione delle Scuole europee (OI/5/2003).

La Commissione ha inoltre risposto a un'osservazione supplementare nell'ambito del caso 1876/2002/OV, informando il Mediatore del fatto che l'introduzione di un nuovo sistema elettronico di gestione dei documenti garantirà una migliore organizzazione di tutta la documentazione di supporto relativa a un caso, permettendo quindi alla Commissione di assistere più adeguatamente il Mediatore, allo scopo di trattare le denunce dei cittadini nel modo più tempestivo ed efficace possibile.

D'altro canto la Commissione non ha risposto positivamente all'osservazione supplementare del caso 253/2003/ELB. Secondo il Mediatore, la Commissione avrebbe dovuto regolamentare l'assunzione di familiari nell'ambito di progetti come TACIS; tuttavia in futuro sarebbe stato possibile conseguire più facilmente l'obiettivo di detta regolamentazione, garantendo al tempo stesso equità e trasparenza, se le regole e i principi in vigore venissero adottati e pubblicizzati adeguatamente. Nella sua risposta la Commissione ha dichiarato di preferire un esame caso per caso dell'assunzione di familiari di un contraente.

Per quanto riguarda il risarcimento di singoli cittadini, molti dei casi illustrati nei paragrafi 2.8.1 - 2.8.3 hanno evidenziato la disponibilità della Commissione a trovare una soluzione, a presentare le proprie scuse in caso di errore e a prendere misure correttive, compreso il versamento di compensazioni *ex gratia*.

Tuttavia, in due dei casi esposti, la Commissione ha rifiutato le proposte di soluzione amichevole e i successivi progetti di raccomandazione del Mediatore.

Un terzo caso di questo tipo è il 1435/2002/GG. Il Mediatore ha richiamato più volte l'attenzione della Commissione su una denuncia riguardante un malinteso interno alla Direzione generale (DG) della Società dell'informazione, concernente la disponibilità di un incarico. Ciononostante la Commissione non si è espressa in merito. Nella decisione che ha chiuso il caso con un'osservazione critica, il Mediatore ha ritenuto che la condotta della Commissione non fosse in linea con gli obblighi imposti dal diritto UE alle istituzioni comunitarie nell'ambito delle loro relazioni con il Mediatore e i denunciati.



Al fine di ottimizzare la qualità del servizio offerto dagli organi e dalle istituzioni ai cittadini e ai residenti dell'Unione europea e, quindi, di compiere la propria missione, il Mediatore auspica iniziative da parte del Parlamento europeo volte ad incoraggiare la Commissione ad estendere a tutti i casi che si presenteranno in futuro la valida collaborazione dimostrata nella grande maggioranza dei casi nel corso del 2004.

INTRODUZIONE

1 COMPENDIO

2 DENUNCE E INDAGINI

3 **DECISIONI A SEGUITO
DI UN'INDAGINE**

4 RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI
ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E GLI
ORGANI CORRISPONDENTI

6 COMUNICAZIONI

7 ALLEGATI



3 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE

Il testo integrale delle decisioni dei casi figuranti in questo capitolo può essere consultato tramite l'«Indice delle decisioni» sul sito web del Mediatore europeo (<http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/en/default.htm>). È possibile accedere alla decisione in questione utilizzando il numero di riferimento riportato sotto il titolo di ciascuna sintesi nella presente sezione. Il testo completo figura sul sito web in inglese e nella lingua del denunciante, se diversa. Una versione cartacea del testo integrale, così come appare sul sito, può essere richiesta al segretariato del Mediatore europeo.

Nel secondo semestre del 2005 il testo integrale delle decisioni figuranti nella presente sezione sarà disponibile in un unico documento elettronico sul sito del Mediatore in inglese, francese e tedesco. Il documento sarà accessibile attraverso la sezione «Relazioni annuali» (<http://www.euro-ombudsman.eu.int/report/it/default.htm>). Anche in questo caso sarà possibile richiedere una copia cartacea o un CD-ROM del documento al segretariato del Mediatore europeo.

3.1 CASI IN CUI NON È STATA RILEVATA CATTIVA AMMINISTRAZIONE



3.1.1 Parlamento europeo

NORME DEL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVE AI TIROCINI

Sintesi della decisione sulla denuncia 821/2003/JMA contro il Parlamento europeo

Un cittadino spagnolo ha presentato una denuncia al Mediatore in seguito al rifiuto della sua domanda di tirocinio al Parlamento europeo. Egli sosteneva che (i) la decisione del Parlamento europeo di rifiutare la sua domanda non fosse adeguatamente motivata; (ii) la procedura di selezione dei tirocinanti effettuata dal Parlamento europeo fosse ambigua e non offrisse possibilità di appello; (iii) il rifiuto del Parlamento di concedere l'accesso alla lista dei tirocinanti selezionati per motivi di protezione dei dati fosse fuori luogo nell'ambito di un concorso pubblico.

Quanto alla procedura di selezione, il Parlamento ha osservato che, conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 6, paragrafo 3 delle norme interne relative ai tirocini e alle visite di studio presso il Parlamento europeo, del 18 dicembre 2002, i suoi servizi hanno esaminato tutte le domande sulla base del merito, delle necessità del momento e della disponibilità. Nel selezionare i candidati ogni Direzione generale cerca di abbinare le mansioni da svolgere alle competenze specifiche dei richiedenti, in modo che il tirocinante possa trarre il massimo profitto dall'esperienza fatta.

Il Parlamento ha inoltre ricordato che tali norme riguardano tutti gli aspetti della selezione dei tirocinanti, compresa la possibilità di ricorso. Le condizioni generali che regolano l'ammissione sono chiaramente illustrate all'articolo 5, la procedura di ammissione è descritta all'articolo 6 e l'eventualità di controversie è trattata all'articolo 24. Secondo il Parlamento la procedura è trasparente e priva di ambiguità.



Il Parlamento ha inoltre affermato che non sarebbe stato possibile rendere pubblico l'elenco dei tirocinanti selezionati in virtù dell'eccezione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento 1049/2001⁹, secondo il quale l'accesso ad un documento deve essere rifiutato quando la sua divulgazione minaccia la tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo.

Considerando le risposte del Parlamento alle lettere del denunciante e le spiegazioni fornite nel corso dell'indagine, il Mediatore non ha rilevato alcun caso di cattiva amministrazione. Tuttavia ha formulato le osservazioni ulteriori seguenti.

Nell'interesse di una comunicazione efficace con i cittadini, il Parlamento potrebbe considerare l'inclusione nelle sue norme interne di un riferimento specifico al fatto che i criteri di valutazione delle domande di tirocinio comprendono le necessità contingenti del servizio.

Il Mediatore è del parere che il Parlamento europeo dovrebbe considerare l'opportunità di rivedere le proprie norme interne relative ai tirocini e alle visite di studio, in modo che l'elenco dei nominativi di coloro che accettano l'offerta di tirocinio sia un documento pubblico. Tale provvedimento fornirebbe informazioni ai richiedenti in merito ai tirocini e chiarirebbe lo status giuridico dell'elenco per il futuro.

Nota complementare

Poiché la decisione in merito a tale caso interessava sia il regolamento 45/2001¹⁰ sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, sia la sua relazione con il regolamento 1049/2001 concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, il Mediatore ne ha inoltrato una copia al Garante europeo della protezione dei dati per informazione. Il Garante della protezione dei dati ha risposto osservando che il caso manifestava le potenziali tensioni fra la trasparenza e la protezione dei dati. Egli ha inoltre rinnovato il proprio appoggio alla strategia pragmatica utilizzata dal Mediatore per gestire casi di questo tipo.

REGIME PENSIONISTICO PER I DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO

Sintesi della decisione sulla denuncia 907/2003/ELB contro il Parlamento europeo

Il denunciante, cittadino francese, ha ricoperto la funzione di deputato al Parlamento europeo dal 1984 al 1989 e gli è stata riconosciuta una pensione di anzianità al compimento del 55° anno di età. Nel 1995 è stata introdotta una scadenza di sei mesi per presentare la domanda relativa al regime pensionistico. Il 6 agosto 2002 il Parlamento europeo ha comunicato al denunciante la nuova disposizione. Il 29 settembre 2002 egli ha presentato la domanda di iscrizione al regime pensionistico, iniziando a godere dei diritti pensionistici a partire dal mese di ottobre 2002.

Il denunciante ha accusato il Parlamento europeo di non avergli fornito informazioni adeguate in merito alle norme che regolano il regime pensionistico, sostenendo che egli avrebbe dovuto iniziare a godere dei diritti pensionistici a partire dal novembre 1998, ovvero al compimento del 55° anno di età.

Da parte sua, il Parlamento ha spiegato che le lettere inviate all'indirizzo del denunciante erano state tutte rispeditate al mittente. L'Assemblea nazionale francese non era stata in grado di fornire informazioni sull'indirizzo del denunciante, e anche le ricerche effettuate su Internet non avevano prodotto alcun risultato. Una volta messo al corrente per puro caso del nuovo indirizzo del

⁹ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 45/2001, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU 2001 L 8, pag. 1.



denunciante, il Parlamento ha provveduto a contattarlo, inviandogli una lettera corredata di moduli da compilare.

Il Mediatore ha osservato che tre lettere inviate dal Parlamento europeo al denunciante mostravano gli indirizzi indicati da quest'ultimo prima di lasciare il Parlamento. Inoltre il Mediatore ha dedotto dai fatti presentati dal denunciante e dal Parlamento europeo che il denunciante non aveva comunicato al Parlamento un cambio di indirizzo effettuato dopo aver lasciato il Parlamento nel 1989. Il Mediatore ha osservato che il Parlamento è stato informato della nascita della figlia del denunciante e del matrimonio con un funzionario del Parlamento europeo, e che regolari contatti venivano mantenuti per l'erogazione di assegni familiari. Tuttavia, nell'ambito del Parlamento europeo, gli assegni familiari dei funzionari ed i diritti pensionistici dei deputati del Parlamento rientravano nelle competenze di due servizi diversi. Il Mediatore non ha ritenuto che il servizio incaricato della gestione degli assegni familiari dovesse essere a conoscenza del fatto che l'attuale indirizzo del denunciante poteva risultare utile per un altro servizio del Parlamento, né che il servizio preposto al regime pensionistico degli ex deputati del Parlamento europeo dovesse sapere che il servizio responsabile della gestione degli assegni familiari era in contatto con il denunciante.

Il Mediatore ha ritenuto che il Parlamento europeo avesse intrapreso azioni adeguate per cercare di contattare il denunciante e per informarlo del regime pensionistico; non ha pertanto rilevato alcun caso di cattiva amministrazione.



3.1.2 Consiglio dell'Unione europea

NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Sintesi della decisione sulla denuncia 2126/2003/PB contro il Consiglio dell'Unione europea

In seguito agli scandali che hanno colpito il settore alimentare negli anni '90, l'Unione europea ha deciso di creare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), istituita dal regolamento 178/2002¹¹. L'articolo 25 del regolamento prevede che l'EFSA sia diretta da un consiglio di amministrazione composto da 14 membri nominati dal Consiglio d'intesa con il Parlamento europeo, sulla base di un elenco stilato dalla Commissione. I membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di conoscenze specialistiche pertinenti e, coerentemente con tali caratteristiche, la distribuzione geografica più ampia possibile nell'ambito dell'Unione. Il Consiglio ha designato i membri del consiglio di amministrazione in data 15 luglio 2002.

La denuncia è stata presentata dall'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori / *Bureau Européen des Unions de Consommateurs* (BEUC), secondo il quale il Consiglio avrebbe nominato un numero eccessivo di funzionari pubblici nazionali e i candidati sarebbero stati scelti sulla base della nazionalità e non delle loro competenze.

Il Consiglio ha dichiarato che l'esperienza nel settore pubblico non era certo irrilevante ai fini della gestione di un'Autorità pubblica europea e indipendente, soprattutto perché essa avrebbe dovuto collaborare con gli Stati membri. L'esperienza acquisita nella pubblica amministrazione era espressamente menzionata come criterio di selezione nel regolamento 178/2002. Inoltre i membri selezionati presentavano un ampio ventaglio di esperienze professionali. Secondo il

¹¹

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare; GU 2002 L 31, pag. 1.



Consiglio, il denunciante non sarebbe pertanto riuscito a giustificare l'esistenza di un caso di cattiva amministrazione.

Il Mediatore ha osservato che nella fattispecie la procedura di nomina lasciava un ampio margine di discrezione al Consiglio e che l'esame dell'esercizio di tale discrezione da parte del Mediatore si limita necessariamente a verificare che la decisione non sia compromessa da violazioni della procedura o da errori manifesti di valutazione. Il Mediatore ha concluso che in questo caso non sussistevano prove di violazioni od errori.

ACCESSO AI PARERI DEL SERVIZIO GIURIDICO

Sintesi della decisione sulla denuncia 2371/2003/GG contro il Consiglio dell'Unione europea

Il Consiglio ha rifiutato l'accesso del pubblico ad un parere del proprio servizio giuridico, invocando l'eccezione relativa all'assistenza legale contenuta nell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento 1049/2001¹². Il denunciante, ricercatore all'Università di Monaco, ha contestato il rifiuto, sostenendo che l'eccezione non fosse applicabile.

Secondo il Consiglio, la divulgazione dei pareri del proprio servizio giuridico, potrebbe contribuire a rimettere in causa gli atti del Consiglio. L'incertezza riguardante la legittimità degli atti legislativi che deriverebbe da tale divulgazione potrebbe nuocere al pubblico interesse. Stando al Consiglio, l'eccezione poteva essere interpretata in un solo modo, ossia includendo tutti i documenti contenenti un parere giuridico; inoltre l'interesse accademico del denunciante non costituiva un interesse pubblico prevalente.

Il Mediatore ha ricordato che, in una relazione speciale al Parlamento europeo (1542/2000/(PB)SM, 12 dicembre 2002), egli aveva ritenuto che i pareri giuridici dati nel contesto di eventuali future procedure giurisdizionali fossero analoghi ad una comunicazione tra un legale ed un suo cliente. In linea generale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento 1049/2001, essi non dovrebbero quindi costituire oggetto di divulgazione. Al contrario, i pareri su progetti di legge dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico al termine dell'iter legislativo. L'accesso al parere è rifiutabile unicamente nel caso in cui l'istituzione sia in grado di dimostrare che la divulgazione di tale documento comprometterebbe gravemente il suo processo decisionale, nonché in assenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Nella fattispecie, il Mediatore ha osservato che il Consiglio non aveva argomentato che il parere giuridico era stato fornito nel contesto di eventuali future procedure giurisdizionali, e nemmeno nel contesto di un atto legislativo. Il Mediatore ha pertanto stilato un progetto di raccomandazione, invitando il Consiglio a riconsiderare la propria decisione sul rifiuto in questione.

Stando al parere circostanziato del Consiglio, il progetto di raccomandazione del Mediatore sembrava svuotare l'eccezione di tutto il suo significato. A giudizio del Consiglio, la suddivisione dei pareri giuridici in varie categorie era artificiale e priva di fondamento giuridico e non considerava le finalità di tale assistenza.

Il 23 novembre 2004 il tribunale di primo grado si è pronunciato sulla causa T-84/03 (*Turco contro Consiglio*). Nella sentenza il tribunale ha concluso che il Consiglio fosse autorizzato a rifiutare l'accesso ai pareri legali del proprio servizio giuridico (cfr. in particolare paragrafi 62 e 64 della sentenza). Alla luce di tale sentenza, e dopo aver dato al denunciante la possibilità di comunicare le proprie osservazioni, il Mediatore ha archiviato il caso senza rilevare cattiva amministrazione.

¹²

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



3.1.3 Commissione europea

ESCLUSIONE DA UN PROGETTO RELATIVO ALLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 1876/2002/OV contro la Commissione europea

Uno studio di consulenze olandese era stato invitato a partecipare ad un consorzio nell'ambito di un progetto incluso nel Quinto programma per le Tecnologie della Società dell'informazione gestito dalla Direzione generale della Società dell'informazione della Commissione. Poiché inizialmente la Commissione aveva espresso un parere favorevole alla partecipazione dello studio al progetto, essa lo ha successivamente invitato a presentare ulteriori garanzie finanziarie. Lo studio ha soddisfatto tale richiesta, ma in seguito la Commissione ha deciso che lo studio non avrebbe potuto partecipare al consorzio, dopo aver avuto a disposizione i suoi dati finanziari per sette mesi e mezzo. La decisione è stata presa un giorno lavorativo prima della data prevista per la stipulazione del contratto da parte della Commissione.

Il 30 ottobre 2002 lo studio ha presentato una denuncia al Mediatore europeo, chiedendo un risarcimento da parte della Commissione pari a € 96.000. Tale cifra includeva la perdita di reddito subita, il costo di un biglietto aereo per una riunione poi cancellata, le spese di spedizione, le spese telefoniche ed il tempo necessario alla preparazione del fascicolo.

Nel suo parere sulla denuncia, la Commissione ha affermato che tutti i principali rinvii delle negoziazioni erano stati causati proprio dalle estensioni concesse dalla Commissione stessa per venire incontro alle esigenze del consorzio relative alla presentazione della documentazione legale richiesta, incluse le informazioni sul denunciante. La Commissione ha inoltre osservato che lo studio di consulenze non aveva trasmesso i documenti finanziari richiesti dai contraenti, come i bilanci ed i conti profitti e perdite per alcuni anni, necessari per dimostrare che il denunciante possedeva le risorse finanziarie per realizzare il progetto.

Il Mediatore ha esaminato attentamente i documenti presentati nel corso dell'indagine. Egli ha ritenuto che il fatto che la Commissione abbia invitato il denunciante a fornire ulteriori informazioni finanziarie, nonostante fosse stata perfettamente al corrente per sette mesi e mezzo delle informazioni già trasmesse, costituisse un ritardo ingiustificato e pertanto un caso di cattiva amministrazione. Nel mese di giugno 2003 il Mediatore ha pertanto proposto una soluzione amichevole alla Commissione, suggerendole di versare una somma adeguata come risarcimento. Nel secondo parere la Commissione non ha fornito prove documentali che mostrassero contatti con il coordinatore del progetto o con il denunciante durante i sette mesi e mezzo a cui il denunciante fa riferimento. Nel mese di novembre 2003 il Mediatore ha quindi scritto nuovamente alla Commissione, riproponendo una soluzione amichevole.

Nel parere sulla seconda proposta la Commissione ha fornito nuove prove documentali, consistenti in due messaggi di posta elettronica, dai quali è emerso che, durante i sette mesi e mezzo in questione, la Commissione aveva effettivamente contattato il coordinatore del progetto in due occasioni, invitandolo a presentare ulteriori informazioni finanziarie necessarie alla finalizzazione del contratto. Nella sua decisione del 17 giugno 2004 il Mediatore ha ritenuto che, alla luce delle nuove prove, la constatazione provvisoria di cattiva amministrazione effettuata in precedenza non fosse più giustificabile e che il caso dovesse essere chiuso senza rilevare cattiva amministrazione.

Il Mediatore ha tuttavia formulato un'ulteriore osservazione, auspicando che in casi successivi la Commissione trasmetta la documentazione di sostegno unitamente al proprio parere originario sulla denuncia.



Nota complementare

Con lettera in data 31 agosto 2004, la Commissione ha comunicato al Mediatore che l'introduzione di un nuovo sistema elettronico di gestione della documentazione avrebbe garantito un'organizzazione più efficiente di tutta la documentazione relativa ad un caso. Nello specifico, funzioni aggiuntive del sistema di registrazione della posta elettronica avrebbero offerto agli utenti la possibilità di registrare e classificare contemporaneamente i loro messaggi di posta elettronica. Questo avrebbe permesso alla Commissione di soddisfare le richieste del Mediatore e di assisterlo più adeguatamente, allo scopo di trattare le denunce dei cittadini nel modo più puntuale ed efficiente possibile.

TRASPOSIZIONE DELLE DIRETTIVE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI NELLA LEGISLAZIONE GRECA

Sintesi della decisione sulla denuncia 841/2003/(FA)OV contro la Commissione europea

La compagnia di assicurazioni greca Intersalonika metteva a disposizione, tra i vari servizi, mezzi di trasporto per assistere i malati. Essa si è rivolta alla Commissione nel 2001, lamentando il fatto che alle proprie ambulanze e ai propri elicotteri non fosse permesso di trasportare malati a causa del diritto esclusivo del Centro nazionale greco per l'assistenza di emergenza (EKAB) di fornire questo tipo di servizio. Stando alla compagnia, le autorità greche non avevano correttamente trasposto le direttive 84/641/CEE¹³ (la «direttiva sull'assistenza») e 92/49/CEE¹⁴. La Commissione ha comunicato al denunciante che erano stati avviati procedimenti di infrazione contro la Grecia ai sensi dell'articolo 226¹⁵ del Trattato CE, ma che, in seguito alla modifica del diritto greco, essi sarebbero stati archiviati.

Nel mese di aprile 2003 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo. Egli dichiarava che la Commissione non era stata in grado di garantire la corretta trasposizione delle direttive in materia di assicurazioni nella legislazione greca, soprattutto rispetto alla situazione delle compagnie di assicurazione elleniche operanti in Grecia rispetto alle compagnie di altri Stati membri. Inoltre il denunciante sottolineava che, in una risposta del novembre 2001, la Commissione aveva ritenuto che nessuna restrizione dovesse essere applicata ad Air Intersalonika. La Commissione aveva dichiarato che sarebbe stato legittimo indagare sul motivo della decisione delle autorità greche di non dare seguito alla richiesta di una licenza operativa avanzata da Air Intersalonika.

Nel proprio parere sulla denuncia, la Commissione ha affermato che, in seguito all'archiviazione delle procedure di infrazione nel marzo 2002, non sembravano sussistere altri ostacoli per l'assistenza offerta da compagnie di assicurazione. La Commissione ha inoltre puntualizzato che le direttive in materia di assicurazioni prevedono un regime minimo che permette agli Stati membri di adottare disposizioni più severe per le compagnie approvate dalle rispettive autorità.

Nella propria decisione il Mediatore ha concluso che, rispondendo alla lettera del denunciante relativa al rifiuto di concedere licenze, la Commissione avesse fornito una spiegazione esauriente del quadro giuridico pertinente. Per quanto riguarda la dichiarazione della Commissione evidenziata dal denunciante, il Mediatore ha osservato che le intenzioni della Commissione sembravano quelle di voler fornire un'utile osservazione. Essa aveva spiegato ciò che il denunciante avrebbe potuto fare

¹³ Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva (73/239/CEE) recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, GU 1984 L 339, pag. 21.

¹⁴ Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita), GU 1992 L 228, pag. 1.

¹⁵ L'articolo 226 del Trattato CE consente alla Commissione di adire la Corte di giustizia contro uno Stato membro per violazioni del diritto comunitario. Chiunque può presentare una denuncia (una «denuncia ex articolo 226») che veda la Commissione opporsi ad uno Stato membro per ogni provvedimento nazionale o pratica amministrativa che il denunciante ritiene incompatibile con il diritto comunitario.



invece di illustrare le azioni che essa stessa avrebbe potuto intraprendere, ma il denunciante sembra aver frainteso tale dichiarazione, supponendo che la Commissione avrebbe compiuto delle indagini. Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avrebbe potuto esprimersi in modo più preciso, ma non ha comunque rilevato alcun caso di cattiva amministrazione.

Nel mese di maggio 2004 il denunciante ha inviato una lettera al Mediatore ringraziandolo per la decisione, che gli aveva permesso di capire come la Commissione avesse gestito il caso e che aveva richiamato la sua attenzione sulle varie possibilità di intraprendere ulteriori azioni relativamente al caso in questione.

LEGISLAZIONE PORTOGHESE SULLE CORRIDE

Sintesi della decisione sulla denuncia 849/2003/JMA contro la Commissione europea

Nel mese di settembre 2002 è stata presentata una denuncia formale alla Commissione europea contro le autorità portoghesi. La denuncia riguardava la nuova legislazione portoghese che legalizzava la corrida di tipo spagnolo, nella quale il toro viene ucciso alla fine dello spettacolo.

Il denunciante ha poi ricevuto una comunicazione dalla Direzione generale Salute e tutela dei consumatori, che lo informava dell'intenzione della Commissione di chiudere il caso poiché non vi erano basi giuridiche a sufficienza per avviare una procedura d'infrazione contro le autorità portoghesi.

Nella denuncia presentata al Mediatore il denunciante sosteneva che la decisione della Commissione di chiudere il caso non tenesse in debito conto le attuali norme dell'Unione europea, in particolare la direttiva 93/119/CE¹⁶ relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

La Commissione ha sostenuto di aver esaminato attentamente la denuncia. Sulla base della propria analisi, essa ha concluso che le affermazioni del denunciante non fossero sufficientemente fondate per permettere alla Commissione di avviare una procedura di infrazione contro il Portogallo ai sensi dell'articolo 226¹⁷ del Trattato CE. Essa ha espresso forti dubbi sul fatto che il protocollo 33 del Trattato, concernente la protezione e il benessere degli animali, possa essere applicato alle corride che, in quanto spettacolo o forma di intrattenimento, non rientrano nell'ambito delle politiche menzionate nel protocollo. Inoltre la Commissione ha osservato che la direttiva 93/119/CE non si applica agli animali uccisi in occasione di eventi culturali o sportivi.

Il Mediatore ha concluso che, in sostanza, la decisione della Commissione di non avviare una procedura d'infrazione e quindi di archiviare la denuncia presentata dal denunciante fosse ragionevole.

Il Mediatore ha osservato tuttavia che la lettera nella quale la Commissione informava il denunciante dell'intenzione di chiudere il caso non gli offriva alcuna opportunità di presentare le proprie osservazioni. Il Mediatore ha ricordato la Comunicazione della Commissione sulle relazioni con i «denuncianti ex articolo 226»¹⁸, in base alla quale una volta che la Commissione non intende proporre ulteriori azioni relative ad una denuncia, essa ne informa preventivamente il denunciante tramite lettera. La lettera contiene le motivazioni alla base della decisione di chiudere il caso ed

¹⁶ Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, GU 1993 L 340, pag. 21.

¹⁷ L'articolo 226 del Trattato CE consente alla Commissione di adire la Corte di giustizia contro uno Stato membro per violazioni del diritto comunitario. Chiunque può presentare una denuncia (una «denuncia ex articolo 226») che veda la Commissione opporsi ad uno Stato membro per ogni provvedimento nazionale o pratica amministrativa che il denunciante ritiene incompatibile con il diritto comunitario.

¹⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM/2002/0141 def.), GU 2002 C 244, pag. 5.



invita il denunciante a presentare le proprie osservazioni entro quattro settimane. Nel suo parere la Commissione ha espresso il proprio rammarico per non averlo fatto, invitando il denunciante a presentare qualsiasi ulteriore osservazione.

ACCESSO A UN PROGETTO DI DICHIARAZIONE DEL COMITATO CONGIUNTO DEL SEE

Sintesi della decisione sulla denuncia 900/2003/(IJH)TN contro la Commissione europea

Polyelectrolyte Producers Group ha presentato una denuncia in merito al rifiuto, da parte della Commissione, di una domanda di conferma a norma del regolamento 1049/2001¹⁹, per poter accedere ad un progetto di dichiarazione del Comitato congiunto del SEE (Spazio economico europeo) relativo all'accordo SEE.

Il denunciante dichiarava quanto segue: i fondamenti giuridici del rifiuto della Commissione, ossia l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento concernente la possibile compromissione della protezione dell'interesse pubblico nell'ambito delle relazioni internazionali, erano in contraddizione con il ragionamento di fondo del Segretariato dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio), basato sull'articolo 4, paragrafo 3 concernente la possibile compromissione del processo decisionale dell'istituzione; la Commissione non aveva spiegato in che modo la divulgazione del documento avrebbe gravemente pregiudicato i negoziati ed il processo decisionale nell'ambito dell'accordo SEE; essa non aveva comunicato al denunciante che avrebbe dovuto richiedere una copia del documento all'autore terzo; aveva considerato iniquamente gli interessi in causa e commesso un abuso di diritto; aveva erroneamente ritenuto che il documento provenisse dal Segretariato dell'EFTA. Supponendo che l'autore del documento fosse stato il Segretariato dell'EFTA, ci sarebbe stato un conflitto d'interessi legato alla decisione sulla richiesta di accesso, dal momento che il Segretariato dell'EFTA era implicato in procedimenti relativi a disposizioni derogatorie alla legislazione comunitaria pertinente. Infine, la Commissione aveva violato i diritti della difesa del denunciante.

La Commissione ha trasmesso al Mediatore una risposta dettagliata a tutte le accuse, che quest'ultimo ha esaminato attentamente. Egli ha osservato che le ragioni del Segretariato dell'EFTA erano effettivamente analoghe alla formulazione dell'articolo 4, paragrafo 3, ma ciò non sembrava essere in contraddizione con i fondamenti giuridici indicati dalla Commissione. Il Mediatore non ha rilevato alcuna norma o principio che obblighi l'istituzione a comunicare al richiedente di rivolgersi all'autore per la richiesta d'accesso. Non ha inoltre rilevato alcun abuso di diritto, dal momento che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, il legislatore comunitario aveva stabilito che, nel caso in cui la divulgazione di un documento comprometta l'interesse pubblico nell'ambito delle relazioni internazionali, quest'ultimo prevale su qualunque interesse pubblico alla divulgazione del documento. Il Mediatore ha ritenuto che la spiegazione della Commissione concernente l'autore fosse coerente con il quadro giuridico dell'accordo SEE. Non ha riscontrato prove della mancanza di imparzialità da parte della Commissione e, infine, non ha rilevato alcuna norma o principio che obblighi la Commissione a dare al denunciante la possibilità di esprimere il proprio parere in merito ad una decisione che spetta al Comitato congiunto del SEE.

Il Mediatore ha sottolineato che, poiché le eccezioni dell'articolo 4, paragrafo 1 non sono soggette ad interesse pubblico prevalente alla divulgazione, è molto importante che le istituzioni espongano chiaramente le loro ragioni quando ricorrono a tale disposizione, come aveva fatto la Commissione in questo caso.

Alla luce di quanto riportato, il Mediatore ha archiviato il caso senza rilevare cattiva amministrazione.

¹⁹

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



ACCESSO A DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER IL COMMERCIO

Sintesi della decisione sulla denuncia 1286/2003/JMA contro la Commissione europea

Nel mese di febbraio 2003 *Friends of the Earth* (FoE) ha scritto al Segretariato generale della Commissione richiedendo l'accesso a vari documenti relativi ai negoziati allora in corso con l'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) in materia di commercio di servizi, nell'ambito dell'Agenda di Doha per lo sviluppo.

Nel mese di aprile 2003 la Commissione ha rifiutato l'accesso, poiché la divulgazione dei documenti richiesti avrebbe pregiudicato l'interesse pubblico nell'ambito delle relazioni internazionali, come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 1049/2001²⁰.

Nella denuncia al Mediatore l'associazione sosteneva che la Commissione non fosse stata in grado di (i) dimostrare che la divulgazione avrebbe pregiudicato la protezione dell'interesse pubblico, (ii) giustificare la natura dei negoziati e (iii) trovare un equilibrio fra gli interessi in causa.

Nel suo parere sulla denuncia, la Commissione ha affermato di aver trattato adeguatamente la richiesta di accesso ai documenti del denunciante, sia nella fase iniziale che al momento della richiesta di conferma. Secondo l'istituzione, l'interpretazione giuridica del concetto di interesse pubblico nell'ambito delle relazioni internazionali era stata effettuata correttamente dai suoi servizi ed applicata di conseguenza al presente caso.

Nella propria decisione il Mediatore ha riconosciuto che la consueta strategia di conduzione dei negoziati dell'OMC prevedeva lo scambio confidenziale di offerte e controfferte fra le parti in causa. In tale contesto la divulgazione di tali documenti a terzi era da escludere per non compromettere la procedura. Secondo il Mediatore, pertanto, non si poteva concludere che la Commissione avesse effettuato una valutazione ingiustificata decidendo che la divulgazione dei documenti avrebbe probabilmente pregiudicato l'interesse pubblico nell'ambito delle relazioni internazionali. Il Mediatore ha osservato che il legislatore comunitario aveva stabilito che, nel caso in cui la divulgazione di un documento rischi di compromettere l'interesse pubblico nell'ambito delle relazioni internazionali, quest'ultimo prevale su qualunque interesse pubblico alla divulgazione del documento. Quindi il Mediatore non ha ritenuto che le argomentazioni del denunciante, secondo il quale la Commissione non avrebbe cercato di trovare un equilibrio fra le parti in causa, fossero plausibili.

Sebbene il Mediatore non abbia rilevato cattiva amministrazione da parte della Commissione, egli ha formulato un'ulteriore osservazione. A suo giudizio, nonostante i limiti all'accesso del pubblico imposti dalla natura dei negoziati nell'ambito dell'OMC siano ritenuti giuridicamente validi, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione il fatto che molti cittadini auspicano una trasparenza e un'apertura maggiori in questo importante settore della politica. Questo è tanto più importante dal momento che il valore della trasparenza è riconosciuto anche nelle «Linee guida e procedure per i negoziati in materia di commercio di servizi» dell'OMC. La trasparenza non può essere raggiunta impedendo completamente al pubblico di accedere alle informazioni. Il Mediatore ha quindi affermato che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione ulteriori mezzi per rendere tali negoziati più aperti e trasparenti per i cittadini, facilitando l'accesso del pubblico agli scambi fra le parti coinvolte.

²⁰

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



ACCESSO A UNA RELAZIONE DELL'UFFICIO ALIMENTARE E VETERINARIO SULLA ROMANIA

Sintesi della decisione sulla denuncia 1304/2003/(ADB)PB contro la Commissione europea

La denunciante, fondatrice di un'organizzazione per la difesa dei diritti degli animali, ha richiesto di accedere alla relazione di una visita in Romania effettuata dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione. La Commissione ha permesso la consultazione delle parti della relazione concernenti il controllo delle esportazioni, ma non l'accesso alle sezioni relative ai negoziati di adesione alla UE della Romania. La Commissione ha giustificato il proprio rifiuto invocando il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino (relazioni internazionali) del regolamento 1049/2001²¹.

La denunciante si è rivolta al Mediatore, sostenendo che la Commissione le avrebbe erroneamente impedito di accedere alla relazione completa della missione. Secondo la denunciante, la missione riguardava principalmente questioni legate alle esportazioni e le relazioni su tale argomento erano sempre state pubblicate.

La Commissione ha ribadito il proprio rifiuto di concedere l'accesso alle parti della relazione di missione legate a questioni inerenti all'adesione. Essa ha affermato che l'ispezione in Romania era stata effettuata su base volontaria, convenendo che le relazioni redatte di conseguenza non sarebbero state pubblicate. La divulgazione di informazioni relative ai progressi della Romania verso il raggiungimento degli standard europei nel settore della sicurezza alimentare e del benessere degli animali avrebbe pregiudicato i negoziati di adesione, compromettendo seriamente i rapporti fra la Commissione e le autorità rumene e mettendo a repentaglio la loro disponibilità ad accettare ispezioni di questo tipo e a collaborare con la Commissione. Inoltre la divulgazione avrebbe potuto essere controproducente, ostacolando ulteriori visite dell'Ufficio alimentare e veterinario in preparazione all'adesione.

Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione fosse autorizzata a ricorrere all'eccezione invocata per rifiutare l'accesso ad alcune parti della relazione di missione. Egli ha inoltre formulato un'ulteriore osservazione, sostenendo che, in futuro, sarebbe utile registrare separatamente le informazioni riservate e quelle non riservate nel modo più pratico possibile. Tale sistema permetterebbe di semplificare soprattutto l'applicazione del diritto a concedere un accesso parziale ai documenti.

Nota complementare

La Commissione ha successivamente informato il Mediatore che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 aveva effettivamente portato a una separazione più netta dei documenti riservati da quelli non riservati, in particolare nei dipartimenti che ricevono frequenti richieste di accesso ai loro documenti. Quanto al proprio Ufficio alimentare e veterinario, la Commissione ha dichiarato che esso suddivide regolarmente le relazioni secondo i due tipi di missione che compie nei paesi candidati. Le relazioni su ispezioni concernenti le esportazioni sono periodicamente pubblicate su Internet, mentre le relazioni di missioni legate all'allargamento restano confidenziali. Tuttavia, se una missione effettuata nel contesto dell'allargamento individua problemi nell'ambito di settori dell'esportazione approvati, una relazione sulle questioni emerse viene redatta a parte e quindi pubblicata su Internet.

²¹

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



ACCESSO A UNA RELAZIONE DI MISSIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

Sintesi della decisione sulla denuncia 1481/2003/OV contro la Commissione europea

Un ente senza scopo di lucro belga ha presentato una richiesta alla Commissione, ai sensi del regolamento 1049/2001²², per accedere a tutti i documenti legati ad una missione di controllo effettuata nella regione fiamminga, relativa alla terza priorità del programma Obiettivo 3 nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE). La Commissione non ha permesso l'accesso ai documenti richiesti invocando il terzo trattino dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento, poiché riguardavano un rapporto di ispezione relativo all'utilizzo di fondi UE versati per un progetto su cui era in corso un contenzioso con uno Stato membro. Anche la domanda di conferma fatta dal denunciante è stata respinta dal Segretariato generale della Commissione, secondo il quale non esisteva alcun interesse pubblico preminente alla divulgazione del documento richiesto, dal momento che l'interesse del denunciante era privato e non pubblico.

Nel luglio 2003 l'ente ha presentato una denuncia al Mediatore europeo, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto permettere l'accesso al documento richiesto.

Nel proprio parere sulla denuncia, la Commissione ha osservato che il denunciante aveva già ricevuto degli estratti del rapporto d'ispezione relativi al suo progetto. Le parti del rapporto che non erano state divulgate non erano rilevanti ai fini del progetto del denunciante, dal momento che riguardavano altri progetti sottoposti a controllo e la gestione centrale da parte dell'agenzia FSE fiamminga. Quanto alle ragioni del rifiuto di accesso al documento completo, la Commissione ha affermato che la divulgazione del rapporto in quello stadio avrebbe pregiudicato le indagini in corso, poiché avrebbe reso pubbliche le risultanze provvisorie degli ispettori della Commissione, alle quali le parti sottoposte a audit non avevano ancora risposto. La Commissione ha ribadito l'assenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione del rapporto. Il parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante, che non ha presentato alcuna osservazione.

Nella propria decisione sul caso, il Mediatore ha osservato che la relazione richiesta presentava un chiaro nesso con ispezioni, indagini e verifiche contabili, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento 1049/2001. Egli ha osservato che, quando il denunciante ha presentato la richiesta d'accesso alla relazione nel mese di marzo 2003, le indagini di controllo finanziario da parte della Commissione presso l'agenzia FSE fiamminga erano ancora in corso, conformemente all'articolo 38 del regolamento 1260/1999²³. La Commissione avrebbe deciso, sulla base della risposta dell'agenzia FSE fiamminga, se apportare o meno rettifiche finanziarie ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 448/2001²⁴. Pertanto la Commissione ha legittimamente ritenuto che la divulgazione di altre parti della relazione di missione avrebbe potuto compromettere la tutela dello scopo delle indagini. In tali circostanze la Commissione era autorizzata, conformemente alla giurisprudenza comunitaria, a rifiutare l'accesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento 1049/2001, a meno che si delinei un interesse pubblico preponderante alla divulgazione. Il Mediatore ha ritenuto che il denunciante non avesse dimostrato a sufficienza la presenza di un siffatto interesse alla divulgazione delle altre parti della relazione concernenti progetti diversi. Pertanto non è stata rilevata una cattiva amministrazione.

²² Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.

²³ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, GU 1999 L 161, pag. 1.

²⁴ Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, GU 2001 L 64, pag. 13.



PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI

Sintesi della decisione sulla denuncia 221/2004/GG contro la Commissione europea

Un consulente tedesco ha risposto ad un invito a presentare proposte da parte della Commissione europea nell'ambito del programma Leonardo da Vinci, istituito per promuovere l'innovazione nel settore dell'educazione permanente. La Commissione lo ha informato di non poter accettare la sua proposta preliminare, poiché essa non era stata inviata entro la scadenza prevista. Il denunciante ha contestato tale decisione, sostenendo di aver rispettato il termine stabilito e di aver inviato la proposta tramite raccomandata il giorno precedente la scadenza. Se la Commissione non avesse confermato l'invio del progetto entro i termini stabiliti, egli si sarebbe rivolto ad un tribunale.

Il giorno stesso il denunciante ha trasmesso una copia della lettera al Mediatore, richiedendo un esame della questione. Il Mediatore ha rifiutato la richiesta (denuncia 33/2004/GG) perché evidentemente la Commissione non aveva avuto abbastanza tempo per considerare il caso. Tre settimane dopo il denunciante ha comunicato al Mediatore di voler ripresentare la propria denuncia. La lettera è stata registrata come una nuova denuncia e ritenuta ammissibile dal Mediatore, in quanto nel frattempo il denunciante non sembrava aver ricevuto alcuna risposta.

Nel proprio parere la Commissione ha riconosciuto che un riesame del caso aveva permesso di verificare la correttezza delle affermazioni del denunciante. La lettera recava tre timbri postali e quello preso in considerazione dalla Commissione per determinare l'inammissibilità era in realtà il timbro di un centro regionale di smistamento postale e non il timbro dell'ufficio postale di partenza. Pertanto la Commissione aveva provveduto a formulare un «rapporto straordinario» che sanciva la selezione della proposta preliminare del denunciante per la presentazione di una proposta completa.

Il denunciante non ha però accettato tale soluzione, poiché non aveva avuto a disposizione lo stesso numero di giorni concessi agli altri autori delle proposte preliminari selezionate. La Commissione ha riconosciuto un caso di trattamento iniquo e ha preparato un «rapporto straordinario» supplementare, assicurando al denunciante lo stesso numero di giorni per la preparazione della proposta completa.

Pur accettando la proposta, il denunciante ha sottolineato che era stato posto rimedio alla sua posizione di svantaggio solamente in seguito alla presentazione della seconda denuncia. Inoltre egli ha affermato di non aver potuto beneficiare della stessa quantità di informazioni fornite agli altri partecipanti.

Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse agito in modo rapido e costruttivo per riparare all'errore compiuto. Quanto alla presunta mancata trasmissione di informazioni al denunciante da parte della Commissione, il Mediatore ha osservato che si trattava di una nuova accusa che il denunciante non aveva ancora rivolto alla Commissione. Il denunciante era quindi libero di presentare un'ulteriore denuncia nel caso in cui, a suo giudizio, la mancanza di informazioni avesse influenzato negativamente la decisione della Commissione in merito alla sua proposta completa. Per quanto riguarda la denuncia originale, il Mediatore ha concluso che non sembrava sussistere alcun caso di cattiva amministrazione.

PROCEDURA DI SELEZIONE PER UN PROGETTO EUROPEAID

Sintesi della decisione sulla denuncia 326/2004/IP contro la Commissione europea

Un consorzio di tre aziende ha risposto ad un invito a manifestare interesse lanciato dalla Commissione europea nell'ottobre 2003 per un progetto EuropeAid. Il consorzio non ha superato la selezione preliminare in quanto, a giudizio della Commissione, non aveva fornito i documenti richiesti nella sezione 2.3.3 della guida pratica. Nella denuncia al Mediatore, il denunciante affermava che la Commissione aveva erroneamente deciso di escludere il consorzio dalla lista dei partecipanti selezionati e che non aveva risposto alla lettera del 9 gennaio 2004. Il denunciante sosteneva che



la Commissione avrebbe dovuto rivedere la propria decisione di non includere il consorzio nella lista dei partecipanti prescelti, nonché chiarire il contenuto della guida pratica, allo scopo di evitare problemi di interpretazione in futuro.

Sulla base delle informazioni ottenute nel corso dell'indagine, non sembrava che il denunciante avesse fornito alla Commissione tutti i documenti richiesti nella sezione 2.3.3 della guida pratica. Pertanto il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse fornito un'adeguata giustificazione in merito alla propria decisione di escludere il consorzio dalla lista risultante dalla selezione preliminare. Quanto alla presunta mancata risposta della Commissione alla lettera del denunciante, l'istituzione ha riconosciuto che si era verificato un ritardo ed ha presentato le proprie scuse. Il Mediatore ha osservato che, conformemente al Codice di buona condotta amministrativa²⁵, una lettera inviata alla Commissione dovrebbe ottenere una risposta entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Pertanto in questo caso la Commissione non aveva agito rispettando le proprie norme. Poiché nel frattempo essa aveva provveduto a rispondere alla lettera del denunciante scusandosi per il ritardo, il Mediatore non ha ritenuto necessario procedere ad ulteriori indagini.

Quanto alla prima accusa del denunciante, il Mediatore ha ritenuto che non fosse necessario indagare oltre sulla questione, poiché la Commissione aveva fornito spiegazioni plausibili sulle motivazioni alla base della propria decisione di non includere il consorzio nella lista dei partecipanti selezionati. Per quanto riguarda la seconda questione sollevata dal denunciante, il Mediatore ha concluso che il contenuto della sezione 2.3.3 della guida pratica non apparisse poco chiaro, e che la Commissione avesse illustrato adeguatamente la propria interpretazione di tali norme.

PRESUNTO TRATTAMENTO INADEGUATO DI DENUNCE PER INFRAZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 480/2004/TN contro la Commissione europea

Il *Lecturers' Employment Advice and Action Fellowship* (LEAF) ha presentato una denuncia al Mediatore relativa ad un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione nel trattamento di due denunce concernenti l'articolo 226²⁶. L'ente sosteneva, tra l'altro, che la Commissione avesse completamente ignorato la gravità delle denunce e non avesse provveduto a rendere effettiva la tutela sancita dalla direttiva sui diritti acquisiti (77/187/CEE²⁷).

Il Mediatore ha osservato che, stando alle denunce sulla base dell'articolo 226 presentate da LEAF contro la Commissione, il Regno Unito non avrebbe trasposto adeguatamente la direttiva sui diritti acquisiti. Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse fornito motivazioni chiare e plausibili per la propria decisione di non avviare una procedura d'infrazione contro il Regno Unito.

In risposta a un'accusa specifica rivolta alla Commissione dal denunciante relativamente a una sentenza sulla questione emessa da un tribunale nazionale britannico, il Mediatore ha sottolineato l'argomentazione della Commissione secondo la quale la procedura di cui all'articolo 226 non rappresenta un mezzo di appello o di revisione aggiuntivo nei confronti di sentenze emesse dai tribunali nazionali. Secondo il Mediatore, LEAF ha scelto di non adire i tribunali nazionali utilizzando le possibilità di appello. Ha pertanto ritenuto che la Commissione avesse fornito motivazioni adeguate per la propria decisione di non avviare una procedura d'infrazione nei confronti del Regno Unito sulla base di tali affermazioni.

²⁵ GU 2000 L 308, pagg. 26-34.

²⁶ L'articolo 226 del Trattato CE consente alla Commissione di adire la Corte di giustizia contro uno Stato membro per violazioni del diritto comunitario. Chiunque può presentare una denuncia (una «denuncia ex articolo 226») che veda la Commissione opporsi ad uno Stato membro per ogni provvedimento nazionale o pratica amministrativa che il denunciante ritiene incompatibile con il diritto comunitario.

²⁷ Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, GU 1977 L 61, pag. 26.



Dopo aver esaminato tutte le argomentazioni presentate da LEAF, il Mediatore non ha rilevato alcun caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione nell'ambito del trattamento di denunce relative all'articolo 226. Egli ha convenuto sulle esaurienti spiegazioni fornite in proposito dalla Commissione, ma ha comunque osservato che essa avrebbe potuto illustrare al denunciante in modo più diretto e comprensibile le motivazioni essenziali alla base della decisione di chiudere l'esame delle denunce relative all'articolo 226. Il Mediatore ha pertanto ritenuto opportuno formulare la seguente osservazione supplementare.

Nell'ottica del mantenimento di buone relazioni tra la Commissione ed i cittadini, il Mediatore ritiene che in futuro la Commissione dovrebbe spiegare le ragioni alla base delle decisioni di chiudere l'esame delle denunce relative all'articolo 226 nel modo più diretto e comprensibile possibile.

ACCESSO A UNA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DEL BILANCIO TEDESCO

Sintesi della decisione sulla denuncia 1044/2004/GG contro la Commissione europea

Un ricercatore del Centro per gli studi politici europei di Bruxelles ha chiesto di accedere ad un documento della Commissione relativo al Patto europeo di stabilità e di crescita. Il documento in questione consisteva in una raccomandazione della Commissione per una decisione del Consiglio che intimava alla Germania di adottare misure di riduzione del deficit volte a risolvere la situazione di disavanzo eccessivo. La Commissione ha respinto la richiesta di accesso al documento sostenendo che la sua divulgazione avrebbe compromesso la protezione della politica economica e finanziaria tedesca. La Commissione ha inoltre escluso la possibilità di un accesso parziale.

Nella denuncia al Mediatore, il denunciante contestava tale rifiuto affermando che, in qualità di accademico impegnato in studi sugli sviluppi economici ed istituzionali della UE, aveva bisogno di consultare tutte le fonti principali. Secondo il denunciante, la Commissione aveva pubblicato i contenuti della raccomandazione in un comunicato stampa e, se la raccomandazione non conteneva ulteriori informazioni, non era chiaro perché non potesse essere divulgata. Al contrario, nel caso in cui la raccomandazione avesse presentato altri elementi sulle finanze pubbliche tedesche, essenzialmente più negativi, la Commissione stava nascondendo informazioni di interesse pubblico generale e fornendo deliberatamente informazioni scorrette ai cittadini.

Nel proprio parere la Commissione ha dichiarato di aver reso pubblici, tramite il comunicato stampa, tutti i dati economici e finanziari presi in considerazione nella raccomandazione, nonché di aver pubblicato su Internet le valutazioni tecniche concernenti i programmi di stabilità e convergenza. Tuttavia la raccomandazione non era stata pubblicata per salvaguardare la riservatezza delle considerazioni della Commissione relative ad un settore così delicato. Le motivazioni della raccomandazione contenevano il giudizio della Commissione sulla situazione del bilancio tedesco. La Commissione ha affermato che la completa divulgazione della raccomandazione avrebbe creato una percezione negativa da parte dei mercati finanziari, rischiando di ostacolare il consolidamento del bilancio e di compromettere la politica economica e finanziaria della Germania. La Commissione ha aggiunto che nessuna informazione di rilevanza macroeconomica era stata nascosta ai cittadini, e che il legittimo interesse scientifico del denunciante non era stato leso.

Il Mediatore ha osservato che il fatto stesso di raccomandare al Consiglio di intimare alla Germania di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo avrebbe influenzato la percezione del paese da parte dei mercati finanziari. Tuttavia egli ha considerato che la posizione della Commissione, secondo la quale la divulgazione del ragionamento alla base della raccomandazione avrebbe potuto compromettere tale percezione, non sembrava essere infondata. Il Mediatore ha inoltre ritenuto che, dal momento che la Commissione aveva escluso la possibilità di un accesso parziale al documento e che il denunciante non aveva toccato questo aspetto nella sua denuncia, non fosse necessario prendere in considerazione il problema dell'accesso parziale. Sulla base di tali considerazioni, il Mediatore non ha rilevato un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione.



3.1.4 Ufficio europeo di selezione del personale

PRESUNTA MANCANZA DI SPIEGAZIONE MOTIVATA IN UNA PROCEDURA DI SELEZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 1110/2003/ELB contro l'Ufficio europeo di selezione del personale

La denunciante è stata esclusa dal concorso COM/A/3/02 perché il punteggio ottenuto in un test di preselezione a scelta multipla è risultato insufficiente. La denunciante ha contestato la decisione relativa a tre domande della commissione giudicatrice, sostenendo inoltre che l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) non le avrebbe fornito una spiegazione motivata circa le risposte corrette ai quesiti contestati.

Stando all'EPSO, la commissione giudicatrice ha valutato attentamente e coscienziosamente i commenti della denunciante in merito ai quesiti contestati, così come il contenuto e la formulazione di questi ultimi, prima di decidere di confermarli.

Il Mediatore ha osservato che l'EPSO ha comunicato alla denunciante il punteggio assegnatole e le ha inviato copia della prova sostenuta con la relativa valutazione, fornendo informazioni sulle risposte ai quesiti contestati ritenute corrette dalla commissione giudicatrice. Il Mediatore ha inoltre osservato che la denunciante non ha accolto l'opinione della commissione giudicatrice in merito alle risposte corrette ai quesiti contestati. Tuttavia egli ha ricordato che la comunicazione del punteggio conseguito nelle varie prove costituisce, conformemente alla giurisprudenza²⁸, una valida dichiarazione delle motivazioni alla base delle decisioni della commissione giudicatrice. Inoltre il Mediatore non ha ritenuto che nel corso dell'indagine la denunciante avesse fornito elementi in grado di dimostrare che la commissione giudicatrice aveva agito in modo irragionevole oppure superando i limiti della propria autorità legale nel determinare le risposte corrette ai quesiti a scelta multipla contestati. Pertanto il Mediatore non ha rilevato un caso di cattiva amministrazione.

²⁸

Cfr. causa C-254/95, *Parlamento contro Innamorati*, [1996] Racc. I-3423.



3.2 CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI



3.2.1 Parlamento europeo

DECISIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE IN MERITO A UNA DOMANDA DI LAVORO

Sintesi della decisione sulla denuncia 1600/2003/ADB contro il Parlamento europeo

Un poliziotto italiano ha presentato domanda di partecipazione al concorso generale PE/22/D²⁹ finalizzato ad assumere impiegati qualificati nel settore della sicurezza generale. La sua domanda è stata respinta perché la commissione giudicatrice ha ritenuto che egli non avesse maturato i tre anni di esperienza richiesti nel campo della sicurezza generale pubblica o privata. Il candidato ha quindi contattato due volte il Parlamento per sottolineare che l'esperienza acquisita in quasi cinque anni di servizio come poliziotto avrebbe dovuto soddisfare i criteri stabiliti dal bando di concorso. In assenza di una risposta da parte del Parlamento, il candidato ha trasmesso una denuncia al Mediatore lamentando l'esclusione dal concorso generale.

Il Parlamento ha comunicato al Mediatore che, poco dopo l'apertura dell'indagine da parte di quest'ultimo, la commissione giudicatrice aveva riesaminato la domanda del denunciante, decidendo di ammetterlo alla fase successiva della procedura di assunzione.

I servizi del Mediatore hanno contattato il denunciante, il quale si è dichiarato pienamente soddisfatto della risoluzione del caso. Pertanto il Mediatore ha ritenuto che il Parlamento avesse adottato le misure necessarie per risolvere il problema.



3.2.2 Commissione europea

MANCATO PAGAMENTO DI SERVIZI

Sintesi della decisione sulla denuncia 1949/2003/(TN)(IJH)TN contro la Commissione europea

Il denunciante lamentava il mancato pagamento di servizi prestati su istruzione di un servizio della Commissione, l'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat), per il quale egli aveva effettuato una valutazione globale del sistema statistico in Kazakistan. I contratti erano stati formalmente conclusi con l'organizzazione *CESD-Communautaire*, ma il mandato era stato stilato da Eurostat, al quale sono poi stati comunicati tutti i risultati. La relazione di lavoro del denunciante è stata approvata da Eurostat nell'agosto del 2003, ma questi non aveva ancora ricevuto il pagamento al momento della presentazione della denuncia, nell'ottobre del 2003. Il denunciante sospettava che, a causa di problemi interni ad Eurostat, i pagamenti da versare a *CESD-Communautaire* fossero stati bloccati. Egli pertanto accusava la Commissione di non aver garantito il pagamento di servizi prestati in relazione a determinati contratti. Il denunciante richiedeva quindi la corresponsione dell'importo dovuto per le prestazioni effettuate.



Nel parere emesso nel gennaio 2004, la Commissione ha puntualizzato di non avere alcuna relazione contrattuale con il denunciante. Stando alla Commissione, in quel momento *CESD-Communautaire* avrebbe ancora potuto trasmetterle fatture relative ai contratti interessati. Tutte le fatture inviate per il denunciante da parte di *CESD-Communautaire*, alla data della comunicazione del parere della Commissione al Mediatore, erano state saldate senza ritardi tramite versamento sul conto bancario di *CESD-Communautaire* effettuato il 29 dicembre 2003.

Nel mese di aprile 2004 il denunciante ha comunicato ai servizi del Mediatore di aver ricevuto gran parte dell'importo dovutogli e che il versamento dell'importo restante era legato ad alcune questioni da risolversi tra il denunciante e *CESD-Communautaire*. Pertanto egli ha ritenuto che la sua denuncia nei confronti della Commissione si fosse conclusa in maniera soddisfacente.

Il Mediatore ha osservato che la Commissione aveva adottato le misure necessarie per risolvere la situazione, rispondendo alle richieste del denunciante.

MANCATO PAGAMENTO DI UN FINANZIAMENTO

Sintesi della decisione sulla denuncia 2124/2003/ADB contro la Commissione europea

Un cittadino tedesco ha presentato una denuncia al Mediatore per conto di IBC SOLAR AG. L'azienda apparteneva ad una joint venture denominata CIESMA (*Centre International d'Energie Solaire Morocco-Allemand*), beneficiaria di un finanziamento concesso nel maggio 1998 dalla Commissione europea, nell'ambito della *facility* 4 del programma ECIP. Il finanziamento ammontava a 75.626 € e CIESMA aveva già ricevuto 37 813 €. Il denunciante sosteneva che, nonostante la Commissione fosse stata ripetutamente contattata e tutti i documenti pertinenti fossero stati inviati nell'agosto 2001, l'importo rimanente non fosse ancora stato corrisposto a CIESMA nel novembre 2003.

Pertanto il denunciante chiedeva il pagamento della quota rimanente.

La Commissione ha comunicato al Mediatore che il programma ECIP era uno strumento finanziario offerto e gestito dalla Commissione in modo decentralizzato, tramite una rete di istituti finanziari. Nell'ambito di tale programma la Commissione aveva sottoscritto un contratto con una banca tedesca, che a sua volta aveva stipulato un contratto con CIESMA. La banca avrebbe dovuto provvedere al secondo pagamento previsto dal contratto con CIESMA in seguito alla valutazione e all'approvazione della relazione finale sul progetto da parte della Commissione. Nel giugno 2003, dopo aver approvato la relazione finale, la Commissione ha dato istruzioni alla banca perché effettuasse il pagamento. In luglio e in ottobre 2003 si sono verificati ulteriori contatti. Nel novembre 2003 la banca ha comunicato alla Commissione che avrebbe provveduto a versare l'importo finale. La somma rimanente è stata corrisposta il 5 dicembre 2003.

Il denunciante si è dichiarato pienamente soddisfatto dell'esito del caso. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che la Commissione europea avesse intrapreso le azioni necessarie per risolvere la situazione.

ACCESSO A DOCUMENTI RELATIVI A UN PROGETTO FERROVIARIO

Sintesi delle decisioni sulle denunce 2183/2003/(TN)(IJH)TN e 520/2004/TN contro la Commissione europea

La denuncia riguardava una richiesta di accesso ad alcuni documenti relativi al parere della Commissione trasmesso alla Svezia il 24 aprile 2003 in merito al progetto di sviluppo della «Botniabanan» (linea Botnia). In seguito alla richiesta di accesso ai documenti avanzata dal denunciante e alla successiva presentazione di una denuncia al Mediatore (denuncia 2183/2003/(TN)(IJH)TN), la Commissione ha provveduto a fornire al denunciante i documenti che riteneva egli avesse richiesto. Tuttavia il denunciante si è dichiarato insoddisfatto dei documenti inviatigli e ha presentato una nuova



denuncia al Mediatore. Secondo il denunciante, la Commissione non gli aveva inviato i documenti relativi alla valutazione critica del progetto e non aveva provveduto a rispondere ad un messaggio di posta elettronica nel quale il denunciante esprimeva il proprio parere sull'accaduto. Il denunciante sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto permettergli di consultare i documenti contenenti la valutazione critica del progetto.

La Commissione aveva inizialmente ritenuto che il messaggio di posta elettronica del denunciante dovesse rientrare nelle ulteriori indagini condotte dal Mediatore per la denuncia 2183/2003/(TN)(IJH)TN; per questo motivo il denunciante non aveva ricevuto alcuna risposta diretta da parte della Commissione. Tuttavia, dopo aver riesaminato il caso, la Commissione ha trasmesso al denunciante un'ulteriore risposta, allegando i documenti richiesti.

Avendo ricevuto i documenti pertinenti, il denunciante ha comunicato al Mediatore che, a suo giudizio, il problema era stato risolto.

Il Mediatore ha concluso che la Commissione avesse adottato le misure necessarie per risolvere il caso e avesse pertanto soddisfatto le richieste del denunciante.

PAGAMENTO TARDIVO DI SERVIZI

Sintesi della decisione sulla denuncia 435/2004/GG contro la Commissione europea

Il denunciante, direttore esecutivo di una piccola azienda tedesca specializzata in elettronica per le telecomunicazioni, sosteneva che la Commissione non avesse corrisposto i pagamenti relativi a quattro fatture inviate nel 2003 concernenti servizi effettuati per la Commissione. Secondo il denunciante, l'importo totale dovuto all'azienda ammontava a 17.437 € e, nonostante sette solleciti (alcuni dei quali inviati tramite lettera raccomandata), la Commissione non aveva avuto alcuna reazione. Il denunciante ha chiesto l'assistenza del Mediatore per ottenere i pagamenti dovuti, in modo da non dover essere costretto a licenziare del personale, danneggiando ulteriormente l'azienda.

Nel proprio parere la Commissione ha spiegato che purtroppo non era stato possibile concludere il processo di trattamento delle fatture entro i 60 giorni abituali, a causa di modifiche tecniche alle procedure di bilancio apportate in seguito all'applicazione del nuovo regolamento finanziario. Dopo aver riorganizzato il dipartimento ed aver istituito un'unità finanziaria, il problema era stato riesaminato e le quattro fatture, per un totale di 17.437 €, erano state pagate al termine del mese di febbraio 2004. Pertanto, a giudizio della Commissione, la denuncia non poteva più essere ritenuta valida.

Il 21 giugno 2004 il denunciante ha comunicato ai servizi del Mediatore che il caso poteva ritenersi concluso.

Chiudendo il caso, il Mediatore ha formulato ulteriori osservazioni, sottolineando che le prime due fatture erano state inviate alla Commissione 11 e 10 mesi prima della data in cui è stato effettuato il pagamento. Egli ha affermato che le piccole e medie imprese sono particolarmente vulnerabili alle conseguenze di pagamenti tardivi. Il Mediatore ha pertanto invitato la Commissione a considerare la possibilità di corrispondere degli interessi al denunciante.

Nota complementare

Il 6 dicembre 2004 la Commissione ha comunicato al Mediatore la propria decisione di versare al denunciante interessi pari a 387 €.



3.2.3 Ufficio europeo per la lotta antifrode

ACCESSO A DOCUMENTI RELATIVI A UN CASO DI SICUREZZA NUCLEARE

Sintesi della decisione sulla denuncia 220/2004/GG contro l'Ufficio europeo per la lotta antifrode

La denunciante, funzionario della Commissione, aveva lavorato presso l'Istituto per gli elementi transuranici (ITU) a Karlsruhe, Germania. L'ITU fa parte del Centro comune di ricerche (CCR), una Direzione generale della Commissione europea. La denunciante era responsabile del trasporto di materiali radioattivi all'interno dell'unità Sicurezza nucleare e Infrastruttura dell'Istituto. Lamentando numerose irregolarità nell'attività dell'ITU, la denunciante ha chiesto alla Commissione di avviare un'indagine sulla protezione dalle radiazioni e sul trasporto di materiale radioattivo. Stando alle numerose accuse avanzate dalla denunciante, il personale incaricato del trattamento di materiali radioattivi non avrebbe ricevuto una formazione adeguata e i materiali radioattivi sarebbero stati deliberatamente trasportati in modo illegale. La Commissione ha trasferito il caso all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che ha sentito la denunciante e svolto delle indagini.

In una fase successiva del procedimento, la denunciante ha richiesto l'accesso a vari documenti relativi al suo caso in possesso di diverse Direzioni generali della Commissione e dell'OLAF. Tuttavia, dal momento che, a suo giudizio, tali richieste non erano state accolte adeguatamente, la denunciante ha deciso di rivolgersi al Mediatore. Quest'ultimo ha deciso di esaminare le accuse della denunciante nei confronti dell'OLAF nell'ambito di una denuncia separata, ritenendo che l'OLAF costituisse un'istituzione europea a parte. Le indagini del Mediatore sulla denuncia (101/2004/GG) nei confronti della Commissione europea sono ancora in corso. Tale denuncia riprende sostanzialmente le accuse della denunciante nei confronti dell'ITU.

Nella sua denuncia contro l'OLAF, la denunciante sosteneva che l'OLAF le avesse negato, a torto, l'accesso ai documenti e che non avesse preso in considerazione la sua richiesta nei tempi prestabiliti. La denunciante richiedeva la divulgazione dei documenti, oppure che l'OLAF dichiarasse l'inesistenza di alcuni di essi. Se ciò non fosse avvenuto, il Mediatore, il suo personale o i deputati del Parlamento europeo avrebbero dovuto esaminare i documenti.

Nel proprio parere l'OLAF ha dichiarato di aver fornito una risposta esauriente alla denunciante, inviandole tre documenti in copia e spiegando che gli altri documenti richiesti non esistevano. Tuttavia l'OLAF ha ammesso di aver inoltrato la documentazione tre giorni dopo la scadenza prevista per l'invio di una risposta. La persona responsabile della questione, infatti, era appena stata trasferita ad un altro incarico ed aveva dovuto occuparsi di una serie di problemi non previsti. L'OLAF ha riconosciuto che sarebbe stato opportuno informare la denunciante della necessità di posticipare la scadenza. Frattanto aveva provveduto ad inviare alla denunciante una copia della risposta.

Dopo aver ricevuto copia della risposta e del parere dell'OLAF, la denunciante ha comunicato che, a suo giudizio, la denuncia nei confronti dell'OLAF era stata trattata in maniera soddisfacente ed ha ringraziato il Mediatore del risultato conseguito. Il Mediatore ha concluso che l'OLAF avesse intrapreso le azioni necessarie per risolvere la questione, soddisfacendo in tal modo le richieste della denunciante.



3.3 SOLUZIONI AMICHEVOLI OTTENUTE DAL MEDIATORE

ACCESSO A DOCUMENTI RELATIVI A NEGOZIATI COMMERCIALI

Sintesi della decisione sulla denuncia 415/2003/(IJH)TN contro la Commissione europea

Il denunciante, agendo a nome del *Corporate Europe Observatory*, ha richiesto, conformemente al regolamento 1049/2001³⁰ di accedere a tutti i documenti connessi ai preparativi della Commissione per eventuali negoziati relativi ad investimenti multilaterali nell'ambito dell'OMC. La Commissione ha rifiutato l'accesso ai documenti, considerandoli dei preparativi interni per progetti di documenti concernenti l'Agenda di Doha per lo sviluppo nel quadro dell'OMC. In risposta alla domanda di conferma del denunciante, nella quale si puntualizzava che la documentazione richiesta comprendeva anche documenti stilati anteriormente a Doha, la Commissione ha dichiarato che i documenti richiesti costituivano il lavoro di preparazione per la formulazione dei Documenti di riflessione che essa si è impegnata ad elaborare per ciascuno dei sette settori menzionati nella Dichiarazione ministeriale di Doha. Non esisteva alcun documento anteriore alla Conferenza ministeriale di Doha, poiché al tempo l'OMC non aveva alcun mandato concernente gli investimenti multilaterali. Pertanto la Commissione ha negato l'accesso sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sostenendo che la divulgazione dei documenti avrebbe potuto compromettere il margine di manovra nei negoziati con paesi terzi.

Nella denuncia al Mediatore, l'accusa principale formulata dal denunciante si riferiva al fatto che la Commissione aveva definito in modo eccessivamente limitato la gamma dei documenti per i quali la richiesta di accesso era stata presentata. Stando al denunciante, la richiesta copriva un lungo elenco di documenti che non comprendeva solamente i Documenti di riflessione; inoltre, dal momento che la Commissione aveva promosso campagne per investimenti relativi all'OMC a partire almeno dal 1999, alcuni documenti dovevano essere precedenti a Doha.

La Commissione ha ribadito che i Documenti di riflessione erano i soli documenti riguardanti possibili negoziati in materia di investimenti multilaterali.

Il Mediatore ha osservato che l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento 1049/2001 stabilisce che, nel caso in cui la richiesta di accesso a documenti non sia sufficientemente chiara, l'istituzione è tenuta a domandare al richiedente di chiarire le sue esigenze e di assisterlo in tale fase, ad esempio fornendo informazioni sull'utilizzo dei registri pubblici di documenti. Il Mediatore ha rilevato che la Commissione non aveva fornito indicazioni sulla lista delle categorie di documenti presentata dal denunciante, e che non aveva consigliato a quest'ultimo di consultare un registro pubblico di documenti. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che questo potesse costituire un caso di cattiva amministrazione. Ha quindi proposto una soluzione amichevole, invitando la Commissione ad inviare al denunciante una lista completa dei documenti esistenti appartenenti alle categorie elencate dal denunciante. Tale lista avrebbe dovuto includere documenti antecedenti alla Conferenza ministeriale di Doha.

La Commissione ha risposto spiegando di aver esteso la propria ricerca, esaminando tutti i documenti redatti tra il 1998 e la Conferenza ministeriale di Doha, e di aver stilato una lista di 296 documenti che sperava potesse soddisfare la richiesta del Mediatore.

Nelle proprie osservazioni il denunciante ha comunicato che il tentativo di conciliazione era pervenuto ad una soluzione amichevole e che egli avrebbe presentato una nuova richiesta di accesso basata sull'elenco dei documenti forniti dalla Commissione. Il denunciante ha inoltre ringraziato il Mediatore per l'assistenza prestata.

³⁰

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



ACCESSO A RISULTATI DI ESAMI DI GUIDA

Sintesi della decisione sulla denuncia 1320/2003/(ADB)ELB contro la Commissione europea

Il denunciante ha presentato la propria candidatura per un posto di ausiliario in qualità di autista presso la Commissione europea ed è stato invitato a partecipare ad un esame pratico organizzato da una scuola guida. Al denunciante è stato poi comunicato di non aver superato l'esame. Egli ha chiesto, invano, che gli siano comunicati i risultati, dal momento che, tenendo conto della sua esperienza di guida, delle sue qualifiche e delle informazioni ricevute da un dipendente della scuola guida, era convinto di aver superato la prova.

Il denunciante dichiarava di aver ricevuto risposte incoerenti da parte della Commissione e che, sebbene gli fosse stato comunicato di non appartenere al gruppo dei candidati promossi, egli non era mai stato informato degli effettivi risultati dell'esame. Il denunciante sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto informarlo dei risultati conseguiti nelle varie prove, così come del numero di candidati promossi e dei loro risultati.

Nel suo parere, la Commissione ha spiegato che il direttore della scuola guida le aveva comunicato che il denunciante ed altri tre candidati non avevano superato l'esame. Essa ha affermato di non aver ricevuto i dettagli di ciascuna valutazione, ma unicamente un risultato globale ed una dichiarazione che indicava se il candidato avesse superato o meno ogni prova.

Nelle proprie osservazioni il denunciante ha evidenziato le incongruenze rilevate fra le spiegazioni addotte dalla Commissione nel proprio parere e le informazioni che egli aveva ottenuto durante un incontro con un funzionario responsabile. Quest'ultimo aveva comunicato al denunciante che la Commissione era in possesso dei risultati di ciascuna delle cinque prove che componevano l'esame di guida. Il funzionario della Commissione aveva con sé il documento in questione, ma, poiché esso conteneva i risultati di tutti i candidati, egli aveva rifiutato di rilasciarne una copia al denunciante. Il funzionario l'aveva comunque informato oralmente dei suoi risultati.

Il Mediatore ha esaminato il fascicolo della Commissione rilevando che, contrariamente a quanto riferito dalla Commissione nel suo parere, essa aveva effettivamente ricevuto i dettagli della valutazione di ciascun candidato. Il Mediatore ha concluso che, se da un lato la Commissione non era tenuta a comunicare i risultati degli altri candidati al denunciante, essa non aveva spiegato perché a quest'ultimo non fosse permesso l'accesso ai propri risultati.

Il Mediatore ha pertanto proposto una soluzione amichevole, invitando la Commissione a riesaminare la richiesta del denunciante in merito all'accesso ai risultati relativi all'esame di guida.

La Commissione ha accettato la proposta di soluzione amichevole, inviando al Mediatore i risultati ottenuti dal denunciante nelle varie prove che componevano l'esame di guida. Il denunciante ha comunicato che il tentativo di conciliazione era pervenuto ad una soluzione amichevole.

Nota complementare

Il denunciante ha successivamente inviato una lettera al Mediatore dichiarando che, a suo giudizio, non è corretto che persone impiegate presso istituzioni europee di grande importanza quali la Commissione commettano errori e restino comunque impunte. Il Mediatore ha risposto che lo statuto del personale stabilisce procedure disciplinari specifiche per funzionari ed altri dipendenti, e che il Mediatore non è tenuto a sostituirsi a tali procedure. Il Mediatore ha sottoposto le considerazioni del denunciante all'attenzione della Commissione in quanto autorità investita del potere di nomina.



3.4 CASI CONCLUSI CON UN'OSSERVAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE



3.4.1 Parlamento europeo

ATTUAZIONE DELLE NORME SUL FUMO

Sintesi della decisione sulla denuncia 260/2003/OV contro il Parlamento europeo

Un funzionario impiegato presso il Parlamento europeo a Lussemburgo ha espresso le proprie preoccupazioni relative al fumo negli edifici del Parlamento. Stando al funzionario, otto anni dopo che il Parlamento ha adottato la normativa interna relativa al fumo nei suoi locali (decisione del Segretario generale del 12 luglio 1994), l'amministrazione non è ancora stata in grado di attuarla e di farla rispettare in tutti i suoi edifici. A partire dal febbraio 1996 il funzionario ha inviato varie lettere all'amministrazione facendo presente il problema, ma non sono state intraprese azioni significative.

Il 5 febbraio 2003 il funzionario ha presentato una denuncia al Mediatore europeo, dichiarando che l'amministrazione del Parlamento non era in grado di attuare e far rispettare la normativa interna sul divieto di fumo in tutti gli edifici dell'istituzione. A sostegno del proprio caso il funzionario ha fatto riferimento ad una decisione della Commissione del 16 luglio 2003 sulla protezione del personale contro gli effetti del fumo, aggiungendo che il Parlamento dovrebbe seguirne l'esempio³¹.

Nel parere sulla denuncia, il Parlamento ha ribadito che la sua amministrazione aveva adottato tutte le misure tecniche ed amministrative necessarie a garantire l'applicazione delle norme. Tali misure comprendevano l'affissione di cartelli «vietato fumare» e la trasmissione di comunicazioni circa le norme in questione, sia al personale che ai deputati del Parlamento. Tuttavia il Parlamento ha aggiunto che, sfortunatamente, diverse persone non si sentivano obbligate al rispetto delle regole e le infrangevano senza curarsi degli sforzi compiuti dall'amministrazione. Il Parlamento ha sottolineato che spettava ad ogni individuo agire in modo responsabile, rendendo possibile la convivenza tra fumatori e non fumatori. Ha inoltre puntualizzato che le norme in vigore non si discostavano eccessivamente da quelle stabilite dalla Commissione.

Nella propria decisione il Mediatore ha osservato che, introducendo delle norme relative al divieto di fumo nei suoi locali e comunicandole ripetutamente al personale e ai suoi membri, il Parlamento aveva creato delle ragionevoli aspettative tra i non fumatori in merito all'adozione di adeguate misure per un effettivo rispetto delle regole. Il Mediatore ha inoltre ritenuto che, in vista dei potenziali danni alla salute provocati dall'esposizione al fumo, il Parlamento avrebbe dovuto prestare particolare attenzione alla necessità di promuovere un effettivo rispetto della normativa interna sul divieto di fumo. Il Mediatore ha rilevato che l'esposizione al fumo sul luogo di lavoro comportava problemi di responsabilità legale. Pur prendendo atto delle misure adottate dal Parlamento, il Mediatore non ha ritenuto che il punto di vista del Parlamento, secondo il quale spetta ad ogni individuo agire in modo responsabile, rappresentasse una soluzione adeguata ai problemi di mancato rispetto del divieto di fumo. Il Mediatore ha pertanto formulato un'osservazione critica.

Nota complementare

Il 13 luglio 2004 l'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo ha adottato una decisione (PE 346.287/BUR) che introduce nuove norme relative al fumo nei locali del Parlamento europeo. L'articolo 1

31

Le norme della Commissione, che bandiscono il fumo da tutti i suoi locali, sono entrate in vigore il 1° maggio 2004.



della decisione, entrata in vigore il primo giorno della nuova legislatura 2004-2009, stabilisce che l'obiettivo dell'Istituzione deve essere il raggiungimento di un ambiente completamente esente dal fumo entro il 1° gennaio 2007. Fino al raggiungimento di tale data, la decisione prevede misure transitorie, che ad esempio autorizzano il personale addetto alla sicurezza ad allontanare dai locali del Parlamento chiunque si rifiuti di rispettare le regole.



3.4.2 Consiglio dell'Unione europea

ACCESSO A FASCICOLI PERSONALI IN UN CASO DI PREPENSIONAMENTO

Sintesi della decisione sulla denuncia 2046/2003/GG contro il Consiglio dell'Unione europea

Un funzionario del Consiglio desiderava usufruire di misure introdotte dall'istituzione per offrire speciali condizioni di prepensionamento (*dégagement*) ai suoi funzionari nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione. Un regolamento del Consiglio prevedeva che il Segretariato generale del Consiglio avrebbe dovuto selezionare i funzionari ai quali concedere il prepensionamento a partire da una lista di richiedenti, dopo aver consultato la commissione paritetica. Quest'ultima si compone di un numero equivalente di rappresentanti dell'autorità investita del potere di nomina e del comitato del personale. Ai sensi della decisione di attuazione del regolamento, il Segretario generale aggiunto del Consiglio avrebbe dovuto stilare un elenco provvisorio dei candidati da sottoporre alla commissione paritetica per un parere.

Nella sua denuncia al Mediatore il denunciante affermava che la sua richiesta era stata respinta, così come il suo reclamo al Consiglio. Egli criticava il fatto che alla commissione paritetica non fosse stata concessa la consultazione dei fascicoli personali dei richiedenti, impedendole in questo modo di fornire all'autorità investita del potere di nomina un parere motivato. Il denunciante riteneva che la decisione di attuazione del regolamento dovesse essere abrogata. Egli ha presentato come documento a sostegno della sua denuncia una dichiarazione non firmata dai membri della commissione paritetica. Stando alla dichiarazione, questi ultimi avrebbero ripetutamente chiesto di accedere ai fascicoli, previa autorizzazione dei richiedenti il prepensionamento, ma tale consultazione era stata categoricamente rifiutata.

Nel suo parere il Consiglio ha dichiarato che la decisione era interamente conforme al regolamento. La commissione paritetica aveva avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per valutare l'elenco dei candidati. Tuttavia, ai sensi del regolamento 45/2001³², le informazioni divulgate non potevano contenere dati personali.

Il Mediatore ha riconosciuto la conformità della decisione con il regolamento del Consiglio, dal momento che la lista dei funzionari era stata approvata solo *dopo* aver consultato la commissione paritetica. Tuttavia egli ha ritenuto che, allo scopo di esprimere la propria opinione in modo costruttivo, la commissione paritetica avrebbe dovuto possedere tutte le informazioni del caso, in modo da non ridurre la consultazione ad una semplice formalità. Il Mediatore ha riconosciuto che l'accesso ai dati personali poteva essere concesso unicamente ai sensi del regolamento, ma tutti gli ostacoli alla divulgazione erano stati creati dal Consiglio stesso, che non aveva provveduto a comunicare ai richiedenti che la commissione paritetica avrebbe potuto accedere ai loro dati personali.

32

Regolamento (CE) n. 45/2001, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU 2001 L 8, pag. 1.



Il Mediatore ha ritenuto che, negando alla commissione paritetica l'accesso ai fascicoli o non garantendo la possibilità di concedere tale accesso, il Consiglio non le avesse offerto la possibilità di esprimere la propria opinione in modo costruttivo. Il fatto che il Consiglio non avesse consultato la commissione paritetica seguendo una procedura adeguata costituiva pertanto un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha quindi formulato un'osservazione critica.



3.4.3 Commissione europea

CLASSIFICAZIONE MENO VANTAGGIOSA IN SEGUITO A UN'ASSUNZIONE TARDIVA

Sintesi della decisione sulla denuncia 1435/2002/GG contro la Commissione europea

Un cittadino svedese ha partecipato con successo ad un concorso indetto dalla Commissione per l'assunzione di amministratori principali. Nel luglio 1999 il suo nome è stato inserito in una lista di riserva. Fino alla fine del 1999 venivano applicate norme volte a favorire l'assunzione di candidati provenienti da quelli che al tempo erano i nuovi Stati membri (Austria, Finlandia e Svezia), in particolar modo per quanto riguardava la loro assegnazione a una categoria salariale.

Nel dicembre 1999 il candidato ha ricevuto delle offerte verbali per due posti alla Commissione. Egli ha accettato un posto a Lussemburgo presso la Direzione generale Società dell'informazione, supponendo che la Commissione avrebbe provveduto ad inviare la necessaria proposta scritta entro la fine dell'anno. L'incarico offerto si è però rivelato un posto di ricerca non ancora trasformato in posto permanente. Il candidato ha ritenuto di essere in presenza di un malinteso. Egli è stato informato del problema quando, a suo giudizio, era ormai troppo tardi per accettare la seconda offerta ricevuta. Una proposta scritta è stata infine inviata nel maggio 2000 ed il candidato ha assunto l'incarico presso la DG Società dell'informazione nel settembre 2000. Tuttavia egli è stato assegnato ad una categoria salariale inferiore rispetto a quella prevista dalle norme a favore dei candidati provenienti dai nuovi Stati membri.

Nella sua denuncia al Mediatore il candidato sosteneva che le persone appartenenti alla medesima lista di riserva avrebbero dovuto ricevere lo stesso trattamento. Egli riteneva che la Commissione avrebbe potuto proporgli un'offerta di assunzione condizionata anteriormente alla data di scadenza dell'applicazione delle norme in questione.

La Commissione ha dichiarato che il denunciante era stato trattato esattamente alla stregua di tutti gli altri candidati assunti dopo la fine del 1999 nell'ambito di concorsi legati all'allargamento. Quanto alla possibilità di un'offerta condizionata, la Commissione ha affermato che una simile offerta sarebbe stata possibile unicamente in presenza di un posto formalmente disponibile, condizione non applicabile al caso in questione.

Dal momento che la Commissione non aveva contestato il resoconto degli eventi presentato dal denunciante, il Mediatore ha ritenuto che quest'ultimo fosse stato portato a credere di poter beneficiare delle norme a suo favore nell'ambito dell'assunzione. Il Mediatore ha inoltre osservato che l'assunzione era stata posticipata a causa di un malinteso interno che aveva impedito al denunciante di accettare un'altra proposta di assunzione. Il Mediatore ha pertanto concluso che la decisione della Commissione in merito alla classificazione salariale del denunciante fosse iniqua e costituisse un caso di cattiva amministrazione. Egli ha proposto una soluzione amichevole, invitando la Commissione a procedere al riesame della classificazione del denunciante. La Commissione ha rifiutato la proposta ed il Mediatore ha pertanto formulato un progetto di raccomandazione.

Il Mediatore ha disapprovato la condotta della Commissione. Il fatto che essa non avesse provveduto a commentare i presunti malintesi interni costituiva, a suo giudizio, una violazione degli obblighi



imposti dal diritto UE alle istituzioni comunitarie per quanto riguarda le relazioni con il Mediatore e con i denunciati. Il Mediatore ha pertanto formulato un'osservazione critica.

MANCATA GIUSTIFICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DI PAGAMENTI

Sintesi della decisione sulla denuncia 1889/2002/GG contro la Commissione europea

Un'azienda belga ha stipulato un contratto con la Commissione europea nell'ambito del programma di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione promosso dalla Commissione stessa per una società dell'informazione in funzione dell'utente, noto con il nome di «programma IST». L'azienda ha presentato un progetto (il «progetto IST») che la Commissione ha deciso di fornire un'assistenza finanziaria pari a circa 450.000 €. Dopo che l'azienda aveva già ricevuto due pagamenti, la Commissione si è rifiutata di procedere al terzo e al quarto versamento, dal momento che era stato emesso un ordine di riscossione in seguito ad un controllo finanziario concernente un progetto che l'azienda aveva precedentemente presentato alla Commissione (il «progetto Esprit»). L'azienda aveva presentato ricorso presso il tribunale di primo grado relativamente al «progetto Esprit» e la Commissione ha comunicato all'azienda che i pagamenti concernenti il nuovo contratto sarebbero stati sospesi fino all'emissione della sentenza da parte del tribunale.

Nella denuncia al Mediatore, l'azienda sosteneva che la Commissione avesse agito in modo arbitrario ed unilaterale, abusando della propria posizione dominante. Stando all'azienda, durante una riunione due funzionari della Commissione avrebbero esplicitamente dichiarato che la Commissione non avrebbe proceduto alla riscossione degli importi a titolo del «progetto Esprit» ricorrendo ai pagamenti dovuti a titolo del «progetto IST».

La Commissione non ha negato che i pagamenti fossero stati sospesi per ragioni indipendenti dal «contratto IST». Tuttavia ha affermato di poterlo fare per proteggere gli interessi finanziari della Comunità. La Commissione ha fatto riferimento ad una disposizione del «contratto IST», che la autorizzava a riscuotere importi da rimborsare alla Comunità attingendo da somme «di ogni tipo».

Il Mediatore ritiene che casi di cattiva amministrazione siano rilevabili in situazioni che comportano l'adempimento di obblighi relativi a contratti stipulati da istituzioni ed organi comunitari. Tuttavia, poiché egli ritiene che problemi di presunta inadempienza contrattuale possano essere affrontati adeguatamente solo davanti a un tribunale, in questo caso egli ha limitato le proprie indagini alla verifica delle affermazioni della Commissione circa la base giuridica delle proprie azioni, per verificare se essa avesse fornito motivazioni coerenti e ragionevoli.

Dopo un esame approfondito, condotto ispezionando i pertinenti fascicoli della Commissione ed ascoltando la testimonianza del capo unità della Commissione, il Mediatore ha concluso che la Commissione non avesse giustificato le proprie azioni in modo totalmente coerente e ragionevole. Egli non era sicuro che le «somme di ogni tipo» menzionate nella disposizione pertinente del «contratto IST» potessero corrispondere ad importi relativi ad un contratto diverso. Inoltre appariva ancor più significativo il fatto che, conformemente al diritto applicabile al contratto, non fosse possibile procedere al rimborso in presenza di una rivendicazione oggetto di un grave contenzioso. Il Mediatore ha ritenuto che tale situazione corrispondesse a questo caso, dato che il denunciante aveva contestato la rivendicazione della Commissione relativa al «progetto Esprit», sottoponendo il caso al tribunale di primo grado. Il Mediatore ha anche osservato che la disposizione del «contratto IST» interessata autorizzava la Commissione, a certe condizioni, unicamente a procedere alla riscossione di un rimborso e non a sospendere dei pagamenti.

La Commissione ha respinto la proposta del Mediatore di addivenire ad una soluzione amichevole, nonché il progetto di raccomandazione formulato successivamente. Poiché non era chiaro in che modo il Parlamento europeo avrebbe potuto assistere il Mediatore ed il denunciante nel caso in questione, il Mediatore ha scelto di non presentare una relazione speciale al Parlamento. Ha pertanto formulato un'osservazione critica in merito all'incapacità della Commissione di spiegare quali elementi la autorizzassero a sospendere i pagamenti.



RIFIUTO DI RIMBORSO DI SPESE DI SEGRETERIA

Sintesi della decisione sulla denuncia 1986/2002/OV contro la Commissione europea

Un istituto olandese apparteneva alla Rete europea dei fori urbani per lo sviluppo sostenibile, un programma gestito dalla Direzione generale Istruzione e cultura della Commissione. Sebbene la Commissione avesse confermato oralmente all'istituto che le spese sostenute per fornire servizi di segreteria alla Rete sarebbero state rimborsate, la Commissione stessa ha respinto la richiesta dell'istituto. Quest'ultimo si è rivolto al Mediatore nel novembre 2002, puntualizzando di aver scritto ripetutamente alla Commissione per richiedere la stipulazione di un contratto formale per i servizi di segreteria forniti. L'ammontare delle spese dichiarate dall'istituto era pari ad oltre 170.000 €.

La Commissione ha dichiarato di risolvere problemi contrattuali sempre per iscritto. Essa ha aggiunto che il denunciante era stato informato oralmente dell'inaccettabilità della sua proposta. Pur esprimendo il proprio rammarico per non aver inviato una risposta scritta alle lettere del denunciante, la Commissione ha dichiarato che la conoscenza del denunciante relativa alle abituali procedure dell'istituzione non poteva averlo indotto a pensare che la Commissione avesse assunto degli impegni.

Il Mediatore ha concluso che il rifiuto della richiesta di rimborso fosse iniquo e basato su informazioni poco chiare. La giustificazione della Commissione relativa alla presunta conoscenza delle abituali procedure da parte del denunciante non appariva né legale né convincente. Nonostante la Commissione avesse dichiarato di risolvere le questioni contrattuali sempre tramite comunicazioni scritte, essa non ha provveduto ad inviare una risposta scritta alle lettere del denunciante del 4 luglio e del 7 ottobre 1997. Il Mediatore ha invitato la Commissione a tornare sulle proprie posizioni, in vista di addivenire ad una soluzione amichevole, aggiungendo che in questo modo sarebbe stato possibile concordare una somma ragionevole inferiore a quella richiesta inizialmente. Dal momento che la Commissione ha respinto la proposta di soluzione amichevole del Mediatore ed il progetto di raccomandazione successivo che chiedeva alla Commissione di rimborsare l'istituto, il Mediatore ha archiviato il caso con un'osservazione critica.

Nota complementare

La Commissione ha risposto all'osservazione critica con lettera in data 17 novembre 2004, nella quale si rammaricava che le aspettative del denunciante non avessero ottenuto un riscontro scritto entro un periodo di tempo ragionevole e in una forma adeguata e priva di ambiguità. Essa ha sottolineato che da allora i principi di buona amministrazione che i suoi servizi sono tenuti a rispettare sono stati formulati in modo più chiaro nel Codice di buona condotta amministrativa, adottato dalla Commissione il 17 ottobre 2000.

MANCATA REGISTRAZIONE DI DENUNCE SULLA BASE DELL'ARTICOLO 226

Sintesi della decisione sulla denuncia 2007/2002/ADB contro la Commissione europea

Il denunciante, un'organizzazione italiana che tutela i diritti dei lavoratori, aveva seguito attentamente le misure adottate dall'Italia nell'applicazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti³³. Il denunciante era preoccupato per il calcolo delle pensioni pagate dall'Italia ai pensionati che, pur vivendo all'estero, avevano passato parte della loro vita lavorativa in Italia.

L'organizzazione ha presentato una denuncia al Mediatore europeo, dichiarando che (i) la Commissione non aveva debitamente considerato le sue denunce contro le autorità italiane, (ii) la

33

Causa C-132/96, Antonio Stinco e Ciro Panfilo contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), [1998] Racc. I-5225.



Commissione non era intervenuta contro l'Italia e (iii) la Commissione aveva fornito risposte errate nel quadro dell'interrogazione scritta presentata da un deputato del Parlamento europeo.

La Commissione ha riconosciuto che, pur avendo inviato risposte interlocutorie in diverse occasioni, non era stata inviata alcuna risposta di contenuto alle lettere del denunciante prima del febbraio 2003. Essa ha inoltre dichiarato che potrebbero esserci stati dei dubbi sull'opportunità di registrare le missive del denunciante come denunce. Considerata la comunicazione della Commissione relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario³⁴, la Commissione ha però affermato che tali dubbi non dovrebbero più sussistere. La Commissione sosteneva che l'interpretazione della sentenza in questione aveva dato origine a un ampio dibattito in seno alla Commissione e con gli Stati membri. Essa riteneva che i suoi servizi e il denunciante interpretassero in modo divergente il diritto comunitario, in particolare in merito alla situazione dei pensionati che, risiedendo in uno Stato membro diverso dall'Italia, hanno comunque diritto ad una pensione italiana. Nella sua lettera al denunciante la Commissione respingeva la contestazione di quest'ultimo, secondo cui essa avrebbe dovuto adottare delle misure contro le autorità italiane. Inoltre la Commissione sosteneva di non condividere l'opinione del denunciante, secondo cui essa avrebbe fornito risposte errate a un deputato del Parlamento europeo.

Per quanto riguarda la seconda e la terza accusa del denunciante, il Mediatore non ha rilevato cattiva amministrazione, dal momento che esse erano basate su diverse interpretazioni di una sentenza. Quanto al mancato seguito dato alle lettere del denunciante, il Mediatore ha osservato che, anche prima dell'adozione della comunicazione summenzionata, la normale prassi della Commissione prevedeva la registrazione di tutte le denunce, nessuna esclusa. L'omissione di tale azione costituiva un caso di cattiva amministrazione. Poiché tale aspetto riguardava procedure legate ad eventi specifici nel passato, non è sembrato opportuno cercare di addivenire ad una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto formulato un'osservazione critica rivolta alla Commissione.

TRATTAMENTO DI UNA DENUNCIA RELATIVA AD AIUTI DI STATO

Sintesi della decisione sulla denuncia 2185/2002/IP contro la Commissione europea

Il denunciante ha presentato due denunce alla Commissione, il 17 aprile 2000 e il 22 maggio 2002, relative agli aiuti di Stato concessi dal Governo portoghese alle industrie portoghesi di imballaggi per alimenti. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha accusato la Commissione di non aver trattato adeguatamente la denuncia presentata il 17 aprile 2000 e di non aver accusato ricevuta della denuncia del 22 maggio 2002.

Per quanto riguarda la prima denuncia, la Commissione ha spiegato che i suoi servizi avevano contattato le autorità portoghesi, invitandole a fornire chiarimenti sulla questione. In seguito alla risposta delle autorità portoghesi, nel gennaio 2001 era stato aperto un fascicolo relativo agli aiuti di Stato. Nel luglio 2001 la Commissione aveva richiesto ulteriori informazioni alle autorità portoghesi. Quanto alla seconda denuncia, la Commissione aveva aperto un fascicolo nel settembre 2002 e aveva chiesto informazioni alle autorità portoghesi nel novembre 2002. Tuttavia non era stata ricevuta alcuna risposta. La Commissione ha presentato le proprie scuse per non aver accusato ricevuta della lettera del denunciante del 22 maggio 2002.

Nel luglio 2003 il Mediatore ha scritto alla Commissione, chiedendo se essa avesse ottenuto dalle autorità portoghesi una risposta alle richieste di informazioni del luglio 2001 e del novembre 2002. In caso negativo, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di spiegare quali azioni avesse intrapreso o intendesse intraprendere per ottenere le informazioni richieste.

³⁴

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM/2002/0141 def.); GU 2002 C 244, pag. 5.



Quanto alla prima denuncia, la Commissione ha comunicato che le autorità portoghesi l'avevano informata della pubblicazione sulla stampa portoghese di notizie in merito ad una possibile vendita da parte del governo regionale delle Azzorre della propria partecipazione nell'azienda interessata. Le autorità portoghesi avrebbero seguito gli sviluppi della situazione, tenendo informata la Commissione.

Per quanto concerne la seconda denuncia, le autorità portoghesi avevano trasmesso ulteriori informazioni alla Commissione nel giugno 2003. Sulla base di tali informazioni la Commissione ha ritenuto necessario richiedere informazioni complementari alle autorità portoghesi il 18 luglio 2003.

Il 24 novembre 2003 il Mediatore ha inviato un'altra lettera alla Commissione, invitandola ad illustrare quali misure avesse adottato per ottenere informazioni dalle autorità portoghesi. Egli ha inoltre chiesto di commentare le affermazioni del denunciante espresse nel parere, secondo cui l'istituzione avrebbe dovuto avviare una procedura d'infrazione contro il Portogallo.

La Commissione ha risposto che era in corso l'esame della prima denuncia sulla base delle ultime informazioni trasmesse dalle autorità portoghesi. Quanto alla seconda denuncia, la Commissione aveva richiesto informazioni complementari alle autorità portoghesi nel luglio 2003. L'istituzione ha inoltre puntualizzato che entrambi i fascicoli venivano trattati seguendo le procedure applicabili a casi concernenti gli aiuti di Stato. Pertanto l'osservazione del denunciante relativa alla possibilità di avviare una procedura d'infrazione nei confronti del Portogallo conformemente all'articolo 226³⁵ del Trattato CE non appariva opportuna.

Il denunciante ha osservato che, in seguito all'intervento del Mediatore, i servizi della Commissione avevano intrapreso delle azioni relativamente alla sua denuncia.

Nella sua decisione il Mediatore ha formulato un'osservazione critica rivolta alla Commissione. A suo giudizio la Commissione, nonostante la richiesta specifica del Mediatore in proposito, non aveva fornito alcuna spiegazione convincente sulle motivazioni per cui, per quasi due anni, non aveva adottato nessuna misura nei confronti delle autorità portoghesi che non avevano fornito le informazioni richieste.

Nota complementare

La Commissione ha risposto all'osservazione critica con lettera in data 15 giugno 2004. Essa presentava le proprie scuse per il ritardo con il quale la denuncia era stata trattata ed affermava che le autorità portoghesi erano state invitate a fornire ulteriori informazioni all'istituzione entro il mese di giugno 2004.

MANCATO RICONOSCIMENTO DEGLI INSEGNANTI DI LINGUE COME LAVORATORI A TEMPO PIENO

Sintesi della decisione sulla denuncia 2204/2002/MF contro la Commissione europea

Il denunciante ha lavorato come insegnante di lingua portoghese presso la Commissione europea ed è andato in pensione il 1° novembre 2003. Dal 1986 in poi il suo rapporto di lavoro era stato regolato da un contratto a tempo indeterminato ai sensi del diritto belga, che prevedeva 20 ore lavorative settimanali. Il Ministero belga dell'occupazione e delle pensioni aveva ripetutamente indicato che un contratto di venti ore settimanali poteva essere considerato alla stregua di un lavoro di insegnante a tempo pieno, a condizione che il datore di lavoro presentasse una dichiarazione scritta in tal senso alle autorità belghe competenti. La Commissione ha però fornito tale dichiarazione alle autorità

35

L'articolo 226 del Trattato CE consente alla Commissione di adire la Corte di giustizia contro uno Stato membro per violazioni del diritto comunitario. Chiunque può presentare una denuncia (una «denuncia ex articolo 226») che veda la Commissione opporsi ad uno Stato membro per ogni provvedimento nazionale o pratica amministrativa che il denunciante ritiene incompatibile con il diritto comunitario.



belghe solo per una parte del periodo 1986-2002, con gravi ripercussioni sul calcolo delle pensioni degli insegnanti interessati. Essi, infatti, avrebbero ricevuto circa la metà della pensione a cui avevano diritto per gli anni durante i quali la dichiarazione non era stata effettuata correttamente.

Il 13 dicembre 2002 l'insegnante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo, affermando che la Commissione non aveva provveduto a dichiarare alle autorità belghe che il contratto di venti ore settimanali era equivalente ad un'occupazione di insegnante a tempo pieno. Egli sosteneva inoltre che la Commissione non avesse fornito una risposta definitiva alla richiesta dei rappresentanti degli insegnanti di lingua in merito alle dichiarazioni presentate alle autorità belghe.

Nel suo parere sulla denuncia la Commissione ha affermato di aver inviato al Ministero belga dell'occupazione e delle pensioni, in data 9 marzo 2000, una dichiarazione nella quale richiedeva che il contratto di venti ore settimanali fosse considerato alla stregua di un contratto di insegnante a tempo pieno. Nel novembre 2001 la Commissione e gli insegnanti di lingua avevano formulato un progetto di dichiarazione, approvato dal servizio giuridico della Commissione, nel quale l'istituzione dichiarava al Ministero belga dell'occupazione e delle pensioni che un contratto di venti ore doveva essere considerato come un'occupazione di insegnante a tempo pieno. La Commissione non aveva ritenuto opportuno inviare il documento alle autorità belghe, poiché esso avrebbe potuto contenere informazioni scorrette o incomplete sulla lista del monte ore totalizzato dagli insegnanti. Il 7 marzo 2003 la Commissione aveva contattato le autorità belghe per ottenere risposta alla lettera del 9 marzo 2000. Alla data di presentazione del proprio parere sulla denuncia, la Commissione non aveva ancora ricevuto una risposta.

Nel settembre 2003 il Mediatore ha invitato la Commissione a spiegare perché l'istituzione ritenesse di aver adempiuto i propri obblighi relativi al caso. Egli ha inoltre chiesto di indicare le misure adottate per ottenere una risposta dalle autorità belghe alla lettera del 9 marzo 2000, nonché l'eventuale seguito dato al progetto di dichiarazione congiunta formulato nel 2001.

La Commissione ha affermato di aver partecipato ad una riunione con le autorità belghe interessate il 30 marzo 2000. Il 7 marzo 2003 la Commissione le aveva contattate per ottenere una risposta alla lettera del 9 marzo 2000. Il 17 luglio 2003 si era svolta un'altra riunione, in occasione della quale era stata concordata una procedura comune. La Commissione ha ritenuto di aver adempiuto i propri obblighi inviando le missive datate 3 e 29 ottobre 2003, che contenevano tutta la documentazione a sua disposizione. Essa aveva formulato un'ulteriore dichiarazione per il periodo antecedente il 1992 in una lettera inviata alle autorità belghe l'11 novembre 2003.

Il denunciante ha confermato che, durante la riunione tenutasi il 17 luglio 2003 fra la Commissione e le autorità belghe, la Commissione aveva dichiarato che un contratto di venti ore settimanali corrispondeva ad un'occupazione di insegnante a tempo pieno, ossia a 660 ore annuali.

Nella sua decisione il Mediatore ha osservato che la Commissione sembrava aver soddisfatto le richieste del denunciante. Secondo il Mediatore, tuttavia, anche ammettendo che in questo caso le azioni descritte dalla Commissione potessero essere sufficienti, essa non aveva comunque fornito spiegazioni in merito all'assenza di misure fra il maggio 2001 e il marzo 2003. Il Mediatore ha pertanto formulato un'osservazione critica rivolta alla Commissione, dichiarando che i principi di buona amministrazione prevedono che essa tratti richieste di tale natura in modo costruttivo ed entro un periodo di tempo ragionevole.

Dal momento che nel primo semestre del 2002 la Commissione aveva intrattenuto una corrispondenza con i rappresentanti degli insegnanti di lingua, il Mediatore ha ritenuto che non fosse necessario condurre ulteriori indagini sulle affermazioni del denunciante secondo cui la Commissione non aveva fornito ai rappresentanti una risposta definitiva in merito alla dichiarazione alle autorità belghe.

Nota

Il Mediatore è giunto ad una conclusione analoga nel caso 2137/2002/MF.



TRATTAMENTO INGIUSTO DI UN'ORGANIZZAZIONE AMBIENTALISTA

Sintesi della decisione sulla denuncia 278/2003/JMA (confidenziale) contro la Commissione europea

Un'organizzazione ambientalista spagnola aveva richiesto assistenza finanziaria nell'ambito di un programma d'azione comunitario volto a promuovere le organizzazioni ambientaliste non governative. La richiesta era stata respinta dalla Commissione a causa di un'azione legale in corso contro l'organizzazione presso i tribunali spagnoli. Nella sua denuncia al Mediatore l'organizzazione sosteneva che il rifiuto della Commissione non fosse basato sulle disposizioni dell'invito a presentare proposte e chiedeva pertanto il riesame della richiesta di assistenza finanziaria.

La Commissione ha affermato che, prima di assumersi obblighi giuridici, essa è tenuta a garantire, nell'ambito di una valida gestione finanziaria, la validità della posizione legale e finanziaria del beneficiario, nonché la sua integrità complessiva. La Commissione ha ritenuto di possedere elementi sufficienti per stabilire che tali condizioni generali non erano soddisfatte.

Il Mediatore ha osservato che, al tempo della valutazione della richiesta del denunciante da parte della Commissione, sembrava che un procuratore pubblico spagnolo stesse avviando un'inchiesta preliminare per presunta contraffazione ad opera dell'organizzazione. Inoltre la procedura di selezione della Commissione si era conclusa prima che il magistrato responsabile dell'inchiesta avesse assolto l'organizzazione.

Secondo il Mediatore appare ragionevole il fatto che la Commissione valuti l'affidabilità della situazione economica e finanziaria di potenziali beneficiari, nonché la loro integrità globale. Tuttavia egli ritiene che, nell'ambito dell'adozione di misure volte a proteggere gli interessi finanziari della Comunità, la Commissione dovrebbe trovare un equilibrio fra gli interessi dei privati e l'interesse pubblico generale. In questo modo i potenziali beneficiari dell'assistenza finanziaria sarebbero trattati equamente e con il dovuto rispetto della presunzione di innocenza. A giudizio del Mediatore è difficile immaginare come la Commissione possa raggiungere un equilibrio se essa non provvede a comunicare al richiedente i propri dubbi concernenti la sua situazione legale. La Commissione deve poi essere disposta ad ascoltare le informazioni fornite dal richiedente e a darvi seguito.

Nel caso in questione il Mediatore ha osservato che l'istituzione si era limitata a prendere atto dell'esistenza formale di un'indagine penale e delle affermazioni formulate di conseguenza, senza verificare l'informazione.

Il Mediatore ha inoltre osservato che, sebbene la Commissione avesse invitato il denunciante a fornire prove della situazione legale dell'organizzazione, essa non ha poi provveduto a dare seguito alle prove messe a sua disposizione.

Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non fosse stata in grado di dimostrare di aver trovato un equilibrio fra la necessità di assicurare un'adeguata gestione finanziaria delle proprie sovvenzioni ed il diritto del denunciante ad essere trattato equamente e nel rispetto della presunzione di innocenza. Il Mediatore ha concluso che la Commissione non avesse trattato il denunciante in modo equo, violando l'articolo 6, paragrafo 2 del Codice europeo di buona condotta amministrativa.

Il Mediatore ha anche richiamato l'attenzione della Commissione sul fatto che sarebbe stato possibile evitare problemi di questo tipo fornendo ai suoi servizi istruzioni su come rispettare l'equilibrio fra gli interessi dei privati e l'interesse pubblico generale in casi simili.

Il Mediatore ha inoltre preso atto della dichiarazione della Commissione secondo cui il periodo di bilancio per il 2002 era ormai concluso, e pertanto la richiesta di assistenza del richiedente non poteva essere soddisfatta. Egli ha precisato, tuttavia, che niente impediva al denunciante di presentare una richiesta di finanziamento relativa a qualunque procedura ancora in corso.



ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO IN ITALIA

Sintesi della decisione sulla denuncia 701/2003/IP contro la Commissione europea

Un avvocato italiano aveva presentato una denuncia alla Commissione, sostenendo che il sistema di accesso alla professione di avvocato in Italia fosse in contrasto con le norme di concorrenza previste dal Trattato sull'Unione europea. Dopo quasi due anni, il denunciante ha dichiarato di aver ricevuto dalla Commissione solamente una risposta interlocutoria. La Commissione non aveva provveduto ad effettuare un'analisi approfondita della sua denuncia e, a suo avviso, essa avrebbe dovuto procedere al riesame della denuncia.

La Commissione ha comunicato di non ritenere necessario l'invio di un rifiuto formale della denuncia presentata dall'avvocato, dal momento che essa aveva già provveduto ad informarlo del fatto che in Italia l'accesso alla professione di avvocato è disciplinata dalla legge e che, come principio generale, non rientra nel campo di applicazione delle regole di concorrenza.

Il Mediatore ha osservato che, quanto agli aspetti procedurali del caso, la Commissione non aveva rispettato le garanzie procedurali che l'istituzione stessa aveva stabilito per garantire una procedura corretta, dal momento che non aveva provveduto a registrare la lettera inviata dal denunciante come denuncia.

Nota complementare

Il 2 agosto 2004 la Commissione ha inviato commenti sull'osservazione critica formulata dal Mediatore. Essa precisava che in alcuni casi «le comunicazioni scritte non possono essere esaminate come denunce da parte della Commissione e non vengono quindi iscritte nel registro centrale delle denunce³⁶». Tuttavia, in seguito all'osservazione critica, essa si sarebbe adoperata per comunicare chiaramente, nelle sue risposte a future segnalazioni di violazioni del diritto comunitario sulla concorrenza da parte degli Stati membri, l'inserimento o meno della segnalazione nel registro delle denunce e, in caso negativo, le ragioni della decisione.

INFORMAZIONI INSUFFICIENTI IN MERITO A POTENZIALI FINANZIAMENTI PER UN CENTRO EQUESTRE

Sintesi della decisione sulla denuncia 753/2003/GG contro la Commissione europea

Un cittadino tedesco ha espresso le proprie preoccupazioni in merito alle difficoltà finanziarie di un centro equestre per bambini e giovani disabili e socialmente svantaggiati a Berlino. Secondo il denunciante tali difficoltà erano dovute a riduzioni dei finanziamenti statali. Egli ha quindi scritto alla Direzione generale Occupazione e Affari sociali della Commissione domandando se la UE fosse in grado di fornire assistenza finanziaria al centro equestre e chiedendo i requisiti necessari ad ottenere tale assistenza.

Il 21 aprile 2003 il denunciante si è rivolto al Mediatore, sostenendo di non aver ricevuto risposta né alla lettera né ai due solleciti inviati alla Commissione. Nel maggio 2003 egli ha ricevuto una risposta, ma ha comunicato al Mediatore di non ritenerla soddisfacente. La Commissione gli aveva consigliato di contattare il governo della regione di Berlino, dal momento che, stando alla Commissione, gli eventuali fondi disponibili per il centro equestre erano amministrati dagli Stati membri. Il denunciante riteneva che la comunicazione non rispondesse alla sua richiesta di informazioni, poiché non sempre gli Stati membri gestiscono i fondi europei in maniera adeguata. Nel settembre 2003 il denunciante ha chiesto al Mediatore di estendere la propria indagine alla mancata risposta della Commissione ad una nuova lettera che egli aveva inviato nel mese di agosto.

³⁶

Articolo 3 dell'allegato alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM/2002/0141 def.); GU 2002 C 244, pag. 5.



Stando alle informazioni che egli aveva nel frattempo ricevuto da un europarlamentare tedesco, sembrava che il centro equestre avrebbe potuto beneficiare di finanziamenti, ma che il termine per presentare la richiesta fosse ormai scaduto.

La Commissione ha ammesso che la prima lettera del denunciante era stata smarrita ed ha espresso il proprio rammarico per il ritardo con il quale erano state trattate le lettere successive. Essa ha riconosciuto di aver violato il proprio codice di condotta e ha dichiarato che in futuro avrebbe fatto del proprio meglio per garantire che tali incidenti avvenissero il più raramente possibile. La Commissione ha inoltre convenuto sulla difficoltà di ottenere informazioni sui programmi di finanziamento UE e ha dichiarato di aver fatto tutto il possibile per collaborare alle indagini. Tuttavia essa ha ritenuto che non fosse opportuno fornire al denunciante un lungo elenco di programmi di finanziamento e le condizioni dettagliate per accedervi, dal momento che non sussisteva il minimo dubbio sul fatto che il centro equestre non fosse idoneo per nessuno di essi. Ciononostante, nell'ultima lettera dell'ottobre 2003, la Commissione aveva indicato l'indirizzo del Centro di informazione europea di Berlino, presso il quale lo stesso denunciante avrebbe potuto esaminare tutti i programmi di finanziamento UE disponibili.

Nella propria decisione il Mediatore ha criticato il fatto che, pur avendo espresso il proprio rammarico per i ritardi, la Commissione non avesse realizzato la necessità di rispondere velocemente almeno all'ultima lettera del denunciante dell'agosto 2003. È stata pertanto formulata un'osservazione critica. Il Mediatore ha sottolineato che le richieste di informazioni analoghe a quelle del denunciante avrebbero dovuto ricevere una risposta particolarmente accurata, dal momento che il 2003 era l'«Anno europeo dei disabili». Il Mediatore non ha condiviso le affermazioni della Commissione secondo cui non sarebbe stato opportuno fornire al denunciante un lungo elenco dei programmi disponibili. Le parti coinvolte nell'indagine avevano menzionato solo tre programmi, ma la necessità di informazioni chiare ed approfondite sarebbe stata ancora maggiore se, al contrario, fosse stato possibile accedere a un'ampia gamma di programmi di finanziamento. Indipendentemente dal fatto che il centro equestre avrebbe potuto ottenere il finanziamento nell'ambito del programma menzionato dall'europarlamentare tedesco, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avrebbe dovuto informare il denunciante circa l'invito a presentare proposte per quel programma. L'invito a presentare proposte era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno stesso della prima comunicazione della Commissione al denunciante. Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non avesse fornito al denunciante informazioni a sufficienza e ha pertanto formulato un'osservazione critica relativa a questo aspetto del caso.

CALENDARIO PER LA REDAZIONE DI RAPPORTI INFORMATIVI

Sintesi della decisione sulla denuncia 1319/2003/ADB contro la Commissione europea

La denunciante, un funzionario della Commissione, ha inviato quindici lettere o notifiche alla Commissione contenenti varie richieste o denunce basate sull'articolo 90 dello statuto del personale. Parte della corrispondenza riguardava la redazione del rapporto informativo della denunciante. Ai sensi dell'articolo 43 dello statuto del personale, i funzionari devono essere oggetto di un rapporto informativo almeno una volta ogni due anni.

Nella sua denuncia al Mediatore il funzionario affermava che, ad eccezione di pochi casi, tutte le sue richieste o denunce non erano state trattate in maniera soddisfacente. Inoltre ha lamentato dei ritardi nella redazione del suo rapporto informativo che, a suo avviso, doveva essere pronto entro il 31 dicembre 2001.

La Commissione riteneva di aver risposto a tutte le comunicazioni della denunciante entro i tempi stabiliti, e che non sussistessero prove di ritardo sistematico o incompetenza. Quanto alla redazione del rapporto informativo, la Commissione ha riconosciuto un leggero ritardo. Tuttavia, conformemente



alla sentenza del tribunale di primo grado nella causa *Liao contro Consiglio*³⁷, l'autorità investita del potere di nomina non poteva essere ritenuta responsabile di un ulteriore ritardo nella redazione di un rapporto informativo derivante dal ricorso ufficiale alla commissione paritetica per i rapporti informativi. Nel caso in questione, la denunciante aveva usufruito di tale possibilità.

Il Mediatore ha osservato che, stando alla documentazione a sua disposizione, la Commissione non aveva dato seguito a diverse lettere e aveva risposto ad altre con notevole ritardo, rendendosi colpevole di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha inoltre rilevato che il rapporto informativo era stato finalizzato dopo quasi sette mesi dalla data prevista nelle disposizioni di attuazione. Conformemente alla sentenza del tribunale di primo grado del 7 maggio 2003 nella causa *Lavagnoli contro Commissione*³⁸, la Commissione era tenuta a rispettare un calendario preciso stabilito dalle disposizioni di attuazione. La sentenza citata dalla Commissione, *Liao contro Consiglio*, era applicabile unicamente ai casi per i quali non era stato predisposto un calendario. Il mancato rispetto di un calendario preciso da parte della Commissione costituiva pertanto un caso di cattiva amministrazione.

In caso di cattiva amministrazione il Mediatore è tenuto, per quanto possibile, a cercare una soluzione con l'istituzione o l'organo interessato che permetta di eliminare il caso di cattiva amministrazione. Nel caso presente, tuttavia, la denunciante aveva espressamente escluso tale possibilità. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso formulando due osservazioni critiche rivolte alla Commissione.

Nota complementare

In risposta alle due osservazioni critiche la Commissione ha comunicato al Mediatore di aver preso atto della sua decisione, impegnandosi a non trattare il proprio personale diversamente da qualsiasi altro cittadino e a rispettare il calendario previsto per la stesura di rapporti informativi.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA DI ASSUNZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 1367/2003/OV contro la Commissione europea

Nel maggio 2003 un cittadino con doppia nazionalità franco-bulgara aveva presentato la propria candidatura ad un posto di agente locale denominato «consigliere per la preadesione e l'informazione politica» presso la delegazione della Commissione europea a Sofia, Bulgaria. La candidatura del denunciante è stata respinta a causa della doppia nazionalità. La delegazione della Commissione ha giustificato la propria decisione invocando l'articolo 37, paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. Il denunciante ha scritto alla Commissione per chiedere chiarimenti ma non ha ricevuto risposta.

Nel luglio 2003 il candidato ha presentato una denuncia al Mediatore europeo, lamentando l'assenza di trasparenza nella procedura di assunzione. Egli sosteneva che, escludendo la sua candidatura sulla base della doppia nazionalità e della Convenzione di Vienna del 1961, la Commissione avesse violato il principio di non discriminazione.

Nel suo parere sulla denuncia, la Commissione ha osservato che l'incarico in questione era quello di *task manager* «ALAT» (agente locale di assistenza amministrativa e tecnica) il cui status implica l'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 2 della Convenzione di Vienna del 1961. I contratti «ALAT» sono riservati ai candidati che non possiedono la nazionalità del paese dove svolgeranno l'incarico e non sono residenti permanenti in quel paese. Nelle sue osservazioni il denunciante ha ribadito che la Commissione aveva violato il principio di non discriminazione, compreso il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità.

³⁷ Causa T-15/96, *Liao contro Consiglio* [1995] Racc. - SC, IA-329; II-897.

³⁸ Causa T-327/01, *Luciano Lavagnoli contro Commissione* [2003] Racc. - SC, IA-143; II-691.



Nella sua decisione il Mediatore ha innanzitutto osservato che la candidatura del denunciante era stata respinta a causa della sua nazionalità bulgara e non di quella francese. Pertanto il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità espresso nell'articolo 12 del Trattato CE appariva irrilevante in questo caso, dal momento che non sussisteva discriminazione fra cittadini di Stati membri della UE. Tuttavia il Mediatore ha rilevato che nessuno dei testi applicabili agli agenti locali menzionava la categoria «ALAT» o conteneva disposizioni per le quali persone con cittadinanza bulgara dovessero essere escluse da incarichi di agente locale. Inoltre il Mediatore non capiva come l'articolo 37, paragrafo 2 della Convenzione di Vienna potesse costituire una giustificazione per l'esclusione di cittadini bulgari dalla candidatura per l'incarico in questione. Sembra infatti che esso, al contrario, preveda che il personale tecnico ed amministrativo possieda la nazionalità dello Stato ospitante, in questo caso la Bulgaria. Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non avesse fornito una giustificazione oggettiva per aver rifiutato la candidatura del denunciante sulla base della sua nazionalità bulgara, violando in tal modo il principio di non discriminazione. Egli ha inoltre rilevato che l'avviso di vacanza per l'incarico in questione non forniva ai candidati tutte le informazioni necessarie sulla procedura di assunzione. Dal momento che nel frattempo l'incarico era già stato assegnato, il Mediatore non ha ritenuto opportuno il tentativo di addivenire ad una soluzione amichevole. Ha pertanto formulato due osservazioni critiche rivolte alla Commissione.

MANCATO RINNOVO DI UN CONTRATTO DI ESPERTO

Sintesi della decisione sulla denuncia 1624/2003/ELB contro la Commissione europea

La Commissione ha assunto il denunciante per un anno in qualità di esperto in Niger, ma non ha rinnovato il contratto. L'ordinatore nazionale dello Stato del Niger aveva chiesto ufficialmente alla Commissione di rinnovare il contratto in questione. Non ricevendo alcuna risposta, l'ordinatore nazionale ha chiesto il rinnovo automatico del contratto, ai sensi dell'articolo 314 della Convenzione di Lomé.

Il denunciante sosteneva che avrebbe dovuto ricevere la comunicazione ufficiale della decisione della Commissione di non rinnovare il contratto entro la scadenza prevista dalle Condizioni contrattuali per forniture di servizi finanziate dal Fondo europeo di sviluppo (FES). Egli affermava inoltre che la Commissione avrebbe dovuto rispondere alle richieste ufficiali dello Stato del Niger. Il denunciante riteneva che la Commissione avrebbe dovuto rinnovare il contratto e versare un risarcimento per il periodo durante il quale non aveva lavorato, oppure per il danno complessivo subito. Stando al denunciante, la vera ragione alla base del mancato rinnovo del contratto era che la Commissione desiderava sia evitare possibili critiche da parte della Corte dei conti in merito all'uso dei fondi FES a sostegno del funzionamento della Commissione, sia avere la possibilità di assumere un'altra persona.

La Commissione ha dichiarato di aver stipulato con il denunciante un contratto di lavoro privato della durata di un anno per conto delle autorità del Niger. Poiché il contratto era soggetto al diritto belga, ogni riferimento alle Condizioni contrattuali per forniture di servizi finanziate dal Fondo europeo di sviluppo appariva inopportuno. Conformemente al diritto belga la Commissione non era tenuta a rinnovare il contratto del denunciante. La posizione del denunciante era stata concepita come un incarico di interfaccia tra il ministero e la delegazione ed egli aveva accettato questa intesa. La Commissione ha affermato che l'incarico del denunciante non era ancora stato assegnato e che la delegazione non necessitava di un'altra persona in tale posizione.

Il Mediatore ha considerato le osservazioni della Commissione in merito alla giurisdizione relativa al contratto. Dall'esame del diritto belga applicabile non è emersa alcuna disposizione che imponga un preavviso per i dipendenti con un contratto a tempo determinato. Il Mediatore non ha condiviso la posizione del denunciante secondo cui il contratto di lavoro, retto dal diritto belga, era allo stesso tempo un contratto di fornitura di servizi al quale si potevano applicare le disposizioni della Convenzione di Lomé. Stando al Mediatore, i contratti di fornitura di servizi ed i contratti di lavoro rientrano in due categorie giuridiche diverse che si escludono a vicenda.



Il Mediatore ha osservato che le affermazioni concernenti l'irregolarità dell'assunzione del denunciante presso la delegazione avrebbero potuto comportare complessi problemi di natura legale relativi ai rapporti fra il Fondo europeo di sviluppo ed il diritto di bilancio comunitario. Il Mediatore non ha ritenuto opportuno procedere ad ulteriori indagini in materia nell'ambito della presente denuncia. Tuttavia egli ha chiesto informazioni alla Corte dei conti sulla sua attività relativa alla questione di base dell'assunzione di esperti FES nelle delegazioni.

RIFIUTO INGIUSTIFICATO DI ACCESSO A UN FASCICOLO DI UNA ONG

Sintesi della decisione sulla denuncia 1874/2003/GG contro la Commissione europea

Un'organizzazione non governativa (ONG), attiva nel settore degli aiuti umanitari, ha sviluppato un progetto in Kazakistan cofinanziato dalla Commissione. Tuttavia, dopo aver effettuato una missione di controllo, la Commissione ha deciso di annullare il contratto, chiedendo alla ONG di rimborsare circa 38.000 €.

Oltre a presentare una denuncia sulla decisione di cancellazione (denuncia 49/2004/GG, ancora aperta), la ONG ha anche presentato una denuncia relativa al rifiuto della Commissione di concedere l'accesso completo al fascicolo. Il denunciante sosteneva che tale rifiuto fosse arbitrario e costituisse una violazione del regolamento 1049/2001³⁹ sull'accesso del pubblico a documenti.

La Commissione ha dichiarato di aver fornito al denunciante un inventario dei documenti attinenti ai fascicoli in questione e che egli aveva consultato i fascicoli che la Commissione aveva deciso di divulgare. Essa ha affermato che la diffusione degli altri documenti, che contenevano soprattutto pareri ad uso interno nell'ambito di delibere e consultazioni preliminari, avrebbe gravemente compromesso il processo decisionale della Commissione.

Dopo aver esaminato il fascicolo, il Mediatore ha concluso che il ragionamento della Commissione fosse inadeguato. Essa non aveva chiarito perché solo alcuni documenti fossero stati divulgati, mentre la consultazione di altri documenti analoghi non fosse stata permessa. La Commissione non sembrava aver preso in considerazione nemmeno il tempo trascorso dalla cancellazione del contratto. Il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione, invitando la Commissione a procedere al riesame della richiesta del denunciante.

Nel suo parere circostanziato la Commissione ha fornito degli inventari rivisti, illustrando le ragioni per cui essa riteneva che nessuno dei documenti non divulgati (ad eccezione di cinque documenti, allegati in fotocopia) potesse essere consultato. La Commissione ha invocato l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma⁴⁰ del regolamento 1049/2001 per giustificare il rifiuto a divulgare documenti redatti da due organi a cui la Commissione si era rivolta per il trattamento del contratto. La Commissione sosteneva inoltre che il rifiuto di divulgare messaggi di posta elettronica inviati da membri del personale dei due organi fosse giustificato dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento (vita privata ed integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali). Tale opinione si basava sulla considerazione che la divulgazione avrebbe comportato il trattamento di dati personali (i nomi dei membri del personale), in contrasto con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali, come ad esempio il regolamento 45/2001⁴¹.

³⁹ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.

⁴⁰ «L'accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all'istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.»

⁴¹ Regolamento (CE) 45/2001, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU 2001 L 8, pag. 1.



Il Mediatore ha riconosciuto che la Commissione si fosse adoperata in modo significativo in risposta al progetto di raccomandazione. Tuttavia ha ricordato che il regolamento sulla consultazione dei documenti da parte del pubblico mira a garantire l'accesso più ampio possibile e che ogni eccezione deve essere interpretata rigorosamente. Egli ha ritenuto ragionevole l'opinione della Commissione in merito all'articolo 4, paragrafo 3, secondo cui esso va applicato ai documenti redatti dai due organi consultati per la gestione del contratto. Tuttavia il Mediatore ha precisato che il prodursi di un grave danno necessario ad impedire la divulgazione non può basarsi solamente sul fatto che i documenti in questione contengano pareri ad uso interno, dato che l'articolo 4, paragrafo 3 stabilisce che tali documenti debbano, in linea generale, essere consultabili.

Quanto alla divulgazione dei nominativi, il Mediatore ha giudicato incoerente la posizione della Commissione, poiché essa non riteneva che la consultazione dei messaggi di posta elettronica inviati da membri del proprio personale dovesse essere proibita per proteggere la loro identità. Dal momento che la Commissione stessa considerava i messaggi di posta elettronica redatti dai due organi che si occupano del contratto equivalenti ai messaggi di posta elettronica del proprio personale, il Mediatore non riteneva opportuna l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento 1049/2001.

Il Mediatore ha concluso che la Commissione non avesse addotto valide ragioni per rifiutare l'accesso a più di cento documenti. Avendo rilevato un caso di cattiva amministrazione, egli ha formulato un'osservazione critica.

MANCATA RISPOSTA ALLA LETTERA DELL'AUTORE DI UNA RICHIESTA DI SUSSIDIO RESPINTA

Sintesi della decisione sulla denuncia 2239/2003/(AJ)TN contro la Commissione europea

La denuncia interessava una richiesta di sussidio avanzata dalla Federazione delle associazioni motociclistiche europee (FEMA) alla Commissione per un progetto denominato «Formazione iniziale dei motociclisti in Europa». Stando alla FEMA, la Commissione aveva risposto alla richiesta dichiarando che la federazione non era stata selezionata per il sussidio perché a «un'altra proposta di natura analoga» era stato assegnato un punteggio migliore. Tuttavia, in occasione di contatti informali con funzionari della Commissione, al denunciante era stato fatto intendere che non esistessero altre richieste relative ai motociclisti e ai loro mezzi. La FEMA ha quindi scritto alla Commissione chiedendo spiegazioni, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Nella sua denuncia al Mediatore la FEMA accusava la Commissione di non aver risposto alla richiesta di informazioni sulla sua decisione di non finanziare il progetto e sul candidato che aveva ricevuto il sussidio.

Nel suo parere la Commissione ha dichiarato di aver fornito sufficienti informazioni alla FEMA in merito ai vari aspetti della procedura di assegnazione, nell'ambito dei regolari contatti informali fra la federazione e la Commissione. Pertanto quest'ultima non ha ritenuto necessario inviare una risposta scritta formale.

Nelle proprie osservazioni la FEMA ha riconosciuto di aver intrattenuto regolari contatti con funzionari della Commissione, ma ha affermato che i funzionari stessi non potevano accedere direttamente alle informazioni concernenti la richiesta di sussidio presentata dalla federazione. Secondo la FEMA i funzionari avevano condotto delle indagini per conto della federazione e, nonostante i migliori sforzi profusi, essi avevano talvolta fornito informazioni inadeguate e fuorvianti.

Il Mediatore ha concluso che, pur tenendo presenti i contatti informali tra la Commissione ed il denunciante, la richiesta di una risposta scritta emergesse chiaramente dal contenuto e dalla struttura della lettera della FEMA. Nel caso in cui la Commissione avesse ritenuto di aver già comunicato in via informale le informazioni richieste, essa avrebbe potuto menzionare il fatto nella risposta scritta. Ai sensi del Codice di buona condotta amministrativa, la mancata risposta alla lettera della FEMA da parte della Commissione costituiva un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso con un'osservazione critica.



Nota complementare

In seguito all'osservazione critica, la Commissione ha scritto al Mediatore, riconoscendo di non aver inviato una risposta scritta alla FEMA e di non aver rispettato completamente il proprio Codice di buona condotta amministrativa. La Commissione ha presentato le proprie scuse per l'accaduto.

TRATTAMENTO TARDIVO DI UNA DENUNCIA D'INFRAZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 2333/2003/GG contro la Commissione europea

Nel novembre 2001 un medico tedesco ha chiesto alla Commissione europea di avviare una procedura d'infrazione contro la Germania. Egli sosteneva che la Germania stesse violando una direttiva del Consiglio sull'organizzazione dell'orario di lavoro in relazione all'attività dei medici negli ospedali. Stando alla Corte di giustizia, il periodo di servizio di guardia che i medici svolgono nelle unità di pronto soccorso deve essere interamente considerato come rientrante nell'orario di lavoro. Tuttavia, secondo l'interpretazione delle autorità tedesche, il servizio di guardia svolto dai medici non rientrava nel concetto di «orario di lavoro» della direttiva.

Nella sua denuncia al Mediatore, presentata nel dicembre 2003, il denunciante dichiarava di aver ricevuto sino a quel momento solamente conferme di ricezione e comunicazioni riguardanti ulteriori indagini in corso, ma nessuna risposta significativa. Egli accusava la Commissione di non aver trattato la sua denuncia entro un periodo di tempo ragionevole.

La Commissione ha spiegato che i ritardi nel trattamento della denuncia erano dovuti alla complessità tecnica e legale della questione. Essa aveva registrato la lettera del denunciante come denuncia formale nell'aprile 2002 ed aveva scritto alle autorità tedesche nel febbraio 2003, ottenendo risposta nel marzo 2003. Sempre nel marzo 2003 la Commissione aveva deciso di commissionare uno studio relativo alle conseguenze dalla sentenza della Corte di giustizia. Essa ha precisato di voler aspettare il risultato dello studio prima di prendere una decisione sulla procedura da seguire. La Commissione ha spiegato che l'interpretazione della Corte era in contrasto con l'interpretazione data dalla Commissione e dagli Stati membri. Inoltre nel gennaio 2004 era entrata in vigore una nuova legge tedesca volta ad allineare la normativa all'interpretazione della Corte di giustizia. La compatibilità di tale legge con il diritto comunitario era in corso di analisi. Una volta terminato l'esame, la Commissione avrebbe comunicato al medico il risultato della sua denuncia.

Il Mediatore ha fatto riferimento a una Comunicazione della Commissione relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario⁴², che stabilisce come regola generale che la Commissione debba fare il possibile per giungere a una conclusione entro un anno. Sebbene la Comunicazione fosse stata redatta successivamente alla presentazione della denuncia, il Mediatore ha ritenuto che essa costituisse un valido parametro di giudizio.

Il Mediatore non era convinto che il ritardo potesse essere giustificato dalla complessità tecnica e giuridica della questione. La Commissione stessa aveva rilevato che la sentenza della Corte contrastava con la propria interpretazione della direttiva. Pertanto sembrava aver accettato che la posizione giuridica fosse già definita. In ogni caso la presunta complessità tecnica e giuridica della questione non spiegava perché la Commissione avesse deciso di intraprendere delle azioni per risolvere il problema dopo quasi 15 mesi. Il Mediatore ha concluso che la Commissione non avesse trattato la denuncia d'infrazione entro un periodo di tempo ragionevole. Ha pertanto formulato un'osservazione critica.

⁴²

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM/2002/0141 def.); GU 2002 C 244, pag. 5.



3.4.4 Parlamento europeo e Commissione europea

RESILIAZIONE INGIUSTIFICATA DI CONTRATTI PER SERVIZI DI TRADUZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 953/2003/(FA)OV contro il Parlamento europeo e la Commissione europea

Un'agenzia di traduzione greca, costituita da due diverse società, aveva stipulato vari contratti per servizi di traduzione con il Parlamento e la Commissione. Nel giugno e nel luglio 2002 entrambe le istituzioni hanno comunicato all'agenzia la risoluzione o la sospensione dei contratti con effetto immediato, poiché da un'indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) era emerso che l'agenzia di traduzione aveva commissionato dei lavori di traduzione a tre funzionari di un'istituzione europea. Il denunciante ha affermato di essere all'oscuro di quanto accaduto.

Nel maggio 2003 l'agenzia ha presentato una denuncia al Mediatore, sostenendo che le decisioni di entrambe le istituzioni di sospendere e concludere i contratti fossero illegali ed inadeguate. Il denunciante ha precisato che né il Parlamento né la Commissione avevano menzionato articoli specifici del contratto come base giuridica delle loro decisioni. Nel medesimo contesto il denunciante ha inoltre presentato altre accuse relative al mancato rinnovo di uno dei contratti da parte del Parlamento e all'esclusione dell'agenzia da una gara d'appalto indetta dal Parlamento.

Nei pareri sulla denuncia, entrambe le istituzioni hanno comunicato che l'agenzia del denunciante era oggetto di un'indagine per frode da parte dell'OLAF, che aveva contattato anche le autorità giudiziarie greche. Le istituzioni erano state informate del fatto dal Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea. Il Parlamento ha puntualizzato che l'OLAF l'aveva invitato a non divulgare le reali motivazioni alla base delle decisioni relative al denunciante, in modo da non svelare l'indagine in corso.

Nella sua decisione il Mediatore ha osservato che, conformemente alle norme sulla risoluzione dei contratti in questione, le istituzioni avrebbero dovuto notificare in forma scritta al denunciante il mancato adempimento di obblighi nel quadro del contratto. Egli ha ritenuto che il semplice riferimento delle istituzioni a «risultati di un'indagine dell'OLAF», senza ulteriori indicazioni, non costituisse una notifica adeguata. Il Mediatore ha pertanto concluso che il Parlamento e la Commissione non avessero fornito informazioni coerenti e ragionevoli sulla base giuridica della loro decisione di concludere i contratti con l'agenzia di traduzione. Egli ha pertanto formulato un'osservazione critica rivolta ad entrambe le istituzioni.

Dal momento che la denuncia riguardava un contenzioso contrattuale, il Mediatore ha comunicato al denunciante che i contratti interessati prevedevano la possibilità di avviare un'azione legale in caso di controversie.



3.4.5 Ufficio europeo di selezione del personale

PRESUNTA INIQUITÀ E MANCANZA DI TRASPARENZA IN UNA PROCEDURA DI SELEZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 378/2003/MF contro l'Ufficio europeo di selezione del personale

Nel 2002 il denunciante ha partecipato ad una procedura di selezione rispondendo ad un invito a manifestare interesse dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), relativo alla costituzione di una banca dati a disposizione di tutte le istituzioni dell'Unione europea per l'assegnazione di incarichi non permanenti in vista dell'allargamento dell'Unione.

L'EPSO ha rifiutato la candidatura del denunciante poiché egli aveva dichiarato che la sua conoscenza di una delle nove lingue dei paesi in via di adesione fosse «molto buona», mentre l'invito a manifestare interesse richiedeva una conoscenza «approfondita» di una delle lingue interessate.

Nella sua denuncia al Mediatore il denunciante sosteneva che la procedura di preselezione fosse stata iniqua, in quanto basata su una valutazione soggettiva delle abilità linguistiche, espressa dai candidati stessi. Stando al denunciante, buoni candidati con una valutazione realistica delle loro abilità avrebbero rischiato di essere esclusi, mentre altri avrebbero potuto superare la prova di preselezione esprimendo un giudizio non reale. Egli sosteneva inoltre che la procedura di selezione non fosse stata trasparente. L'EPSO avrebbe dovuto prendere in considerazione la sua candidatura ed inserire il suo nome nella lista a disposizione delle Direzioni generali della Commissione.

Nel suo parere sulla denuncia l'EPSO ha fatto riferimento alla «Guida per i candidati» pubblicata nel suo sito, nella quale si indicava che era compito dei candidati scegliere le lingue di cui indicare la conoscenza per poi specificarne il livello. L'EPSO ha inoltre precisato che ai candidati era stata richiesta una conoscenza approfondita di almeno una delle lingue dei dieci paesi in via di adesione ed una buona conoscenza di inglese, francese o tedesco. La commissione di validazione aveva ritenuto che l'espressione «conoscenza approfondita» fosse equivalente a quella della lingua principale o lingua madre oppure ad un'«ottima» conoscenza. Nella sua richiesta il candidato aveva dichiarato che la sua lingua madre era il francese e che la sua conoscenza dello sloveno era «molto buona». Egli non ha pertanto soddisfatto i criteri di selezione stabiliti dalla commissione di validazione.

Nella sua decisione il Mediatore non ha rilevato cattiva amministrazione da parte dell'EPSO relativamente alla presunta iniquità nella procedura di preselezione, imputata alla valutazione soggettiva delle conoscenze linguistiche espressa dai candidati stessi. Egli ha ritenuto che l'invito a manifestare interesse chiedesse chiaramente ai candidati di selezionare la propria lingua madre/lingua principale e di indicare il livello di conoscenza di altre lingue, invitandoli a compiere una valutazione delle proprie abilità linguistiche. Tuttavia, pur riconoscendo che la decisione della giuria di validazione di non includere la richiesta del candidato nella banca dati in questione sembrava essere stata presa conformemente ai criteri di selezione stabiliti, il Mediatore ha concluso che l'EPSO non avesse illustrato a sufficienza i requisiti linguistici che i candidati avrebbero dovuto soddisfare. Egli ha pertanto ripetuto l'osservazione critica formulata per la denuncia 411/2003/GG.



GIUSTIFICAZIONE INADEGUATA DEL REGIME LINGUISTICO IN UN CONCORSO GENERALE

Sintesi della decisione sulla denuncia 2216/2003/(BB)MHZ contro l'Ufficio europeo di selezione del personale

Il Mediatore ha ricevuto una denuncia contro la decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale di redigere unicamente in inglese, francese e tedesco la corrispondenza destinata ai partecipanti ad un concorso generale. Il denunciante non era un candidato al concorso. L'EPSO ha sottolineato questo punto nel suo parere al Mediatore, il quale ha fatto presente che né l'articolo 195 del Trattato CE né lo Statuto del Mediatore prevedono che il denunciante sia coinvolto in prima persona nel caso di presunta cattiva amministrazione.

Stando al denunciante, la decisione dell'EPSO violava il principio di uguaglianza fra lingue ufficiali e lingue di lavoro espresso nel regolamento del Consiglio 1/1958⁴³, così come il principio secondo cui ogni persona può scrivere alle istituzioni comunitarie utilizzando una delle lingue del Trattato, ricevendo una risposta nella medesima lingua (articolo 21 CE, articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Il denunciante precisava che ai candidati non era stata richiesta la conoscenza di nessuna delle tre lingue come criterio di partecipazione al concorso in questione.

L'EPSO ha risposto sostenendo che (i) le istituzioni europee necessitano di «*linguas francas*» per assicurare comunicazioni e un lavoro efficaci entro un periodo di tempo ragionevole, (ii) dal momento che i candidati sono dei potenziali funzionari delle istituzioni europee, le istituzioni non sono tenute, conformemente alla giurisprudenza, a rispondere ad una richiesta o ad una denuncia da parte di un potenziale funzionario nella lingua dell'interessato, e (iii) la giurisprudenza della Corte di giustizia ritiene appropriata ed equilibrata la limitazione dell'utilizzo delle lingue a quelle più diffusamente conosciute nell'Unione.

Secondo il Mediatore, i principi di buona amministrazione prevedono che le decisioni con possibili ripercussioni su diritti o interessi di un individuo debbano avere un fondamento giuridico nel diritto e che il loro contenuto debba rispettare la legge (articolo 4 del Codice europeo di buona condotta amministrativa). Il Mediatore ha concluso che la spiegazione dell'EPSO fosse inadeguata, poiché non indicava le ragioni di fondo della sua decisione e non permetteva quindi che tali motivazioni potessero essere esaminate. Per quanto riguarda la prima argomentazione dell'EPSO, il Mediatore non era convinto che potesse essere rilevante ai fini della giustificazione della decisione contestata, dal momento che i candidati potevano partecipare al concorso senza conoscere alcuna delle tre lingue interessate. Quanto alla seconda argomentazione, il Mediatore ha puntualizzato che l'EPSO non aveva illustrato le ragioni fondamentali della decisione contestata, ma aveva semplicemente spiegato perché ritenesse che i candidati non potessero opporsi a tale decisione. Infine il Mediatore ha precisato che, nel caso in questione, la Corte aveva ritenuto che le disposizioni del regolamento del Consiglio menzionato fossero sufficienti per fornire le motivazioni di fondo e per permettere un esame di tali giustificazioni. Come indicato in precedenza, il Mediatore non riteneva che in questo caso l'EPSO avesse fornito chiari elementi sulle motivazioni di base della decisione contestata.

Trattandosi di una denuncia «*actio popularis*», il Mediatore non ha ritenuto opportuno il tentativo di addivenire ad una soluzione amichevole. Ha pertanto archiviato il caso formulando un'osservazione critica. Alla luce delle indagini svolte egli non ha ritenuto necessario prendere posizione sulle affermazioni del denunciante relative al regolamento del Consiglio 1/1958, all'articolo 21 CE e all'articolo 41 della Carta. Egli ha però osservato che, non essendo un'istituzione comunitaria, l'EPSO non era direttamente soggetto a tali disposizioni. Egli ha inoltre osservato che, stando alla Corte di giustizia, i riferimenti all'utilizzo delle lingue nell'Unione contenuti nel Trattato non possono essere considerati manifestazione di un principio generale del diritto comunitario che conferisce ad ogni

43

Consiglio CEE: regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea GU 1958 B 17, pag. 385.



cittadino, in qualunque circostanza, il diritto di ricevere una versione redatta nella sua lingua di qualsiasi documento con possibili ripercussioni sui suoi interessi.



3.4.6 Europol

MANCATO RISPETTO DELLO STATUTO DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELL'ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Sintesi della decisione sulla denuncia 1571/2003/OV contro Europol

La denunciante ha lavorato per Europol in qualità di assistente amministrativo dal 1° maggio 2001 al 1° aprile 2003. Dopo essere stata assunta, la denunciante ha scoperto di essere stata assunta come personale locale e non come personale di Europol, come stabilito dallo statuto del personale dell'istituzione. La denunciante, essendo stata assunta a condizioni meno vantaggiose, ha scritto al direttore di Europol chiedendo una rettifica ed un risarcimento, ma la sua richiesta è stata respinta, così come un appello successivo.

Nel mese di agosto 2003 la denunciante si è rivolta al Mediatore, accusando Europol di non aver rispettato il proprio statuto del personale (articoli 1, 2 e 3 ed allegato 1) assumendola, nella posizione di assistente amministrativo, come personale locale e non come personale di Europol. La denunciante chiedeva anche un risarcimento.

Nel proprio parere sulla denuncia Europol ha dichiarato che, a causa della rigidità del sistema di assunzioni, si era visto costretto ad assumere personale temporaneo alle condizioni applicabili al personale locale nei casi in cui la tabella dell'organico non prevedeva incarichi per Europol e il carico di lavoro era tale da richiedere assistenza temporanea. Nonostante questa politica comportasse effettivamente l'assunzione di dipendenti in qualità di personale locale in posizioni diverse da quelle formalmente stabilite nell'allegato 1 dello statuto del personale di Europol, esso era autorizzato a farlo a condizione di rispettare i limiti del proprio bilancio per il personale. Europol ha inoltre negato che la denunciante avesse subito danni finanziari, sottolineando che l'unica alternativa per Europol sarebbe stata quella di non assumere la denunciante.

Nella sua decisione il Mediatore ha precisato che lo statuto del personale di Europol stabilisce chiaramente che un posto di assistente amministrativo «deve» corrispondere ad un incarico Europol. Inoltre il Mediatore non ha ravvisato alcuna base giuridica nello statuto del personale di Europol che giustifichi la pratica dell'istituzione di assumere personale temporaneo a condizioni applicabili al personale locale nel caso in cui la tabella dell'organico non preveda incarichi per Europol. Il Mediatore ha concluso che, assumendo la denunciante in qualità di assistente amministrativo con un contratto per il personale locale, Europol non avesse rispettato il proprio statuto del personale. È stata pertanto formulata un'osservazione critica. Quanto alla richiesta di risarcimento, il Mediatore ha ritenuto che la denunciante non avesse provato di aver subito danni provocati dalla cattiva amministrazione dell'istituzione, dal momento che l'argomentazione di Europol, secondo cui l'unica alternativa all'assunzione come personale locale sarebbe stata la non assunzione, non sembrava essere ingiustificata. Il Mediatore ha ritenuto che l'osservazione critica fosse sufficiente a richiamare l'attenzione di Europol sulla necessità di riconsiderare le proprie procedure di assunzione del personale.

Nota complementare

Con lettera in data 10 gennaio 2005, Europol ha risposto all'osservazione critica. Il direttore f.f. di Europol ha ritenuto utile l'osservazione critica e ha ringraziato il Mediatore per le sue indagini. Egli ha dichiarato che le unità competenti avevano già ricevuto istruzioni per procedere al riesame della procedura di assunzione del personale di Europol.



3.5 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE ACCETTATI DALL'ISTITUZIONE



3.5.1 Commissione europea

ERRORI IN UNA PROPOSTA DI RICERCA DOVUTI A UNA SCADENZA TROPPO RAVVICINATA

Sintesi della decisione sulla denuncia 1878/2002/GG contro la Commissione europea

Il denunciante, una piccola azienda del Regno Unito, aveva stipulato un contratto con la Commissione relativo a un premio di esplorazione, volto alla presentazione di una proposta CRAFT nell'ambito del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico denominato «Crescita competitiva e sostenibile». Un controllo preliminare sull'idoneità delle proposte era stato effettuato per quelle ricevute dalla Commissione entro il 7 febbraio 2002. La proposta del denunciante era stata presentata il 12 febbraio 2002, poco dopo aver ricevuto il contratto firmato dalla Commissione in data 4 febbraio 2002. La Commissione ha ritenuto che la proposta del denunciante non fosse idonea.

Il denunciante si è rivolto al Mediatore, sostenendo che il tempo concessogli, definito come «assurdamente breve», lo avesse messo nella condizione di commettere errori. Stando al denunciante, l'azienda aveva avuto solo pochi giorni per preparare la proposta e presentarla al controllo preliminare compiuto dalla Commissione. Il denunciante sosteneva di aver fatto del proprio meglio per prepararsi al contratto, assumendosi dei rischi ed investendo tempo e denaro. La proposta dell'azienda non aveva soddisfatto uno dei criteri, che non era stato illustrato adeguatamente dal punto di contatto nazionale per proposte di questo tipo nel Regno Unito, Beta Technology Ltd.

La Commissione ha ritenuto che l'azienda avesse avuto a disposizione un periodo di tempo sufficiente per preparare una buona proposta. Essa ha poi delineato la gamma di strumenti e servizi che l'azienda avrebbe potuto utilizzare per effettuare una prova di idoneità della sua proposta.

Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non avesse concesso all'azienda un periodo di tempo ragionevole per elaborare la proposta da sottoporre al controllo preliminare. Da quest'ultimo è emerso che la proposta conteneva un errore che ne pregiudicava l'idoneità. Il Mediatore ha pertanto formulato un progetto di raccomandazione, invitando la Commissione a considerare la possibilità di risarcire l'azienda, dal momento che essa aveva subito delle perdite a causa della cattiva amministrazione della Commissione.

Nel suo parere circostanziato sul progetto di raccomandazione, la Commissione ha riconosciuto che circostanze eccezionali avessero ostacolato la corretta esecuzione del contratto da parte dell'azienda. Essa ha sottolineato di non voler danneggiare in alcun modo le piccole e medie imprese ed ha considerato che, alla luce dei fatti presentati dal Mediatore, e senza necessariamente concordare con le sue conclusioni, la natura eccezionale del caso giustificava un risarcimento esclusivamente *ex gratia* di parte delle spese sostenute.

Nelle sue osservazioni il denunciante ha comunicato al Mediatore il raggiungimento di un accordo su un risarcimento pari a 21.000 €. Il denunciante ha ringraziato il Mediatore per l'aiuto e l'assistenza forniti.



INDEBITO RITARDO NEL TRATTAMENTO DI UNA DENUNCIA D'INFRAZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 1963/2002/IP contro la Commissione europea

Nel 1995 il sig. K., proprietario di una società austriaca per il noleggio di autocarri, aveva stipulato un contratto per l'acquisto di 99 autocarri con il sig. B., un concessionario italiano. Successivamente il sig. B. ha comunicato al sig. K. che non avrebbe potuto fornirgli gli autocarri pattuiti, in quanto la società importatrice per il territorio italiano si era rifiutata di consegnarli. Il rifiuto si basava sul fatto che gli autocarri erano destinati ad un cliente austriaco che aveva la sede legale all'esterno della zona contrattuale della società importatrice per il territorio italiano. Il sig. K. sosteneva che la vera ragione del rifiuto fosse il fatto che, al momento della stipula del contratto, il prezzo degli autocarri in Italia era del 25-30% inferiore rispetto all'Austria. Nel 1996 il sig. K. aveva presentato un reclamo alla Commissione, chiedendole di verificare se il comportamento della società importatrice avesse violato i principi della legislazione in materia di concorrenza.

L'autore della denuncia, che agiva per conto del sig. K., accusava la Commissione di aver esaminato con indebito ritardo ed in modo negligente il reclamo presentato nel 1996.

La Commissione ha spiegato che l'approccio adottato nel caso in esame era conforme ai principi sanciti dal tribunale di primo grado, secondo cui l'istituzione è autorizzata ad applicare vari livelli di priorità ai casi sottoposti alla sua attenzione, a seconda del grado di interesse comunitario che essi rivestono. La Commissione aveva adottato tutte le misure necessarie ad esaminare il problema ed aveva concluso che il caso non fosse fra quelli prioritari.

Il 5 settembre 2003 il Mediatore ha rivolto alla Commissione europea un progetto di raccomandazione, con il quale invitava l'istituzione a terminare la valutazione del caso in esame entro e non oltre il 30 novembre 2003. Egli ha ritenuto che fosse buona prassi amministrativa prendere delle decisioni entro un periodo di tempo ragionevole. Il Mediatore ha osservato che la Commissione non aveva fornito una spiegazione soddisfacente per non aver preso una decisione sul caso dopo quasi sette anni e mezzo. Egli ha inoltre osservato che l'ultima comunicazione della Commissione sul caso del sig. K. risaliva all'8 marzo 2001, e che la Commissione non aveva giustificato il suo silenzio nei due anni successivi. Fatto salvo il potere discrezionale della Commissione nel dar seguito alle denunce che le vengono sottoposte, il Mediatore era del parere che sette anni e mezzo per l'esame di un caso non potessero essere considerati un periodo di tempo ragionevole.

Nel suo parere circostanziato la Commissione ha affermato di aver concluso che non vi fossero prove sufficienti per ravvisare una violazione della legislazione comunitaria in materia di concorrenza e che il caso non presentasse un sufficiente interesse a livello comunitario tale da giustificare ulteriori indagini. In seguito al progetto di raccomandazione del Mediatore, la Commissione si è attenuta alla normale procedura relativa al rigetto delle denunce. Essa ha inviato una missiva al sig. K. fornendogli una spiegazione dettagliata della sua posizione in merito al caso. Fatti salvi eventuali commenti da parte del sig. K., era intenzione della Commissione adottare una decisione finale sulla denuncia al più tardi entro il mese di marzo 2004.

Sebbene la Commissione non avesse preso una decisione definitiva entro la data indicata nel progetto di raccomandazione, il Mediatore non aveva alcuna ragione di credere che la Commissione non avrebbe agito rispettando gli impegni assunti. Egli ha espresso la convinzione che l'istituzione avesse ottemperato all'aspetto sostanziale del progetto di raccomandazione ed ha quindi archiviato il caso.



3.5.2 Commissione europea e Ufficio europeo per la lotta antifrode

ACCUSE DI FRODE NEL CASO «BLUE DRAGON»

Sintesi della decisione sulla denuncia 1769/2002/(IJH)ELB contro la Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode

Nell'ottobre 2002 i direttori di una società denominata «Blue Dragon 2000» hanno presentato una denuncia contro la Commissione e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Secondo i denunciati, la società era stata vittima di una frode legata a sovvenzioni nell'ambito del programma LEADER II. L'amministrazione del programma era affidata sia alle autorità regionali della Catalogna sia ad un Gruppo di azione locale appartenente al settore privato. Nell'autunno del 2000 i denunciati hanno comunicato all'OLAF e alle autorità regionali i loro sospetti e hanno avuto contatti con gli investigatori dell'OLAF. Successivamente i denunciati hanno appreso che gli investigatori dell'OLAF assegnati al loro caso erano stati trasferiti. Essi hanno inoltre ricevuto la relazione di un ispettore redatta dalle autorità regionali della Catalogna, che ordinava la riscossione del finanziamento comunitario destinato al progetto Blue Dragon. I direttori della società hanno presentato una denuncia contro la Spagna alla Commissione, ma dalla risposta dell'istituzione è emerso che la loro denuncia era stata considerata corrispondenza ordinaria.

Nella denuncia presentata al Mediatore, l'OLAF e la Commissione venivano accusati di non aver esaminato adeguatamente le accuse di frode; i denunciati sostenevano inoltre che il sistema di distribuzione dei finanziamenti del programma LEADER II attraverso organi del settore privato, nonché l'inadeguatezza dei controlli da parte della Commissione, avessero facilitato la frode. I denunciati chiedevano la pubblica smentita dei sospetti nei loro confronti, la restituzione di quanto sottratto ed un risarcimento per i danni subiti.

La denuncia conteneva anche accuse di collusione di vario tipo. Il Mediatore ha comunicato ai denunciati che il suo mandato si limitava alle istituzioni e agli organi comunitari e che pertanto egli avrebbe potuto esaminare esclusivamente le accuse nei confronti della Commissione e dell'OLAF.

I denunciati hanno inizialmente chiesto di tutelare la riservatezza della denuncia, ma nell'aprile 2003 hanno espresso al Mediatore il desiderio di rendere pubblico il caso.

L'indagine relativa alla Commissione

La Commissione non aveva ritenuto necessario inserire la lettera del denunciante nel registro delle denunce a causa della natura del problema e perché gli interessi finanziari delle Comunità erano stati protetti.

Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avrebbe dovuto inserire la lettera nel registro delle denunce. Egli ha formulato un progetto di raccomandazione rivolto alla Commissione, invitandola a procedere al riesame della lettera del denunciante e a trattarla ai sensi della Comunicazione della Commissione al Parlamento e al Mediatore relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di infrazione del diritto comunitario⁴⁴.

La Commissione ha accettato il progetto di raccomandazione e il Mediatore ha archiviato il caso nei confronti della Commissione nel marzo 2004.

⁴⁴

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM/2002/0141 def.); GU 2002 C 244, pag. 5.



Il Mediatore ha precisato che successivamente i denunciati avrebbero potuto presentare una nuova denuncia al Mediatore in caso di indagini inadeguate condotte dalla Commissione.

L'indagine relativa all'OLAF

L'OLAF ha spiegato di aver aperto un'indagine nel febbraio 2001, programmando una visita sul posto. L'ispezione era però stata sospesa in quanto il ministero spagnolo dell'Agricoltura aveva segnalato che le autorità regionali intendevano controllare tutte le attività del Gruppo di azione locale. L'OLAF aveva ricevuto le relazioni delle autorità spagnole nel luglio 2001 e, ritenendo che non vi fossero motivi per contestare le informazioni ricevute, non aveva ritenuto opportuno effettuare un'ispezione aggiuntiva. La direzione dell'OLAF aveva approvato la relazione finale sul caso nel dicembre 2002. Stando alla relazione, se le ricerche effettuate dalle autorità spagnole non permettevano di confermare le accuse di irregolarità nei confronti del Gruppo di azione locale, erano invece emerse irregolarità nell'ambito del progetto Blue Dragon. La relazione raccomandava di chiudere il caso con un'azione finanziaria volta a riscuotere i fondi destinati al progetto Blue Dragon.

Il Mediatore ha osservato che i principi di buona amministrazione impongono all'OLAF di condurre indagini approfondite, imparziali ed oggettive. Dall'esame delle prove a disposizione sono emersi vari interrogativi circa l'adeguatezza dell'indagine dell'OLAF, tra cui l'apparente differenza tra la firma del Direttore generale sulla decisione di avviare l'indagine e la sua firma su altri documenti (all'OLAF non erano mai state chieste spiegazioni su questo aspetto). Il Mediatore ha illustrato tali dubbi nel progetto di raccomandazione formulato nel febbraio 2004, che invitava l'OLAF a procedere alla riapertura del caso o all'avvio di una nuova indagine.

L'OLAF ha risposto al progetto di raccomandazione concludendo che non vi fossero i presupposti per riaprire l'indagine condotta o per avviare una nuova indagine. Nella valutazione del parere circostanziato dell'OLAF, il Mediatore ha tenuto presente che le indagini della Commissione sulle accuse presentate dal denunciante circa una violazione del diritto comunitario da parte della Spagna erano ancora in corso. Il Mediatore ha ritenuto che, in quella fase delle indagini della Commissione, le affermazioni dell'OLAF secondo cui sarebbe stato inopportuno riaprire la propria indagine apparissero plausibili.

Il Mediatore ha quindi archiviato il caso nei confronti dell'OLAF nel luglio 2004.

Nella decisione conclusiva il Mediatore ha osservato che la Commissione aveva presentato una proposta di emendamento concernente il regolamento sulle indagini dell'OLAF. Il legislatore aveva quindi l'opportunità di prendere in considerazione possibili modifiche relative alle procedure seguite dall'OLAF per le indagini interne ed esterne, nonché alla sua cooperazione con le autorità degli Stati membri. Il Mediatore ha inoltre commentato la spiegazione dell'OLAF secondo cui, ad un certo punto, il Direttore generale dell'OLAF aveva modificato la propria firma per renderla più leggibile. Il Mediatore ha osservato che, conformemente ai principi di buona condotta amministrativa, l'OLAF avrebbe dovuto stilare un documento ufficiale al momento dell'introduzione della modifica per attestare tale cambiamento.



3.6 CASI ARCHIVIATI PER ALTRI MOTIVI



3.6.1 Consiglio dell'Unione europea

ASSICURAZIONE MALATTIA DELLA UE PRECLUSA AL FIGLIO DI UN FUNZIONARIO

Sintesi della decisione sulla denuncia 2210/2003/MHZ contro il Consiglio dell'Unione europea

Nel novembre 2001 la denunciante ha ricevuto la nota personale SN 3736/01 dal capo dell'ufficio assicurazione malattia. La nota la informava che, a partire dal 31 dicembre 2001, suo figlio sarebbe stato coperto dal sistema di sicurezza sociale belga e che il regime comune di assicurazione malattia sarebbe intervenuto a titolo complementare.

Il 14 dicembre 2001 la denunciante, assieme ad altri due funzionari del Consiglio, ha inviato una lettera al Direttore generale aggiunto della DG Personale e amministrazione, commentando la natura discriminatoria della nota e contestandone la validità giuridica. Il Direttore generale aggiunto non ha soddisfatto la richiesta della denunciante relativa ad un parere consultivo del servizio giuridico del Consiglio, ma le ha consigliato di contattare il capo dell'ufficio assicurazione malattia. La denunciante si è pertanto rivolta al comitato del personale, che ha cercato di organizzare un incontro fra la denunciante ed il Direttore generale aggiunto, ma senza successo. La denunciante, non sentendosi vincolata dal contenuto della nota SN 3736/01, ha continuato a presentare richieste di rimborso delle cure mediche prestate a suo figlio. Il 28 marzo 2003 la richiesta di rimborso della denunciante è stata rifiutata per la prima volta.

Il 7 novembre 2003 la denunciante si è rivolta al Mediatore. Dal momento che i funzionari del Consiglio precedentemente menzionati hanno presentato una denuncia relativa al medesimo problema il giorno stesso, le tre denunce sono state esaminate congiuntamente. Nella sua denuncia al Mediatore la denunciante sosteneva che la nota SN 3736/01 violasse lo statuto del personale, fosse discriminatoria e non vincolante da un punto di vista legale. La denunciante chiedeva che suo figlio avesse diritto alla stessa copertura sanitaria di base riservata ai figli degli altri membri del personale UE.

Nel suo parere sulla denuncia il Consiglio ha illustrato la propria gestione del caso, affermando che la denunciante non aveva formalmente contestato la decisione espressa nella nota SN 3736/01. Essa non aveva nemmeno contestato, entro i termini legali, la decisione di rifiutare il rimborso presa dall'ufficio assicurazione malattia.

Il Consiglio ha invocato l'articolo 72, paragrafo 1 dello statuto del personale e l'articolo 6 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, secondo cui le spese mediche per le cure dei figli dei funzionari possono essere rimborsate unicamente se il funzionario non riceve o non ha diritto ad un rimborso da parte di altri regimi di assicurazione malattia. Il Consiglio ha allegato al parere copia di una dichiarazione dell'Istituto nazionale belga di assicurazione malattia-invalidità. La dichiarazione spiegava che l'assicurazione malattia belga è obbligatoria per un figlio con un genitore coperto da tale assicurazione, anche nel caso in cui l'altro genitore sia un funzionario UE.

Infine, il Consiglio ha contestato la ricevibilità della denuncia presso il Mediatore, dal momento che la denunciante non aveva presentato un reclamo amministrativo interno presso l'autorità investita del potere di nomina, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto del personale. I contatti della denunciante con il Direttore generale aggiunto e con il comitato del personale non potevano essere considerati alla stregua di una denuncia amministrativa.



La denunciante ha risposto al parere della Commissione sostenendo che la sua lettera al Direttore generale aggiunto del 14 dicembre 2001 fosse una richiesta di informazioni e non una denuncia.

Il Mediatore ha quindi riesaminato la ricevibilità della denuncia. Nonostante in fase di apertura delle indagini egli avesse concesso alla denunciante il beneficio del dubbio, concludendo che la lettera al Direttore generale aggiunto costituisse una denuncia, alla luce delle osservazioni dell'interessata in proposito ciò non era più possibile. Il Mediatore ha pertanto concluso che la denuncia fosse effettivamente irricevibile, poiché la denunciante non aveva usufruito delle possibilità offerte dall'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto del personale. Il Mediatore ha ritenuto che il caso fosse stata ritirato dalla denunciante e non ha proseguito le indagini relative alle accuse e alle dichiarazioni presentate da quest'ultima.



3.6.2 Commissione europea

RIFIUTO DI SALDARE FATTURE RELATIVE A UN CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI NELL'AMBITO DI TACIS

Sintesi della decisione sulla denuncia 253/2003/ELB (confidenziale) contro la Commissione europea

L'autore della denuncia era il presidente e direttore esecutivo di una società che aveva stipulato un contratto di fornitura di servizi nell'ambito del programma TACIS. In seguito alla scadenza del contratto, egli ha inviato le fatture rimanenti alla Commissione, che non ha proceduto a saldarle. Le fatture comprendevano l'onorario e le indennità giornaliere di un interprete, le spese per l'uso di un mezzo privato, le spese aggiuntive al bilancio relativo alla formazione e ai viaggi studio, le spese per i giorni supplementari di backstopping⁴⁵ e le spese causate dai ritardi nell'approvazione delle richieste di formazione individuali.

Il denunciante sosteneva che la Commissione non fosse autorizzata a rifiutare il saldo delle fatture, dal momento che tali spese erano contemplate dal contratto TACIS. Egli chiedeva che la Commissione provvedesse al pagamento delle fatture rimanenti, nonché degli interessi per la corresponsione tardiva.

La Commissione ha ritenuto che non vi fossero motivi giuridici a sostegno dei pagamenti richiesti dal denunciante. L'assunzione dell'interprete non era giustificabile, dal momento che si trattava della moglie del responsabile del progetto. Il pagamento delle spese per l'utilizzo del veicolo è stato rifiutato, poiché le fatture si riferivano ad un mezzo privato ed era stato invece concesso l'utilizzo di un veicolo a noleggio. In ogni caso le tariffe per km indicate nella fattura del denunciante non corrispondevano, come invece egli aveva dichiarato, alle tariffe ufficiali stabilite dalle autorità fiscali francesi. La Commissione non ha accettato di pagare le spese aggiuntive relative al bilancio per la formazione ed i viaggi studio, in quanto il contraente aveva superato i limiti pattuiti senza richiedere l'approvazione di una modifica al bilancio. Quanto alle richieste di formazione individuali, la Commissione ha ritenuto che i ritardi menzionati non fossero significativi.

Dopo aver ponderato attentamente il parere della Commissione e le osservazioni del denunciante, il Mediatore ha scritto alla Commissione per cercare di addivenire ad una soluzione amichevole. Egli ha invitato la Commissione a tornare sulla propria decisione di non saldare le fatture inviate dal denunciante e gli interessi corrispondenti.

⁴⁵

Tempo trascorso dal direttore del progetto nell'Unione europea piuttosto che nei paesi beneficiari.



In risposta alla proposta di soluzione amichevole, la Commissione ha confermato di non aver adottato una norma che impedisse ai familiari del personale impiegato per i progetti TACIS dell'area occidentale di lavorare nell'ambito del medesimo progetto e di non aver pubblicato informazioni in merito. Il Mediatore ha osservato che la Commissione avrebbe dovuto regolare l'assunzione di familiari nell'ambito di progetti come TACIS, ma ha anche puntualizzato che raggiungere lo scopo di tale azione sarebbe stato più facile in futuro, una volta garantite equità e trasparenza grazie all'adozione e all'adeguata divulgazione delle norme e dei principi applicati.

Quanto al risarcimento delle spese per l'utilizzo di un mezzo privato, la Commissione ha accettato di rimborsare l'importo, a condizione che fosse basato sulle tariffe per chilometro stabilite dalle autorità fiscali francesi. Il denunciante non ha accettato la proposta della Commissione ed il Mediatore ha concluso che non sarebbe stato possibile addivenire ad una soluzione amichevole.

Per quanto riguarda il tempo impiegato ad approvare le richieste di formazione individuali, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse fornito un'accurata spiegazione sulla base legale delle proprie azioni e sulla validità della propria opinione in merito alla posizione contrattuale. Egli ha inoltre accettato le giustificazioni della Commissione concernenti il rifiuto di rimborsare le spese di bilancio per la formazione e i viaggi studio che avevano superato i limiti pattuiti.

Nota complementare

Il 18 novembre 2004 la Commissione ha inviato commenti sull'osservazione supplementare. Essa spiegava che la guida pratica alle procedure per contratti finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee nel contesto della cooperazione con paesi terzi, entrata in vigore nel maggio 2003, non prevede norme specifiche sull'assunzione di familiari del contraente. Ne sono esclusi solo i funzionari o gli agenti della pubblica amministrazione dello Stato beneficiario. L'articolo 94 del regolamento finanziario disciplina eventuali conflitti di interesse durante lo svolgimento della gara. Un'analoga disposizione è contenuta nella guida summenzionata. I conflitti di interesse possono anche presentarsi in caso di subappalto. La Commissione ha affermato che l'assunzione di familiari di un contraente deve essere esaminata caso per caso e conformemente al regolamento finanziario e alla guida pratica.

CLASSIFICAZIONE DI UN SUSSIDIO PER UN ASINO NANO

Sintesi della decisione sulle denunce 1219/2003/GG e 760/2004/GG contro la Commissione europea

Un regolamento del Consiglio per la promozione di metodi di produzione agricola rispettosi dell'ambiente prevedeva un regime di aiuti per promuovere l'estensivazione delle colture. Gli agricoltori avrebbero potuto ottenere un sussidio a condizione che le loro «unità di bestiame grosso» (UBG) per ettaro non superassero il valore 1.4. Gli «equini oltre i sei mesi» corrispondevano a 1.0 UBG, pecore e capre a 0.15 UBG.

Un agricoltore tedesco nella zona di Karlsruhe possedeva sui suoi tre ettari di terra quattro cavalli ed un asino nano. Egli ha stimato che la taglia dell'asino nano fosse circa pari a quella di una capra e ha pertanto calcolato un totale di 4.15 UBG, ottenendo un UBG per ettaro di poco inferiore a 1.4. L'autorità locale competente ha ritenuto che per l'asino nano fosse corretto contare un UBG pari a 0.16, rispettando ad ogni modo la soglia prevista.

Ciononostante, quando la Commissione ha rilevato il problema durante un controllo a campione, ha ritenuto che l'asino appartenesse alla categoria «equini» e fosse quindi pari a 1.0 UBG. È stata pertanto chiesta la riscossione di 240 DM (120 €). Inoltre la Commissione sosteneva che l'errore fosse «casuale» e che si ripettesse proporzionalmente in tutte le transazioni dalle quali è stato rilevato il campione. Essa ha così deciso (tenendo conto di altri errori minori che altrimenti non avrebbero determinato una deduzione) di escludere le spese sostenute dalla Germania, pari a 927.401 €, dai finanziamenti comunitari.



Nella sua denuncia al Mediatore (1219/2003/GG), la presidente del *Regierungspräsidium Karlsruhe* ha ritenuto che la decisione fosse iniqua e sproporzionata.

Nel suo parere la Commissione ha menzionato un'audizione nel corso della quale le autorità tedesche avevano ammesso che, contrariamente alle dichiarazioni iniziali, l'errore non era stato un caso isolato, ma che erano stati rilevati altri casi simili. A giudizio della Commissione, tale affermazione confermava la natura «casuale» dell'errore.

A causa di un malinteso la presidente del *Regierungspräsidium Karlsruhe* ha deciso di ritirare la denuncia. Tuttavia, una volta chiarito il fraintendimento, il Mediatore ha ripreso il caso registrandolo come una nuova denuncia (760/2004/GG). Il Mediatore ha ritenuto che, a prima vista, la decisione della Commissione non apparisse dettata dal buon senso. Ciononostante egli ha anche osservato che la Corte di giustizia aveva sempre ritenuto che la Commissione, allo scopo di provare una violazione delle norme sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, fosse unicamente tenuta a fornire prove di un serio e ragionevole dubbio da parte sua. Inoltre le autorità tedesche avevano accettato che l'errore non fosse un caso isolato. Il Mediatore ha quindi ritenuto che le azioni intraprese dalla Commissione non costituissero un caso di cattiva amministrazione.

Egli ha comunque aggiunto che sarebbe stato possibile evitare il problema se il regolamento interessato avesse contemplato il possesso di asini nani da parte dei richiedenti il sussidio. Il Mediatore si è detto fiducioso che la Commissione avrebbe considerato la questione nell'ambito di future proposte di legge in materia.



3.6.3 Ufficio europeo di selezione del personale

PRESUNTA MANCATA RISPOSTA DA PARTE DELL'AUTORITÀ INVESTITA DEL POTERE DI NOMINA

Sintesi della decisione sulla denuncia 1196/2003/ELB contro l'Ufficio europeo di selezione del personale

La denunciante ha partecipato al concorso COM/C/1/02, volto alla compilazione di un elenco di riserva di dattilografi di lingua francese. La domanda è stata respinta perché la sua esperienza professionale è stata ritenuta insufficiente. La candidata ha inviato una prima richiesta di spiegazioni e la commissione giudicatrice ha confermato la propria decisione di escluderla dal concorso. La denunciante ha quindi inviato una seconda richiesta di chiarimenti ed è stata invitata a partecipare alle prove che si sarebbero svolte il giorno seguente. La denunciante ha sostenuto le prove ma, avendo ottenuto risultati insufficienti, è stata nuovamente esclusa dal concorso. Ha quindi deciso di presentare una denuncia basata sull'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto del personale.

Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante accusava l'autorità investita del potere di nomina di non aver risposto ad alcune domande menzionate nella denuncia conformemente all'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto del personale.

La Commissione ha inviato un parere sulla denuncia, che il Mediatore ha ritenuto esprimesse le posizioni congiunte dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e della Commissione. Le istituzioni spiegavano di aver risposto a tutte le richieste di spiegazioni/riesame presentate dalla denunciante, che aveva anche ottenuto una risposta alla denuncia basata sull'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto del personale.

Il Mediatore ha ritenuto che la risposta alla denuncia basata sull'articolo 90, paragrafo 2 fosse molto dettagliata. Egli ha inoltre osservato che, nell'ambito delle proprie indagini, la Commissione e l'EPSO avevano fornito chiarimenti complementari alla denunciante circa i documenti da allegare al modulo di partecipazione, l'invito tardivo a partecipare alle prove, il contenuto delle prove, le



possibilità di ricorso e i lavori della commissione giudicatrice. Quanto al fatto che la domanda iniziale della denunciante e la prima richiesta di informazioni erano state respinte, mentre la seconda richiesta era stata accettata, il Mediatore ha puntualizzato che la spiegazione fornita alla denunciante dalla Commissione e dall'EPSO nel loro parere sulla denuncia sembrava differire da quella data dall'autorità investita del potere di nomina nella sua risposta alla denuncia ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto del personale. Il Mediatore ha osservato in particolare che, dalle spiegazioni fornite dalla Commissione e dall'EPSO nel loro parere, la commissione giudicatrice sembrava aver autorizzato la denunciante a partecipare alle prove scritte sulla base dei documenti giustificativi allegati alla domanda iniziale di partecipazione al concorso.

Il Mediatore ha ricordato che la denunciante desiderava ottenere dei chiarimenti e che, sulla base di tali spiegazioni, essa avrebbe potuto decidere se intentare un'azione legale o se presentare una nuova denuncia al Mediatore. Egli ha ritenuto che le questioni sollevate dalla denunciante nella sua denuncia originale fossero state chiarite adeguatamente e che pertanto non fosse necessario procedere a ulteriori indagini.



3.6.4 Comitato delle Regioni

PREZZI DEI PASTI PER I TIROCINANTI

Sintesi della decisione sulla denuncia 32/2004/GG contro il Comitato delle Regioni

Una tirocinante presso il Comitato delle Regioni ha ritenuto di essere oggetto di discriminazione perché i tirocinanti del Comitato non beneficiavano di riduzioni sul prezzo dei pasti alla mensa del Comitato a Bruxelles. Al contrario, i tirocinanti presso la Commissione, il Consiglio, il Parlamento e il Comitato economico e sociale avevano diritto ad almeno un pasto al giorno a prezzo ridotto (solitamente il 50% del prezzo pieno).

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante osservava che, disponendo di un assegno mensile inferiore a 740 €, i tirocinanti non potevano permettersi giornalmente un pasto del costo di almeno 4.50 €. Egli chiedeva che i tirocinanti presso il Comitato delle Regioni ricevessero lo stesso trattamento dei tirocinanti impiegati presso altre istituzioni ed organi comunitari.

Nel suo parere il Comitato delle Regioni dichiarava che la sua mensa era gestita da una società privata ed il contratto con tale società non prevedeva alcuna tariffa preferenziale. Pertanto obblighi legali e contrattuali impedivano al Comitato di imporre al gestore della mensa prezzi differenziati. Tuttavia, quest'ultimo aveva inviato una comunicazione scritta confermando che avrebbe offerto tariffe vantaggiose ai tirocinanti dopo il trasferimento del Comitato in un nuovo edificio a Bruxelles. Ad ogni modo il Comitato avrebbe cercato di inserire una clausola sulla riduzione dei prezzi per i tirocinanti in occasione di future negoziazioni per un nuovo contratto. Inoltre il Segretario generale del Comitato aveva deciso di aumentare la remunerazione dei tirocinanti da 735 € a 1.000 € mensili.

Nella sua decisione il Mediatore ha affermato di non ritenere convincente l'argomentazione del Comitato. Sebbene il contratto esistente non autorizzasse il Comitato a obbligare il gestore della mensa a offrire prezzi ridotti, niente impediva al Comitato di presentare comunque tale proposta. Inoltre il Mediatore ha ritenuto che la posizione del Comitato fosse difficilmente conciliabile con il fatto che il contratto esistente sarebbe stato valido anche dopo il trasferimento nel nuovo edificio, ma che la società aveva comunque confermato che avrebbe offerto prezzi vantaggiosi dopo tale trasferimento. Il Mediatore ha anche osservato che il contratto esistente era stato concluso dopo che la questione del prezzo dei pasti per i tirocinanti era stato sollevato per la prima volta. Egli ha pertanto ritenuto che le argomentazioni fornite dal Comitato non gli permettevano di stabilire se le accuse del denunciante fossero fondate.



Il Mediatore ha però osservato che la situazione finanziaria dei tirocinanti era notevolmente migliorata in seguito all'aumento della loro remunerazione. L'importo aggiuntivo sembrava essere più che sufficiente per permettere ai tirocinanti di usufruire di pasti giornalieri a prezzo pieno. In queste circostanze il Mediatore non ha ritenuto ci fosse motivo di proseguire le indagini.



3.6.5 Istituto universitario europeo

LIMITI D'ETÀ IN UN PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE

Sintesi della decisione sulla denuncia 2225/2003/(ADB)PB contro l'Istituto universitario europeo

La domanda presentata dalla denunciante per un posto vacante presso l'Istituto universitario europeo era stata rifiutata perché non rispettava il limite d'età stabilito per il posto in questione. La denunciante sosteneva di essere vittima di una discriminazione basata sull'età e chiedeva l'abolizione di questo tipo di discriminazione nei procedimenti di assunzione.

Il mandato del Mediatore si limita ad «istituzioni ed organi comunitari», termine non definito né dal Trattato, né dallo Statuto del Mediatore. In un caso precedente (659/2000/GG) il Mediatore aveva ritenuto che l'inserimento dello IUE in tale definizione ai fini del mandato del Mediatore non fosse da escludere. In quell'occasione lo IUE non aveva espresso un parere sulla questione. Nel corso della presente indagine lo IUE ha comunicato al Mediatore di essere giunto alla conclusione di non rientrare nelle sue competenze. Esso ha giustificato la propria posizione sostenendo in particolare che lo IUE era stato fondato tramite una convenzione internazionale «classica», e non attraverso Trattati comunitari.

Quanto alle accuse di discriminazione avanzate dalla denunciante, lo IUE ha osservato che l'imposizione di un limite d'età era stato dettato in questo caso da una sovrapposizione di «diritto del lavoro e diritti pensionistici». Pertanto una proposta sarebbe stata presentata al consiglio superiore dello IUE, allo scopo di separare tali aspetti nei regolamenti dell'Istituto. Frattanto lo IUE aveva dato istruzione di non inserire limiti d'età in bandi di concorso per la categoria in questione.

Dopo un attento esame del parere dello IUE e dei testi giuridici pertinenti, il Mediatore è giunto alla conclusione che l'affermazione dello IUE di non essere un «organo comunitario» ai fini del mandato del Mediatore sembrava essere ragionevole. Tuttavia, dato che l'espressione, così come utilizzata nella disposizione del Trattato summenzionata, non è definita con precisione dal diritto comunitario, il Mediatore ha osservato che i futuri sviluppi giuridici dovrebbero contemplare il problema dell'inclusione o meno dello IUE nella definizione di «organo comunitario» per quanto riguarda le competenze del Mediatore.

Alla luce di quanto esposto, il Mediatore non ha ritenuto che l'esame delle accuse della denunciante fosse di sua competenza. Egli ha comunque accolto favorevolmente sia la decisione dello IUE di proporre al suo consiglio superiore l'adozione di misure che permettano di risolvere questioni relative ai diritti pensionistici utilizzando mezzi diversi dall'imposizione di limiti d'età nei procedimenti di assunzione, sia, nel frattempo, l'eliminazione dei limiti d'età dai bandi di concorso per la categoria in questione.



3.7 CASI CONCLUSI A SEGUITO DI UNA RELAZIONE SPECIALE

CLASSIFICAZIONE DEI POSTI DI ADDETTO STAMPA PRESSO LE DELEGAZIONI DELLA COMMISSIONE IN PAESI TERZI

Sintesi della decisione sull'indagine di propria iniziativa OI/2/2003/GG (confidenziale)

Il 6 ottobre 2003 il Mediatore ha ricevuto una denuncia dal sig. B., addetto stampa e informazione presso la delegazione della Commissione europea a Islamabad. Nella sua denuncia il sig. B. sosteneva che il suo inquadramento violasse le norme della Commissione, nonché di essere stato vittima di una discriminazione basata sulla nazionalità.

Secondo il Trattato che istituisce la Comunità europea, il Mediatore può ricevere denunce da «qualsiasi cittadino dell'Unione europea o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell'Unione».

Dal momento che il sig. B. non sembrava rientrare in nessuna di queste categorie, il 21 ottobre 2003 il Mediatore lo ha informato di non poter prendere in considerazione la sua denuncia.

Ciononostante, tenendo conto della serietà del problema sollevato dal sig. B., il Mediatore ha ritenuto che il suo caso dovesse essere esaminato. Ha quindi deciso di avviare un'indagine di propria iniziativa sulla questione.

Nel suo parere la Commissione ha precisato che il posto di addetto stampa e comunicazione nelle sue delegazioni nei paesi terzi veniva inquadrato, sia nel gruppo I che nel gruppo II, a seconda delle mansioni da svolgere e conformemente al «Regolamento quadro che stabilisce il regime applicabile agli agenti locali della Commissione delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi», pubblicato nelle Informazioni amministrative del 22 giugno 1990. La maggioranza (due terzi) dei posti appartenevano effettivamente al gruppo I, ma più della metà di quegli addetti stampa e informazione si trovava sotto la diretta responsabilità del capo delegazione. La Commissione ha affermato che il Pakistan non era l'unico grande paese in cui gli addetti stampa appartenevano al gruppo II. Pertanto, a giudizio della Commissione, l'accusa di discriminazione basata sulla nazionalità non era accettabile.

Il Mediatore ha osservato che l'allegato I del «Regolamento quadro» considera l'incarico di addetto stampa come esempio di «incarichi di progettazione, studio e controllo» appartenenti al gruppo I. Alla luce di tale disposizione, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione fosse tenuta a dimostrare su quale base giuridica, ed applicando quali criteri, essa fosse autorizzata a classificare alcuni addetti stampa (il sig. B. in particolare) nel gruppo II.

Il Mediatore ha rilevato che la Commissione non era stata in grado di fornire chiarimenti sulle basi giuridiche e sui criteri, nonostante varie richieste di informazioni inviate dal Mediatore a tale scopo.

In tali circostanze, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non fosse stata in grado di fornire una spiegazione coerente e convincente a giustificazione della classificazione del signor. B. (e di altri addetti stampa) nel gruppo II, sebbene il «Regolamento quadro» consideri il posto di addetto stampa quale esempio di «incarichi di progettazione, studio e controllo» appartenenti al gruppo I. Il Mediatore ha ritenuto di aver rilevato un caso di cattiva amministrazione.

Quanto all'affermazione del sig. B. secondo cui anch'egli era stato vittima di discriminazione sulla base della sua nazionalità, il Mediatore ha ritenuto che le prove in suo possesso non gli permettessero di giustificare tale accusa.

Il 19 luglio 2004 il Mediatore ha trasmesso un progetto di raccomandazione alla Commissione, invitandola a riesaminare in generale le sue norme relative all'inquadramento degli incarichi di addetto stampa nelle sue delegazioni, e l'inquadramento del sig. B. in particolare.



Poiché il Mediatore ha ritenuto che la risposta della Commissione al suo progetto di raccomandazione non fosse soddisfacente, egli ha inviato una relazione speciale al Parlamento nella quale ha riformulato il progetto di raccomandazione come raccomandazione alla Commissione.

3.8 INDAGINI SU INIZIATIVA DEL MEDIATORE

MANCANZA DI UNA PROCEDURA DI RECLAMO PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI

Sintesi della decisione sull'indagine di propria iniziativa OI/1/2003/ELB relativa alla Commissione europea

Gli esperti nazionali distaccati sono funzionari nazionali o internazionali, persone attive nel settore privato, che lavorano temporaneamente per le istituzioni europee. Conformemente alle norme adottate dalla Commissione nei loro confronti, per tutto il periodo di distaccamento essi sono tenuti a rimanere in servizio presso il loro datore di lavoro, dal quale vengono anche pagati. Essi ricevono comunque un'indennità di dislocazione dalla Commissione per coprire le spese sostenute all'estero.

Il Mediatore non era consapevole del fatto che non esistesse alcun procedimento interno, in particolare l'articolo 90 dello statuto del personale, per la risoluzione di eventuali controversie fra gli esperti nazionali distaccati e la Commissione. Ha pertanto chiesto alla Commissione se essa ricevesse reclami da esperti nazionali distaccati su problemi relativi al loro incarico e, in caso affermativo, come venissero trattati tali reclami. Egli ha inoltre domandato alla Commissione se essa avesse l'intenzione di introdurre, fra le norme applicabili agli esperti nazionali distaccati, una disposizione adeguata per la risoluzione di possibili controversie.

La Commissione ha confermato che l'articolo 90 dello statuto del personale non è applicabile agli esperti nazionali distaccati, dal momento che essi non rientrano nell'ambito dello statuto del personale e che le loro indennità non si basano sullo statuto del personale. Secondo la Commissione, i suoi servizi avevano adottato procedure informali per risolvere eventuali controversie e per rispondere a richieste, in modo da evitare l'amplificazione e l'aggravamento di eventuali conflitti. La Commissione ha riconosciuto che, quanto all'ambito, alle misure e ai mezzi di risoluzione delle controversie, la situazione giuridica non fosse particolarmente chiara, soprattutto perché la decisione della Commissione applicabile non prevedeva una procedura di reclamo. La Commissione ha dichiarato di essere disponibile ad introdurre, nell'ambito di una futura revisione sostanziale delle norme summenzionate, una disposizione adeguata per la risoluzione di possibili controversie.

Il Mediatore ha accolto favorevolmente la risposta positiva della Commissione, ma ha osservato che essa non aveva stabilito un calendario ben definito per le azioni programmate. Ricordando che l'assenza di azioni entro un periodo di tempo ragionevole rappresenta una forma di cattiva amministrazione, il Mediatore ha inviato alla Commissione un progetto di raccomandazione, invitandola ad adottare una procedura di reclamo per la risoluzione di eventuali controversie fra gli esperti nazionali distaccati e la Commissione.

La Commissione ha comunicato al Mediatore di aver accettato il suo progetto di raccomandazione e ha manifestato l'intenzione di adottare una procedura di reclamo per gli esperti nazionali distaccati entro il mese di marzo 2005.

Sulla base delle proprie indagini, il Mediatore ha concluso che la Commissione avesse accettato il progetto di raccomandazione da lui formulato e che le misure adottate dalla Commissione per attuarlo fossero soddisfacenti, dal momento che essa aveva stabilito un ragionevole calendario di azione.



QUALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE NELLE SCUOLE EUROPEE

Sintesi della decisione sull'indagine di propria iniziativa OI/5/2003/IJH relativa alla Commissione europea

Le Scuole europee sono state istituite nel 1957 per garantire l'insegnamento ai figli del personale delle istituzioni dell'Unione europea. Non rientrano direttamente nel mandato del Mediatore, ma la Commissione è rappresentata nel Consiglio superiore e fornisce gran parte dei finanziamenti. Quando il Mediatore riceve denunce relative alle Scuole, chiede pertanto un parere alla Commissione. Molti di questi casi, tra cui una denuncia collettiva nel 2002 (845/2002/IJH) conclusa con un progetto di raccomandazione rivolto alla Commissione, esprimevano la frustrazione e il senso di impotenza dei genitori.

Nel dicembre 2003 il Mediatore ha avviato un'indagine di sua iniziativa relativa ai progetti della Commissione volti a promuovere la buona amministrazione delle Scuole. L'indagine intendeva aiutare le Scuole a garantire e a mantenere sia una maggiore fiducia fra le parti di cui servono gli interessi (alunni, genitori, istituzioni e, più in generale, cittadini), sia una maggiore efficienza in futuro.

Nella sua risposta la Commissione ha riconosciuto la necessità di un'azione, confermato l'importanza della cooperazione con i genitori ed annunciato una futura Comunicazione volta a sottolineare il bisogno di migliorare la buona gestione e la trasparenza. La Commissione ha spiegato di aver già chiesto alle Scuole di adottare misure immediate, incluse quelle legate all'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali sull'accesso ai documenti. La Commissione ha però segnalato la sua scarsa influenza sul consiglio superiore, riluttante a prendere decisioni in tempi brevi e ad adottare riforme.

Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse cercato di identificare ed affrontare le debolezze operative più gravi alla base delle denunce. Inoltre le sue proposte relative alla futura Comunicazione rappresentavano un'opportunità significativa per migliorare la qualità dell'amministrazione delle Scuole, conformemente agli stessi valori, principi e standard applicati alle istituzioni e agli organi comunitari. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso senza rilevare cattiva amministrazione.

Il Mediatore ha inoltre invitato la Commissione ad informare il Consiglio superiore in merito al Codice europeo di buona condotta amministrativa, ad incoraggiare la sua applicazione da parte delle Scuole e a cercare di garantire che le Scuole stesse riconoscano la necessità di dare più potere ai genitori e di conquistare la loro fiducia come parte della loro missione principale.

Infine il Mediatore ha espresso la propria disponibilità a collaborare alla revisione dei futuri progressi verso un miglioramento della qualità dell'amministrazione, della trasparenza e dell'efficienza delle Scuole europee.

Nota complementare

Il 15 settembre 2004 la Commissione ha risposto positivamente ai suggerimenti del Mediatore, allegando una copia della sua Comunicazione al Consiglio e al Parlamento relativa alle opzioni di sviluppo del sistema delle Scuole europee (COM (2004) 519 definitivo).

INTRODUZIONE

1 COMPENDIO

2 DENUNCE E INDAGINI

3 DECISIONI A SEGUITO
DI UN'INDAGINE

4 **RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI
ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA**

5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E GLI
ORGANI CORRISPONDENTI

6 COMUNICAZIONI

7 ALLEGATI



4 RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Il 2004 ha visto uno sviluppo dell'atteggiamento proattivo verso la cooperazione, sia da parte del Mediatore europeo che delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea. Oltre ad adempiere i rispettivi obblighi istituzionali, il Mediatore ed i suoi interlocutori hanno sfruttato ogni opportunità di collaborazione nell'interesse dei cittadini. Il presente capitolo contiene una panoramica degli incontri e degli eventi organizzati nel 2004 con membri e funzionari delle istituzioni e degli organi della UE. Esso si apre mettendo in luce il valore dei costruttivi rapporti di lavoro instaurati dal Mediatore con organi e istituzioni. Tali relazioni sono di vitale importanza per garantire la migliore qualità dell'amministrazione, l'aumento della consapevolezza tra i cittadini del loro diritto a presentare denunce e l'efficienza dell'attività dell'Ufficio del Mediatore. Viene dedicata particolare attenzione al rapporto con il Parlamento europeo, che elegge il Mediatore ed è il destinatario delle sue relazioni.

Il valore della cooperazione - Un risultato vantaggioso per tutte le parti

Garantire gli standard più elevati di amministrazione – Il Mediatore coglie le opportunità offerte dalle riunioni con i membri ed i funzionari per illustrare la logica alla base della sua attività, le modalità più adeguate per rispondere alle denunce che egli sottopone alla loro attenzione e le strategie per migliorare le procedure. Questa attività lo aiuta a svolgere il suo duplice ruolo di meccanismo di controllo esterno e di risorsa per contribuire a migliorare qualitativamente l'amministrazione. Il Mediatore riconosce inoltre l'importanza di tenere il proprio personale al corrente degli sviluppi all'interno delle istituzioni e degli organi comunitari. Nel corso del 2004 rappresentanti di varie istituzioni sono stati invitati a rivolgersi al personale del Mediatore.

Informare i cittadini dei loro diritti – Il Mediatore gode del prezioso sostegno delle istituzioni nell'intento di comunicare con i cittadini. Gli eventi organizzati nel 2004 hanno contribuito ad esplorare futuri settori di azione comune, ad esempio iniziative finalizzate a raggiungere potenziali denunciatori, ad assicurare un'ampia distribuzione delle pubblicazioni del Mediatore e ad aumentare la consapevolezza del suo operato tramite Internet.

Permettere all'ufficio del Mediatore di lavorare efficacemente – Il Mediatore ritiene che la cooperazione interistituzionale sia la chiave per sfruttare nel modo più adeguato le risorse concesse al suo Ufficio. Questo appare particolarmente evidente nei settori dell'amministrazione e del bilancio, nei quali il Mediatore collabora soprattutto con il Parlamento (cfr. allegato B), evitando una duplicazione del personale del suo Ufficio e, ove possibile, garantendo economie di scala. Per assicurare che all'istituzione vengano concesse risorse proporzionate ai compiti che essa è tenuta a svolgere, il Mediatore lavora a stretto contatto con l'autorità di bilancio della UE, incontrando i rappresentanti istituzionali competenti per illustrare e difendere le priorità dell'istituzione. Nel corso del 2004 si sono svolti numerosi incontri a tale scopo.

Il Mediatore e il Parlamento - un rapporto speciale

Il Parlamento europeo elegge il Mediatore ed è il destinatario delle sue relazioni. Il Mediatore intrattiene un fruttuoso rapporto di collaborazione con la commissione per le petizioni del Parlamento, responsabile delle relazioni con il Mediatore e del progetto di relazione sulla sua *Relazione annuale*. Il dibattito annuale in seduta plenaria relativo alle attività del Mediatore è un momento fondamentale nel calendario del Mediatore, in quanto rappresenta un'occasione per approfonditi scambi di opinioni sull'attività trascorsa e sulle iniziative future.



Nel 2004 le relazioni tra la commissione per le petizioni ed il Mediatore si sono ulteriormente rafforzate e quest'ultimo ha confermato che sarebbe favorevole all'inserimento della commissione fra i membri della rete europea dei difensori civici e organi corrispondenti. Questa proposta faceva seguito a una raccomandazione della relazione DE ROSSA sulla *Relazione annuale 2003* del Mediatore e dovrebbe contribuire a migliorare ulteriormente il servizio fornito ai cittadini europei.

Oltre alla *Relazione annuale*, il Mediatore trasmette l'intera gamma delle proprie pubblicazioni ai membri del Parlamento europeo, allo scopo di fornire loro una panoramica completa delle attività in corso. Nel 2004 sono state distribuite ai membri del Parlamento europeo otto pubblicazioni in 25 lingue, presentate nella sezione 6.5.

Nel 2004 il Mediatore ha organizzato vari incontri ed eventi con membri e funzionari delle istituzioni e degli organi comunitari⁴⁶, illustrati nelle sezioni 4.1. – 4.3.

4.1 PARLAMENTO EUROPEO

13 gennaio: incontro con l'on. Joan COLOM I NAVAL, Vicepresidente del Parlamento europeo.

2 febbraio: presentazione al personale del Servizio giuridico del Parlamento europeo, organizzata dal giureconsulto del Parlamento, sig. Gregorio GARZON CLARIANA.

11 febbraio: incontro con il sig. Julian PRIESTLEY, Segretario generale del Parlamento europeo.

11 marzo: incontro con l'on. Malcolm HARBOUR.

30 marzo: incontro con l'on. Wilfried KUCKELKORN, relatore per il bilancio.

26 aprile: presentazione della *Relazione annuale 2003* del Mediatore alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo.

4 maggio: incontro con l'on. Roy PERRY.

4 maggio: presentazione della *Relazione annuale 2003* del Mediatore al gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) e dei Democratici europei del Parlamento europeo.

7 maggio: incontro con l'on. Pat COX, Presidente del Parlamento europeo.

7 giugno: presentazione dinanzi agli alti quadri amministrativi del Parlamento europeo. Oltre 35 alti funzionari hanno partecipato all'evento, presieduto dal sig. Julian PRIESTLEY.

20 luglio: incontri con l'on. Esko SEPPÄNEN e con l'on. Jan MULDER, per discutere il bilancio del Mediatore per il 2005.

21 luglio: incontri con gli onn. Kathalijne Maria BUITENWEG, Reiner BÖGE, Den DOVER, Herbert BÖSCH, Antonis SAMARAS e Anne Elisabet JENSEN, per discutere il bilancio del Mediatore per il 2005.

22 luglio: incontri con gli onn. Ralf WALTER, Kyösti Tapio VIRRANKOSKI e Markus FERBER, per discutere il bilancio del Mediatore per il 2005.

2 settembre: presentazione delle priorità del Mediatore relative al bilancio 2005 in occasione di un incontro con la commissione per i bilanci del Parlamento europeo.

13 settembre: incontro con la on. Anne Elisabet JENSEN, relatrice per il bilancio.

46

Eventi e riunioni si sono svolti a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo.



14 settembre: incontro con le onn. Bárbara DÜRKHOP DÜRKHOP e Neena GILL, per discutere il bilancio del Mediatore per il 2005.

14 settembre: presentazione dell'attività del Mediatore agli onn. Toomas ILVES, Marianne MIKKO e Siiri OVIIR, eurodeputati estoni.

14 settembre: cena organizzata dal Mediatore europeo in onore del nuovo Ufficio di Andorra e dei nuovi coordinatori della commissione per le petizioni. Vi hanno partecipato l'on. Marcin LIBICKI, presidente della commissione, la on. Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU, vicepresidente della commissione, l'on. Proinsias DE ROSSA, la on. Alexandra DOBOLYI e l'on. David HAMMERSTEIN MINTZ.

27 ottobre: incontro con l'on. Robert ATKINS.

16 novembre: presentazione dinanzi ai direttori degli Uffici d'informazione del Parlamento europeo negli Stati membri. Oltre 30 rappresentanti degli uffici hanno preso parte all'evento, presieduto dalla sig.ra Francesca RATTI, direttore generale dell'Informazione al Parlamento.

18 novembre: presentazione della *Relazione annuale 2003* del Mediatore nella seduta plenaria del Parlamento europeo (cfr. sezione 6.1).

4.2 COMMISSIONE EUROPEA

20 gennaio: presentazione ai capi degli uffici di rappresentanza della Commissione europea negli Stati membri. L'evento è stato presieduto dal sig. Jorge de OLIVEIRA E SOUSA, direttore generale della DG Stampa e Comunicazione della Commissione.

10 febbraio: incontro con il direttore generale del Servizio giuridico della Commissione europea, sig. Michel PETITE. In questa occasione il Mediatore ed il direttore generale hanno deciso di includere nei programmi di formazione del personale informazioni sulle attività di entrambi.

30 marzo: presentazione del sig. Michel PETITE, direttore generale del Servizio giuridico della Commissione europea, al personale giuridico del Mediatore.

31 marzo: incontro con la sig.ra Loyola DE PALACIO, Vicepresidente della Commissione europea.

13 luglio: presentazione del prof. DIAMANDOUROS al Servizio giuridico della Commissione, sul tema «Il duplice ruolo del Mediatore».

4.3 ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI

11 febbraio: incontro a Strasburgo con il sig. Dick ROCHE, ministro di Stato irlandese per gli Affari europei e Presidente di turno del Consiglio.

23 febbraio: incontro con il sig. Erik HALSKOV, direttore generale f.f. dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO).

8 marzo: incontro con il sig. Franz-Hermann BRÜNER, direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

10 marzo: incontro con il garante europeo della protezione dei dati, sig. Peter HUSTINX, e del suo vice, sig. Joaquín BAYO DELGADO.



16 giugno: pranzo di lavoro con i membri della Corte dei conti europea, presieduto dal Presidente della Corte, sig. Juan Manuel FABRA VALLES.

26 novembre: presentazione del Presidente della Corte di giustizia europea, sig. Vassilios SKOURIS, dinanzi al personale del Mediatore europeo. Il discorso del Presidente riguardava la protezione dei diritti fondamentali nella UE dopo l'entrata in vigore della Costituzione per l'Europa.



Vassilios Skouris, presidente della Corte di giustizia europea, si rivolge allo staff del Mediatore europeo.
Strasburgo, Francia, 26 novembre 2004.



INTRODUZIONE

1 COMPENDIO

2 DENUNCE E INDAGINI

3 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE

4 RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E GLI ORGANI CORRISPONDENTI

6 COMUNICAZIONI

7 ALLEGATI



5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E GLI ORGANI CORRISPONDENTI

Una delle priorità fondamentali del Mediatore europeo è la stretta collaborazione con i propri omologhi a livello nazionale, regionale e locale. Contribuendo a garantire che le denunce dei cittadini siano esaminate in modo rapido ed efficiente, essa rappresenta un aspetto centrale del ruolo reattivo del Mediatore. Tale cooperazione si rivela decisiva anche per il ruolo proattivo rivestito dal Mediatore, poiché permette il controllo di importanti sviluppi nel mondo dei difensori civici, lo scambio di informazioni sul diritto comunitario e la condivisione delle migliori pratiche.

Il presente capitolo illustra la gamma di attività organizzate nel 2004 che hanno coinvolto il Mediatore, volte a sviluppare ulteriormente i rapporti di lavoro con i difensori civici europei e di paesi terzi. Considerata l'importanza della rete europea dei difensori civici per il lavoro quotidiano di esame delle denunce da parte dell'Ufficio del Mediatore, il capitolo si apre con una sua presentazione e con una descrizione degli sviluppi della rete nel corso dell'anno.

5.1 LA RETE EUROPEA DEI DIFENSORI CIVICI

La rete europea dei difensori civici è nata da un'iniziativa del primo Mediatore europeo, Jacob SÖDERMAN, che nel settembre 1996 ha invitato i difensori civici e gli organi corrispondenti ad un seminario a Strasburgo. I partecipanti hanno deciso di instaurare un rapporto di collaborazione continuativa per facilitare lo scambio di informazioni relative al diritto comunitario e alla sua applicazione, nonché per agevolare il trasferimento di denunce all'organo più adatto ad esaminarle.

La rete si compone attualmente di quasi 90 uffici in 29 paesi europei. All'interno dell'Unione comprende i difensori civici e gli organi corrispondenti a livello europeo, nazionale e regionale, mentre a livello nazionale interessa anche la Norvegia, l'Islanda ed i paesi candidati all'ingresso nell'Unione europea. Tutti i difensori civici e gli organi corrispondenti negli Stati membri della UE, così come in Norvegia e in Islanda, hanno nominato un funzionario di collegamento come punto di riferimento per i contatti con gli altri membri della rete.

La rete è progressivamente diventata un valido strumento di collaborazione per i difensori civici ed il loro personale, fungendo da efficace meccanismo di cooperazione nell'esame dei casi. La condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche è possibile grazie a seminari, incontri, un bollettino pubblicato periodicamente, un forum di discussione elettronico e un quotidiano virtuale. La presente sezione include una descrizione di queste attività e una panoramica della cooperazione in materia di trattamento dei casi nel 2004.

Le visite informative del Mediatore negli Stati membri e nei paesi candidati si sono rivelate estremamente utili per lo sviluppo della rete e costituiscono un eccellente mezzo per aumentare la consapevolezza circa gli strumenti di comunicazione disponibili. La sezione 5.1 si conclude pertanto con uno sguardo alle visite informative effettuate dal Mediatore nel 2004.

Seminari dei difensori civici nazionali

I seminari dei difensori civici nazionali hanno cadenza biennale e sono organizzati dal Mediatore europeo e dai suoi omologhi nazionali. Il prossimo seminario dei difensori civici nazionali degli Stati



membri della UE e dei paesi candidati si terrà all'Aia dal 10 al 14 settembre 2005 ed interesserà «Il ruolo dei difensori civili e degli organi corrispondenti nell'applicazione del diritto UE». Sarà il quinto seminario dei difensori civili nazionali e coinciderà con il decimo anniversario dell'istituzione del Mediatore europeo. Inoltre sarà il primo seminario dall'allargamento della UE e costituirà pertanto la prima occasione di incontro dei difensori civili dei 25 Stati membri, che potranno discutere argomenti di interesse comune. Alla luce di questi elementi il tema del seminario 2005 assumerà un rilievo speciale.

La preparazione del seminario è effettivamente cominciata nel 2004, con tre incontri fra il Mediatore europeo ed il suo omologo olandese, il sig. Roel FERNHOUT. Essi si sono riuniti con i rispettivi membri del personale il 20 gennaio a Bruxelles, il 21 giugno a Strasburgo ed il 15 ottobre all'Aia.

Il relatore generale per il seminario, il sig. Rick LAWSON dell'Università di Leida, ha partecipato al secondo incontro, nel corso del quale è stato discusso un progetto di questionario per il seminario. Scopo del questionario è individuare le tipologie di «casi UE» incontrate dai difensori civili nel loro lavoro quotidiano, scoprire la frequenza e l'importanza di questi casi e identificare le migliori pratiche. Nell'ottobre 2004 esso è stato distribuito a tutti gli uffici dei difensori civili partecipanti della UE, della Norvegia e dell'Islanda, che sono stati invitati a rispondere entro il 31 dicembre. Le informazioni così ottenute costituiranno il punto di partenza per la redazione di una relazione generale, che sarà presentata e discussa nel corso del seminario.

La preparazione del seminario continuerà nel 2005, in vista di un quinto incontro di grande successo.

Cooperazione nel trattamento dei casi

I difensori civili nazionali e regionali negli Stati membri sono tenuti ad occuparsi di molte denunce che non rientrano nel mandato del Mediatore europeo, in quanto non formulate contro istituzioni od organi comunitari. Nel 2004 il Mediatore ha consigliato a 906 denunciati di rivolgersi a difensori civili nazionali o regionali e ha trasferito direttamente 54 denunce al difensore civile competente. Esempi di queste denunce sono presentati nella sezione 2.5.

Inoltre, se interpellato, il Mediatore europeo aiuta i difensori civili nazionali e regionali a svolgere le loro indagini, rispondendo a domande sul diritto europeo o trasferendo la richiesta di informazioni all'istituzione o all'organo comunitario pertinente. Nel 2004 sono stati ricevuti quesiti dal difensore civile regionale del Veneto (Italia), dal difensore civile irlandese e da quello cipriota.

Bollettino di informazione dei difensori civili

Il *Bollettino di informazione dei difensori civili* interessa l'attività dei membri della rete europea dei difensori civili e del gruppo più ampio della regione europea dell'Istituto internazionale dei difensori civili (IOI). Disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo, è indirizzato ad oltre 400 uffici a livello europeo, nazionale, regionale e locale. Il bollettino è pubblicato due volte l'anno, in aprile e in ottobre.

Il bollettino contiene contributi redatti degli uffici dei difensori civili in tutta Europa, che costituiscono la base delle sezioni relative alle novità, al diritto comunitario, all'attività dei difensori civili e degli organi corrispondenti, ai seminari e agli incontri, e agli annunci. Il Mediatore europeo è responsabile della pubblicazione e, grazie all'editoriale, richiama l'attenzione su tematiche di rilievo per la rete, esaminandone l'importanza. La sezione 2, intitolata «Comunicazioni IOI», è preparata dal vice presidente regionale per l'Europa dello IOI ed è finalizzata ad informare i membri europei dello IOI degli sviluppi più recenti, degli eventi programmati e di altre iniziative interessanti.

Il bollettino ha confermato la sua estrema validità quale strumento per lo scambio di informazioni sul diritto comunitario e sulle migliori pratiche. Nel 2004 sono stati trattati argomenti come la nuova Costituzione per l'Europa e le sue implicazioni per i difensori civili, i problemi affrontati da chi vuole avvalersi del diritto alla libera circolazione, le difficoltà legate ai penitenziari in vari Stati membri, i diritti dei bambini e degli anziani e gli ostacoli incontrati dalle persone disabili.



Strumenti di comunicazione elettronica

Nel novembre del 2000 il Mediatore ha inaugurato un forum di discussione su Internet ed un sito web per i difensori civici europei ed il loro personale. Circa 90 uffici in 29 paesi europei possiedono attualmente un nome utente ed una parola chiave personalizzati per accedere al forum di discussione. Inoltre, i membri della sezione europea dello IOI che non appartengono alla rete europea dei difensori civici possono comunque accedere al forum di discussione tramite un nome utente ed una parola chiave generici. Il forum di discussione offre quotidianamente l'opportunità di collaborare e condividere informazioni.

L'elemento più conosciuto del forum di discussione è il *Notiziario del Mediatore*, pubblicato nei giorni lavorativi, che contiene notizie provenienti dagli uffici dei difensori civici. Il notiziario riceve contributi ed è consultato dagli uffici nazionali e regionali dei difensori civici di tutta Europa.

Nel 2004 il forum di discussione ha conosciuto un grande sviluppo, consentendo agli uffici di condividere informazioni inviando domande e risposte. Nel corso dell'anno è stata avviata una serie di importanti discussioni su temi molto diversificati, quali la copertura televisiva dei difensori civici o il loro diritto a visitare le carceri; la maggior parte degli uffici nazionali ha contribuito ad una o più discussioni.

Gli interventi al forum di discussione includono un elenco autorevole di difensori civici nazionali e regionali, provenienti dagli Stati membri della UE, dalla Norvegia, dall'Islanda e dai paesi candidati all'adesione. L'elenco viene aggiornato ogni qualvolta un ufficio del difensore civico modifica i propri recapiti; esso costituisce pertanto una risorsa indispensabile per i difensori civici europei.

Visite informative

Lo scopo delle visite informative del Mediatore è duplice: aumentare la consapevolezza fra i cittadini del loro diritto di presentare denunce al Mediatore ed intensificare ulteriormente la collaborazione fra il Mediatore ed i suoi omologhi nell'ampio contesto della rete europea dei difensori civici.

Il primo scopo delle visite informative sarà illustrato nella sezione 6.2, ma è opportuno menzionare sin da ora il contributo inestimabile che il Mediatore riceve dai suoi omologhi in tutta Europa. Il Mediatore gode infatti del grande appoggio dei suoi colleghi negli Stati membri e nei paesi candidati all'adesione per tutta la durata delle sue visite informative. I loro contatti sul posto gli consentono di raggiungere cittadini, amministratori e funzionari statali, ottimizzando l'efficacia dei suoi spostamenti.

Allo scopo di sviluppare i rapporti di lavoro nell'ambito della rete europea dei difensori civici, le visite del Mediatore europeo prevedono sistematicamente discussioni approfondite con i difensori civici ed il loro personale. Tali incontri si rivelano fondamentali per lo scambio reciproco di conoscenze. Essi offrono l'opportunità di promuovere una partecipazione più attiva alla rete e di studiare nuove modalità di lavoro comune nell'interesse dei cittadini. Nel 2004 gli sforzi in questa direzione si sono rivelati proficui, dal momento che in seguito alle visite informative molti uffici hanno manifestato un maggior interesse nei confronti della gamma di strumenti resi disponibili grazie alla rete.

Nel corso dell'anno il Mediatore ha effettuato visite informative nei paesi seguenti, presentati in ordine cronologico:

- Slovenia, dal 24 al 27 gennaio, dove ha incontrato il difensore civico dei diritti umani, sig. Matjaž HANŽEK ed i suoi vice, il sig. Aleš BUTALA, il sig. France JAMNIK ed il signor Jernej ROVŠEK;
- Slovacchia, dal 18 al 19 febbraio, dove è stato ricevuto dal sig. Pavel KANDRÁČ, difensore pubblico dei diritti;
- Cipro, dal 29 febbraio al 3 marzo, dove ha incontrato il commissario per l'amministrazione, sig. ra Eliana NICOLAOU;



- Repubblica Ceca, dal 21 al 24 marzo, dove ha incontrato il difensore pubblico dei diritti, sig. Otakar MOTEJL;
- Lettonia, dal 14 al 17 aprile, dove ha reso visita al sig. Olafs BRŪVERS, direttore dell'Ufficio nazionale lettone dei diritti umani;
- Lituania, dal 17 al 21 aprile, dove è stato ricevuto dai suoi colleghi all'ufficio dei difensori civili della *Seimas*, ossia dal direttore dell'ufficio, sig. Romas VALENTUKEVIČIUS, e dai difensori civili, la sig.ra Elvyra BALTUTYTĖ, la sig.ra Rimantė ŠALAŠEVIČIŪTĖ, il sig. Kęstutis VIRBICKAS e la sig.ra Zita ZAMŽICKIENĖ;
- Polonia, dal 28 aprile al 2 maggio, dove ha incontrato il sig. Andrzej ZOLL, commissario per la protezione dei diritti civili;
- Austria, dal 24 al 25 maggio, dove ha incontrato due membri del consiglio del difensore civico, la sig.ra Rosemarie BAUER, presidente del consiglio, ed il sig. Peter KOSTELKA;
- Romania, dal 26 al 28 maggio, dove è stato ricevuto dal difensore del popolo, sig. Ioan MURARU;
- Grecia, dal 30 giugno al 2 luglio, dove è stato ricevuto dal difensore civico, sig. Yorgos KAMINIS;
- Paesi Bassi, dal 15 al 19 settembre, dove ha incontrato il proprio omologo nazionale, sig. Roel FERNHOUT;
- Portogallo, dal 21 al 22 ottobre, dove ha reso visita al difensore civico, sig. Henrique NASCIMENTO RODRIGUES;
- Francia, dall'1 al 2 dicembre, dove è stato ricevuto dal proprio omologo nazionale, sig. Jean-Paul DELEVOYE.

5.2 ALTRI SEMINARI E CONFERENZE

Gli sforzi del Mediatore europeo per collaborare con le sue controparti a livello nazionale si spingono oltre le attività della rete europea dei difensori civili. In qualità di membro attivo di una serie di organizzazioni di difensori civili, il Mediatore prende parte a conferenze e a seminari in Europa e al di fuori del continente. Egli è determinato a partecipare ad eventi organizzati dai difensori civili nazionali e regionali e a garantire che il suo Ufficio sia rappresentato in tali occasioni. Nel quadro della sua attività di promozione dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e della buona amministrazione in Europa e non solo, il Mediatore partecipa anche ad eventi finalizzati all'istituzione di nuovi difensori civili. La presente sezione illustra gli eventi di questo tipo ai quali il Mediatore ed il suo personale hanno partecipato nel corso del 2004.

Seminario pubblico sul tema «Il controllo parlamentare e l'ufficio dei difensori civili parlamentari» - Stoccolma, Svezia

Il 12 febbraio il prof. DIAMANDOUROS ha partecipato ad un seminario pubblico a Stoccolma intitolato «Il controllo parlamentare e l'ufficio dei difensori civili parlamentari». Il seminario è stato organizzato dalla commissione sulla Costituzione del *Riksdag* svedese per celebrare il termine del mandato di difensore civico parlamentare capo della Svezia, sig. Claes EKLUNDH.

Durante il seminario il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso dal titolo «Il ruolo del difensore civico in sistemi diversi — esperienza e prospettive future», che esaminava gli sviluppi internazionali della figura del difensore civico. Dopo il seminario il prof. DIAMANDOUROS ha avuto un incontro informale con i difensori civili parlamentari svedesi e con il sig. Mats MELIN, successore del sig. EKLUNDH alla carica di capo difensore civico parlamentare.



Conferenza per il quindicesimo anniversario dell'istituzione del difensore civico in Schleswig-Holstein - Kiel, Germania

Il 24 aprile il sig. Gerhard GRILL, consigliere giuridico principale, ha partecipato ad una conferenza al Parlamento regionale dello Schleswig-Holstein a Kiel per celebrare il 15° anniversario dell'istituzione del difensore civico in Schleswig-Holstein. La conferenza è stata organizzata dal difensore civico per gli affari sociali dello Schleswig-Holstein, sig.ra Birgit WILLE-HANDELS. Una settantina di persone ha preso parte all'evento, durante il quale si è svolto un dibattito al quale hanno partecipato la sig.ra WILLE-HANDELS, il sig. Gerhard POPPENDIECKER, presidente della commissione per le petizioni del Parlamento regionale dello Schleswig-Holstein, il sig. Ulrich LORENZ, vice segretario di Stato al ministero degli Interni dello Schleswig-Holstein e la sig.ra Ursula PEPPER, sindaco della città di Ahrensburg.

Seminario sul tema «Il ruolo del difensore civico in un paese regolato dallo Stato di diritto» - Nevşehir, Turchia

Il 9 e il 10 maggio il Mediatore ha partecipato ad un seminario dal titolo «Il ruolo del difensore civico in un paese regolato dallo Stato di diritto» a Nevşehir, Turchia. Organizzato congiuntamente dal sig. Alvaro GIL-ROBLES, Commissario per i diritti umani al Consiglio d'Europa, e dal sig. Mehmet ELKATMIS, presidente della commissione per il monitoraggio dei diritti umani alla Grande assemblea nazionale della Turchia, il seminario riguardava le deliberazioni della Turchia sull'istituzione di un difensore civico nazionale.



Nikiforos Diamandouros interviene ad un seminario dal titolo «Il ruolo del difensore civico in un paese regolato dallo Stato di diritto». Nevşehir, Turchia, 9 maggio 2004.

Fra i partecipanti turchi figuravano membri ed alti funzionari della Grande assemblea nazionale (principalmente membri della commissione per il monitoraggio dei diritti umani), membri della magistratura, esponenti di autorità locali e nazionali, nonché rappresentanti della società civile. Il Consiglio d'Europa era rappresentato, oltre che dal sig. GIL-ROBLES, dalla sig.ra Caroline RAVAUD, capo del segretariato della commissione per il rispetto degli obblighi e degli impegni degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Erano inoltre presenti i seguenti rappresentanti dei difensori civici e di altre istituzioni analoghe: il sig. Ermir DOBJANI, difensore del popolo albanese, il sig. Pierre-Yves MONETTE, difensore civico federale del Belgio, il sig. Safet PASIC, difensore civico dei diritti umani di Bosnia ed Erzegovina, il sig. Morten ENGBERG, capo di divisione all'ufficio del difensore civico danese, il sig. Yorgos KAMINIS, difensore civico greco, il sig. Albert TAKACS, vice



commissario generale per il diritti civili in Ungheria, il sig. Branko NAUMOVSKI, difensore civico dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il sig. Roel FERNHOUT, difensore civico dei Paesi Bassi, il sig. Matjaž HANŽEK, difensore civico dei diritti umani in Slovenia ed il sig. Kjell SWANSTRÖM, direttore dell'ufficio del difensore civico del Parlamento svedese.

Il 10 e l'11 maggio il prof. DIAMANDOUROS si è recato ad Ankara per incontrare membri del governo, funzionari pubblici e rappresentanti della società civile turca. Fra i suoi interlocutori figuravano il sig. Abdullah GÜL, vice Primo ministro e ministro degli Affari esteri turco, il sig. Emin Murat SUNGAR, segretario generale per gli affari europei, il sig. Mustafa BUMIN, presidente della Corte costituzionale turca, il sig. Ender ÇETINKAYA, presidente del Consiglio di Stato, il sig. Cemil ÇİÇEK, ministro della Giustizia, nonché il sig. Zafer Ali YAVAN, la sig.ra Derya SEVINC ed il sig. Eray AKDAG dell'Associazione industriali ed uomini d'affari turca. Il prof. DIAMANDOUROS ha inoltre incontrato il sig. Hansjörg KRETSCHMER, direttore della delegazione della Commissione europea in Turchia.

Assemblea annuale dell'Associazione dei difensori civili britannici ed irlandesi - Londra, Regno Unito

Il 28 maggio il capo del dipartimento giuridico, sig. Ian HARDEN, ha partecipato all'assemblea annuale dell'Associazione dei difensori civili britannici ed irlandesi (BIOA) tenutasi a Londra. Il tema dell'assemblea era «I servizi del difensore civico: il loro ruolo nel panorama giuridico». Fra gli oratori si segnalano il sig. Walter MERRICKS, presidente della BIOA e difensore civico principale del servizio del difensore civico delle finanze, il sig. Charlie McCREEVY TD, ministro irlandese delle Finanze e Lord EVANS, portavoce del governo del Regno Unito per gli affari costituzionali e per l'industria e il commercio alla Camera dei Lord. Durante l'assemblea Lord EVANS ha segnalato che in futuro verrà presa in considerazione l'opportunità di tutelare giuridicamente il titolo di «difensore civico» nel Regno Unito.

Prima tavola rotonda dei difensori civili regionali europei - Barcellona, Spagna

Il 2 e il 3 luglio 2004 il Commissario per i diritti umani al Consiglio d'Europa, sig. Alvaro GIL-ROBLES, ed il difensore civico regionale della Catalogna, sig. Rafael RIBÓ (subentrato al sig. Antón CAÑELLAS il 1° luglio), hanno organizzato la prima tavola rotonda dei difensori civili regionali europei a Barcellona, nell'ambito del Forum delle culture 2004 che si stava svolgendo in città. Il sig. José MARTÍNEZ ARAGÓN, consigliere giuridico principale all'Ufficio del Mediatore europeo, ha partecipato all'evento, introdotto formalmente dai signori BENACH, presidente del Parlamento della Catalogna, GIL-ROBLES e RIBÓ. Nel corso della tavola rotonda sono stati discussi tre argomenti: (i) le funzioni e le competenze rispettive dei difensori civili regionali e nazionali; (ii) i difensori civili regionali ed il diritto all'alloggio; (iii) i difensori civili regionali ed il diritto ad un ambiente salubre. Al termine della conferenza il sig. GIL-ROBLES si è impegnato a portare avanti tale iniziativa e ad organizzare incontri analoghi con cadenza biennale per i difensori civili regionali di paesi appartenenti al Consiglio d'Europa.

Ottavo congresso dell'Istituto internazionale dei difensori civili- Quebec City, Canada

Dal 7 al 10 settembre il prof. DIAMANDOUROS ha partecipato all'VIII congresso dell'Istituto internazionale dei difensori civili (International Ombudsman Institute, IOI) a Quebec City, Canada. Il titolo del congresso, organizzato dal difensore civico del Quebec, sig.ra Pauline CHAMPOUX-LESAGE, era «Cercare un equilibrio fra i doveri dei cittadini e il riconoscimento dei diritti e delle responsabilità individuali: il ruolo del difensore civico». In occasione del congresso internazionale, al quale hanno partecipato 430 persone provenienti da 77 paesi, si è svolta anche una serie di riunioni ufficiali dello IOI.

La tematica principale del congresso era la stata la necessità di trovare un equilibrio fra i diritti individuali e la sicurezza collettiva in un'epoca di globalizzazione e privatizzazione. Il 9 settembre, nel corso della terza sessione plenaria, il Mediatore ha tenuto il discorso principale, intitolato «Il riconoscimento dei diritti e delle libertà individuali può sopravvivere all'urgenza di migliorare la



sicurezza?». Il Mediatore ha identificato i pericoli che nascono dal tentativo di trovare un equilibrio fra i bisogni legati sia alla sicurezza pubblica sia ai diritti e alle libertà individuali. Secondo il Mediatore, la creazione di un contesto stabile dal punto di vista legale, istituzionale e politico, che sia in grado di soddisfare entrambe le necessità in modo equo e ragionevole, diventa possibile tenendo presente che i difensori civili possono e devono operare attivamente in questo ambito mantenendo e rafforzando lo Stato di diritto e responsabilizzando i cittadini.

Tra gli altri oratori principali del congresso si segnalano sua eccellenza l'on. Adrienne CLARKSON, Governatore generale del Canada, e l'on. Louis LEBEL della Corte suprema canadese.

Nel pomeriggio del 9 settembre le regioni dello IOI (Africa, Asia, Australasia e Pacifico, Europa, America Latina, Caraibi e America settentrionale) hanno tenuto le rispettive riunioni, durante le quali si sono svolte le elezioni dei nuovi direttori e dei vice presidenti regionali dello IOI. Il sig. Tom FRAWLEY (difensore civico parlamentare dell'Irlanda del Nord), il sig. Peter KOSTELKA (presidente del consiglio del difensore civico austriaco) e la sig.ra Riitta-Leena PAUNIO (difensore civico parlamentare finlandese) sono stati eletti direttori della regione europea dello IOI. Il difensore civico dei diritti umani in Slovenia, sig. Matjaž HANŽEK, che aveva ancora a disposizione due anni di mandato in qualità di direttore, non si è candidato per essere rieletto. In seguito alla votazione, i membri del consiglio regionale europeo dello IOI hanno stabilito che il ruolo di vicepresidente dello IOI per l'Europa spettasse al sig. KOSTELKA.

Nel corso della mattinata del 10 settembre si è tenuta l'assemblea generale dello IOI, durante la quale il presidente uscente dello IOI, nonché difensore civico dell'Ontario, sig. Clare LEWIS, ha presentato la propria relazione per il periodo 2000-2004, seguito dalle relazioni del segretario, del tesoriere e dei vicepresidenti regionali. Il nuovo consiglio dei direttori dello IOI si è riunito nel pomeriggio.

In aggiunta al ricco programma formale delineato sopra, il congresso ha offerto numerose opportunità per stabilire contatti e scambiare pareri a titolo informale. La sera del 7 settembre il difensore civico del Quebec ha organizzato una cena con il vice Premier del Quebec, ministro degli Affari internazionali e ministro responsabile delle questioni legate alla francofonia, sig.ra Monique GAGNON-TREMBLAY, alla quale il Mediatore europeo e sua moglie hanno partecipato in qualità di ospiti d'onore. Inoltre il 9 settembre è stata organizzata una serata di gala, che ha permesso ai partecipanti di incontrare colleghi da ogni parte del mondo.

Conferenza sul tema «Il difensore civico nell'Europa sudorientale: migliorare la cooperazione regionale» - Belgrado, Serbia e Montenegro

Il 28 e il 29 settembre il Mediatore ha partecipato ad una conferenza dal titolo «Il difensore civico nell'Europa sud-orientale: migliorare la cooperazione regionale», tenutasi presso il Parlamento di Serbia e Montenegro a Belgrado. L'evento è stato organizzato congiuntamente sotto l'egida del Progetto Eunomia del Consiglio d'Europa e del difensore civico greco, del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale e del ministero dell'Autogoverno locale di Serbia e Montenegro.

Tra i partecipanti all'evento figuravano il sig. Zoran SAMI, presidente del Parlamento di Serbia e Montenegro, il sig. Zoran LONCAR, ministro della Pubblica amministrazione e dell'Autogoverno locale, l'ambasciatore Maurizio MASSARI, capo della missione OSCE in Serbia e Montenegro, la sig.ra Elisabeth REHN, presidente del gruppo di lavoro I, Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, il sig. Dragan MILKOV dell'Università di Novi Sad, il sig. Jorgen GRUNNET, direttore dell'ufficio del Consiglio d'Europa a Belgrado ed il sig. Markus JAEGER, vicedirettore dell'ufficio del Commissario per i diritti umani al Consiglio d'Europa. Inoltre erano presenti i difensori civili di Albania, Bosnia-Erzegovina, Catalogna, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Grecia, Kosovo, Montenegro, Repubblica Serba, nonché il vice difensore civico dei diritti dell'infanzia in Grecia.



© il difensore civico greco



I partecipanti alla conferenza «Il difensore civico nell'Europa sud-orientale: migliorare la cooperazione regionale». Belgrado, Serbia e Montenegro, 29 settembre 2004.

Il Mediatore europeo ha tenuto un discorso sul tema «Il difensore civico nell'Europa sudorientale: sfide attuali e prospettive future», cui è seguita una tavola rotonda.

Conferenza per il ventesimo anniversario dell'Ufficio del difensore civico irlandese - Dublino, Irlanda

Il 15 ottobre il sig. Ian HARDEN, capo del dipartimento giuridico del Mediatore, e la sig.ra Rosita AGNEW, addetto stampa e comunicazione, hanno partecipato ad una conferenza tenutasi a Dublino dal titolo «Responsabilità, buon governo e difensore civico». All'evento, organizzato per celebrare il ventesimo anniversario dell'Ufficio del difensore civico irlandese, hanno partecipato oltre 100 persone, tra cui difensori civili, funzionari pubblici e rappresentanti della società civile. La sig. a Emily O'REILLY, difensore civico irlandese e commissario per l'informazione, ha pronunciato il discorso di apertura e quello di chiusura, mentre interventi di notevole interesse sono stati proposti dal sig. Dick ROCHE, ministro irlandese dell'Ambiente, del Patrimonio e degli Enti locali, dalla sig. a Ann ABRAHAM, difensore civico parlamentare del Regno Unito e difensore civico per i servizi sanitari in Inghilterra, dal sig. Tom FRAWLEY, commissario per le denunce e difensore civico parlamentare dell'Irlanda del Nord, dal sig. Eddie SULLIVAN, segretario generale per la gestione del servizio pubblico e lo sviluppo al dipartimento delle finanze e dal sig. Donncha O'CONNELL, professore di diritto all'Università nazionale irlandese (Galway).

Conferenza sul tema «Istituire un ufficio del difensore civico» - Istanbul, Turchia

Il 10 e l'11 dicembre il prof. DIAMANDOUROS ha partecipato in qualità di oratore principale ad una conferenza dal titolo «Istituire un ufficio del difensore civico» tenutasi ad Istanbul, Turchia. La conferenza era organizzata dalla Grande assemblea nazionale turca e dal difensore civico turco, in collaborazione con l'Università Bilgi di Istanbul, e finanziata sotto l'egida del Progetto Economia del Consiglio d'Europa e del difensore civico greco.

Scopo principale della conferenza era discutere una seconda proposta di legge per l'istituzione di un difensore civico in Turchia. La prima proposta di legge del 1997 era già stata discussa nel corso del seminario «Il ruolo del difensore civico in un paese regolato dallo Stato di diritto», tenutosi a Nevşehir il 9 e il 10 maggio 2004 (cfr. più in alto in questa sezione).



Fra i partecipanti nazionali si segnalano il ministro della Giustizia, sig. Cemil ÇİÇEK, il preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università Bilgi, sig. Turgut TARHANLI, i presidenti del Consiglio di Stato, sig. Ender ÇETINKAYA e sig. Selçuk HONDU, la preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Selçuk, sig.ra Zehra ODYAKMAZ, membri e funzionari pubblici della Grande assemblea nazionale di Turchia, membri della magistratura e rappresentanti della società civile.

Oltre al prof. DIAMANDOUROS e al suo omologo nazionale greco, sig. Yorgos KAMINIS, hanno partecipato alla riunione personalità internazionali quali il sig. Jean-Paul DELEVOYE, difensore civico francese, il sig. Markus JAEGER, vicedirettore del Commissario per i diritti umani al Consiglio d'Europa, il sig. Allar JÖKS, guardasigilli estone, il sig. Peter KOSTELKA, presidente del consiglio del difensore civico austriaco e vicepresidente regionale per l'Europa dell'Istituto internazionale dei difensori civili, il sig. Mats MELIN, difensore civico capo al Parlamento svedese, il sig. Rafael RIBÓ, difensore civico catalano, il sig. Stephan SJOUKE per l'ufficio del difensore civico olandese, il sig. Pat WHELAN, direttore dell'ufficio del difensore civico irlandese, il sig. Herman WUYTS, difensore civico federale del Belgio ed il sig. Andrzej ZOLL, difensore civico polacco.

5.3 ALTRI INCONTRI CON I DIFENSORI CIVICI E IL LORO PERSONALE

Incontri bilaterali con i difensori civili

Oltre ai seminari e alle conferenze a cui il Mediatore e il suo personale hanno preso parte e agli incontri bilaterali organizzati nell'ambito delle visite informative del Mediatore, nel 2004 sono stati presi numerosi contatti con difensori civili europei ed extraeuropei.

Dal 27 al 29 gennaio il Mediatore europeo ha incontrato a Trieste il difensore civico del Friuli - Venezia Giulia, sig.ra Caterina DOLCHER.

Il 9 febbraio il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato a Strasburgo il sig. BAIKADAMOV, difensore civico del Kazakistan.



Andrzej Zoll (secondo da sinistra) difensore civico polacco, si rivolge allo staff del Mediatore europeo. Strasburgo, Francia, 9 febbraio 2004.



Jean-Paul Delevoye, difensore civile francese e Nikiforos Diamandouros. Strasburgo, Francia, 15 giugno 2004.

Il 9 febbraio il sig. Andrzej ZOLL, difensore civile della Polonia, ha tenuto una presentazione al personale del Mediatore europeo a Strasburgo. Il 10 febbraio si è poi tenuto un incontro bilaterale con il Mediatore, seguito da una riunione con l'on. Pat COX, Presidente del Parlamento europeo, e con Neil KINNOCK, vice Presidente della Commissione europea. Il giorno stesso il sig. ZOLL ed il prof. DIAMANDOUROS hanno svolto delle presentazioni agli osservatori polacchi al Parlamento europeo e a tirocinanti polacchi presso le istituzioni comunitarie.

Il 13 febbraio il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato a Strasburgo il sig. Yorgos KAMINIS, difensore civile greco, ed Alvaro GIL-ROBLES, Commissario per i diritti umani al Consiglio d'Europa, per discutere del Progetto Eunomia che, operando sotto l'egida del Consiglio d'Europa e del difensore civile greco, mira ad aiutare i difensori civili ed altre istituzioni governative nell'Europa sudorientale.

Il 10 marzo la sig.ra Sayora RASHIDOVA, difensore civile dell'Uzbekistan, ha reso visita al Mediatore europeo a Strasburgo.

Dal 25 al 28 marzo il Mediatore europeo ha reso visita al difensore civile regionale della Liguria, sig. Antonio DI GIOVINE, a Genova.

Il 7 giugno il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato a Bruxelles il Collegio belga dei difensori civili federali, il sig. Herman WUYTS e il sig. Pierre-Yves MONETTE.

Il 9 giugno il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato a Madrid il sig. MUGICA, difensore civile della Spagna.

Il 15 giugno il nuovo difensore civile francese, sig. Jean-Paul DELEVOYE, ha reso visita al Mediatore europeo a Strasburgo per discutere della collaborazione fra le rispettive istituzioni.

Il 16 giugno il prof. DIAMANDOUROS ha reso visita in Lussemburgo al sig. Marc FISCHBACH, che aveva appena assunto la carica di difensore civile del Lussemburgo.

Il 20 settembre il prof. DIAMANDOUROS ha avuto la possibilità di incontrare il sig. Mats MELIN, difensore civile capo al Parlamento svedese, in occasione di un pranzo organizzato a Strasburgo dal rappresentante permanente della Svezia al Consiglio d'Europa.



Il 27 settembre il sig. Arne FLIFLET, difensore civico della Norvegia, ha reso visita al prof. DIAMANDOUROS a Strasburgo.

Il 29 novembre il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato a Bruxelles il primo Mediatore europeo, sig. Jacob SÖDERMAN.

Incontri con membri del personale dei difensori civici

I membri del personale del Mediatore hanno partecipato agli eventi elencati di seguito.

Il 26 maggio il sig. Olivier VERHEECKE, consigliere giuridico principale, e la sig.ra Rosita AGNEW, addetto stampa e comunicazione, hanno svolto una presentazione per un gruppo di 11 membri del personale dell'ufficio del guardasigilli estone, che stavano effettuando una visita di studio presso le istituzioni comunitarie a Bruxelles. La presentazione riguardava il ruolo del Mediatore europeo e l'attività della rete europea dei difensori civici.

Il 3 giugno il sig. Olivier VERHEECKE ha presentato l'attività del Mediatore in occasione di una conferenza organizzata dall'*Association des Juristes Namurois* sul tema «Mediazione nei servizi pubblici: un sistema alternativo di risoluzione delle controversie». Hanno partecipato alla tavola rotonda il sig. Frédéric BOVESSE, difensore civico della Vallonia, il sig. Bernard HUBEAU, difensore civico fiammingo, la sig.ra Marianne DE BOECK, difensore civico della comunità francofona in Belgio ed il sig. Philippe VAN DE CASTEELE, direttore dell'ufficio dei difensori civici federali belgi.

Il 23 giugno il sig. Erwin JANSSENS, del servizio del difensore civico fiammingo, ha fatto visita all'ufficio del Mediatore a Bruxelles. Il sig. Olivier VERHEECKE gli ha illustrato le procedure del Mediatore relativamente alle indagini di propria iniziativa, fornendo esempi dei casi più significativi.

Il 7 luglio il sig. Gerhard GRILL, consigliere giuridico principale, ha dato una conferenza sul ruolo e sull'attività del Mediatore a un gruppo di dieci membri della commissione per le petizioni del Parlamento regionale della Renania settentrionale-Vestfalia. Il gruppo era guidato dalla sig.ra Barbara WISCHERMANN, presidente della commissione, ed accompagnato dal sig. Johannes WAHLENBERG, membro dell'amministrazione del Parlamento regionale nonché organizzatore dell'evento.



INTRODUZIONE

1 COMPENDIO

2 DENUNCE E INDAGINI

3 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE

4 RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E GLI ORGANI CORRISPONDENTI

6 COMUNICAZIONI

7 ALLEGATI



6 COMUNICAZIONI

6.1 FATTI SALIENTI DELL'ANNO

CELEBRAZIONE DELL'ALLARGAMENTO IN POLONIA

Il Mediatore europeo si è recato a Varsavia con il proprio omologo polacco, sig. Andrzej ZOLL, per celebrare lo storico allargamento dell'Unione europea il 1° maggio. Assieme al Presidente della Polonia, sig. Aleksander KWASNIEWSKI, e ai presidenti delle due camere parlamentari, il Mediatore ed il difensore civico hanno partecipato alla cerimonia tenutasi in Piazza Pilsudski il 30 aprile a mezzanotte. Il giorno seguente è cominciato con un incontro con il Presidente della Polonia, seguito da un evento organizzato in onore dell'allargamento dal Presidente e dal ministero della Cultura della Polonia, presso il castello reale di Varsavia.



Nikiforos Diamandouros e Aleksander Kwasniewski, Presidente della Polonia, assistono all'alzabandiera della bandiera europea in piazza Pilsudski. Varsavia, Polonia, 1° maggio 2004.

La visita del Mediatore in Polonia ha concluso il suo tour informativo nei paesi in via di adesione, iniziato in Estonia nel settembre 2003. Gli sforzi profusi per informare i cittadini di tali paesi in merito al loro diritto di presentare denunce per cattiva amministrazione da parte di istituzioni ed organi comunitari a partire dal 1° maggio 2004 si sono rivelati decisamente validi. Alla fine del 2004, le denunce trasmesse dai nuovi Stati membri rappresentavano già il 18% delle denunce presentate.

IL «SEMINARIO DEI FONDATORI»

Il 25 e il 26 giugno il Mediatore ha organizzato un seminario a Strasburgo, riunendo tutti coloro che hanno svolto un ruolo importante nell'istituzione dell'ufficio allo scopo di discuterne le origini, la creazione e i primi sviluppi. Il seminario è stata la prima di una serie di iniziative concepite per celebrare il decimo anniversario del Mediatore europeo nel 2005.



Partecipanti al seminario dei fondatori. Strasburgo, Francia, 26 giugno 2004.

Lo scopo del seminario era duplice: prima di tutto registrare ed esaminare le circostanze che hanno portato alla creazione della figura del Mediatore europeo; in secondo luogo, contribuire ad alimentare una memoria istituzionale in grado di gettare le basi per altre iniziative finalizzate alla conoscenza dell'istituzione, alla celebrazione del decimo anniversario e all'identificazione di nuove opzioni politiche per il futuro. L'evento si articolava in quattro sessioni: I – Origini delle disposizioni del Trattato; II – Lo Statuto del Mediatore; III – La creazione dell'Ufficio; IV – Sessione conclusiva.

Il seminario dei fondatori ha suscitato vivaci discussioni tra partecipanti molto preparati ed informati. Ha permesso di trarre preziose indicazioni in merito alla creazione e allo sviluppo dell'Istituzione, che diversamente sarebbero andate in gran parte perdute. Per celebrare il decimo anniversario dell'Istituzione, il Mediatore pubblicherà un'opera commemorativa. Gli elementi emersi nel corso del seminario costituiranno un ottimo punto di partenza per la redazione di tale opera.

GRAN COMMENDATORE DELL'ORDINE DELLA FENICE

Come riconoscimento per l'attività svolta in qualità di Mediatore europeo, il Presidente della Grecia, sig. Kostis STEFANOPOULOS, ha conferito al prof. DIAMANDOUROS il titolo di Gran Commendatore dell'Ordine della Fenice, in occasione dell'assegnazione delle onorificenze all'inizio del 2004. Si tratta del titolo più prestigioso dell'Ordine della Fenice attribuito per il 2003, conferito anche al Presidente della Corte di giustizia europea, sig. Vassilios SKOURIS. Il prof. DIAMANDOUROS ha ricevuto l'onorificenza a Strasburgo il 26 febbraio dal rappresentante permanente della Grecia al Parlamento europeo, l'ambasciatore Constantine GEROKOSTOPOULOS.

All'Ordine della Fenice appartengono i cittadini greci che si sono distinti nei settori della pubblica amministrazione, della scienza, delle arti e delle lettere, del commercio, dell'industria e in campo navale. Il titolo di Gran Commendatore è il secondo più prestigioso dei cinque in cui si suddivide l'Ordine.



L'ambasciatore Constantine Gerokostopoulos, rappresentante permanente della Grecia al Consiglio d'Europa, porge a Nikiforos Diamandouros la decorazione di Gran Commendatore dell'Ordine della Fenice. Strasburgo, Francia, 26 febbraio 2004.

LA RELAZIONE ANNUALE 2003

La Relazione annuale è la pubblicazione più importante del Mediatore. Fornisce un resoconto dell'attività che il Mediatore ha svolto nel corso dell'anno, presentando nel dettaglio i risultati conseguiti per i denuncianti e, più in generale, per i cittadini ed i residenti dell'Unione europea. Per questo motivo è particolarmente importante che la relazione abbia la diffusione più ampia possibile. Nel 2004 due iniziative hanno migliorato notevolmente l'accessibilità della Relazione del Mediatore.

Innanzitutto il numero delle lingue ufficiali della UE è aumentato da 11 a 20. La Relazione è stata pertanto pubblicata in 20 lingue, permettendo ai cittadini dell'Europa allargata di conoscere i servizi forniti dal Mediatore. In secondo luogo la Relazione 2003 comprendeva un Compendio, che presentava una selezione dei casi particolarmente rappresentativi trattati nel 2003, conteneva informazioni sulle relazioni fra Mediatore e cittadini, istituzioni e organi UE, nonché sulla comunità dei difensori civici in Europa e nel mondo. Per una migliore distribuzione il Compendio, che conteneva statistiche presentate in un formato conciso e facilmente consultabile, è stato pubblicato separatamente.

Il Mediatore ha presentato la Relazione annuale 2003 alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo il 26 aprile. Egli ha quindi avuto l'opportunità di offrire una panoramica dell'attività e dei risultati conseguiti nel corso del primo anno di mandato, nonché di ritornare sugli obiettivi stabiliti in occasione del suo primo incontro con la commissione in qualità di Mediatore europeo.

L'on. Proinsias DE ROSSA ha redatto il progetto di relazione della commissione sull'attività del Mediatore nel 2003. Il 18 novembre i membri del Parlamento hanno approvato la relazione, con 530 voti a favore, 9 contrari e 20 astensioni, congratulandosi con il Mediatore per la sua attività e per le buone relazioni intrattenute con la commissione per le petizioni.

GIORNATE PORTE APERTE

Bruxelles

Il 1° maggio il Parlamento europeo ha organizzato una giornata «porte aperte» per celebrare l'allargamento dell'Unione. L'Ufficio del Mediatore ha partecipato all'evento, cogliendo l'occasione per lanciare l'opuscolo *Il Mediatore europeo - In poche parole*, distribuito ai visitatori in 24 lingue. Nel corso dell'intera giornata i membri del personale hanno risposto alle domande del pubblico, stimato in 30.000 unità.



Cittadini in visita allo stand del Mediatore durante la giornata «porte aperte» a Strasburgo, Francia, 9 maggio 2004.

Strasburgo

Il 9 maggio l'Ufficio del Mediatore europeo ha partecipato alla «giornata aperta» organizzata dal Parlamento europeo a Strasburgo. Ai visitatori è stato distribuito materiale sull'attività del Mediatore, come il nuovo opuscolo *Il Mediatore europeo - In poche parole*, disponibile in 24 lingue. È stato inoltre organizzato un concorso, basato sulla visita informativa del Mediatore in Finlandia. Nel corso dell'intera giornata i membri del personale hanno risposto alle domande del pubblico, stimato in 32.000 unità.

6.2 VISITE INFORMATIVE

Allo scopo di incrementare la consapevolezza dei cittadini sul loro diritto di presentare denunce al Mediatore europeo, nonché di intensificare ulteriormente i rapporti di lavoro con i propri omologhi, nel corso del 2004 il Mediatore ha aumentato il numero di visite informative negli Stati membri, nei paesi in via di adesione e nei paesi candidati. Entro il 1° maggio il Mediatore si era recato in tutti i dieci paesi in via di adesione, per poi proseguire con altri cinque paesi fino alla fine dell'anno. È forse questo l'aspetto più evidente della sua attività proattiva a contatto con i cittadini. Nel corso



di ogni visita il Mediatore ha incontrato cittadini, potenziali denunciatori, amministratori, membri della magistratura e alti esponenti politici. È stato accompagnato in tutti i viaggi da un membro del proprio dipartimento giuridico e da un membro del personale addetto alla comunicazione.

Lo scopo delle visite informative del Mediatore è di aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito ai servizi che egli è in grado di fornire. Durante i numerosi incontri con il pubblico nel corso del 2004 il Mediatore ha illustrato la propria attività presentando esempi di denunce ricevute. Il lavoro del Mediatore però va oltre il trattamento delle denunce, ed egli ha compreso la necessità di trasmettere informazioni in merito al suo ruolo più ampio nel corso dei vari incontri. In occasione di discorsi e presentazioni, il prof. DIAMANDOUROS ha evidenziato l'importanza dell'istituzione del difensore civico per la promozione dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani. In preparazione alla Conferenza intergovernativa tenutasi nel giugno 2004, il Mediatore ha lavorato alacremente in occasione degli incontri con i rappresentanti di governo per sottolineare la necessità di includere l'accesso a modalità non giudiziarie di risoluzione delle controversie nel progetto di Costituzione per l'Europa. In seguito alla sua approvazione il Mediatore ha espresso la propria volontà di collaborare con le autorità nazionali e regionali per promuovere una presa di coscienza della Costituzione e dei suoi benefici per i cittadini. Inoltre, durante gli incontri bilaterali con i difensori civici, i partecipanti hanno elaborato progetti per future collaborazioni, tratto insegnamenti dall'esperienza dei colleghi e condiviso le migliori pratiche.

Gli omologhi del Mediatore nei vari Stati membri e nei paesi candidati hanno organizzato elaborati programmi di attività e riunioni per il Mediatore durante ognuna delle sue visite, spesso accompagnandolo nel corso dell'intera trasferta. La sezione seguente presenta una panoramica dell'ampia gamma di incontri effettuati, elencando i partecipanti principali e le numerose presentazioni effettuate presso università, biblioteche pubbliche, uffici esterni dell'Unione europea e simili. Le attività legate ai mezzi d'informazione svolte nell'ambito delle visite informative sono trattate nella sezione 6.4.

SLOVENIA

Il Mediatore ha visitato la Slovenia dal 24 al 27 gennaio.



Matjaž Hanžek, difensore civico dei diritti umani della Slovenia e Nikiforos Diamandouros. Lubiana, Slovenia, 26 gennaio 2004.



La visita ha avuto inizio con uno scambio di opinioni con il difensore civico dei diritti umani, sig. Matjaž HANŽEK, ed i suoi sostituti, il sig. Aleš BUTALA, il sig. France JAMNIK ed il sig. Jernej ROVŠEK, seguito da una presentazione al personale del difensore civico sloveno. Il prof. DIAMANDOUROS ha poi partecipato ad una serie di riunioni con il Primo ministro, sig. Anton ROP, il Presidente della Slovenia, sig. Janez DRNOVŠEK, il presidente del Parlamento, sig. Borut PAHOR, rappresentanti dei gruppi di deputati dell'Assemblea nazionale ed il ministro degli Affari europei, sig. Janez POTOČNIK. Il Mediatore ha anche incontrato il sig. Alojz PETERLE, ex membro del Praesidium della Convenzione europea, ed il sig. Mihael BREJC, sostituto alla Convenzione. Fra gli altri incontri ad alto livello si segnalano quelli con la presidente della Corte costituzionale, sig.ra Dragica WEDAM LUKIČ, i giudici sig. Ciril RIBIČIČ, sig.ra Marija KRISPER KRAMBERGER e sig.ra Mirjam ŠKRK e il segretario generale, sig.ra Jandranka SOUDAT. Durante la sua permanenza a Lubiana il prof. DIAMANDOUROS ha anche incontrato il sindaco della città, sig.ra Danica SIMŠIČ.



Nikiforos Diamandouros, Matjaž Hanžek (secondo da destra) difensore civico dei diritti umani della Slovenia e Janez Potočnik, Ministro sloveno degli affari europei. Lubiana, Slovenia, 26 gennaio 2004.

Allo scopo di farsi conoscere dai cittadini e informarli sulla propria attività, il Mediatore ha tenuto un discorso dal titolo «L'Unione europea: i diritti, i rimedi giuridici e il Mediatore europeo» presso il Centro Europa, sede della delegazione della Commissione europea a Lubiana. Sono state invitate all'incontro organizzazioni non governative, associazioni interessate alle politiche europee, nonché la stampa. Il prof. DIAMANDOUROS ha inoltre tenuto una conferenza dal titolo «Il ruolo del Mediatore nel migliorare la qualità della democrazia» per circa 200 studenti della facoltà di scienze politiche dell'Università di Lubiana, dove è stato accolto dalla preside, sig.ra Anuška FERLIGOJ, e dal sig. Drago ZAJC. Il direttore dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo, sig. Paolo RIZZO, ha organizzato un pranzo durante la visita del Mediatore, occasione per uno scambio informale di opinioni con il difensore civico sloveno, sig. HANŽEK, i suoi sostituti sigg. BUTALA e ROVŠEK, il ministro degli Affari europei, sig. POTOČNIK, un giudice della Corte costituzionale, sig.ra Mirjam ŠKRK ed il sig. KAUFMANN della delegazione della Commissione europea.

SLOVACCHIA

Il 18 e il 19 febbraio il Mediatore ha partecipato ad una serie di riunioni, conferenze ed eventi mediatici in Slovacchia. Nel corso della sua visita a Bratislava il Mediatore ha avuto la possibilità di discutere con il sig. Pavol HRUŠOVSKÝ, presidente del Consiglio nazionale della Slovacchia, membri della commissione per i diritti umani, le nazionalità e lo status delle donne, nonché il sig. Ján FIGEL, presidente della commissione per gli affari esteri del Consiglio nazionale slovacco. Il Mediatore ha inoltre incontrato il sig. Dobroslav TRNKA, procuratore generale della Slovacchia, ed



il suo vice, sig. Martin LAUKO, nonché il sig. Milan KARABIN, presidente della Corte suprema, ed il sig. Marián VRABKO, preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università Comenius.

Durante la sua permanenza a Bratislava il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza sul tema «Democrazia, Stato di diritto e il Mediatore» presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università Comenius. Egli ha inoltre partecipato a riunioni con il sig. Azelio FULMINI, direttore dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo in Slovacchia, nonché, in occasione della presidenza irlandese della UE, con l'ambasciatore Thomas LYONS, capo della missione irlandese in Slovacchia. Il Mediatore ha anche tenuto una presentazione ad una riunione degli ambasciatori UE presso la sede della cancelleria del Consiglio nazionale slovacco.



Nikiforos Diamandouros e Pavel Kandráč, difensore civico slovacco. Bratislava, Slovacchia, 18 febbraio 2004.

CIPRO

Dal 29 febbraio al 3 marzo il Mediatore ha partecipato a una serie di riunioni, conferenze ed eventi mediatici a Cipro.

Il soggiorno del prof. DIAMANDOUROS a Nicosia ha rappresentato un'opportunità per incontrare il sig. Tassos PAPADOPOULOS, Presidente di Cipro, il ministro degli Affari interni, sig. Andreas CHRISTOU, il procuratore generale, sig. Solon NIKITAS, nonché l'ex ambasciatore di Cipro all'Unione europea e rappresentante del governo cipriota alla Convenzione europea, sig. Mihalios ATTALIDIS. Il Mediatore ha anche discusso con il sig. Dimitris CHRISTOFIAS, presidente della camera dei rappresentanti e capo del Partito progressista dei lavoratori (AKEL), il sig. Nicos ANASTASIADIS, capo dell'Unione democratica (DISY), il sig. Glafcos CLERIDES, ex Presidente di Cipro ed ex capo dell'Unione democratica (DISY). Durante il secondo giorno di permanenza, il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato il sig. Yiannakis OMIROU, leader del Movimento socialdemocratico (KISOS-EDEK), il sig. George VASSILIOU, ex Presidente di Cipro e capo del Partito dei democratici uniti (EDI), il sig. Nicos CLEANTHOUS e il vicecapo del Partito democratico (DIKO). Il prof. DIAMANDOUROS ha colto l'occasione per incontrare anche il sig. Adriaan VAN DER MEER, direttore della delegazione della Commissione europea a Cipro, ed il sig. Anthony COMFORT, direttore dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Cipro.

Durante la sua visita il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso nella sala conferenze della Banca centrale di Cipro, nell'ambito di una conferenza dal titolo «Responsabilità della pubblica

amministrazione quale fattore di rafforzamento della democrazia: il ruolo del Mediatore europeo». L'evento è stato organizzato dall'Associazione per la modernizzazione della società (OPEK) e dalla municipalità di Strovolos. Fra gli oratori si segnalano la sig.ra Eliana NICOLAOU, commissario per l'amministrazione di Cipro, il sig. Andreas CHRISTOU, ministro degli Affari interni, il sig. Savvas ILIOFOTOU, sindaco di Strovolos, ed il sig. Larkos LARKOU, presidente dell'OPEK. Il vivace dibattito che ha seguito gli interventi è stato coordinato dal sig. Pavlos PAVLOU, giornalista. A Nicosia il Mediatore ha anche partecipato alla conferenza pubblica annuale della facoltà di economia e management dell'Università di Cipro. La conferenza verteva sul tema «Stato di diritto, democrazia e l'istituzione del difensore civico nell'Europa centroorientale e sudorientale».



Eliana Nicolaou, commissario per l'amministrazione di Cipro, Nikiforos Diamandouros e Andreas Christou, Ministro degli affari interni cipriota. Nicosia, Cipro, 2 marzo 2004.

Infine il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza sul ruolo del Mediatore europeo durante un incontro con i ciprioti greci ed i ciprioti turchi organizzato dall'Associazione per la modernizzazione della società (OPEK) e dalla piattaforma turco-cipriota della ONG *This Country is Ours*. La conferenza si è svolta a Palazzo Ledra, sede cipriota delle Nazioni Unite, nella zona neutrale di Nicosia.

REPUBBLICA CECA

Dal 21 al 24 marzo il Mediatore ha visitato Brno e Praga nella Repubblica Ceca.

Il 22 marzo, dopo una riunione a Brno con il difensore civico ceco, sig. Otakar MOTEJL, il prof. DIAMANDOUROS ha pranzato con membri della Corte costituzionale e della Corte suprema amministrativa. Nel pomeriggio il prof. DIAMANDOUROS si è recato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Masaryk di Brno, dove ha tenuto una conferenza sul ruolo e sull'attività del Mediatore europeo. Hanno partecipato alla conferenza circa 140 studenti.

Il 23 marzo il Mediatore è stato ricevuto dalla sig.ra Zuzka RUJBROVÁ, presidente della commissione per le petizioni della camera dei deputati della Repubblica Ceca, dal suo vice e dal capo dell'amministrazione della commissione. Nel pomeriggio il prof. DIAMANDOUROS è stato ricevuto dal sig. Jan RUML, vicepresidente del senato del Parlamento della Repubblica Ceca, dalla sig.ra Jaroslava MOSEROVÁ, membro emerito del senato, nonché dalla sig.ra Helena RÖGNEROVÁ e dal sig. Josef JĀRAB, membri del senato. Nella prima parte della serata il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza sul suo ruolo e sulla sua attività per circa 40 cittadini presso il Centro d'informazione sull'Unione europea (EUIK) di Praga. Il Mediatore è stato quindi invitato a un pranzo offerto dal viceministro della Giustizia della Repubblica Ceca.



Nella mattinata del 24 marzo il Mediatore è stato ricevuto dal sig. Lubomír ZAORÁLEK, presidente della camera dei deputati del Parlamento della Repubblica Ceca. Il prof. DIAMANDOUROS ha poi incontrato il sig. Pavel VOŠALÍK, viceministro degli Esteri della Repubblica Ceca.



Nikiforos Diamandouros tiene una lezione dinanzi agli studenti della facoltà di legge dell'Università di Masaryk a Brno, Repubblica ceca, 22 marzo 2004.



Otakar Motejl, difensore civico della Repubblica ceca, Nikiforos Diamandouros e Pavel Vošalík, viceministro degli Esteri della Repubblica ceca. Praga, Repubblica ceca, 24 marzo 2004.

LETTONIA

Il Mediatore ha visitato Riga dal 14 al 17 aprile.

Il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato il suo omologo nazionale, sig. Olafs BRŪVERS, direttore dell'ufficio nazionale lettone dei diritti umani, che aveva aiutato il prof. DIAMANDOUROS ad organizzare la visita in Lettonia e che lo ha poi accompagnato a diversi incontri con esponenti del governo lettone. Tra loro si segnalano il sig. Nils MUIŽNIEKS, ministro dell'Integrazione sociale, la sig.ra Ina DRUVIETE, presidente della commissione per i diritti umani e gli affari pubblici al



Parlamento lettone, altri membri della commissione, il sig. Rihards PĪKS, ministro degli Affari esteri, ed il sig. Aivars ENDZIŅŠ, presidente della Corte costituzionale lettone. Durante il soggiorno a Riga il prof. DIAMANDOUROS ha inoltre incontrato il sig. Andrew RASBASH, direttore della delegazione della Commissione europea in Lettonia.



Nikiforos Diamandouros, Olafs Brūvers, direttore dell'Ufficio per i diritti umani della Lettonia e Aivars Endziņš, presidente della Corte costituzionale lettone. Riga, Lettonia, 16 aprile 2004.

Al fine di migliorare la consapevolezza dei cittadini lettoni sull'attività del Mediatore, il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza pubblica dal titolo «Diritti dei cittadini, mezzi di risoluzione delle controversie e il Mediatore europeo» presso l'Istituto superiore di giurisprudenza a Riga, alla quale hanno partecipato studenti e rappresentanti della società civile lettone.

LITUANIA

Dopo la visita in Lettonia il Mediatore ha proseguito per Vilnius, dove ha soggiornato dal 17 al 21 aprile.

Il prof. DIAMANDOUROS ha iniziato la visita incontrando i suoi omologhi nazionali presso l'ufficio dei difensori civici del *Seimas*, ovvero il direttore, sig. Romas VALENTUKEVIČIUS, e gli altri difensori civici, sig.ra Elvyra BALTUTYTĖ, sig.ra Rimantė SALAŠEVIČIŪTĖ, sig. Kęstutis VIRBICKAS e sig.ra Zita ZAMŽICKIENĖ. Egli ha poi avuto l'occasione di incontrare diversi alti funzionari, tra cui il sig. Česlovas JURŠĖNAS, presidente f.f. del *Seimas*, il sig. Petras AUŠTREVIČIUS, viceministro per gli affari esteri, il sig. Gediminas DALINKEVIČIUS, presidente della commissione del *Seimas* sui diritti umani, il sig. Vytenis ANDRIUKAITIS, vicepresidente del *Seimas* e presidente della commissione per gli affari esteri, e il sig. Gintaras STEPONAVIČIUS, membro della commissione per gli affari esteri. Il Mediatore ha inoltre parlato con la sig.ra Gražina IMBRASIENĖ, difensore civico per la protezione dei diritti dell'infanzia e con un rappresentante della sig.ra Aušrinė BURNEIKIENĖ, difensore civico lituano per le pari opportunità. Egli ha poi incontrato il sig. Zenonas NAMAVIČIUS ed il sig. Vytautas SINKEVIČIUS, giudici della Corte costituzionale lituana.

Nel corso della sua visita il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza pubblica presso la biblioteca nazionale lituana Martynas Mažvydas dal titolo «Costruire un'Europa attorno al cittadino – il ruolo del Mediatore europeo». Alla conferenza hanno partecipato oltre 50 cittadini e rappresentanti della società civile lituana. Il prof. DIAMANDOUROS ha inoltre tenuto una conferenza presso l'Università di giurisprudenza della Lituania, intitolata «Democrazia, responsabilità e l'istituzione del Mediatore», alla quale erano presenti circa 200 studenti e ricercatori. Il Mediatore ha così colto l'occasione per incontrare il sig. Alvydas PUMPUTIS, preside dell'Università di

giurisprudenza della Lituania, ed altri rappresentanti dell'istituto. Durante la permanenza a Vilnius il prof. DIAMANDOUROS ha anche parlato con il sig. Michael GRAHAM, direttore dell'Ufficio di rappresentanza della Commissione europea in Lituania.



Česlovas Juršėnas, presidente ad interim del Seimas (Parlamento) lituano, Romas Valentukevičius, capo dell'Ufficio dei difensori civili del Seimas in Lituania e Nikiforos Diamandouros. Vilnius, Lituania, 19 aprile 2004.

POLONIA

Dal 28 aprile al 2 maggio il Mediatore ha partecipato ad una serie di incontri, conferenze ed eventi mediatici in Polonia.



Nikiforos Diamandouros e Andrzej Zoll, commissario per la protezione dei diritti civili in Polonia. Varsavia, Polonia, 30 aprile 2004.

La visita è stata inaugurata con un pranzo organizzato dal commissario per la protezione dei diritti civili in Polonia, sig. Andrzej ZOLL. Vi hanno partecipato la sig.ra Maria NOWAKOWSKA,



vicepresidente dell'Università Jagiellonian per la ricerca e le relazioni internazionali, ed il sig. Fryderyk ZOLL, assistente universitario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università Jagiellonian.

Il 29 aprile il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato il sig. Jacek MAJCHROWSKI, sindaco della città di Cracovia. Si è poi recato al dipartimento «ricerca e relazioni internazionali» dell'Università Jagiellonian dove è stato accolto dal rettore aggiunto, sig.ra Maria NOWAKOWSKA. La conferenza pubblica del prof. DIAMANDOUROS all'Università, intitolata «Stato di diritto, democrazia e l'istituzione del Mediatore – una prospettiva europea», si è tenuta alla facoltà di giurisprudenza ed è stata organizzata dal sig. Fryderyk ZOLL, assistente universitario della facoltà. Oltre 60 studenti hanno partecipato alla conferenza.

Il 30 aprile, a Varsavia, il prof. DIAMANDOUROS ha dapprima incontrato l'ambasciatore Bruno DETHOMAS, direttore della delegazione della Commissione europea in Polonia, ed il sig. Toon STREPPPEL, direttore dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo. Il prof. DIAMANDOUROS ha poi partecipato ad una riunione con il commissario per la protezione dei diritti civili, nonché con i capi unità e i capi sezione dell'ufficio del commissario. Nel pomeriggio il sig. ZOLL ha presieduto un incontro con i rappresentanti di diverse ONG. Il prof. DIAMANDOUROS, accompagnato dal vicecommissario per la protezione dei diritti civili, sig. Jerzy ŚWIĄTKIEWICZ, ha poi partecipato a riunioni con il sig. Marek SAFJAN, presidente del tribunale costituzionale, con il sig. Roman HAUSER, presidente della Corte suprema amministrativa, e con il sig. Longin PASTUSIAK, presidente del senato.



Nikiforos Diamandouros tiene una lezione dinanzi agli studenti al Forum europeo nel campus del Collegio d'Europa di Natolin. Natolin, Polonia, 30 aprile 2004.

In serata il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza pubblica sul tema «Diritti dei cittadini, metodi di risoluzione delle controversie e il Mediatore europeo» presso il Forum europeo del Campus Natolin del Collegio d'Europa. Oltre 60 studenti ed ex studenti hanno partecipato alla conferenza, che è stata introdotta dal sig. Piotr NOWINA-KONOPKA, vicerettore del Collegio d'Europa. Il Mediatore ha poi accompagnato il sig. Andrzej ZOLL alle celebrazioni per l'allargamento della UE svoltesi in piazza Pilsudski, dove ha incontrato il Presidente della Polonia, sig. Aleksander KWASNIEWSKI ed i presidenti delle due camere parlamentari.

Il 1° maggio la giornata si è aperta con una riunione con il Presidente della Polonia, sig. Aleksander KWASNIEWSKI, seguita da un brunch in onore dell'allargamento al Castello reale di Varsavia, organizzato dal Presidente e dal ministero della Cultura.



AUSTRIA

Il 24 e il 25 maggio il Mediatore ha visitato l'Austria.

Il 24 maggio il prof. DIAMANDOUROS ha partecipato ad una serie di riunioni a Vienna con il sig. Heinz FISCHER, Presidente dell'Austria, il sig. Andreas KHOL, presidente della camera bassa del Parlamento, e il sig. Franz FIEDLER, presidente della Corte dei conti. Il sig. Dieter BÖHMDORFER, ministro della Giustizia, ha organizzato un pranzo in onore del prof. DIAMANDOUROS.



Peter Kostelka, presidente del Collegio austriaco dei difensori civili, Nikiforos Diamandouros e Heinz Fischer, Presidente della Repubblica austriaca. Vienna, Austria, 24 maggio 2004.

Il giorno seguente il Mediatore ha incontrato la sig.ra Beate WINKLER, direttrice dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e il sig. Michael REINPRECHT, direttore dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo in Austria. La visita del prof. DIAMANDOUROS si è conclusa con una conferenza pubblica sul tema «Stato di diritto, democrazia e il Mediatore» presso l'Accademia diplomatica di Vienna, organizzata dall'Accademia e dalla rappresentanza della Commissione europea in Austria.

ROMANIA

Dal 26 al 28 maggio il Mediatore ha visitato la Romania.

Il prof. DIAMANDOUROS è stato accolto dal difensore del popolo rumeno, sig. Ioan MURARU, dal suo vice, sig. Gheorghe IANCU, dal segretario generale dell'istituzione, sig. Nicolae LAPA, e dalla sig.ra Andreea ABRUDAN, esperta in relazioni estere. Nel tardo pomeriggio il prof. DIAMANDOUROS ha visitato la delegazione della Commissione europea a Bucarest, dove ha incontrato la sig.ra Anne de LIGNE, capo della sezione PHARE, la sig.ra Raluca PRUNĂ e la sig. a Camelia SUICĂ, rispettivamente task manager e team leader responsabili per la giustizia e gli affari interni.

Il 27 maggio il prof. DIAMANDOUROS ha visitato l'ufficio del difensore del popolo, dove ha incontrato il difensore civico e alti membri del personale. Nel pomeriggio si è svolto un incontro al ministero della Giustizia rumeno con la sig.ra Simona-Maya TEODOROIU, segretario di Stato per la giustizia. Il giorno successivo il prof. DIAMANDOUROS ha visitato la Corte costituzionale rumena, dove è stato accolto dal segretario generale dell'istituzione, sig.ra Ruxandra SABĂREĂNU. La visita si è conclusa incontrando il presidente della Corte costituzionale, sig. Nicolae POPA.



Ioan Muraru, difensore civico del popolo rumeno, Nikiforos Diamandouros e Nicolae Popa, presidente della Corte costituzionale rumena. Bucarest, Romania, 28 maggio 2004.

GRECIA

Dal 30 giugno al 2 luglio il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto una serie di incontri, conferenze ed eventi mediatici in Grecia. Il difensore civico Greco, sig. Yorgos KAMINIS, lo ha accompagnato in tutte le occasioni.



Yorgos Kaminis, difensore civico greco, Kostas Karamanlis, Primo ministro greco e Nikiforos Diamandouros. Atene, Grecia, 2 luglio 2004.

Nella mattinata del 30 giugno il prof. DIAMANDOUROS ha partecipato ad un incontro con il sig. Prokopis PAVLOPOULOS, ministro degli Interni, della Pubblica amministrazione e della Decentralizzazione. Ha poi incontrato il sig. Costas SIMITIS, ex Primo ministro, ed il sig. Nicos CONSTANTOPOULOS, capo del Partito Synaspismos. Nel pomeriggio il prof. DIAMANDOUROS



è stato ricevuto dalla sig.ra Anna BENAKI-PSAROUDA, presidente del Parlamento greco, e successivamente dalla sig.ra Aleka PAPARIGHA, segretaria generale del Partito comunista greco, e dal sig. George KARATZAFERIS, capo del Partito popolare ortodosso (LAOS).

In serata il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza pubblica presso la Fondazione nazionale per la ricerca. Il titolo della conferenza, promossa dalle organizzazioni non governative OPEK, *Paremvassi* e *Citizens' Movement* era «Il Mediatore europeo quale strumento per difendere i diritti fondamentali dei cittadini europei». Il giorno seguente il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza pubblica all'Esperia Palace Hotel. La conferenza, organizzata da ELIAMEP (Fondazione ellenica per la politica estera ed europea), era intitolata «Il Mediatore europeo, la pubblica amministrazione europea ed i cittadini europei: una relazione in via di sviluppo».

Più tardi nel corso della giornata, il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato il sig. George PAPANDREOU, capo del Movimento socialista panellenico (PASOK). In serata ha incontrato al palazzo presidenziale il Presidente della Grecia, sig. Kostas STEFANOPOULOS.

Il 2 luglio il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato il Primo ministro greco, sig. Kostas KARAMANLIS. Nel corso della stessa giornata il Mediatore ha anche partecipato a riunioni con il sig. Christos GERARIS, presidente del Consiglio di Stato, con il sig. George KASIMATIS, direttore della rappresentanza del Parlamento europeo ad Atene, e con il sig. George MARKOPOULIOTIS, direttore della rappresentanza della Commissione europea ad Atene.

PAESI BASSI

Il prof. DIAMANDOUROS ha visitato i Paesi Bassi (Rotterdam, L'Aia, Leida e Nimega) dal 15 al 19 settembre.



Nikiforos Diamandouros e Roel Fernhout, difensore civico dei Paesi Bassi.
L'Aia, Paesi Bassi, 17 settembre 2004.

All'Aia il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato il suo corrispondente nazionale, sig. Roel FERNHOUT, difensore civico dei Paesi Bassi, che lo ha accompagnato agli incontri con il sig. Atzo NICOLAÏ, ministro degli Affari europei, e con il sig. Pieter VAN DIJK, membro del Consiglio di Stato ed ex giudice della Corte europea dei diritti umani. Durante il soggiorno all'Aia, il prof. DIAMANDOUROS ha anche incontrato il sig. Lambert VAN NISTELROOIJ, il sig. Hans

BLOKLAND e la sig.ra Corien WORTMANN-KOOL, deputati al Parlamento europeo, nonché il sig. Nico WEGTER, direttore della rappresentanza della Commissione europea nei Paesi Bassi, il sig. Sierp VAN DER VAART, direttore dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo, e la sig.ra Marion VAN EMDEN, direttrice del Movimento europeo nei Paesi Bassi.

Nel corso della permanenza a Rotterdam, il Mediatore ha tenuto due conferenze pubbliche: la prima, intitolata «Il duplice ruolo del difensore civico», in occasione del Terzo congresso sulla qualità nelle pubbliche amministrazioni nella UE e la seconda, dal titolo «Il Mediatore europeo: il guardiano della buona amministrazione», presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università Erasmus. Egli ha inoltre tenuto una conferenza alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Leida su «La Costituzione dell'Unione europea ed il ruolo del Mediatore europeo». Sempre a Rotterdam, il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato il difensore civico locale, sig. Migiel VAN KINDEREN.

Domenica 19 settembre a Nimega, il prof. DIAMANDOUROS ed il sig. FERNHOUT hanno partecipato alla commemorazione del 60° anniversario dell'operazione «Market Garden». La cerimonia prevedeva un discorso di benvenuto del sindaco di Nimega al municipio, una parata di veterani alleati e la deposizione di corone di fiori presso il monumento ai caduti, durante la quale il prof. DIAMANDOUROS ed il sig. FERNHOUT hanno deposto corone a nome delle rispettive istituzioni.

PORTOGALLO

Il 21 ed il 22 ottobre 2004 il Mediatore europeo ha visitato il Portogallo.



© il difensore civico portoghese

Nikiforos Diamandouros, Henrique Nascimento Rodrigues (secondo da sinistra) difensore civico del Portogallo con alcuni membri del loro staff. Lisbona, Portogallo, 21 ottobre 2004.

Durante il soggiorno di due giorni a Lisbona, il Mediatore ha incontrato il Primo ministro, sig. Pedro SANTANA LOPES, il ministro degli Affari esteri, sig. António MONTEIRO e il ministro della Giustizia, sig. José AGUIAR BRANCO. Ha inoltre partecipato ad un pranzo organizzato dal presidente dell'Assemblea, sig. João MOTA AMARAL, al quale hanno partecipato alti rappresentanti del Parlamento, a nome di praticamente tutti i partiti politici. Il Mediatore ha avuto uno scambio informale di opinioni con il Commissario europeo per la giustizia e gli affari interni, sig. António VITORINO ed ha partecipato ad una cena organizzata dal difensore civico portoghese, alla quale erano presenti il presidente della Corte suprema amministrativa, sig. Manuel Fernando DOSSANTOS SERRA, il presidente f.f. della Corte costituzionale, sig. MOURA RAMOS, l'ex Primo ministro ed attuale membro del Parlamento, sig. Jaime GAMA, nonché il sig. Jorge MIRANDA dell'Università



di Lisbona. Durante il soggiorno del Mediatore, il direttore dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo, sig. Paulo SANDE, ha organizzato un pranzo di lavoro con i deputati portoghesi del Parlamento europeo, al quale hanno partecipato per il PPE la sig.ra Assunção ESTEVES, per il PSE il sig. Luís Manuel CAPOULAS SANTOS, il sig. Fausto CORREIA, il sig. António COSTA, la sig. ra Edite ESTRELA, il sig. Emanuel JARDIM FERNANDES, la sig.ra Elisa FERREIRA, la sig. ra Ana Maria GOMES e la sig.ra Jamila MADEIRA, e per l'UEN la sig.ra Ilda FIGUEIREDO e il sig. Sérgio RIBEIRO.

Allo scopo di comunicare con i cittadini il Mediatore ha partecipato ad un evento organizzato dalla direttrice della rappresentanza della Commissione europea in Portogallo, sig.ra Margarida MARQUES. Il discorso del Mediatore era intitolato: «Costruire un'Europa incentrata sul cittadino: il Mediatore europeo e la Costituzione europea». Oltre 30 persone hanno partecipato all'incontro ed al vivace dibattito che ha toccato questioni quali l'immigrazione, la discriminazione, l'accesso ai servizi sanitari e la buona amministrazione. L'incontro è stato seguito da un ricevimento nel corso del quale il Mediatore ha discusso con i presenti della propria attività. Durante il secondo giorno della sua visita, il Mediatore ha tenuto un discorso alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Lisbona sui «Diritti fondamentali nell'Unione europea e Mediatore europeo». Il sig. Jorge MIRANDA ha presentato il Mediatore al pubblico, composto da circa 50 studenti e da membri della facoltà.

FRANCIA

L'1 e il 2 dicembre il Mediatore ha visitato Parigi.

Dopo un breve incontro bilaterale con il difensore civico francese, sig. Jean-Paul DELEVOYE, il Mediatore europeo ha avuto uno scambio di opinioni con i responsabili del servizio dell'ufficio del difensore civico francese, coordinato dal direttore capo, sig. Bernard DREYFUS. Ha poi pranzato con l'ex difensore civico francese, sig. Bernard STASI, con il quale ha discusso l'attuale ruolo del sig. STASI nell'istituire l'Alta autorità per la lotta alla discriminazione e la promozione dell'uguaglianza in Francia. Il Mediatore ha poi incontrato il segretario di Stato per le riforme, sig. Eric WOERTH, ed il consigliere per gli affari europei del Primo ministro, sig.ra Pascale ANDREANI. Nel corso del secondo giorno della propria permanenza in Francia, il Mediatore ha incontrato il sig. Renaud DENOIX DE SAINT-MARC, vicepresidente del Consiglio di Stato, il sig. Jean-Claude COLLIARD, membro del Consiglio costituzionale, nonché la sig.ra Claudie HAIGNERE, ministro degli Affari europei.

Durante il soggiorno a Parigi il Mediatore ha preso la parola dinanzi a un pubblico di 35 studenti presso l'Istituto di Scienze politiche sul tema «Il Mediatore europeo e la cittadinanza europea». Il sig. Renaud DEHOUSSE ha presentato il Mediatore, mentre la sig.ra Florence DELOCHE-GAUDEZ, segretario generale del Forum europeo della facoltà di scienze politiche, ha presieduto l'evento. Il Mediatore ha anche avuto la possibilità di incontrare il sig. Jean-Guy GIRAUD, direttore dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo di Parigi ed il sig. Yves GAZZO, direttore della rappresentanza della Commissione europea.

6.3 ALTRE CONFERENZE E RIUNIONI

La partecipazione del Mediatore a conferenze e seminari in tutta Europa è sempre più richiesta. I temi di discussione spaziano dagli sforzi della UE per comunicare con i cittadini alla Costituzione per l'Europa, dalle proposte per una nuova Agenzia dei diritti fondamentali per l'Unione alla possibilità di una legge in materia di buona amministrazione per le istituzioni e gli organi della UE. Il Mediatore interviene attivamente a questi incontri, che contribuiscono ad aumentare la consapevolezza del suo ruolo fra le parti in causa. Nell'impossibilità di potervi prendere parte personalmente, il Mediatore delega la rappresentanza dell'istituzione al membro del personale più idoneo.



Inoltre il Mediatore promuove la propria attività e la gamma di problematiche che egli è tenuto ad affrontare in occasione di incontri con rappresentanti politici, membri di organizzazioni non governative, gruppi di interesse, studenti e cittadini, per citarne soltanto alcuni. Anche il personale del Mediatore partecipa attivamente agli incontri. La sezione che segue presenta tutti gli eventi di questo tipo organizzati nel 2004.

EVENTI CON IL MEDIATORE

Conferenza ministeriale informale dal titolo «Comunicare l'Europa» - Wicklow, Irlanda

Il 6 e il 7 aprile il Mediatore ha partecipato alla Conferenza ministeriale informale organizzata dal ministro di Stato irlandese per gli Affari europei, sig. Dick ROCHE, a Wicklow, Irlanda. Alla Conferenza, intitolata «Comunicare l'Europa», hanno preso parte i ministri ed i segretari di Stato per gli affari europei di Stati membri, paesi in via di adesione e paesi candidati, delegazioni dai Balcani occidentali e rappresentanti delle istituzioni comunitarie. Il prof. DIAMANDOUROS ha preso la parola dopo l'apertura formale del ministro ROCHE ed i discorsi dell'on. Pat COX, Presidente del Parlamento europeo, e del sig. António VITORINO, Commissario europeo. Egli ha sottolineato il ruolo fondamentale del Mediatore nel conferire poteri ai cittadini e nell'informarli dei loro diritti. In questo modo, secondo il Mediatore, è possibile cogliere la sfida di «Comunicare l'Europa» ai cittadini di un'Unione allargata. Il prof. DIAMANDOUROS ha proseguito sottolineando la necessità di presentare ai cittadini risultati concreti, dando loro la possibilità di godere pienamente dei diritti conferiti dall'UE.

Conferenza internazionale dal titolo «La posizione delle Corti costituzionali in seguito all'integrazione nell'Unione europea» - Bled, Slovenia

Il Mediatore ha partecipato ad una Conferenza internazionale dal titolo «La posizione delle Corti costituzionali in seguito all'integrazione nell'Unione europea», tenutasi a Bled, Slovenia, dal 30 settembre al 2 ottobre. La Conferenza è stata aperta dalla presidente della Corte costituzionale slovena, sig. Dragica WEDAM LUKIĆ. Sono stati pronunciati discorsi introduttivi dal sig. Erwan FOUÉRÉ, direttore della delegazione della Commissione europea in Slovenia, dal sig. Christos ARTEMIDES, presidente della Conferenza internazionale delle Corti costituzionali europee, dal sig. Didier MAUS, giudice del Tribunale costituzionale di Andorra, dal sig. Luzius WILDHABER, presidente della Corte europea dei diritti umani, dal sig. Vassilios SKOURIS, presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee, e dal prof. DIAMANDOUROS.

È seguita la presentazione delle esperienze delle Corti costituzionali di alcuni Stati membri della UE relative al sistema giuridico europeo. Hanno parlato rappresentanti delle Corti costituzionali di Austria, Germania ed Italia.

Il 1° ottobre rappresentanti delle Corti costituzionali di Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovenia, nonché delle Corti supreme di Cipro ed Estonia, hanno presentato gli emendamenti costituzionali legati all'integrazione nella UE, il ruolo delle Corti costituzionali in seguito all'integrazione nella UE e la valutazione della loro disponibilità a raccogliere nuove sfide.

La sig.ra Dragica WEDAM LUKIĆ ha tenuto il discorso di chiusura.



© Conferenza internazionale sulla posizione delle corti costituzionali

Nikiforos Diamandouros interviene alla Conferenza internazionale sul tema «La posizione delle Corti costituzionali in seguito all'integrazione nell'Unione europea». Bled, Slovenia, 30 settembre 2004.

34° Convegno Asser sul diritto europeo – L'Aia, Paesi Bassi

Il 15 ottobre il prof. DIAMANDOUROS ha partecipato alla 34ª sessione del Convegno Asser sul diritto europeo, intitolato «Costituzione UE: la strada migliore?». Il prof. DIAMANDOUROS ha partecipato alla sessione parallela III A sul tema «La vita democratica dell'Unione europea» con un discorso dal titolo «Il Mediatore europeo e la Costituzione europea». La sessione è stata presieduta dalla sig.ra Deirdre CURTIN, professoressa della *School of Governance* di Utrecht.

Conferenza all'Università di Atene – Grecia

Il 22 dicembre il Mediatore ha tenuto una conferenza presso la facoltà di scienze politiche e pubblica amministrazione dell'Università di Atene. La conferenza rientrava nel programma post laurea di studi europei ed internazionali della facoltà. La conferenza del Mediatore si intitolava «Stato di diritto, democrazia, responsabilità e l'istituzione del Mediatore».

Varie

Il 19 gennaio il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato a Parigi la sig.ra Noelle LENOIR, ministro francese degli Affari europei, per discutere una serie di questioni amministrative legate all'ufficio del Mediatore europeo.

Il 28 gennaio, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Udine, Italia, il Mediatore ha tenuto una conferenza pubblica. Il prof. DIAMANDOUROS è stato accolto dal rettore dell'università, sig. Furio HONSELL. Alla conferenza hanno partecipato un centinaio di persone, tra cui il sig. Maurizio MARESCA, professore di diritto internazionale, ed il difensore civico regionale del Friuli-Venezia Giulia, sig.ra Caterina DOLCHER.



Nikiforos Diamandouros con alcuni studenti della facoltà di legge dell'Università di Udine, Italia, 28 gennaio 2004.

Nel corso della stessa giornata il Mediatore ha incontrato il Presidente della regione Friuli - Venezia Giulia, sig. Riccardo ILLY. Durante l'incontro il Mediatore ha presentato il Codice europeo di buona condotta amministrativa, al quale il Presidente era molto interessato. Il sig. ILLY ne ha quindi proposto l'adozione da parte dell'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Più tardi nel corso della giornata il Mediatore ha presentato la propria attività ai membri della Camera di commercio di Trieste. Anche il difensore civico di Trieste, sig. Alessandro ZANMARCHI, ha preso parte all'evento.

Il 29 gennaio il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso dinanzi agli studenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste. È stato presentato dal sig. Sergio BARTOLE, direttore del dipartimento di scienze giuridiche.

L'11 febbraio il sig. García VALLEDOR, ministro delle Relazioni esterne per il governo regionale delle Asturie, Spagna, ha reso visita al Mediatore europeo a Strasburgo. Lo accompagnavano il suo capo di gabinetto, sig. Jorge PRADO, la sig.ra Maria Luisa BERGAZ, deputato al Parlamento europeo, e il sig. Dionisio FERNÁNDEZ, consigliere politico della Sinistra unitaria al Parlamento europeo. Il sig. García VALLEDOR ha espresso la disponibilità del governo delle Asturie a presentare una proposta di legge al Parlamento regionale per istituire un difensore civico. Il prof. DIAMANDOUROS ha accolto favorevolmente l'iniziativa ed ha offerto il proprio appoggio e quello del suo personale.

Il 9 marzo il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato diversi rappresentanti del Gruppo di supporto alla disabilità del Parlamento europeo (EPDSG), fra cui la sig.ra Marie LUIJTEN, la sig.ra Saija JARVENTAUSTA, il sig. Helge POULSEN e il sig. Philip SCOTT. L'EPDSG, formato da diversi funzionari del Parlamento sensibili alle problematiche legate alla disabilità, ha espresso il proprio appoggio al lavoro del Mediatore in materia di integrazione delle persone disabili. I rappresentanti del gruppo hanno accolto favorevolmente l'indagine di iniziativa del Mediatore sull'integrazione delle persone con disabilità, nonché la sua posizione relativa a varie denunce sull'integrazione dei bambini disabili nelle Scuole europee. Il prof. DIAMANDOUROS ha delineato la propria attività nel settore, incoraggiando l'EPDSG a fornire ulteriori informazioni che potrebbero risultare utili per le indagini del Mediatore.

Il 12 marzo il sig. Péter BÁRÁNDY, ministro ungherese della Giustizia, accompagnato dalla sig.ra Judit DEMETER, dal sig. Lipót HOLZTZ e dal sig. István SOMOGYVÁRI, nonché dal sig. Zoltán TAUBNER, ambasciatore ungherese al Consiglio d'Europa, ha reso visita al prof. DIAMANDOUROS a Strasburgo. Durante l'incontro sono state affrontate varie tematiche, tra



cui la collaborazione fra i Commissari parlamentari ungheresi ed il Mediatore europeo in vista dell'adesione dell'Ungheria alla UE.

Il 25 marzo il Mediatore europeo ha tenuto una conferenza pubblica alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova, Italia. Il prof. DIAMANDOUROS è stato presentato dal sig. Adriano GIOVANNELLI, preside di facoltà. Alla conferenza hanno preso parte circa 70 persone.

Nel corso della medesima giornata, il prof. DIAMANDOUROS è stato l'oratore principale alla conferenza organizzata dalla *Società di letture e conversazioni scientifiche* di Genova. È stato accolto, a nome dell'associazione, dal suo presidente, sig. Umberto COSTA, e dal sig. Gianpaolo GANDOLFO. Il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso dal titolo «Stato di diritto, democrazia e l'istituzione del Mediatore: una prospettiva europea».

Il 26 marzo, a Genova, il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato il presidente del Consiglio regionale della Liguria, sig. Francesco BUZZONE, per discutere del ruolo del Mediatore europeo.

Il 27 marzo a Lerici, Italia, il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato il sindaco di Lerici, sig. Emanuele FRESCO, in occasione dell'inaugurazione dell'ufficio relazioni con il pubblico.

Il 14 settembre a Strasburgo il prof. DIAMANDOUROS ha incontrato il sigg. Taro NAKAYAMA, Yoshito SENGOKU, Yukio EDANO, Okiharu YASUOKA e Motohiko KONDO, membri del Parlamento giapponese. I parlamentari, membri del Comitato di ricerca sulla Costituzione giapponese, erano accompagnati dal sig. Ryuichi SHOJI, console generale del Giappone a Strasburgo. Sono state affrontate tematiche legate al contesto istituzionale dell'Unione europea e al ruolo e all'attività del Mediatore europeo.

Il 16 novembre il prof. DIAMANDOUROS ha parlato ad oltre 100 studenti italiani che si trovavano a Strasburgo per una visita di due giorni al Parlamento europeo. Gli studenti avevano vinto un concorso indetto dal Parlamento allo scopo di aumentare la consapevolezza del ruolo dell'UE. Il Mediatore ha illustrato la propria funzione agli studenti e ha risposto a una serie di domande sulla sua attività.

Il 10 dicembre, in occasione della partecipazione ad un congresso ad Istanbul, Turchia, il prof. DIAMANDOUROS ha reso visita a Sua Santità BARTOLOMEO, Arcivescovo di Costantinopoli - Nuova Roma e Patriarca ecumenico della Chiesa cristiana ortodossa.

CON IL PERSONALE DEL MEDIATORE

Eventi e incontri

Il 24 febbraio il sig. Olivier VERHEECKE, Consigliere giuridico principale, ha incontrato il sigg. Anar CAHANGIRLI e Anar KARIMOV, della missione azera in UE, per discutere una possibile collaborazione fra il difensore civico dell'Azerbaijan, istituito di recente, ed il Mediatore europeo.

Il 13 maggio il sig. Kostas KOURTIKAKIS, dottorando dell'Università di Pittsburgh, Stati Uniti, ha visitato l'ufficio del Mediatore europeo di Bruxelles per intervistare il sig. Ben HAGARD, responsabile delle comunicazioni su Internet, e la sig.ra Rosita AGNEW, addetto stampa e comunicazione, sulla rete europea dei difensori civici. Il sig. KOURTIKAKIS si è poi recato a Strasburgo, dove ha intervistato il Mediatore, il capo del dipartimento giuridico, sig. Ian HARDEN, e un giurista, sig. Peter BONNOR. Il tema principale delle interviste è stato il ruolo della rete europea dei difensori civici nel garantire la corretta applicazione del diritto UE nei vari Stati membri.

Il 1° ottobre il sig. Olivier VERHEECKE ha risposto a domande sull'attività del Mediatore poste dal sig. Alexandros TSADIRAS, ex tirocinante all'ufficio del Mediatore e dottorando all'Università di Oxford. L'8 ottobre il sig. VERHEECKE ha incontrato la sig.ra Neeltje SMITSKAMP, studentessa all'Università di Amsterdam, per un'intervista analoga.



Il 5 ottobre il sig. Ian HARDEN e la sig.ra Rosita AGNEW si sono recati ad Amsterdam per la Conferenza ministeriale informale dal titolo «Comunicare l'Europa». L'incontro rappresentava la continuazione di una prima riunione sul medesimo argomento tenutasi a Wicklow, Irlanda, nell'aprile 2004. Il ministro olandese per gli Affari europei, sig. Atzo NICOLAÏ, ha affrontato la questione relativa ai metodi per aumentare il coinvolgimento dei cittadini in Europa, soprattutto alla luce dei prossimi referendum sulla Costituzione europea. Alla Conferenza hanno partecipato ministri o funzionari pubblici di tutti i 25 Stati membri e dei paesi candidati, nonché i Commissari António VITORINO e Margot WALLSTRÖM ed il Presidente del Parlamento europeo on. Josep BORRELL. L'ex Presidente del Parlamento europeo Pat COX ha moderato l'evento. Sebbene il Mediatore europeo non abbia potuto partecipare all'evento, è stata distribuita ai partecipanti e alla stampa la sua relazione, intitolata «Comunicare l'Europa – le opportunità offerte dalla Costituzione». La riunione era aperta al pubblico.

Il 23 novembre, nell'ufficio di Bruxelles, il sig. Olivier VERHEECKE ha ricevuto il prof. Sinisa RODIN, professore di diritto costituzionale e diritto europeo all'Università di Zagabria, che stava visitando le istituzioni comunitarie nell'ambito del «Programma visitatori dell'Unione europea».

Il 6-7 dicembre l'Agenzia svedese per la gestione pubblica ha organizzato un incontro informale di esperti per discutere le prospettive del diritto amministrativo nella UE e considerare la possibilità di un futuro Spazio amministrativo europeo. Alla riunione hanno partecipato oltre 50 persone, fra cui funzionari pubblici ed accademici provenienti da tutta Europa. Il sig. Ian HARDEN e la sig.ra Rosita AGNEW hanno rappresentato l'ufficio del Mediatore. Durante la sessione della prima giornata, dal titolo «Regolamentare la buona amministrazione nelle istituzioni della UE: l'esperienza acquisita ed il potenziale dell'articolo III-398», il sig. HARDEN ha parlato del Codice europeo di buona condotta amministrativa. Il tema della seconda giornata è stato: «Integrare le amministrazioni degli Stati membri: è possibile una tabella di marcia verso uno Spazio amministrativo europeo?».

Il 9 dicembre il sig. Olivier VERHEECKE ha ricevuto, presso l'ufficio di Bruxelles, il sig. Lodewijk BOS, segretario per il commercio della rappresentanza permanente dei Paesi Bassi presso l'UE, al quale ha fornito informazioni sulla possibilità della presentazione di denunce al Mediatore da parte di imprese.

Il 15 dicembre il sig. Olivier VERHEECKE ha preso parte alla tavola rotonda su «Proposta di un'agenzia UE per i diritti umani: un'opportunità per una politica coerente dei diritti umani», organizzato dal gruppo di riflessione «The Centre» di Bruxelles. Il dibattito è stato presieduto dal sig. Walter VAN GERVEN, ex avvocato generale della Corte di giustizia europea e professore all'Università cattolica di Lovagno. Hanno parlato il sig. Jonathan FAULL, direttore generale della DG Giustizia, Libertà e Sicurezza della Commissione europea, il sig. Jorg POLAKIEWICZ del Consiglio europeo e la sig.ra Alpha CONNELLY, presidente della commissione irlandese per i diritti umani. Le varie presentazioni sono state seguite da un vivace dibattito.

Presentazioni collettive

Nel corso del 2004 il prof. DIAMANDOUROS e membri del suo personale hanno illustrato il ruolo e l'attività del Mediatore a:

Gennaio

- un gruppo di studenti della *Hochschule Magdenburg-Stendal*, Germania;
- un gruppo di studenti dell'*Institut des Hautes Etudes Européennes* dell'Università Robert Schuman di Strasburgo, Francia;

Febbraio

- 50 studenti, accompagnati dal sig. Willem BONEKAMP, dell'Università di Twente, Paesi Bassi;
- 10 rappresentanti di organizzazioni non governative provenienti dalla Lettonia;



- 40 studenti, guidati dal sig. Michael McKEEVER, della *Trinity School* di Nottingham, Regno Unito;
- funzionari pubblici dell'Accademia federale tedesca per la Pubblica amministrazione. Il gruppo era accompagnato dalla responsabile del seminario, sig.ra Christiane BÖDDING;

Marzo

- 10 alti funzionari, nel quadro di un seminario organizzato dalla *Ecole Nationale d'Administration* (ENA), Strasburgo, France;
- 7 funzionari pubblici del dipartimento per gli affari europei del Parlamento danese;
- 50 studenti dell'Associazione di studenti di giurisprudenza in Europa (ELSA), provenienti da Padova, Italia;
- membri del *Club des médiateurs du service public* di Parigi. L'incontro è stato organizzato dal difensore civico della RATP (l'autorità dei trasporti parigina), sig. Cyrille DE LA FAYE;
- un gruppo di studenti dell'Università della Danimarca meridionale, Odense;
- 45 studenti della *Technische Universität Chemnitz*, Germania, nell'ambito di un viaggio a Strasburgo organizzato dal *Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V.* I partecipanti erano accompagnati dalla sig.ra Elke FEILER del *Bildungswerk*;

Aprile

- 45 studenti, accompagnati dal loro insegnante, sig. GRAF, della *Staatliche Berufsschule Landsberg am Lech*, Baviera, Germania;
- 50 studenti dell'*Europa-Institut* dell'Università di Saarbrücken, Germania. Gli studenti erano accompagnati dalle sigg.re HÖRRMANN e ELSNER dell'*Europa-Institut*;
- 17 studenti della provincia di Agrigento, Italia. Il viaggio a Strasburgo è stato offerto ai vincitori di un concorso dal titolo «L'identità europea»;
- 27 tirocinanti rumeni partecipanti ad un seminario sulla pubblica amministrazione presso l'*Ecole Nationale d'Administration* (ENA), Strasburgo, Francia;
- 50 partecipanti al Congresso annuale della *European Information Association* tenutasi ad Edimburgo, Scozia. Il titolo della conferenza era «Un'Europa mutevole: sfide ed opportunità per i professionisti dell'informazione»;
- 50 partecipanti al seminario europeo della *International Kolping Society*, presieduto dal sig. Anton SALESNY;

Maggio

- 20 studenti dell'Università Eberhard Karls a Tubinga, Germania. La visita è stata organizzata dal sig. Rudolf HRBEK;
- un gruppo di 16 rappresentanti di vari paesi dell'Asia, partecipanti ad un corso di formazione organizzato dal *Centre des Etudes Européennes* di Strasburgo. Il gruppo è stato accompagnato dal sig. Felix MÜLLER;
- 35 studenti dell'Europa centrale ed orientale, nell'ambito di una visita organizzata dalla sig.ra Elke FEILER del *Bildungswerk Sachsen der deutschen Gesellschaft e.V.*; la sig.ra FEILER ha inoltre organizzato una visita per 35 rappresentanti di associazioni di commercianti ed uomini d'affari provenienti dalla Sassonia, allo scopo di presentare l'attività del Mediatore;
- 34 membri del Partito socialdemocratico da Copenaghen, Danimarca;



- 30 studenti dell'Università Viadrina, Francoforte sull'Oder, Germania;
- 30 studenti della scuola infermieristica di Herne, Germania, nell'ambito di un seminario organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* di Königswinter;
- partecipanti ad un evento della durata di due giorni dal titolo «Seminario sulle petizioni e i diritti dei cittadini della UE», organizzato dalla DG Allargamento della Commissione europea (Ufficio TAIEX) per i deputati europei dei nuovi Stati membri e deputati di Romania, Bulgaria e Turchia;
- 30 visitatori dell'Agenzia svedese di gestione delle emergenze, accompagnati dalla sig.ra Ing-Marie PERSSON dell'Agenzia;
- 30 funzionari pubblici della regione di Aragona, Spagna, partecipanti ad un seminario organizzato dall'Istituto europeo di Pubblica amministrazione (EIPA);

Giugno

- partecipanti al seminario della durata di due giorni «Sostenere la concorrenza con una pubblica amministrazione di qualità», organizzato dall'Istituto europeo di Pubblica amministrazione (EIPA);
- 50 studenti dall'Università di Potsdam, Germania, accompagnati dal sig. Eckart KLEIN;
- un gruppo di studenti di scienze politiche, accompagnati dalla prof.ssa Francesca VASSALLO dell'Università di Southern Maine, Stati Uniti;
- un gruppo di 23 persone che includeva membri del consiglio di vigilanza della *Volksbank Bühl*, Germania. Il gruppo era accompagnato dal sig. Klaus GRAS;
- partecipanti al «Seminario sulle petizioni ed i diritti dei cittadini della UE», organizzato dalla DG Allargamento della Commissione europea (Ufficio TAIEX) per deputati del parlamento bulgaro ed esperti bulgari della Commissione;
- partecipanti al seminario «I diritti umani e l'Unione europea», organizzato a Londra da *Justice* in collaborazione con *Monckton Chambers* e *Doughty Street Chambers*;
- 30 membri del *Kiwanis Club* di Offenburg, Germania;
- 50 studenti di Baden, Austria;

Luglio

- 30 avvocati francesi, in occasione di una giornata di studio dal titolo *Entretiens communautaires*. L'evento è stato organizzato dalla *Délégation des Barreaux de France* a Bruxelles;
- 35 rappresentanti del Dipartimento scolastico della Franconia centrale, Germania;

Settembre

- 40 studenti, partecipanti ad un seminario organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* di Königswinter, Germania. Gli studenti erano accompagnati dal sig. Benjamin WITTEKIND;
- un gruppo di visitatori in rappresentanza dell'Ufficio statale per la corrispondenza e le comunicazioni telefoniche della Repubblica popolare cinese;
- 30 funzionari pubblici di vari ministeri tedeschi, nel quadro di una visita a Bruxelles organizzata dalla *Bundesakademie für öffentliche Verwaltung*;
- 30 segretarie di scuole della Renania settentrionale-Vestfalia, nell'ambito di un seminario organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* di Königswinter;



Ottobre

- studenti partecipanti alla 19ª Sessione dello *European Institute of Public Affairs and Lobbying* (EIPAL) a Bruxelles;
- 30 partecipanti ad un seminario organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* di Königswinter;
- 20 membri di un gruppo della *Bildungswerk für Demokratie, soziale Politik und Öffentlichkeit*, Germania;
- un gruppo di visitatori degli Info-Point greci;
- 25 dipendenti dell'Unione cristiano-democratica tedesca, nell'ambito di un seminario organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* di Königswinter;

Novembre

- partecipanti ad una conferenza a Budapest dal titolo «Libertà d'informazione oggi e domani». La conferenza è stata organizzata dalla *Open Society Archive* e dal commissario ungherese per la protezione dei dati e la libertà d'informazione, sig. Attila PÉTERFALVI;
- 60 membri del *Club Europe*, guidati dal sig. Pascal MANGIN, rappresentante del sindaco di Strasburgo per gli affari europei ed internazionali;
- 120 partecipanti ad un seminario del Partito AKEL a Nicosia, Cipro;
- 30 funzionari pubblici e giornalisti greci, invitati dalla sig.ra Maria MATSOUKA, deputata europea e vicepresidente della commissione per le petizioni;
- 25 dipendenti dell'Unione cristiano-democratica tedesca, nell'ambito di un seminario organizzato dalla *Karl-Arnold-Stiftung* di Königswinter;
- un gruppo di alti funzionari croati, nell'ambito di un seminario organizzato dall'*Ecole Nationale d'Administration* (ENA), Strasburgo, Francia;

Dicembre

- ricercatori nel campo del diritto pubblico europeo, in occasione di un seminario organizzato dal sig. Jacques ZILLER del dipartimento di giurisprudenza dell'Istituto universitario europeo, Firenze, Italia.

6.4 RELAZIONI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE

I mezzi d'informazione rivestono un ruolo fondamentale nel rafforzare l'impatto dell'attività reattiva e proattiva del Mediatore. Interessando sia il trattamento delle denunce che le attività legate alla comunicazione, la stampa, la diffusione radiotelevisiva e i mezzi d'informazione elettronici aiutano a informare i cittadini in merito ai servizi forniti dal Mediatore. Altrettanto importante si rivela l'attenzione che i mezzi d'informazione richiamano su casi che richiedono un certo grado di pressione da parte del pubblico, quando ad esempio il Mediatore ritiene necessario formulare un'osservazione critica, un progetto di raccomandazione oppure una relazione speciale al Parlamento. In queste situazioni i mezzi d'informazione contribuiscono ad enfatizzare l'importanza del caso, sollecitando l'istituzione o l'organismo a trovare una soluzione per il cittadino. Infine, il Mediatore è talvolta chiamato a rilasciare ai mezzi d'informazione dichiarazioni concernenti le proprie priorità e opinioni, nonché le ragioni che le sostengono.



Le attività del Mediatore legate ai mezzi d'informazione spaziano da interviste a conferenze stampa, da articoli scritti a comunicati stampa. Tali iniziative possono essere motivate da un avvenimento importante, come ad esempio la presentazione della Relazione annuale alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, oppure essere connesse direttamente alle indagini del Mediatore. Ogni contatto permette al Mediatore di rispondere a domande relative al suo ruolo, di illustrare il suo punto di vista su questioni fondamentali, di mettere in luce le sue priorità e delineare le sue aspirazioni.

Il Mediatore ha emesso trentaquattro comunicati stampa nel corso del 2004, ossia uno ogni 11 giorni. Distribuiti a giornalisti e parti coinvolte in tutta Europa, i comunicati stampa hanno contribuito ad aumentare la consapevolezza sui casi più interessanti affrontati nel corso dell'anno. Fra questi si citano i problemi relativi al trattamento di materiale radioattivo da parte dell'Istituto per gli elementi transuranici della Commissione in Germania, l'integrazione delle persone disabili da parte della Commissione europea e una presunta inefficienza da parte dell'OLAF in un'indagine per accuse di frode.

Nel corso del 2004 il Mediatore ha rilasciato oltre 40 interviste a rappresentanti di stampa, radio, televisione, e mezzi d'informazione elettronici, a Strasburgo, a Bruxelles e, durante le sue visite informative, altrove nel mondo. Inoltre ha presentato la propria attività e risposto a domande in occasione di conferenze stampa, riunioni informative, incontri e pranzi. La presente sezione elenca le interviste rilasciate dal Mediatore e dal suo personale nel 2004, nonché gli eventi mediatici organizzati nel corso dell'anno.

- L'8 gennaio il Mediatore ha rilasciato un'intervista al sig. Cai RIENÄCKER, giornalista per la radio pubblica tedesca *ARD*. Le domande hanno riguardato le priorità del Mediatore, i casi chiusi con successo provenienti dalla Germania e la cooperazione con i difensori civici a livello nazionale e regionale e con organi analoghi.
- Il 13 gennaio il Mediatore è stato intervistato dalla sig.ra Lise LANCON per la rivista *Strasbourg Magazine*. La giornalista ha posto domande generali sull'attività del Mediatore, relative al numero e al tipo di denunce trattate e agli sforzi intrapresi per aumentare la consapevolezza della figura del Mediatore.
- Il 14 gennaio un giornalista italiano, sig. Paolo MAGAGNOTTI, ha intervistato il prof. DIAMANDOUROS per un breve documentario sul ruolo del Mediatore europeo che verrà trasmesso in Italia ed in altri paesi.
- Il 15 gennaio il Mediatore ha rilasciato un'intervista telefonica alla sig.ra Tina SPILIOTI della rivista settimanale cipriota *Neos Typos*. La sig.ra SPILIOTI ha posto domande al Mediatore concernenti il suo lavoro, soprattutto nei paesi in via di adesione.
- Il 26 gennaio, nel quadro della visita informativa in Slovenia, il Mediatore è stato intervistato dalla televisione pubblica slovena. Il prof. DIAMANDOUROS ha risposto a domande sul ruolo del Mediatore europeo e sulle relazioni con il difensore civico dei diritti umani in Slovenia, sig. Matjaž HANŽEK.
- Il 27 gennaio l'ufficio del difensore civico sloveno ha organizzato una conferenza stampa a conclusione della visita del Mediatore europeo. Vi hanno preso parte circa 15 giornalisti, che hanno posto domande sulla qualità dell'amministrazione comunitaria e sulla risposta di quest'ultima alle indagini del Mediatore. I giornalisti desideravano conoscere anche esempi di denunce trattate dal Mediatore europeo.
- Più tardi nel corso della giornata il Mediatore è stato intervistato dalla sig.ra Urška MLINARIČ per il quotidiano sloveno *Večer*, dalla sig.ra Barbara KUŽNIK per la radio nazionale e dalla sig.ra Tanja TAŠTANOSKA per il settimanale *Žurnal*.
- Il 29 gennaio il Mediatore europeo ed il difensore civico regionale del Friuli-Venezia Giulia, sig.ra Caterina DOLCHER, hanno partecipato ad una conferenza stampa organizzata dal Consiglio regionale a Trieste, Italia. In tale occasione il prof. DIAMANDOUROS ha risposto a domande



poste dal sig. Pietro COMELLI per *Il Piccolo*, dal sig. Luciano SANTIN per il *Messaggero Veneto*, dalla sig.ra Sonia SICCO dell'ANSA, dal sig. Alvisè SFORZA per *Antenna 3*, dal sig. Duccio PUGLIESE di *LUXA TV* e dal sig. Pierpaolo DOBRILLA per il *CENTRO TV Friuli-Venezia Giulia*.

- L'11 febbraio il sig. Olivier VERHEECKE, consigliere giuridico principale, è stato intervistato in diretta dalla sig.ra SIMONOT per la radio *BFM* di Bruxelles, in merito alla decisione del Mediatore sulla politica del Parlamento europeo relativa al fumo nei locali dell'istituzione.
- Il 19 febbraio, in occasione della visita informativa in Slovacchia, il Mediatore ed il sig. Pavel KANDRÁČ, difensore pubblico dei diritti, hanno partecipato ad una conferenza stampa nei locali della cancelleria del Consiglio nazionale slovacco, presieduta dal sig. Azelio FULMINI, direttore dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo in Slovacchia.
- Il 1° marzo il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza stampa presso l'ufficio del commissario per l'amministrazione di Cipro, sig.ra Eliana NICOLAOU. All'evento hanno partecipato circa 15 giornalisti.



Nikiforos Diamandouros ed Eliana Nicolaou, commissario per l'amministrazione di Cipro, intervengono durante una conferenza stampa. Nicosia, Cipro, 1° marzo 2004.

- Nel corso della stessa giornata, il prof. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista televisiva della durata di 35 minuti al giornalista Kyriakos PIERIDES della *Cyprus Broadcasting Corporation* (CYBC). La rete televisiva ha inoltre seguito la conferenza tenuta dal prof. DIAMANDOUROS il 3 marzo, in occasione dell'incontro con ciprioti di Grecia e Turchia organizzato dall'Associazione per la modernizzazione della società (OPEK) e dalla piattaforma turco-cipriota della ONG *This Country is Ours*. Entrambi gli eventi sono stati trasmessi in un unico programma dedicato al ruolo del Mediatore europeo.
- Il 2 marzo il prof. DIAMANDOUROS ha rilasciato varie interviste a radio e televisioni presso l'ufficio del ministero cipriota degli Affari interni, sig. Andreas CHRISTOU.
- Il 9 marzo la sig.ra Cristina CARPINELLI, giornalista dell'emittente italiana *Radio 24*, ha intervistato il prof. DIAMANDOUROS per un programma settimanale su tematiche relative alla UE.
- L'11 marzo il sig. Miguel ADROVER, produttore di *Europa 2004* per la rete pubblica spagnola *TVE*, ha intervistato il Mediatore. Scopo dell'intervista era illustrare ai cittadini spagnoli il suo ruolo.



- L'11 marzo la sig.ra Rosita AGNEW, addetto stampa e comunicazione, ha rilasciato un'intervista telefonica al sig. Christophe NONNENMACHER per *Strasbourg Magazine*. Il giornalista ha posto domande sulle attività di comunicazione del Mediatore.
- Il 24 marzo la visita del Mediatore in Repubblica Ceca si è conclusa con una conferenza stampa presso il Centro d'informazione dell'Unione europea di Praga. Circa 15 persone hanno partecipato all'evento, seguito da varie interviste bilaterali con il Mediatore.
- Il 27 marzo il Mediatore ha presentato il proprio lavoro ai giornalisti in occasione di una riunione organizzata dall'ufficio del presidente del consiglio regionale della Liguria, Italia.
- Il 31 marzo la sig.ra Luísa GODINHO, della rete pubblica portoghese RTP2, ha intervistato il prof. DIAMANDOUROS nel quadro di una serie di interviste che sarebbero state trasmesse durante la corsa alle elezioni parlamentari europee nel 2004. La sig.ra GODINHO ha domandato al prof. DIAMANDOUROS di illustrare il valore della propria attività ai cittadini, di elencare le principali sfide che il Mediatore deve affrontare e di delineare la propria visione sul futuro dell'istituzione.
- Il 16 aprile il Mediatore europeo ha tenuto una conferenza stampa all'ufficio lettone per i diritti umani di Riga. Dopo la presentazione del mandato e dell'attività del Mediatore si è svolta una lunga e vivace sessione durante la quale oltre una decina di rappresentanti della stampa ha posto numerose questioni su argomenti estremamente vari. Sono state affrontate tematiche legate al carico di lavoro del Mediatore, alla collaborazione con i difensori civili nazionali e regionali, alle indagini relative alla violazione del diritto comunitario a livello nazionale, alla corruzione e alla politica linguistica.
- Dopo la conferenza stampa il Mediatore è stato intervistato dal quotidiano *Lauku Avīze* e dalla rivista in lingua russa YAC.
- Il 19 aprile il Mediatore è stato intervistato dalla sig.ra Danutė JOKUBĖNIENĖ per la rivista lituana *Ekstra*.
- Il 20 aprile il Mediatore è stato intervistato a Vilnius dalla sig.ra Austė STOŠKUTĖ per la rivista *Euro-Integration News*.
- Il 21 aprile il Mediatore ha tenuto una conferenza stampa al Seimas (il Parlamento) lituano. Dopo una breve relazione sulla sua visita in Lituania, il Mediatore ha risposto a domande concernenti il numero di casi in esame, la natura delle denunce, la collaborazione con i difensori civili lituani e le sue aspettative relative alle denunce provenienti dalla Lituania dopo l'adesione.
- Dopo la conferenza stampa il Mediatore è stato intervistato dalla sig.ra Jūratė NEDVECKAITĖ per il settimanale lituano *Laikas*.
- Il 26 aprile, in occasione della pubblicazione della *Relazione annuale 2003*, il Mediatore ha tenuto una riunione informativa con la stampa. Otto giornalisti vi hanno preso parte: la sig.ra Aine GALLAGHER, *Reuters*, la sig.ra Johanna VESIKALLIO, *Finnish Press Agency*, il sig. Tobias BUCK, *Financial Times*, il sig. Brandon MITCHENER, *The Wall Street Journal Europe*, il sig. Hans-Martin TILLACK, *Stern*, il sig. Marcello FARAGGI, *Media/ARTE*, il sig. Brian BEARY, *European Report* e il sig. Triadafilos STANGOS per la televisione greca ERT. Il prof. DIAMANDOUROS ha sottolineato i principali sviluppi del 2003 sia per il Mediatore che per i cittadini ed ha risposto a domande relative alla *Relazione annuale*.
- Poco prima della riunione il Mediatore è stato intervistato dalla sig.ra Charlotte HJORTH della *Europe-By-Satellite*, l'agenzia televisiva della UE. Le domande della sig.ra HJORTH erano incentrate sul valore dell'istituzione per i cittadini.



© Seimas della Repubblica lituana



Nikiforos Diamandouros interviene durante una conferenza stampa. Vilnius, Lituania, 21 aprile 2004.

- Sempre il 26 aprile, il Mediatore ha rilasciato un'intervista al sig. Triadafilos STANGOS, giornalista per la televisione greca ERT e per il programma europeo *Eurocentrics*. L'intervista ha riguardato l'attività del Mediatore nel 2003 e le priorità del prof. DIAMANDOUROS sul lavoro.
- Più tardi nel corso della giornata il Mediatore ha rilasciato un'altra intervista televisiva, questa volta per una rete estone. Il giornalista, sig. Indrek TREUFELDT, ha chiesto al Mediatore cosa potessero aspettarsi i cittadini estoni dalla sua attività e quali fossero le modalità di presentazione di una denuncia.
- Il 30 aprile il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza stampa a Varsavia, presieduta dal commissario per la tutela dei diritti civili in Polonia, sig. Andrzej ZOLL. Erano presenti oltre una dozzina di giornalisti, in rappresentanza dei quotidiani, riviste, televisioni e radio più importanti. Il prof. DIAMANDOUROS ha presentato la propria attività e le ragioni della sua visita in Polonia. Le domande poste riguardavano i tipi di denuncia ricevuti dal Mediatore europeo, il tempo medio necessario al trattamento di una denuncia, il Codice di buona condotta amministrativa e la discrezione del Mediatore nel rilevare o meno un caso di cattiva amministrazione.
- La conferenza stampa è stata seguita da interviste con la sig.ra Małgorzata BORKOWSKA per la rivista *Trybuna* e con la sig.ra Marzena KAWA per la rete televisiva TVP3.
- Il 6 maggio il Mediatore è stato intervistato dal sig. Leo LINDER della *Leo Linder Filmproduktion* per un documentario educativo destinato agli studenti tedeschi dal titolo «Europa: istruzioni per l'uso». L'intervista si è concentrata sul contributo del Mediatore europeo per avvicinare l'Unione ai cittadini. Il sig. LINDER ha inoltre ripreso il personale del Mediatore nello svolgimento delle sue attività ed ha delineato il caso di un cittadino tedesco al quale era stato rifiutato il permesso di soggiorno in Lussemburgo.
- Il 6 maggio il sig. José MARTÍNEZ ARAGÓN, consigliere giuridico principale, ha presentato una relazione sul ruolo del Mediatore europeo ad un gruppo di 20 giornalisti provenienti da vari paesi, nell'ambito delle Settimane europee della comunicazione, organizzate dall'Università cattolica di Lione.



- Durante la sua visita ad Ankara, Turchia, l'11 e il 12 maggio, il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto riunioni informative con giornalisti della rete televisiva *NTV*, della radio nazionale *TRT*, del quotidiano *Yeni Safek* e delle agenzie di stampa *Anadolu*, *Anka* e *Cihan*. Il prof. DIAMANDOUROS ha risposto a domande legate alle competenze di un difensore civico, alle qualità necessarie per ricoprire la carica di difensore civico, alle relazioni esistenti fra la proposta di istituire un difensore civico in Turchia e alla richiesta di adesione alla UE presentata dalla Turchia.
- Il 27 maggio un giornalista del quotidiano *România Liberă* ha assistito alla presentazione svolta dal prof. DIAMANDOUROS a un gruppo di funzionari dell'ufficio del difensore del popolo rumeno sul ruolo e sui principali risultati conseguiti dal Mediatore europeo. Al termine del discorso del prof. DIAMANDOUROS, il giornalista ha posto varie domande circa la portata dei poteri del Mediatore europeo ed i diritti dei cittadini rumeni nella UE.
- Il 30 giugno, in occasione della sua visita ufficiale in Grecia, il prof. DIAMANDOUROS ed il sig. Nicos CONSTANTOPOULOS, capo del Partito Synaspismos, hanno rilasciato un'intervista congiunta alla stampa.
- Più tardi nel corso della giornata il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza stampa per un gruppo di 15 giornalisti dell'Associazione stampa estera di Atene.
- Il 1° luglio il prof. DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza stampa ad Atene, presso l'ufficio del difensore civico greco, dove ha anche rilasciato un'intervista al sig. Ilias BENEKOS, giornalista per il quotidiano greco *Imerisia*.
- Più tardi nel corso della giornata il prof. DIAMANDOUROS ed il sig. George PAPANDREOU, capo del Movimento sociale panellenico (PASOK) hanno tenuto una conferenza stampa congiunta nei locali del Parlamento greco.
- Il 19 luglio il Mediatore è stato intervistato dal sig. Toivo TÄNAVSUU, giornalista di un quotidiano nazionale estone, *Eesti Päevaleht*. Il sig. TÄNAVSUU ha discusso con il prof. DIAMANDOUROS i cambiamenti che il Mediatore europeo può apportare alla vita dei cittadini, le relazioni con i propri colleghi a livello nazionale e le denunce ricevute sino a quel momento dall'Estonia.
- Il 9 settembre la sig.ra Marie CAOUCETTE, del quotidiano canadese *Le Soleil*, ha intervistato il Mediatore a Quebec City. L'intervista si è svolta dopo che il Mediatore aveva pronunciato il discorso principale all'VIII congresso dell'Istituto internazionale dei difensori civici, rispondendo alla domanda: «Il riconoscimento dei diritti e delle libertà individuali può sopravvivere all'urgenza di rafforzare la sicurezza?».
- Il 16 settembre, a Rotterdam, il prof. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista al sig. Frits BALTESEN per il quotidiano olandese *NRC Handelsblad*.
- Il 14 ottobre il Mediatore ha illustrato la propria attività a 17 giornalisti provenienti da Finlandia, Svezia, Islanda e Norvegia. La presentazione si inseriva nel quadro di un seminario di formazione organizzato dal *Nordic Centre of Journalism* di Århus. Durante la sessione il Mediatore ha risposto a domande concernenti sia il suo ruolo reattivo in termini di trattamento delle denunce, sia il suo ruolo proattivo, in particolare per quanto concerne le attività legate alla comunicazione.
- Il 20 ottobre la sig.ra Anja VOGEL ha intervistato il prof. DIAMANDOUROS per il programma «*L'Europe au quotidien*» della radio francese *France Info*.
- Il 21 ottobre il Mediatore è stato intervistato dalla sig.ra Joana FERREIRA DA COSTA per il quotidiano nazionale portoghese *O Público*. La giornalista ha posto domande sui principali tipi di denunce trattate dal Mediatore, sulle ragioni per le quali i cittadini dovrebbero utilizzare i servizi del Mediatore invece di ricorrere al tribunale e sul grado di influenza esercitata dal mediatore sulle istituzioni comunitarie. Il Mediatore ha presentato la propria attività illustrando varie denunce provenienti dal Portogallo.



- Più tardi, nel corso della giornata, il Mediatore è stato intervistato dal sig. Martin CABRAL e dal sig. Nuno ROGEIRO, giornalisti della rete televisiva portoghese *SIC Noticias*, che trasmette notizie 24 ore su 24, per un programma dal titolo «Società delle nazioni». Il Mediatore ha fornito una brillante presentazione della propria attività, sottolineando l'importanza di difendere i diritti dei cittadini ed il suo appoggio alla Costituzione per l'Europa.
- Il 22 ottobre il Mediatore ha rilasciato un'intervista al sig. Paulo PENA per la testata informativa *Visão*. Il giornalista si è concentrato sull'opinione del Mediatore in merito alla delicata questione dell'equilibrio fra pubblica sicurezza e tutela delle libertà individuali.
- Nel corso della stessa giornata il Mediatore ha rilasciato una breve intervista ad un giornalista della stazione radio portoghese *Radio Renascença*, interessato soprattutto all'attività del Mediatore nel settore della discriminazione.
- Il 16 novembre il Mediatore ha partecipato ad un pranzo di lavoro organizzato dal Club della stampa di Strasburgo. L'oratore principale è stato il ministro francese degli Affari europei, sig.ra Claudie HAIGNERE. Il ministro ha invitato il Mediatore ad esporre il proprio punto di vista sulla Costituzione per l'Europa. Il Mediatore si è concentrato sull'importanza della Carta dei diritti fondamentali, sottolineando che si sarebbe impegnato a fondo per promuovere la conoscenza della Carta fra i cittadini. Al pranzo hanno partecipato una quarantina di persone, fra cui giornalisti, consulenti ed accademici. L'evento è stato presieduto dal sig. Daniel RIOT, direttore della redazione europea di *France 3*.
- Sempre durante la giornata del 16 novembre, il Mediatore si è rivolto a dieci giornalisti di *Radio France* in occasione di un seminario di formazione organizzato dal sig. Quentin DICKINSON, responsabile degli affari europei per la stazione radio. I giornalisti, provenienti da diverse aree della Francia, si erano riuniti a Strasburgo per una settimana allo scopo di conoscere l'attività delle istituzioni europee. Il Mediatore ha illustrato il proprio ruolo e fornito esempi di denunce presentate da cittadini ed organizzazioni francesi.
- Il 17 novembre il Mediatore è stato intervistato dal sig. Alex TAYLOR per un programma televisivo intitolato *Vivre en Europe*. Il programma, che affronta mensilmente argomenti specifici sull'Europa, viene trasmesso dal canale televisivo dell'Assemblea nazionale francese. Il sig. TAYLOR ha chiesto al Mediatore di illustrare la propria attività per i cittadini e di fornire esempi di casi affrontati provenienti dalla Francia.
- Il 22 novembre, in occasione della presentazione al Parlamento europeo della *Relazione annuale 2003*, il sig. Olivier VERHEECKE ha rilasciato un'intervista in diretta al sig. François KIRCH della stazione radio *BFM* di Bruxelles durante un programma intitolato *12-13 Europe*.
- Il 1° dicembre il Mediatore ha rilasciato un'intervista televisiva alla sig.ra Caroline DE CAMARET della rete *Public Sénat* per un programma intitolato «*Paroles d'Europe*». La giornalista ha chiesto al Mediatore di illustrare il proprio lavoro e di presentare esempi concreti di casi affrontati. Ha poi toccato la questione delle implicazioni della Costituzione europea per il Mediatore e, più in generale, per i cittadini.
- Il 2 dicembre il prof. DIAMANDOUROS, assieme al difensore civico francese, sig. Jean-Paul DELEVOYE, ha rilasciato un'intervista al responsabile di *Les Annonces de la Seine*, sig. Jean-René TANCREDE. Il giornalista ha posto delle domande al Mediatore europeo sui risultati conseguiti dall'istituzione nell'ultimo decennio, sui suoi sforzi per lavorare a stretto contatto con i difensori civici nazionali e sulle sue priorità future.
- Più tardi nel corso della giornata il prof. DIAMANDOUROS ha rilasciato un'intervista telefonica alla sig.ra Dominique DE COURCELLES di *Radio France Internationale*. Scopo dell'intervista era spiegare ai cittadini francesi quando, come e perché presentare una denuncia al Mediatore.
- L'intervista è stata seguita da una conferenza stampa organizzata congiuntamente dalla rappresentanza della Commissione europea e dall'ufficio informazioni del Parlamento europeo di Parigi. Dopo una presentazione dal titolo «L'Unione europea: i diritti dei cittadini e il Mediatore»,



il prof. DIAMANDOUROS ha risposto a domande relative alla Carta dei diritti fondamentali, alle denunce in materia ambientale e alla possibilità di istituire uffici del Mediatore europeo in ogni Stato membro. All'evento, presieduto dal sig. Yves GAZZO, direttore della rappresentanza della Commissione, hanno partecipato circa 15 giornalisti. Essi hanno ricevuto un comunicato stampa emesso dal difensore civico francese in occasione della visita del Mediatore europeo a Parigi.

6.5 PUBBLICAZIONI

Il Mediatore mira a raggiungere il maggior numero di cittadini possibile allo scopo di aumentare la consapevolezza relativa ai loro diritti, soprattutto al diritto di presentare denunce. L'istituzione utilizza principalmente pubblicazioni cartacee per informare le principali parti in causa e il grande pubblico. Nel 2004 le seguenti pubblicazioni sono state redatte e distribuite alle parti interessate.

Relazione annuale 2003 versione fotocopiata (11 lingue)

Nel mese di aprile una versione fotocopiata della *Relazione annuale 2003* è stata messa a disposizione dei membri della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, in modo da permettere loro di deliberare sull'attività del Mediatore prima del dibattito in seduta plenaria programmato per i mesi successivi.

Relazione annuale 2003 - Compendio e statistiche versione fotocopiata (20 lingue)

Sempre nel mese di aprile una versione fotocopiata della nuova *Relazione annuale 2003 - Compendio e statistiche* è stata messa a disposizione dei membri della commissione per le petizioni nelle 11 lingue ufficiali della UE e nelle nove lingue dei paesi in via di adesione.

Bollettino di informazione dei difensori civici numeri 2 e 3 (5 lingue)

I numeri 2 e 3 del bollettino di informazione semestrale della rete europea dei difensori civici, in cooperazione con la regione Europa dello IOI, sono stati distribuiti, rispettivamente in aprile e in ottobre, ai difensori civici europei a livello nazionale, regionale e locale, nonché ai membri della commissione per le petizioni del Parlamento europeo.

Il Mediatore europeo - In poche parole opuscolo (25 lingue)

Allo scopo di aumentare la consapevolezza del suo ruolo tra il grande pubblico, il Mediatore ha redatto un breve opuscolo che illustra i casi in cui egli può intervenire o meno e presenta esempi di denunce risolte. Disponibile nelle lingue degli attuali Stati membri, dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati, l'opuscolo risponde a domande quali «Che tipo di denunce può trattare il Mediatore?», «Cosa accade se egli non può accogliere una denuncia?», «Che risultati ci si può attendere?», «Chi altri mi può aiutare?». Stampato in oltre 650.000 copie, l'opuscolo è stato presentato il 1° maggio ed ampiamente distribuito. Nei mesi successivi è stato redatto anche in lingua croata.

Il Mediatore europeo - La può aiutare? opuscolo e formulario di denuncia (21 lingue)

Poco dopo l'adesione dei nuovi Stati membri, l'opuscolo *Il Mediatore europeo - La può aiutare?* è stata pubblicata unitamente al formulario di denuncia nelle 21 lingue del Trattato. Presentando il ruolo del Mediatore e spiegando chi può presentare una denuncia e come farlo, l'opuscolo rappresenta un'utile guida per chi volesse usufruire dei servizi del Mediatore. È stato distribuito in settembre ai difensori civici, ai deputati del Parlamento europeo, alle rappresentanze delle istituzioni, agli uffici informazione, alle reti e ai referenti della Commissione europea.



Relazione annuale 2003 versione a colori (20 lingue)

Nel mese di ottobre la *Relazione annuale 2003*, disponibile nelle 20 lingue ufficiali, è stata distribuita nella nuova veste ai deputati del Parlamento europeo, alle istituzioni e agli organi della UE, ai difensori civici, nonché alle reti e ai referenti della Commissione europea. Allo scopo di utilizzare al meglio il denaro pubblico e di rispettare l'ambiente, il Mediatore ha optato per una tiratura limitata della *Relazione annuale* completa (10.000 copie), mettendo invece a disposizione di un pubblico notevolmente più ampio il *Compendio e statistiche* (24.000 copie).

Relazione annuale 2003 – Compendio e statistiche versione a colori (20 lingue)

Il *Compendio e statistiche*, pubblicato nel mese di novembre in 20 versioni linguistiche, è stato distribuito sia ai destinatari della *Relazione annuale* completa, sia alle organizzazioni non governative, alle associazioni di consumatori, alle organizzazioni professionali e alle università.

6.6 COMUNICAZIONI ONLINE

Posta elettronica

Nell'aprile del 2001 è stata inserita nel sito web una versione elettronica del formulario di denuncia, disponibile in 12 lingue. In seguito all'allargamento dell'Unione europea, il 1° maggio 2004, il formulario è stato tradotto in altre nove lingue. Una percentuale record del 55% di tutte le denunce ricevute dal Mediatore è stata presentata via Internet, nella maggior parte dei casi utilizzando il formulario di denuncia in formato elettronico.

Nel 2004 si è verificato l'aumento più consistente di richieste di informazioni inviate all'indirizzo e-mail principale del Mediatore europeo. In totale sono state ricevute 8.010 e-mail di questo tipo e tutti hanno ricevuto una risposta. Di questi, 4.089 erano e-mail collettivi trasmessi da cittadini nel quadro di varie campagne, che toccavano problemi quali l'eutanasia, la barriera di sicurezza israeliana, gli esperimenti sugli animali, i cuccioli di foca e il cosiddetto «caso Buttiglione». Le risposte contenevano informazioni sul mandato del Mediatore europeo e, ove possibile, indicazioni relative a chi rivolgersi per affrontare il problema sollevato.

Nel corso del 2004 sono state trasmesse oltre 3.200 richieste di informazioni da singoli cittadini, rispetto alle circa 2.000 richieste del 2003 e del 2002. A tutte è stata inviata una risposta individuale da parte di un membro del personale del Mediatore europeo.

Sviluppi del sito web

Nel 2004 il sito web del Mediatore (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>) ha subito delle trasformazioni dal punto di vista linguistico. Alla fine di aprile la pagina principale e le pagine di navigazione, in precedenza disponibili in 11 lingue, sono state tradotte in altre 10 lingue, ossia le nove lingue dei nuovi Stati membri e l'irlandese.

Nel corso dello stesso mese il Mediatore ha presentato la *Relazione annuale 2003* alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo. Per la prima volta il *Compendio* della relazione è stato pubblicato separatamente. La *Relazione annuale* ed il *Compendio* sono stati messi in rete in 20 lingue.

Per meglio informare il pubblico sull'attività del Mediatore, nel 2004 è stato pubblicato per la prima volta un nuovo opuscolo dal titolo *Il Mediatore europeo - In poche parole*, disponibile in 25 lingue (le 21 lingue del Trattato e le quattro lingue dei paesi candidati all'adesione alla UE). Nel 2004 è stata inoltre ripubblicato l'opuscolo intitolato *Il Mediatore europeo - La può aiutare?*, corredato di un formulario di denuncia e disponibile per la prima volta in 21 lingue. Entrambe le pubblicazioni, così



come una versione in formato elettronico del formulario di denuncia, sono state messe a disposizione degli utenti del sito in tutte le versioni linguistiche.

Dal 1° maggio al 31 dicembre 2004, in seguito all'allargamento dell'Unione europea, le pagine principali del Mediatore europeo sono state consultate 195.228 volte. La versione inglese è stata la più letta (45.566 visite), seguita da quella francese, italiana, spagnola, tedesca e polacca. Quanto alla provenienza geografica degli utenti, il maggior numero di visitatori è stato riscontrato in Italia (16.950 visite), seguita da Belgio, Spagna, Francia, Germania e Polonia.

Per assicurare che il sito web del Mediatore europeo occupasse una posizione di primo piano fra i siti della UE, nel corso del 2004 l'ufficio del Mediatore ha preso parte alle attività del Comitato editoriale interistituzionale Internet (CEiii). Il CEiii è presieduto dalla Direzione generale Stampa e Comunicazione della Commissione europea e raggruppa rappresentanti responsabili di questioni inerenti a Internet delle istituzioni e degli organi della UE. Nel 2004 il Comitato si è riunito in cinque occasioni, per discutere e coordinare tematiche legate, ad esempio, all'allargamento della UE, al plurilinguismo, alle denominazioni dei domini Internet, al diritto d'autore, ai siti web interistituzionali ed alla cooperazione in materia di contratti e servizi.



INTRODUZIONE

1 COMPENDIO

2 DENUNCE E INDAGINI

3 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE

4 RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E GLI ORGANI CORRISPONDENTI

6 COMUNICAZIONI

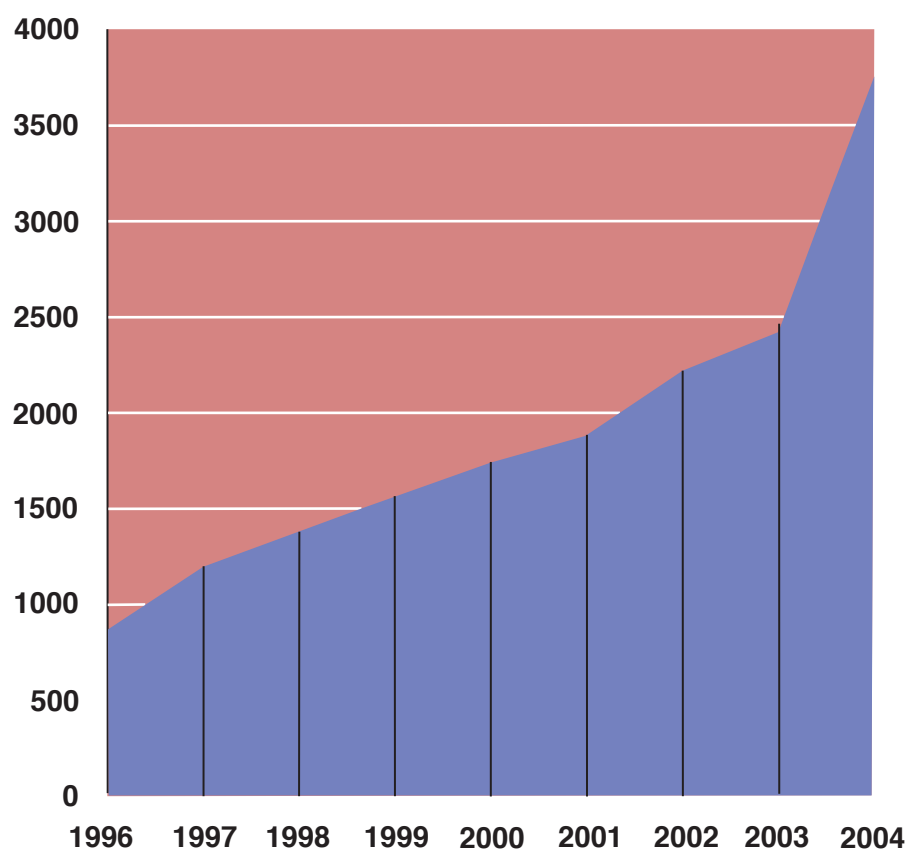
7 ALLEGATI



A STATISTICHE

1 CASI TRATTATI NEL 2004

1.1	NUMERO DI CASI ESAMINATI IN TOTALE NEL 2004.....	4048
	– indagini pendenti al 31.12.2003	183 ¹
	– denunce in corso di esame di ricevibilità al 31.12.2003.....	131
	– denunce ricevute nel 2004	3726
	– indagini su iniziativa del Mediatore europeo	8



Aumento delle denunce 1996 – 2004

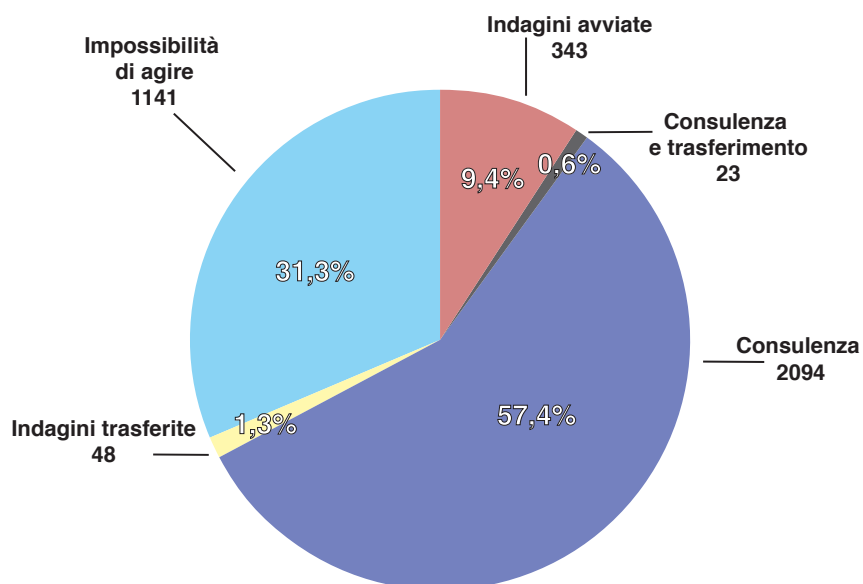
¹ Di cui 4 su iniziativa del Mediatore europeo e 179 a seguito di denunce.



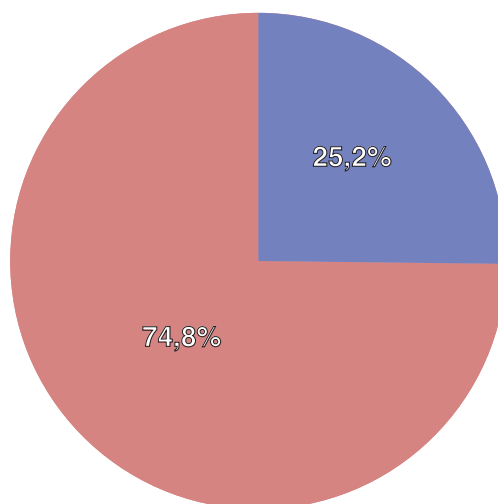
1.2 ESAME DELLA RICEVIBILITÀ O IRRICEVIBILITÀ CONCLUSO 94,6 %

1.3 CLASSIFICAZIONE DELLE DENUNCE

1.3.1 Secondo il tipo di azione adottata dal Mediatore europeo a favore dei denunciati



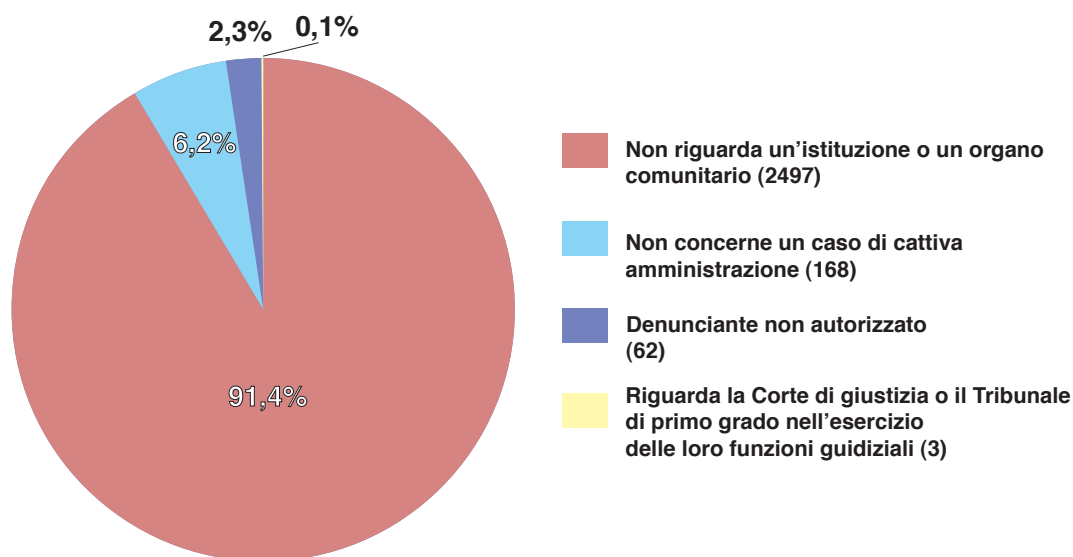
1.3.2 Rispetto al mandato del Mediatore europeo



■ Denunce che rientrano nel mandato del Mediatore (919)
 ■ Denunce che esulano dal mandato del Mediatore (2730)

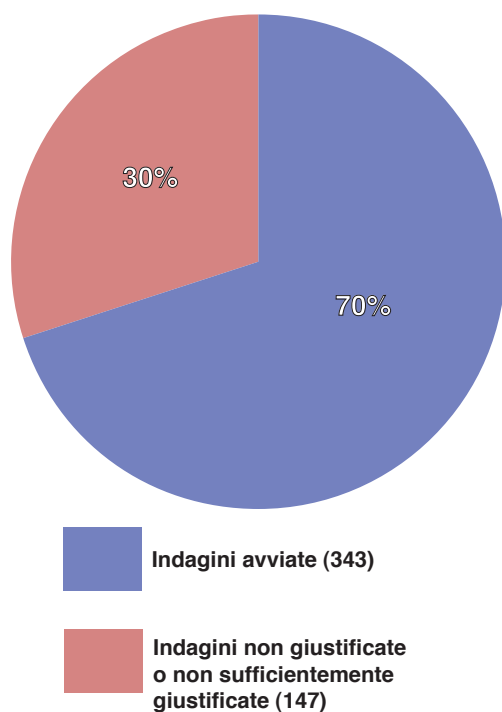


DENUNCE CHE ESULANO DAL MANDATO DEL MEDIATORE

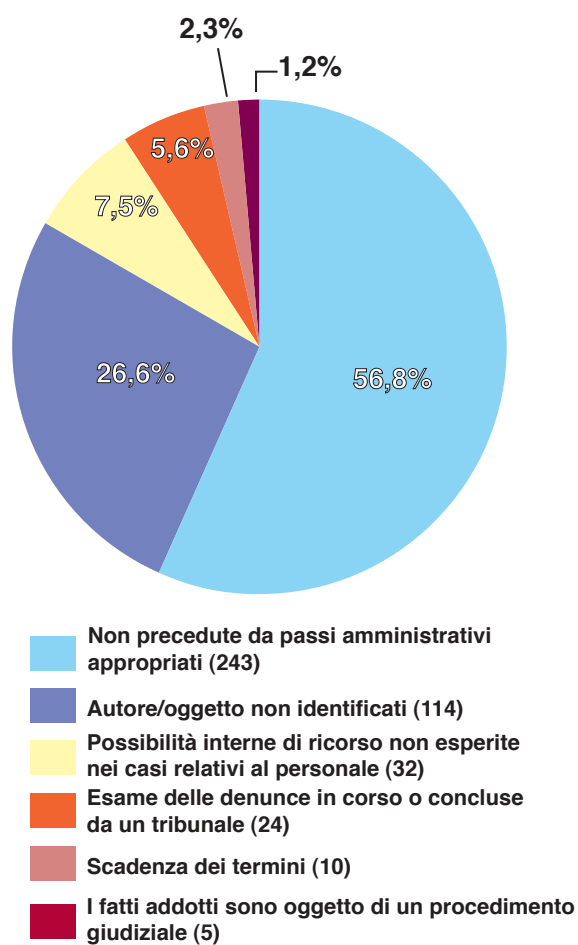


DENUNCE CHE RIENTRANO NEL MANDATO DEL MEDIATORE

Denunce ricevibili

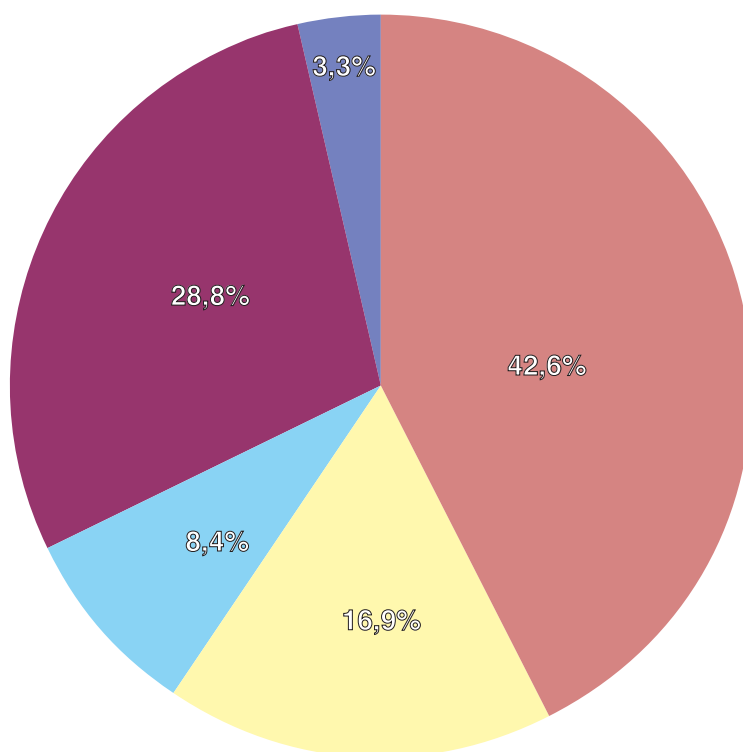


Denunce irricevibili





2 DENUNCE TRASMESSE AD ALTRI ORGANISMI E SUGGERIMENTI



- Invito a contattare il difensore civico o a presentare una petizione al parlamento nazionale o regionale (906)
- Invito a contattare la Commissione europea (359)
- Invito a presentare una petizione al Parlamento europeo (179)
- Suggerimento di contattare altri organi (613)
- Denunce trasferite (71)
 - al Parlamento europeo (13)
 - alla Commissione europea (4)
 - al difensore civico nazionale o regionale (54)

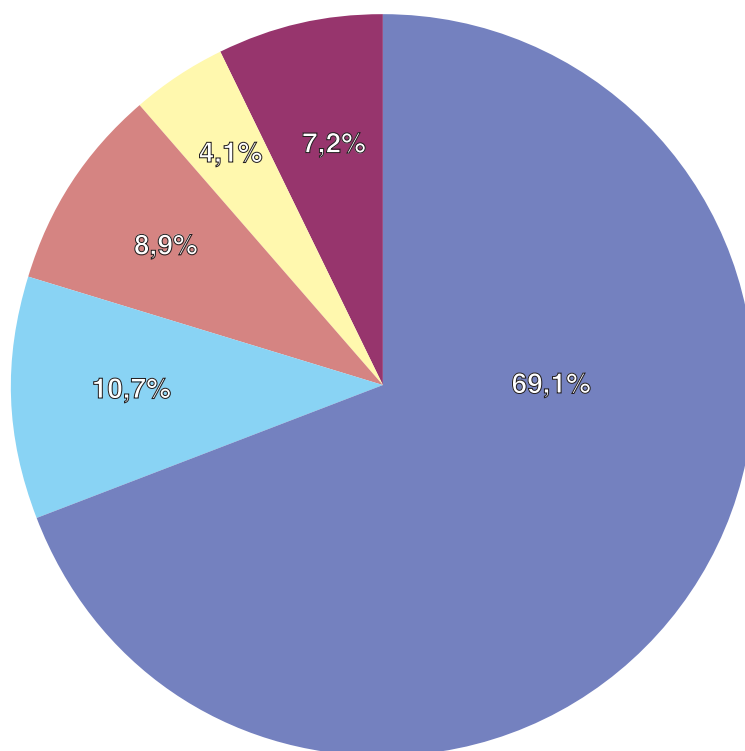


3 INDAGINI CONDOTTE NEL 2004.....534

Nel corso del 2004 il Mediatore europeo ha condotto 534 indagini, di cui 351 avviate nel 2004 (di cui otto di propria iniziativa) e 183 ancora pendenti al 31.12.2003.

3.1 ISTITUZIONI E ORGANI SOTTOPOSTI A INDAGINE

(Alcuni casi riguardano due o più istituzioni o organi)

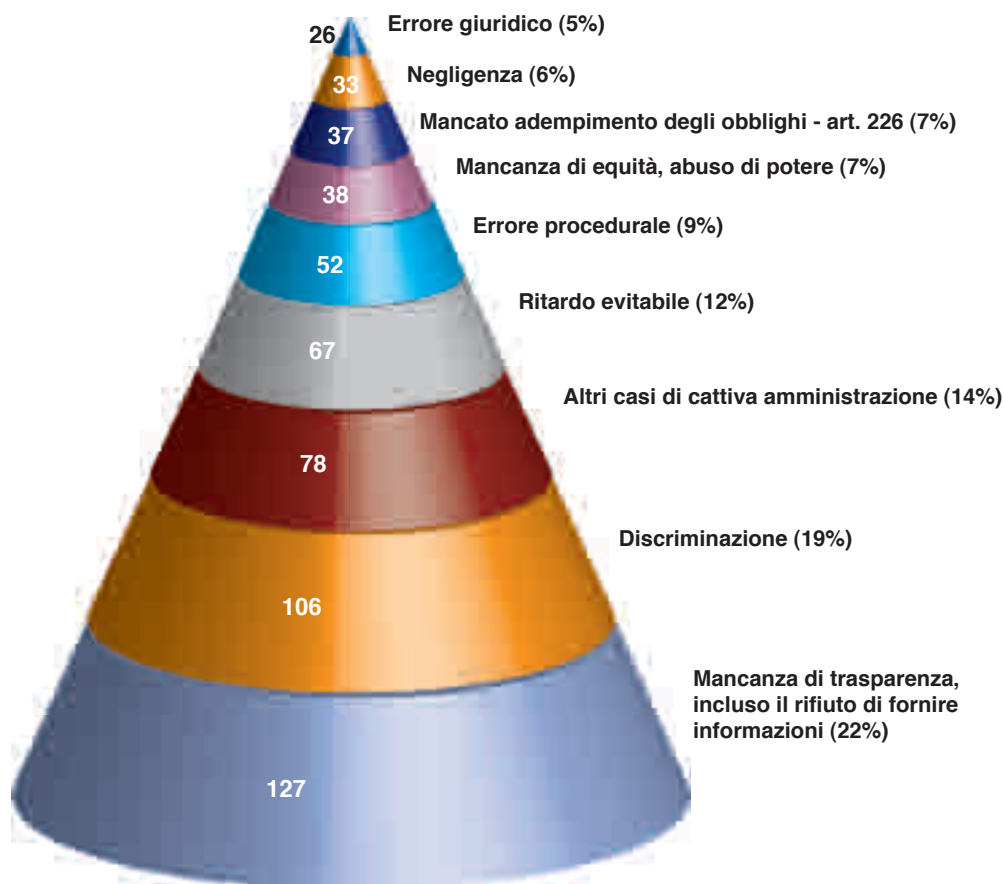


Commissione europea	(375)
Ufficio europeo per la selezione del personale	(58)
Parlamento europeo	(48)
Consiglio dell'Unione europea	(22)
Altri	(39):
Banca europea per gli investimenti	7
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	5
Comitato delle regioni dell'Unione europea	5
Banca centrale europea	4
Corte di giustizia delle Comunità europee	3
Corte dei conti delle Comunità europee	3
Comitato economico e sociale europeo	3
Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia	2
Autorità europea per la sicurezza alimentare	1
Missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia Herzegovina	1
Eurojust	1
Europol	1
Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee	1
Istituto universitario europeo	1
Agenzia europea per l'ambiente	1



3.2 TIPI DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE DENUNCIATA

(In alcuni casi sono stati denunciati due tipi di cattiva amministrazione)



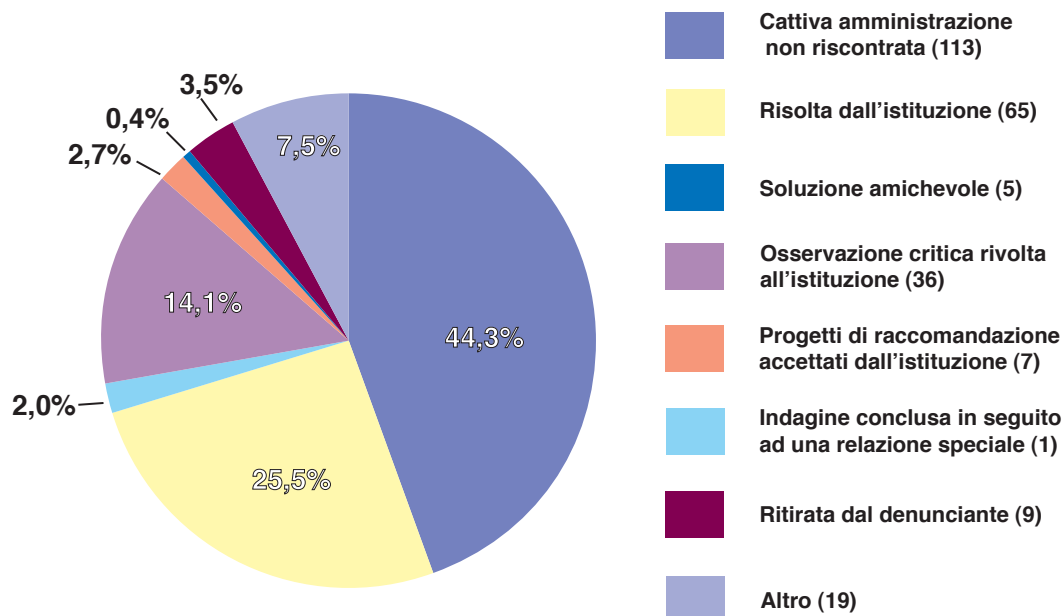
3.3 PROPOSTE DI SOLUZIONE AMICHEVOLE, PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE E RELAZIONI SPECIALI NEL 2004

- proposte di soluzioni amichevoli12
- progetti di raccomandazioni17
- relazioni speciali.....1



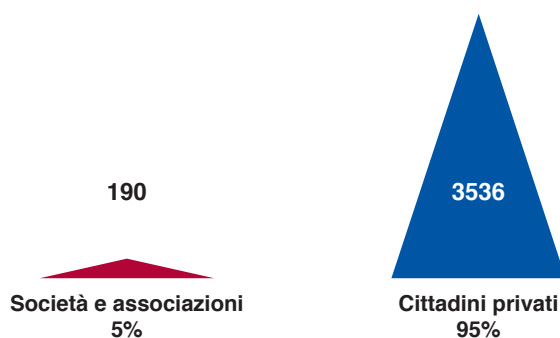
3.4 INDAGINI CHIUSE CON DECISIONE MOTIVATA 251²

(le indagini possono concludersi per una o più delle seguenti ragioni)



4 ORIGINE DELLE DENUNCE REGISTRATE NEL 2004

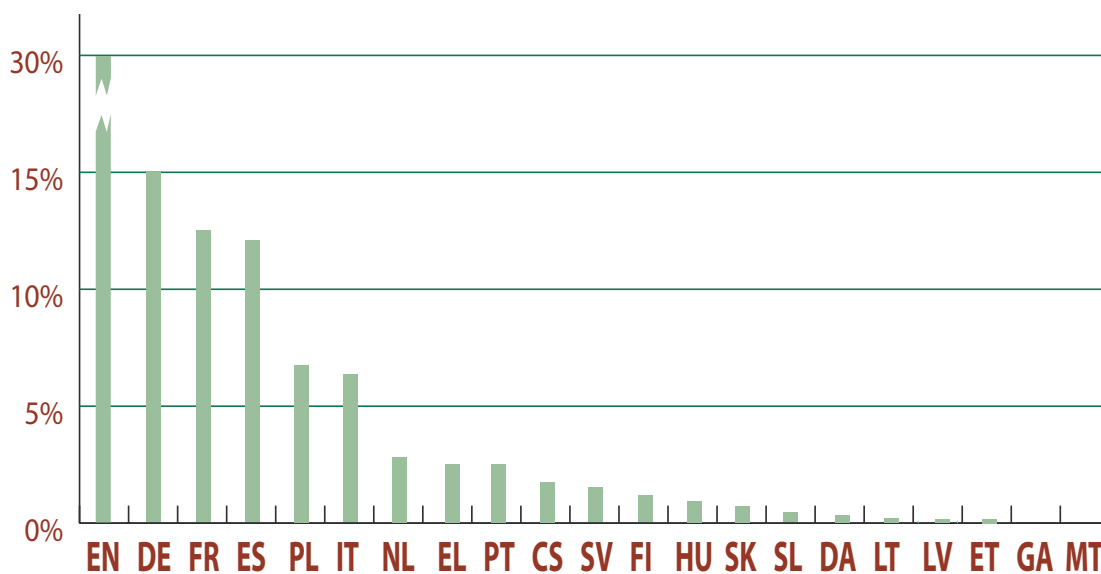
4.1 ORIGINE DELLE DENUNCE



² Di cui quattro su iniziativa del Mediatore.



4.2 RIPARTIZIONE LINGUISTICA DELLE DENUNCE





4.3 RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE DENUNCE ³

Paese	Numero di denunce	% di denunce	Popolazione dell'UE in %	Indice ³
Malta	38	1,0	0,1	11,7
Lussemburgo	40	1,1	0,1	10,9
Cipro	59	1,6	0,2	10,0
Belgio	268	7,2	2,3	3,2
Slovenia	38	1,0	0,4	2,3
Finlandia	73	2,0	1,1	1,7
Irlanda	53	1,4	0,9	1,6
Grecia	129	3,5	2,4	1,4
Spagna	482	12,9	9,2	1,4
Portogallo	116	3,1	2,3	1,4
Slovacchia	52	1,4	1,2	1,2
Repubblica ceca	98	2,6	2,2	1,2
Svezia	84	2,3	2,0	1,2
Austria	69	1,9	1,8	1,1
Polonia	285	7,6	8,3	0,9
Danimarca	32	0,9	1,2	0,7
Germania	464	12,4	18,0	0,7
Paesi Bassi	88	2,4	3,5	0,7
Ungheria	53	1,4	2,2	0,6
Lituania	18	0,5	0,8	0,6
Estonia	7	0,2	0,3	0,6
Francia	303	8,1	13,5	0,6
Italia	269	7,2	12,6	0,6
Lettonia	9	0,2	0,5	0,5
Regno Unito	195	5,2	13,0	0,4
Altri	404	10,9		

³

Il dato è stato calcolato dividendo la percentuale delle denunce per la percentuale della popolazione. Laddove è maggiore di 1, indica che il paese in questione presenta più denunce al Mediatore di quante se ne potrebbero attendere considerando la dimensione demografica. Tutte le percentuali riportate nella tabella sono state arrotondate al decimale.



B IL BILANCIO DEL MEDIATORE

Un bilancio indipendente

Lo Statuto del Mediatore europeo prevedeva in origine che il bilancio del Mediatore europeo fosse allegato alla sezione I (Parlamento europeo) del bilancio generale dell'Unione europea.

Nel dicembre 1999, il Consiglio ha stabilito l'indipendenza del bilancio del Mediatore europeo. Dal 1° gennaio 2000⁴, di conseguenza, il bilancio del Mediatore europeo è una sezione indipendente del bilancio dell'Unione europea (sezione VIII-A).

Struttura del bilancio

Il bilancio del Mediatore europeo si divide in tre titoli. Gli stipendi, le indennità e le altre spese connesse al personale figurano nel titolo 1 del bilancio. Il titolo 2 del bilancio riguarda immobili, attrezzature e spese varie di mantenimento. Il titolo 3 comprende un unico capitolo che finanzia le adesioni alle organizzazioni internazionali di difensori civili.

Cooperazione con il Parlamento europeo

Per evitare inutili esuberi di personale amministrativo e tecnico, molti dei servizi necessari al Mediatore sono forniti attraverso il Parlamento europeo. I settori in cui il Mediatore fa assegnamento, in misura più o meno ampia, sull'assistenza dei servizi del Parlamento comprendono:

- personale, ovvero preparazione dei contratti e decisioni in materia di diritti individuali;
- controllo finanziario e contabilità;
- traduzione, interpretariato e stampa;
- affitto dei locali di lavoro;
- informatica, telecomunicazioni e disbrigo della corrispondenza.

La cooperazione fra il Mediatore ed il Parlamento europeo ha consentito notevoli risparmi in termini di efficienza nel bilancio comunitario. In effetti, in virtù di tale cooperazione, il personale amministrativo del Mediatore non ha subito sostanziali incrementi.

Nel caso in cui i servizi forniti al Mediatore comportino una spesa diretta aggiuntiva da parte del Parlamento europeo, si effettua un addebito il cui pagamento viene eseguito tramite un conto di collegamento. La locazione degli uffici ed i servizi di traduzione sono le principali voci di spesa trattate con questo sistema.

Il bilancio 2004 comprendeva un importo forfetario per coprire i costi sostenuti dal Parlamento europeo relativi alla fornitura di servizi consistenti unicamente in ore di lavoro, quali l'amministrazione di contratti, stipendi e indennità del personale ed una serie di servizi informatici.

La cooperazione tra il Parlamento europeo ed il Mediatore è stata avviata da un Accordo quadro del 22 settembre 1995, completato dagli Accordi sulla cooperazione amministrativa e sulla cooperazione finanziaria e di bilancio, siglati il 12 ottobre 1995.

Nel dicembre 1999 il Mediatore ed il Presidente del Parlamento europeo hanno sottoscritto un accordo che rinnovava gli accordi di cooperazione, con alcune modifiche, per l'esercizio 2000, e che prevedeva un rinnovo automatico per il periodo successivo.

⁴

Regolamento 2673/1999 del Consiglio del 13 dicembre 1999, GU L 326, pag. 1.



Il bilancio 2004

La tabella dell'organico del Mediatore prevedeva nel 2004 un totale di 38 posti.

L'importo totale iniziale degli stanziamenti disponibili nel bilancio del Mediatore per il 2004 era di 5.817.468,00 €. Il titolo 1 (spese per il personale dell'istituzione) ammontava a 4.944.500,00 €. Il titolo 2 (immobili, attrezzature e spese varie di funzionamento) ammontava a 869.968,00 €. Il titolo 3 (spese risultanti dall'esecuzione di compiti specifici da parte dell'istituzione) ammontava a 3.000,00 €.

La seguente tabella indica le spese effettive nel 2004 in termini di stanziamenti impegnati.

Titolo 1	€ 4 173 642,33
Titolo 2	€ 892 632,78
Titolo 3	€ 2 644,78
Totale	€ 5 068 919,89

Le entrate sono costituite principalmente da trattenute effettuate sulle remunerazioni del Mediatore e del suo personale. In termini di pagamenti ricevuti, il totale delle entrate nel 2004 è stato di 530.367,85 €.

Il bilancio 2005

Il bilancio 2005, elaborato nel corso del 2004, prevede una tabella dell'organico di 51 posti, ovvero 13 posti aggiuntivi rispetto alla tabella dell'organico del 2004. Questo aumento è dovuto in gran parte all'allargamento dell'Unione europea e alla necessità dell'Ufficio del Mediatore di dotarsi di adeguate conoscenze, tanto delle lingue quanto dei sistemi giuridici dei nuovi Stati membri.

L'importo totale degli stanziamenti per il 2005 è pari a 7.312.614 €. Il titolo 1 (spese per il personale dell'istituzione) ammonta a 6.239.614 €. Il titolo 2 (immobili, attrezzature e spese varie di funzionamento) ammonta a 1.070.000 €. Il titolo 3 (spese risultanti dall'esecuzione di compiti specifici da parte dell'istituzione) ammonta a 3.000 €.

Il bilancio 2005 prevede entrate complessive pari a 720.241 €.



C PERSONALE

MEDIATORE EUROPEO

P. NIKIFOROS DIAMANDOUROS

P. Nikiforos DIAMANDOUROS è nato ad Atene, Grecia, il 25 giugno 1942. È stato eletto Mediatore europeo il 15 gennaio 2003 e ha assunto l'incarico il 1° aprile 2003.

Dal 1998 al 2003 è stato il primo difensore civico nazionale della Grecia. Ha ricoperto l'incarico di professore di politiche comparate presso il dipartimento di Scienze politiche e della Pubblica Amministrazione dell'Università di Atene dal 1993 (attualmente in aspettativa). Dal 1995 al 1998 è stato presidente del Centro nazionale per le ricerche sociali (EKKE).

Ha conseguito la laurea in Scienze politiche presso l'Università dell'Indiana (1963), quindi il *Master of Arts* (1965), il *Master of Philosophy* (1969) e il dottorato di ricerca (1972) presso la *Columbia University*. Prima di diventare professore all'Università di Atene (1988), è stato docente della *State University of New York* e ricercatore alla *Columbia University* (1973-1978). Dal 1980 al 1983 è stato direttore per lo sviluppo all'*Athens College* di Atene. Dal 1983 al 1988 è divenuto direttore per i programmi per l'Europa Occidentale e il Vicino e Medio Oriente, presso il *Social Science Research Council* di New York. Dal 1988 al 1991 ha diretto l'Istituto ellenico di Studi internazionali e strategici di Atene, un organismo di ricerca in ambito politico istituito grazie al finanziamento congiunto delle Fondazioni *Ford e MacArthur*. Nel 1997 è stato professore ospite di scienze politiche presso l'Istituto di Studi avanzati in Scienze sociali *Juan March*, a Madrid.

Ha ricoperto la carica di presidente dell'Associazione greca di Scienze politiche (1992-1998) e dell'Associazione degli studi greci moderni degli Stati Uniti (1985-1988). Nel 1999 è stato nominato membro della commissione nazionale greca per i diritti umani e nel 2000 del Consiglio nazionale per la riforma amministrativa. Nel 2000 ha partecipato alla conferenza Bildeberg. Dal 1990 è copresidente della sottocommissione per l'Europa meridionale del Consiglio delle ricerche in scienze sociali di New York, le cui attività sono finanziate dalla Fondazione Volkswagen. Inoltre è codirettore generale della collana *The New Southern Europe* della *Johns Hopkins University Press* e beneficiario di contributi di ricerca della *Fulbright* e della *National Endowment for the Humanities*.

Le sue numerose pubblicazioni riguardano soprattutto la politica e la storia della Grecia e dell'Europa meridionale e sudorientale, con particolare riferimento alla democratizzazione, alla costruzione dello Stato e della nazione e alle relazioni fra cultura e politica.



SEGRETERIATO DEL MEDIATORE EUROPEO

Il segretariato del Mediatore europeo è responsabile della gestione dell'ufficio personale del Mediatore. Organizza l'agenda del Mediatore, coordina la corrispondenza in entrata e in uscita, si occupa delle relazioni con istituzioni ed organi dell'Unione europea nonché degli aspetti protocollari dell'attività dell'istituzione e svolge mansioni generali di segretariato per il Mediatore.

Nicholas CATEPHORES

Assistente del Mediatore
Tel. +33 3 88 17 23 83

Eleni-Anna GALATIS

Segretaria del Mediatore
Tel. +33 3 88 17 25 28

DIPARTIMENTO GIURIDICO

Il dipartimento giuridico si compone principalmente di giuristi che esaminano le denunce ricevute dal Mediatore europeo e conducono le indagini. Il capo del dipartimento giuridico consiglia il Mediatore sull'orientamento strategico e giuridico dell'istituzione e gestisce il dipartimento. L'assistente del capo del dipartimento giuridico assicura il buon funzionamento dei servizi di controllo interno della qualità e di gestione delle informazioni e coordina il contributo del dipartimento alla Relazione annuale.

Nel 2004 il dipartimento era composto dal capo del dipartimento giuridico, da sei consiglieri giuridici principali, da cinque giuristi, da un assistente giuridico e dall'assistente del capo del dipartimento giuridico. Nel corso dell'anno il dipartimento giuridico ha accolto dieci tirocinanti.

Ian HARDEN

Capo del dipartimento giuridico
Tel. +33 3 88 17 23 84

Ian HARDEN è nato a Norwich, Inghilterra, il 22 marzo 1954. Ha studiato legge al *Churchill College* di Cambridge, conseguendo la laurea con lode in Scienze politiche nel 1975 e la laurea in giurisprudenza nel 1976. Presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sheffield ha svolto gli incarichi di «lecturer» dal 1976 al 1990, di «senior lecturer» dal 1990 al 1993, di «reader» dal 1993 al 1995 e di Professore di diritto pubblico a partire dal 1995. È entrato a far parte dell'organico del Mediatore europeo in qualità di consigliere giuridico principale nel 1996, per poi diventare capo del segretariato dal 1997 al 1999 e quindi capo del dipartimento giuridico dal 2000 in poi. È autore o co-autore di numerose pubblicazioni sul diritto pubblico e sul diritto comunitario, fra cui *The Contracting State* (Buckingham: Open University Press, 1992); *Flexible Integration: towards a more effective and democratic Europe* (London CEPR, 1995) e *European Economic and Monetary Union: the Institutional Framework* (Kluwer Law International, 1997). È membro dell'*Association Française des Constitutionnalistes* e dello *Study of Parliament Group* nel Regno Unito.

Murielle RICHARDSON

Assistente del capo del dipartimento giuridico
Tel. +33 3 88 17 23 88

GIURISTI

I giuristi si occupano delle denunce, che possono essere trasmesse al Mediatore in una delle 21 lingue dell'Unione europea riconosciute dal Trattato. Essi propongono e svolgono indagini di propria iniziativa, rispondono alle richieste di informazioni dei cittadini, assistono il Mediatore per questioni giuridiche, forniscono consulenze sulle procedure, le novità e le tradizioni legali degli Stati membri di appartenenza e rappresentano il Mediatore in occasione di alcuni eventi pubblici.



Elodie BELFY

Assistente giuridico
Tel. +32 2 284 39 01

Peter BONNOR

Giurista
Tel. +33 3 88 17 25 41

Benita BROMS

Responsabile dell'antenna di Bruxelles
Consigliere giuridico principale
Tel. +32 2 284 25 43

Alessandro DEL BON

Giurista (fino al 31.05.2004)
Tel. +33 3 88 17 23 82

Marjorie FUCHS

Giurista
Tel. +33 3 88 17 40 78

Gerhard GRILL

Consigliere giuridico principale
Tel. +33 3 88 17 24 23

Marta HIRSCH-ZIEMBINSKA

Consigliere giuridico principale
Tel. +33 3 88 17 27 46

Andrea JANOSI

Consigliere giuridico principale (fino al 30.09.2004)

José MARTÍNEZ ARAGÓN

Consigliere giuridico principale
Tel. +33 3 88 17 24 01

Tina NILSSON

Giurista
Tel. +32 2 284 14 17

Ida PALUMBO

Giurista
Tel. +33 3 88 17 23 85

Olivier VERHEECKE

Consigliere giuridico principale
Tel. +32 2 284 20 03

TIROCINANTI

Mari AMOS

Tirocinante (dall'1.02.2004 al 31.12.2004)

Sigita BRUZAITE

Tirocinante (dall'1.02.2004 al 31.07.2004)

Liv-Stephanie HAUG

Tirocinante (fino al 31.07.2004)

Georgios KATHARIOS

Tirocinante (dall'1.09.2004)
Tel. +32 2 284 38 49

Daniel KOBLENCZ

Tirocinante (dall'1.09.2004)
Tel. +32 2 284 38 31

Jernej LETNAR CERNIC

Tirocinante (dall'1.09.2004)
Tel. +33 3 88 17 29 64

Wiebke PANKAUKE

Tirocinante (dall'1.09.2004)
Tel. +33 3 88 17 24 02

Pagona-Maria REKAITI

Tirocinante (fino al 30.06.2004)

Andrea SACK

Tirocinante (dall'1.09.2004)
Tel. +33 3 88 17 39 31

Tereza SAMANOVA

Tirocinante (dall'1.02.2004 al 31.12.2004)

Asta UPTAITE

Tirocinante (dall'1.10.2004)
Tel. +32 2 284 26 09



DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

Il dipartimento amministrativo e finanziario è responsabile di tutta l'attività non giuridica dell'Ufficio del Mediatore. Si compone di tre sezioni: sezione personale, amministrazione e finanze, sezione trattamento delle denunce e sezione comunicazione. Il capo del dipartimento amministrativo e finanziario gestisce l'attività del dipartimento, ne coordina il personale, propone ed organizza la strategia amministrativa e finanziaria dell'istituzione, rappresenta il Mediatore in diversi contesti interistituzionali ed è responsabile della programmazione e dell'esecuzione del bilancio del Mediatore.

João SANT'ANNA

Capo dipartimento amministrativo e finanziario

Tel. +33 3 88 17 53 46

João SANT'ANNA è nato a Setúbal, Portogallo, il 3 maggio 1957. Ha studiato giurisprudenza all'Università di Lisbona dal 1975 al 1980, iscrivendosi all'albo di Lisbona nel 1981. Dal 1980 al 1982 ha svolto l'attività di avvocato presso la divisione giuridica ed amministrativa del ministero portoghese degli Affari interni per la regione di Lisbona. Fra il 1982 e il 1984 ha proseguito i propri studi giuridici nel settore della proprietà intellettuale all'Università Ludwig Maximilian e all'Istituto Max-Planck di Monaco. Dopo aver fatto ritorno in Portogallo nel 1984, è stato nominato capo della Divisione giuridica ed amministrativa del ministero portoghese degli Affari interni per la regione di Lisbona. Nel 1986 è divenuto funzionario del Parlamento europeo, lavorando per le Direzioni generali Informazione e Relazioni pubbliche, Ricerca, Personale e Finanze e, infine, per il servizio giuridico del Parlamento europeo. È entrato a far parte dell'organico dell'ufficio del Mediatore europeo nel 2000, in qualità di capo dipartimento amministrativo e finanziario.

SEZIONE PERSONALE, AMMINISTRAZIONE E FINANZE

La sezione personale, amministrazione e finanze è il settore che si occupa delle attività più diversificate.

Le responsabilità finanziarie, dovute al fatto che il Mediatore europeo dispone di un bilancio indipendente, sono divise fra quattro agenti amministrativi, responsabili della preparazione e dell'esecuzione del bilancio.

L'addetto all'informatica è responsabile, in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, di tutte le necessità dell'ufficio legate alla tecnologia dell'informazione. Gestisce hardware e software utilizzati da tutto il personale, sviluppa banche dati ed altre applicazioni ad uso interno, propone ed effettua l'acquisto e il ritiro delle attrezzature e fornisce assistenza agli utenti.

Altre attività fondamentali svolte da questa sezione sono l'assunzione e la gestione del personale, il disbrigo della corrispondenza in entrata e in uscita, la gestione delle telefonate e dell'infrastruttura dell'ufficio, il coordinamento della traduzione dei documenti, l'organizzazione della biblioteca giuridica e degli archivi dell'istituzione.



Rachel DOELL

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 23 98

Jean-Pierre FEROMONT

Addetto alle finanze

Tel. +32 2 284 38 97

Giovanna FRAGAPANE

Addetta alle finanze (dall'1.05.2004)

Tel. +33 3 88 17 29 62

Alexandros KAMANIS

Addetto alle finanze (fino al 29.02.2004)

Isgouhi KRIKORIAN

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 25 40

Gaël LAMBERT

Addetto all'informatica

Tel. +33 3 88 17 23 99

Juan Manuel MALLEA

Segretario

Tel. +33 3 88 17 23 01

Charles MEBS

Segretario

Tel. +33 3 88 17 70 93

Elizabeth MOORE

Segretaria (fino al 30.11.2004)

Véronique VANDAELE

Addetta alle finanze

Tel. +32 2 284 23 00

Félicia VOLTZENLOGEL

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 23 94

Christophe WALRAVENS

Addetto alle finanze (dall'1.02.2004)

Tel. +33 3 88 17 24 03

SEZIONE COMUNICAZIONI

La sezione comunicazioni è responsabile della strategia di comunicazione del Mediatore nei confronti delle istituzioni e degli organi della UE, dei vari difensori civici e del pubblico. La sezione garantisce inoltre una comunicazione efficace all'interno dell'ufficio del Mediatore.

L'addetto stampa e comunicazione e il responsabile per le comunicazioni su Internet sono congiuntamente responsabili della consulenza al Mediatore in materia di comunicazione. Si occupano delle attività legate alle visite informative del Mediatore negli attuali e futuri Stati membri della UE, degli eventi esterni, dei discorsi, della redazione della Relazione annuale (in collaborazione con il dipartimento giuridico), delle relazioni con i difensori civici in tutta Europa; gestiscono inoltre i rapporti con i mezzi di comunicazione, le pubblicazioni ed Internet. L'assistente della sezione comunicazioni collabora allo svolgimento di diverse attività, soprattutto per quanto riguarda Internet, pubblicazioni e relazioni esterne, ed è responsabile dell'organizzazione delle visite di gruppi all'ufficio di Strasburgo.

Il responsabile delle comunicazioni rappresenta un collegamento fondamentale fra la sezione comunicazioni e il dipartimento giuridico. È responsabile delle questioni legate alla comunicazione interna, quali l'Intranet giuridico dell'ufficio, l'archivio audiovisivo e la formazione iniziale di nuovi membri del personale. Gestisce inoltre il principale *account* di posta elettronica dell'istituzione ed è responsabile dello sviluppo di procedure per gestire in modo efficiente le denunce e le richieste di informazioni.

Rosita AGNEW

Addetto stampa e comunicazione

Tel. +32 2 284 25 42

Ben HAGARD

Responsabile delle comunicazioni via Internet

Tel. +33 3 88 17 24 24

Alessandro DEL BON

Responsabile delle comunicazioni

(dall'1.06.2004)

Tel. +33 3 88 17 23 82

Dace PICOT-STIEBRINA

Assistente della sezione comunicazioni

Tel. +33 3 88 17 40 80



SEZIONE DI TRATTAMENTO DELLE DENUNCE

La sezione di trattamento delle denunce è responsabile della registrazione, della distribuzione e del seguito dato alle denunce presentate al Mediatore europeo. La sezione garantisce che tutte le denunce siano inserite in una banca dati, che ne venga accusata ricevuta e che siano trasmesse al dipartimento giuridico. È responsabile della gestione di tutta la corrispondenza in entrata e in uscita relativa alle denunce ed assicura che la banca dati sia costantemente aggiornata durante l'intero trattamento di una denuncia, controllando il rispetto delle scadenze ed organizzando i documenti ad essa relativi.

Séverine BEYER*Segretaria**Tel. +33 3 88 17 23 93***Isabelle FOUCAUD***Segretaria**Tel. +33 3 88 17 23 91***Bruno BISMARQUE-ALCÂNTARA***Segretario (dal 5.01.2004)**Tel. +33 3 88 17 20 91***Isabelle LECESTRE***Segretaria**Tel. +33 3 88 17 24 29***Evelyne BOUTTEFROY***Segretaria**Tel. +33 3 88 17 24 13***Gabrielle SHERIDAN***Segretaria (dal 16.02.2004)**Tel. +33 3 88 17 24 08***Elaine DRAGO***Segretaria (dall'1.11.2004)**Tel. +33 3 88 17 33 31*



D INDICE DELLE DECISIONI

1 PER NUMERO DEL CASO

2002

1435/2002/GG	80
1769/2002/(IJH)ELB	100
1876/2002/OV	61
1878/2002/GG	98
1889/2002/GG	81
1963/2002/IP	99
1986/2002/OV	82
2007/2002/ADB	82
2185/2002/IP	83
2204/2002/MF	84

2003

0253/2003/ELB	103
0260/2003/OV	78
0278/2003/JMA	86
0378/2003/MF	95
0415/2003/(IJH)TN	76
0701/2003/IP	87
0753/2003/GG	87
0821/2003/JMA	57
0841/2003/(FA)OV	62
0849/2003/JMA	63
0900/2003/TN	64
0907/2003/ELB	58
0953/2003/(FA)OV	94
1110/2003/ELB	71
1196/2003/ELB	105
1219/2003/GG	104
1286/2003/JMA	65
1304/2003/(ADB)PB	66
1319/2003/ADB	88

1320/2003/(ADB)ELB	77
1367/2003/OV	89
1481/2003/OV	67
1571/2003/OV	97
1600/2003/ADB	72
1624/2003/ELB	90
1874/2003/GG	91
1949/2003/(TN)(IJH)TN	72
2046/2003/GG	79
2124/2003/ADB	73
2126/2003/PB	59
2183/2003/(TN)(IJH)TN	73
2210/2003/MHZ	102
2216/2003/MHZ	96
2225/2003/(ADB)PB	107
2239/2003/(AJ)TN	92
2333/2003/GG	93
2371/2003/GG	60
OI/1/2003/ELB	109
OI/2/2003/GG	108
OI/5/2003/IJH	110

2004

0032/2004/GG	106
0220/2004/GG	75
0221/2004/GG	68
0326/2004/IP	68
0435/2004/GG	74
0480/2004/TN	69
0520/2004/TN	73
0760/2004/GG	104
1044/2004/GG	70



2 PER MATERIA

Agricoltura (PAC)

1219/2003/GG	104
0760/2004/GG	104

Diritti dei cittadini

0753/2003/GG	87
1286/2003/JMA	65
2333/2003/GG	93
2371/2003/GG	60
0220/2004/GG	75
1044/2004/GG	70

Concorrenza

1963/2002/IP	99
--------------------	----

Politica dei consumatori

2126/2003/PB	59
--------------------	----

Contratti

1878/2002/GG	98
1889/2002/GG	81
1986/2002/OV	82
0953/2003/(FA)OV	94
1874/2003/GG	91
1949/2003/(TN)(IJH)TN	72
2124/2003/ADB	73
0435/2004/GG	74

Cooperazione allo sviluppo

0253/2003/ELB	103
1624/2003/ELB	90
2124/2003/ADB	73
0326/2004/IP	68

Istruzione, formazione professionale e gioventù

0221/2004/GG	68
--------------------	----

Ambiente

0278/2003/JMA	86
2124/2003/ADB	73

Occupazione

0480/2004/TN	69
--------------------	----

Libera circolazione di persone e servizi

0701/2003/IP	87
--------------------	----

Salute pubblica

0849/2003/JMA	63
2126/2003/PB	59

Ricerca e tecnologia

1876/2002/OV	61
--------------------	----

Aiuti di Stato

2185/2002/IP	83
--------------------	----

Personale

- Assunzione

1435/2002/GG	80
0378/2003/MF	95
0821/2003/JMA	57
1110/2003/ELB	71
1196/2003/ELB	105
1320/2003/(ADB)ELB	77
1367/2003/OV	89
1571/2003/OV	97
1600/2003/ADB	72
2216/2003/MHZ	96
2225/2003/(ADB)PB	107

- Altro

2204/2002/MF	84
0907/2003/ELB	58
1319/2003/ADB	88
2046/2003/GG	79
2210/2003/MHZ	102
OI/1/2003/ELB	109
OI/2/2003/GG	108
0032/2004/GG	106

Trasporti

2239/2003/(AJ)TN	92
------------------------	----



3 PER TIPO DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE ADOPTATA

Ritardo evitabile

1963/2002/IP	99
2185/2002/IP	83
0260/2003/OV	78
1319/2003/ADB	88
1949/2003/(TN)(IJH)TN	72
2124/2003/ADB	73
2333/2003/GG	93
0435/2004/GG	74

Discriminazione

0278/2003/JMA	86
0821/2003/JMA	57
1367/2003/OV	89
2210/2003/MHZ	102
2216/2003/MHZ	96
2126/2003/PB	59
OI/2/2003/GG	108
0326/2004/IP	68

Errore di procedura relativamente all'articolo 226

2007/2002/ADB	82
0701/2003/IP	87
0841/2003/(FA)OV	62
0849/2003/JMA	63
0480/2004/TN	69
1044/2004/GG	70

Carenza o rifiuto di informazioni

1986/2002/OV	82
0415/2003/(IJH)TN	76
0753/2003/GG	87
0907/2003/ELB	58
1110/2003/ELB	71
1196/2003/ELB	105
1286/2003/JMA	65
1319/2003/ADB	88
1320/2003/(ADB)ELB	77
1367/2003/OV	89
1874/2003/GG	91
2126/2003/PB	59

2239/2003/(AJ)TN	92
2371/2003/GG	60

Mancanza di trasparenza

1304/2003/(ADB)PB	66
1481/2003/OV	67
0220/2004/GG	75

Errore giuridico

0900/2003/(IJH)TN	64
1571/2003/OV	97

Negligenza

1963/2002/IP	99
2185/2002/IP	83
2204/2002/MF	84
0260/2003/OV	78
1600/2003/ADB	72

Errore procedurale

1769/2002/(IJH)ELB	100
2007/2002/ADB	82
2216/2003/MHZ	96
OI/1/2003/ELB	109
0326/2004/IP	68

Motivazione inadeguata

0953/2003/(FA)OV	94
------------------------	----

Ingiustizia

1435/2002/GG	80
1876/2002/OV	61
1878/2002/GG	98
1889/2002/GG	81
1986/2002/OV	82
0378/2003/MF	95
0953/2003/(FA)OV	94
1219/2003/GG	104
2046/2003/GG	79
0032/2004/GG	106
0221/2004/GG	68



Altri casi di cattiva amministrazione

1876/2002/OV	61
1986/2002/OV	82
0253/2003/ELB	103
0953/2003/(FA)OV	94
1624/2003/ELB	90
2183/2003/(TN)(IJH)TN	73
OI/5/2003/IJH.....	110



COME CONTATTARE IL MEDIATORE EUROPEO

PER POSTA

Mediatore Europeo
1, avenue du Président Robert Schuman
B.P. 403
67001 Strasbourg Cedex
France

TELEFONICAMENTE

+33 3 88 17 23 13

VIA FAX

+33 3 88 17 90 62

VIA E-MAIL

euro-ombudsman@europarl.eu.int

SITO WEB

<http://www.euro-ombudsman.eu.int>

VENDITE E ABBONAMENTI

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni possono essere ordinate presso i nostri uffici di vendita in tutto il mondo. L'elenco degli uffici di vendita può essere ottenuto:

- consultando il sito Internet dell'Ufficio delle pubblicazioni (<http://publications.eu.int>),
- richiedendolo per fax al numero (352) 2929-42758.



Ufficio delle pubblicazioni

Publications.eu.int

ISBN 92-95022-51-3



www.euro-ombudsman.eu.int